



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN GIURISPRUDENZA
INDIRIZZO COMUNE
CICLO XXIX

LA RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE PER I REATI AMBIENTALI

Direttore della Scuola: Ch.mo Prof. Roberto Kostoris

Supervisore: Ch.mo Prof. Enrico Mario Ambrosetti

Dottoranda: Silvia Rizzato

Abstract

La tesi affronta le nuove problematiche emerse nel corso degli ultimi anni in materia di reati ambientali, muovendo da una preliminare analisi in ordine alle riforme intervenute in tale ambito, con particolare attenzione alle fattispecie dei c.d. eco-reati introdotti con la novella del 2015.

La ricerca offre importanti spunti di riflessione relativamente all'introduzione della responsabilità dell'ente nel settore ambientale. L'elaborato tratta sia le modifiche recentemente intervenute, sia i primi casi giurisprudenziali che attengono alla materia della sicurezza del lavoro e dell'ambiente, esaminando nello specifico il criterio di imputazione oggettiva dell'ente previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 231 del 2001.

Parimenti articolata risulta, infine, l'analisi della figura dell'Organismo di Vigilanza e delle caratteristiche richieste al medesimo in ragione della specificità della materia ambientale, nonché l'individuazione dei requisiti necessari affinché i Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dagli enti risultino idonei ed efficaci in un'ottica di prevenzione della commissione delle fattispecie a tutela dell'ambiente.

Abstract

The thesis tackles the problems related to environmental crimes which have emerged in recent years, moving from a preliminary analysis concerning the reforms introduced in this area and paying particular attention to the case of so-called eco-crimes introduced in 2015.

The research provides important insights regarding the introduction of the company's liability in the environmental field. The work deals with the changes occurred recently and the first case law emerging in relation to the subject of work and environmental safety, examining in particular the objective indictment criteria provided in article 5 of the Legislative Decree n. 231/2001.

Finally, the present work provides the analysis of the supervisory body's figure and of the characteristics required to the same in relation to environmental standards, and the identification of the necessary requirements to make the organizational, managerial and controlling model adopted by the entities suitable and effective in view of prevention of the environmental crimes.

“Mai come oggi l’uomo che vive in paesi industrializzati sente la mancanza di Natura e la necessità di luoghi: montagne, pianure, fiumi, laghi, mari, dove ritrovare serenità ed equilibrio.

Se dobbiamo riconoscere che lo sviluppo e progresso, hanno portato un notevole benessere materiale di una parte dell’umanità; dobbiamo anche dire che così come corre lo sviluppo porterà alla “crescita zero” e poi, in tempi lontani a una grande crisi. E tutto semplicemente perché la Natura non è una risorsa illimitata, e quando sarà consumata scomparirà la vita; l’aria, l’acqua, la terra, non sono risorse infinite.”

(Mario Rigoni Stern)

INDICE

INTRODUZIONE..... 1

CAPITOLO I

L'EVOLUZIONE DELLA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

1.1 Premessa..... 5

SEZIONE I

LA NORMATIVA AMBIENTALE ANTE RIFORMA 2015

1.2 Il concetto di ambiente e la sua qualificazione come valore costituzionale..... 9

1.3 Le fonti del diritto ambientale: il diritto internazionale e la normativa comunitaria. La direttiva 2008/99 CE sulla tutela penale dell'ambiente..... 17

1.4 Uno sguardo d'insieme sui primi interventi legislativi a protezione dell'ambiente nell'ordinamento italiano: l'inadeguatezza preventiva e repressiva del D.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. Testo Unico dell'ambiente)..... 21

1.5 Il D.lgs. n. 121 del 2011: il (vano) tentativo di recepimento delle direttive europee a tutela dell'ambiente..... 28

1.6 L'opera interpretativa della giurisprudenza: la sussunzione dei disastri ambientali nelle fattispecie previste a tutela dell'incolumità pubblica..... 36

SEZIONE II

LA NORMATIVA AMBIENTALE POST RIFORMA 2015

1.7 La legge n. 68 del 2015 e l'introduzione dei nuovi "ecoreati": A) Il delitto di inquinamento ambientale..... 43

1.7.1 (Segue) B) Il nuovo delitto di disastro ambientale..... 50

1.7.2 (Segue) C) I delitti colposi contro l'ambiente..... 53

1.7.3 (Segue) D) Il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività..... 55

1.7.4 (Segue) E) I delitti di impedimento del controllo e di omessa bonifica: le fattispecie (inspiegabilmente) escluse dalla lista dei reati-presupposto della responsabilità degli enti..... 56

1.8 Conclusioni interlocutorie..... 59

CAPITOLO II
LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI
IN MATERIA DI REATI AMBIENTALI

2.1 L'introduzione del D.lgs. n. 231 del 2001 e il superamento del principio <i>societas delinquere non potest</i>	63
2.2 La natura giuridica della responsabilità degli enti: la chiara impronta penalistica e il superamento delle questioni di carattere costituzionale.....	68
2.3 L'estensione della responsabilità degli enti in materia di reati ambientali: i reati presupposto previsti nell'art. 25 <i>undecies</i> del D.lgs. n. 231 del 2001 e le obiezioni dottrinali.....	74
2.4 Le occasioni sfumate di riforma e le novità della legge n. 68 del 2015 in materia di responsabilità degli enti da reato ambientale.....	79
2.5 I criteri oggettivi e soggettivi di imputazione della responsabilità dell'ente.....	82
2.6 La controversa applicazione del requisito dell'interesse o vantaggio agli illeciti colposi. ...	89
2.7 Le soluzioni giurisprudenziali: dalle pronunce di merito alle Sezioni Unite. Il caso <i>Thyssenkrupp</i>	94
2.8 La compatibilità del requisito dell'interesse o vantaggio con gli attuali reati ambientali presupposto della responsabilità degli enti.....	106

CAPITOLO III
IL MODELLO ORGANIZZATIVO E IL CONTROLLO DELL'ORGANISMO
DI VIGILANZA IN MATERIA AMBIENTALE

3.1 I modelli di gestione, organizzazione e controllo.....	109
3.2 Il controllo sull'efficace adozione e aggiornamento del modello organizzativo: la figura dell'Organismo di Vigilanza.....	121
3.3 L'organismo di vigilanza in materia ambientale.....	128
3.4 Il rapporto tra il modello 231 e i sistemi di gestione ambientale conformi alla norma UNI EN ISO 14001 o al Regolamento EMAS.....	134
3.5 Considerazioni conclusive: il delicato profilo della sindacabilità giudiziale del modello organizzativo.....	140
CONCLUSIONI.....	143
BIBLIOGRAFIA.....	147
GIURISPRUDENZA.....	177

INTRODUZIONE

La ricerca in esame si pone l'obiettivo di analizzare la normativa penale italiana a tutela dell'ambiente, nonché di approfondire il tema concernente la responsabilità delle persone giuridiche in materia di reati ambientali, con particolare riguardo ai problemi emersi a seguito dell'emanazione del D.lgs. n. 121 del 2011, relativi all'individuazione e successiva applicazione dei criteri attributivi di tale responsabilità.

Ai fini di un completo inquadramento della problematica, sarà inizialmente necessario procedere con una disamina delle principali fattispecie delittuose introdotte dalla recente legge di riforma n. 68 del 2015 in materia ambientale, al fine di rilevare le criticità emergenti dalla lettura delle norme, sia sotto il profilo del rispetto del principio di tipicità, sia per quanto concerne le incongruenze e le contraddizioni insite nelle singole fattispecie o nel rapporto tra le medesime.

Il lavoro si soffermerà poi - seppur brevemente - sul progressivo indebolimento della tradizionale concezione personalistica della responsabilità penale, fondata sull'art. 27 della Costituzione. Nel corso degli anni, infatti, l'emergere delle problematiche connesse all'evolversi della società industriale ha gradatamente posto in crisi il principio *societas delinquere non potest* e, nel contesto del mutato panorama culturale, ha fatto ingresso nel nostro ordinamento il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.

Per la verità, tale intervento legislativo avrebbe dovuto ricomprendere *ab origine* la responsabilità degli enti anche per i reati in materia ambientale. Tuttavia, considerazioni di tipo pratico, legate soprattutto alle inevitabili difficoltà di metabolizzare il nuovo sistema da parte delle imprese, hanno sconsigliato il legislatore dall'introdurre i reati ambientali nel catalogo delle fattispecie generatrici della responsabilità da reato degli enti.

L'occasione per superare l'*impasse* l'ha creata l'ineludibile necessità di corrispondere agli obblighi comunitari, derivanti dalle direttive 2008/99 CE, sulla tutela penale dell'ambiente, e 2009/123 CE, sull'inquinamento provocato dalle navi, giungendosi così all'emanazione del D.lgs. n. 121 del 2011, che si è tuttavia distaccato dai precetti madre di derivazione europea. Il legislatore italiano, infatti, anziché seguire le indicazioni comunitarie volte a costruire la responsabilità dell'ente attorno ad una

serie di reati dichiaratamente di danno e pericolo concreto, puniti qualora commessi con intenzione o colpa grave, ha riproposto il sistema delineato dal codice dell'ambiente italiano, costruito in gran parte su fattispecie di natura formale e a pericolo astratto.

Una breve analisi andrà rivolta, inoltre, al quesito relativo alla determinazione della natura giuridica della responsabilità degli enti prevista dal legislatore, per poi contestualizzare il medesimo problema all'interno del campo dei reati ambientali, alla luce dell'intervento legislativo del 2011.

Come noto, infatti, la dottrina è da sempre apparsa divisa tra coloro attribuiscono alla responsabilità in esame un connotato puramente amministrativo, emergente dallo stesso dato letterale, chi la inquadra in un contesto sostanzialmente penalistico, e chi ancora giunge ad individuare nella stessa una sorta di *tertium genus* che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo, nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle della massima garanzia.

A seguito di un sintetico inquadramento delle problematiche aventi ad oggetto l'individuazione e la natura giuridica della responsabilità degli enti per i reati ambientali, l'attenzione andrà maggiormente focalizzata sui criteri fondanti il sistema di tale responsabilità, tenendo presente che, affinché quest'ultima sorga, occorre che il reato presupposto sia riconducibile all'ente sotto un duplice aspetto, oggettivo e soggettivo.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'articolo 5 del D.lgs. 231 del 2001 stabilendo il fondamentale presupposto di imputazione, prevede che il reato, commesso da determinati soggetti legati a vario titolo alla persona giuridica, comporta la responsabilità di quest'ultima solamente ove sia commesso “*nel suo interesse o a suo vantaggio*”.

Pertanto, la responsabilità dell'ente sarebbe esclusa nel caso in cui il soggetto, avendo agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, rompa il rapporto di immedesimazione organica, rendendo manifestamente estranea al reato la persona morale, e facendo divenire irrilevante agli effetti della responsabilità qualunque vantaggio che sia in ogni caso derivato all'ente.

Circa il profilo soggettivo, gli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. n. 231 del 2001 individuano le qualifiche delle persone legate a vario titolo all'ente, distinte nelle due fondamentali categorie di “soggetti in posizione apicale” e “soggetti sottoposti all'altrui direzione”,

statuendo in tal modo che, oltre all'interesse o vantaggio dell'ente, è necessario che sussista un rapporto qualificato tra *societas* e autore del reato.

L'interpretazione dei due requisiti ha impegnato la dottrina e la giurisprudenza con esiti alterni a seconda che si trattasse di declinarli con reati-presupposto di matrice dolosa o colposa. Mentre il concetto di interesse e vantaggio presenta, infatti, una tangibile connessione rispetto a fattispecie dolose, nel quale l'agente persegue *ab origine* il risultato di garantire all'ente un'utilità come conseguenza della condotta illecita, così non accade nei reati colposi, nei quali per definizione l'evento non è voluto dall'agente.

Del resto, come è possibile sostenere che l'omicidio colposo del lavoratore, ascrivibile alla violazione della normativa antinfortunistica (*ex* articolo 25 *septies*), possa risolversi in un interesse o vantaggio per l'azienda?

A fronte di tali difficoltà applicative della responsabilità degli enti, la ricerca si soffermerà dunque in maniera approfondita sul problema del collegamento tra l'interesse e vantaggio dell'ente e l'eventuale componente colposa del reato presupposto, al fine di comprendere quale sia l'interpretazione corretta da attribuire al criterio di imputazione di tale responsabilità, previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 231 del 2001.

Si consideri, inoltre, che nel configurare la responsabilità degli enti per i reati ambientali, il D.lgs. n. 121 del 2011 non ha dettato speciali disposizioni derogatorie della parte generale del decreto 231 e che, mentre il d.lgs. del 2001 aveva previsto un ristretto elenco di reati dolosi, la maggior parte dei reati presupposto inseriti nell'art. 25 *undecies*, attraverso l'intervento legislativo del 2011, sono costituiti da contravvenzioni caratterizzate, sotto il profilo soggettivo, tanto dal dolo che dalla colpa.

In assenza di un sottosistema normativo che regoli i criteri d'imputazione all'ente di un reato commesso a titolo di colpa, è evidente che risulterà alquanto complesso coordinare il profilo del vantaggio e - soprattutto - dell'interesse a favore della persona giuridica con l'assenza strutturale nell'illecito colposo di una volontà soggettivamente indirizzata verso un fine illecito.

Lo studio in questione, pertanto, si pone come obiettivo quello di comprendere se l'applicazione del parametro interpretativo fattosi strada nei reati colposi in materia di infortuni sul lavoro, trovi un ragionevole spazio anche in riferimento alla

responsabilità dell'ente per i reati ambientali, o viceversa se sia necessario elaborare differenti soluzioni.

Parimenti articolata sarà infine l'ultima parte del presente elaborato, dedicata alla figura dell'Organismo di Vigilanza e alle caratteristiche richieste al medesimo in ragione della specificità della materia ambientale, nonché all'individuazione dei requisiti necessari affinché i Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dagli enti risultino idonei ed efficaci in un'ottica di prevenzione della commissione delle fattispecie a tutela dell'ambiente.

CAPITOLO I

L'EVOLUZIONE DELLA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

SOMMARIO: 1.1 PREMESSA; 1.2 IL CONCETTO DI AMBIENTE E LA SUA QUALIFICAZIONE COME VALORE COSTITUZIONALE; 1.3 LE FONTI DEL DIRITTO AMBIENTALE: IL DIRITTO INTERNAZIONALE E LA NORMATIVA COMUNITARIA. LA DIRETTIVA 2008/99 CE SULLA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE; 1.4 UNO SGUARDO D'INSIEME SUI PRIMI INTERVENTI LEGISLATIVI A PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO: L'INADEGUATEZZA PREVENTIVA E REPRESSIVA DEL D.LGS. N. 152 DEL 2006 (C.D. TESTO UNICO DELL'AMBIENTE); 1.5 IL D.LGS. N. 121 DEL 2011: IL (VANO) TENTATIVO DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE A TUTELA DELL'AMBIENTE; 1.6 L'OPERA INTERPRETATIVA DELLA GIURISPRUDENZA: LA SUSSUNZIONE DEI DISASTRI AMBIENTALI NELLE FATTISPECIE PREVISTE A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA; 1.7 LA LEGGE N. 68 DEL 2015 E L'INTRODUZIONE DEI NUOVI "ECOREATI": A) IL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE; 1.7.1 (SEGUE) B) IL NUOVO DELITTO DI DISASTRO AMBIENTALE; 1.7.2 (SEGUE) C) I DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE; 1.7.3 (SEGUE) D) IL TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ; 1.7.4 E) (SEGUE) I DELITTI DI IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO E DI OMESSA BONIFICA: LE FATTISPECIE (INSPIEGABILMENTE) ESCLUSE DALLA LISTA DEI REATI-PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI; 1.8 CONCLUSIONI INTERLOCUTORIE.

1.1 Premessa.

L'attenzione dell'uomo nei confronti della natura e le conseguenze relative al suo rapporto con essa hanno origini remote, risalenti ad un'epoca apparentemente incontaminata e scevra di disastrosi interventi umani.

Nonostante il fenomeno conosciuto come "ecologia" sia balzato in primo piano solo nel mondo moderno, a causa delle conseguenze - talvolta tragiche - derivate da un uso non sempre razionale delle risorse naturali, un'embrionale esigenza di reprimere le condotte lesive dell'ambiente è rinvenibile già nella civiltà romana, ove al fine di prevenire l'inquinamento delle acque e regolare gli scarichi delle concerie si consentiva di ricorrere alle azioni negatorie di diritto civile¹.

Successivamente, in epoca medievale, cominciarono ad irrogarsi pene crudeli a chi danneggiava il patrimonio boschivo e, con la Costituzione di Melfi (1231) di Federico II di Svevia, si giunse persino ad introdurre una serie di norme di matrice penale a tutela della salubrità dell'aria, sulla base dell'intuita sussistenza di una stretta

¹ Per un esame più approfondito della storia della tutela ambientale, si veda ABRAMI, *Storia, scienza e diritto comunitario dell'ambiente. Dalla conoscenza alla tutela degli ecosistemi*, Padova, 2001.

correlazione tra alcune attività artigianali (quali tintorie, allevamento dei bachi da seta, *etc.*) e l'inquinamento ambientale².

Con il passare dei secoli, tuttavia, l'interesse per l'ambiente ha gradatamente ceduto il passo alle continue e insistenti pressioni derivate dall'era industriale, che, essendo maggiormente incentrata sullo sviluppo della società piuttosto che sulla tutela del paesaggio, ha gravemente pregiudicato l'intero ecosistema mondiale.

Il progresso tecnologico, oltre a generare numerosi - e oramai irrinunciabili - benefici per la collettività, ha comportato pregiudizievoli conseguenze per l'incolumità pubblica, quali in primo luogo quelle connesse alla produzione, gestione e smaltimento dei rifiuti, nonché all'immissione nell'ambiente di polveri, gas, radiazioni, scarti e detriti di lavorazioni industriali.

La conseguenza più importante di tale rapido e drammatico degrado a livello ambientale è stata una lenta e progressiva presa di coscienza collettiva dell'importanza di tutti gli elementi naturali, maturata anche sulla scia delle tragiche catastrofi intervenute nell'ultimo secolo (si pensi - a mero titolo esemplificativo - al disastro nucleare di Černobyl'³, alla nube di diossina di Seveso⁴, all'incidente della Exxon Valdez⁵, alla tragedia della diga del Vajont⁶).

Sulla base di tali considerazioni, l'esigenza di salvaguardare l'ambiente e tutelare la salute pubblica ha cominciato, dunque, ad essere sempre più avvertita nelle società tecnologicamente evolute, determinando la necessità di predisporre, attraverso interventi normativi mirati, una strategia globale per uno sviluppo sostenibile.

² DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Milano, 2012.

³ Il 26 aprile 1986, a causa di un errore umano, il reattore numero 4 della centrale ucraina esplose, provocando la fuoriuscita di una nube radioattiva. Le conseguenze di tale evento furono abnormi e tutt'oggi l'intera zona risulta altamente contaminata.

⁴ Il 10 luglio 1976, nello stabilimento della società ICMESA situato nei pressi del comune di Seveso (MB), andò in avaria il sistema di controllo di un reattore destinato alla produzione di triclorofenolo. A seguito di tale guasto, si formò una densa nube di diossina che colpì i comuni limitrofi determinando gravi danni per l'agricoltura, gli allevamenti e la salute umana.

⁵ Il 29 marzo 1989 la superpetroliera Exxon Valdez di proprietà della ExxonMobil si incagliò nel Golfo di Alaska, disperdendo in mare circa 42 milioni di litri di petrolio. Quasi 2.000 chilometri di coste risultarono gravemente inquinate e i danni all'intero ecosistema marino furono incalcolabili.

⁶ Il 9 ottobre 1963, presso la diga artificiale costruita dalla SADE sul torrente Vajont in località Longarone (BL), una frana si staccò dal monte Toc, precipitando nel sottostante invaso e provocando un'immensa onda che travolse il comune di Longarone e i comuni limitrofi. Più di 1.900 persone persero la vita in quello che viene ricordato come il peggior disastro ambientale provocato dall'uomo.

Soltanto alla fine degli anni ottanta, la “questione ambiente” ha dunque catalizzato l’attenzione del legislatore, finendo per caratterizzare qualunque politica di sviluppo tesa al miglioramento delle condizioni esistenziali, quale obiettivo fondamentale della società post-industriale, sulla base del presupposto della stretta interdipendenza tra l’ambiente e la qualità di vita⁷.

Così, all’atteggiamento di completa indifferenza ha fatto seguito, da parte del legislatore di fine secolo, una frenetica promulgazione di disposizioni, che ha dato luogo ad un complesso legislativo pletorico, disomogeneo e di difficile interpretazione⁸.

È evidente, inoltre, che negli ultimi anni il livello di attenzione rispetto alla questione ambientale ha subito un drastico incremento anche a fronte della constatazione, da un lato, della sempre più frequente ingerenza nelle attività di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti della criminalità organizzata di tipo mafioso, attraverso l’emergente fenomeno delle c.d. eco-mafie e, dall’altro, del difficile bilanciamento delle problematiche connesse all’ambiente con gli interessi sociali e macro-economici coinvolti da eventuali provvedimenti interdittivi del perseguimento delle attività pericolose, *in primis* quello alla conservazione dei posti di lavoro di migliaia di dipendenti in aree territoriali già economicamente depresse (si pensi al ben noto caso Ilva⁹).

⁷ Per un inquadramento della locuzione «qualità di vita», cfr. LEOCI, *Impresa, ambiente e qualità di vita: i bilanci della sostenibilità*, Bari, 2007, 26 ss; sul rapporto tra sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente che si ripercuote sulla qualità della vita di relazione, cfr. VIOLANTE, *Le due “formule magiche” della promozione dello sviluppo sostenibile e della protezione dell’ambiente*, in BARBIERA, *Urbanistica contrattata e tutela dell’ambiente*, Bari, 2007, 133 ss.

⁸ AMIRANTE, *Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee*, Milano, 2000, 9, il quale ha definito il complesso legislativo venutosi a creare come un vero e proprio «inquinamento da norme»; sulla normativa scoordinata ed esuberante, dispiegata da un legislatore «improvvidamente profilico, per non dire incontenente» a salvaguardia di interessi *latu sensu* ambientali, si soffermava in passato BAJINO, *Problemi attuali di diritto penale ambientale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1988, 448; sulla disorganicità della normativa «selvatica e intrigata», cfr. GIUNTA, *Il bene giuridico dell’ambiente: nozione e impieghi nel campo del diritto penale*, in GRASSI-CECCHETTI-ANDRONIO, *Ambiente e diritto*, Perugia, 1999, Vol. II, 575.

⁹ Trattasi, come noto, di recente vicenda giudiziaria - tutt’ora in corso - dal cui processo è derivato un forte conflitto istituzionale tra potere politico e ordine giudiziario in ordine al contenimento, da un lato, dell’interesse al mantenimento della produzione industriale e, dall’altro, alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Per un commento dottrinale si rinvia a PICILLO, *Tra le ragioni della vita e le esigenze della produzione: l’intervento penale ed il caso Ilva di Taranto*, in *Arch. pen.*, fasc. 2, 2013. Per quanto concerne, invece, l’ampia letteratura in tema di morti provocate dalle polveri di amianto, PALAZZO, *Morti da amianto e colpa penale*, in *Dir. proc. pen.*, 2011, 185 ss.; BARTOLI, *Causalità e colpa nella responsabilità penale per esposizione dei lavoratori ad amianto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 597 ss; BARTOLI, *Responsabilità penale da amianto: una sentenza destinata a segnare un punto di svolta*, in *Cass. pen.*, 2011, 1712 ss; BARTOLI, *La responsabilità penale da esposizione dei lavoratori*

ad amianto, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 25 gennaio 2011; BARTOLI, *La recente evoluzione giurisprudenziale sul nesso causale nelle malattie professionali da amianto*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, fasc. 3-4, 2014, 396 ss; ASCIONE, *La tutela penale rispetto al rischio amianto*, in *Giur. merito*, 2010, 900 ss; SURACE, *La morte del lavoratore per l'esposizione alle polveri di amianto: condizioni perché sussista la responsabilità del datore di lavoro*, in *Cass. pen.*, 2010, 211 ss; INSOLERA-MONTUSCHI, *Il rischio da amianto. Questioni sulla responsabilità civile e penale*, Bologna, 2006; GUARINIELLO, *Malattie professionali, tumori da amianto, asbestosi*, in *Foro it.*, 2000, 278 ss; GUARINIELLO, *I tumori professionali nella giurisprudenza penale*, in *Foro it.*, 1999, 237; DI AMATO, *La responsabilità penale da amianto*, Milano, 2003; MASERA, *La malattia professionale e il diritto penale*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 10 novembre 2011; MASERA, *Danni da amianto e diritto penale*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 29 ottobre 2010; SIRACUSA, *Nesso di causalità ed esposizione a "sostanze tossiche" (processi Montefibre 2011)*, in *Nel diritto*, 2012, 757 ss; SIRACUSA, *Causalità e colpa nell'esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto tra "caos" e "logos"*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2009, 969 ss; BLAIOTTA, *Causalità e neoplasie da amianto*, in *Cass. pen.*, 2003, 3391 ss; ZIRULIA, *Causalità e amianto: l'eterno "duello" tra i consulenti tecnici delle parti*, in *Corr. merito*, 2012, 277 ss; ZIRULIA, *Amianto e responsabilità penale: causalità ed evitabilità dell'evento in relazione alle morti derivate da mesotelioma pleurico*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 11 gennaio 2011; ZIRULIA, *Ancora oscillazioni della giurisprudenza di legittimità sulle "morti da amianto"*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 11 ottobre 2012.

SEZIONE I

LA NORMATIVA AMBIENTALE ANTE RIFORMA 2015

1.2 Il concetto di ambiente e la sua qualificazione come valore costituzionale.

Se è vero che la mancanza di sensibilità rispetto alle tematiche ambientali aveva portato - in un passato non troppo remoto - a sottovalutare, anche da un punto di vista strettamente giuridico, tali fenomeni, è altrettanto pacifico che in tempi più recenti la presa di coscienza in ordine alla pericolosità dei rischi legati all'evolversi della società industriale ha indotto i moderni Stati sociali di diritto ad attribuire al bene ambiente un valore gerarchicamente sovraordinato¹⁰.

Uno dei temi maggiormente dibattuti in dottrina è senza dubbio rappresentato dalla necessità di individuare una nozione chiara e univoca di ambiente¹¹, concetto macroscopico e di difficile predeterminazione, caratterizzato da un'intrinseca complessità strutturale, dovuta soprattutto al suo carattere poliedrico e multidimensionale¹².

¹⁰ STRATENWERTH, *Zukunftssicherung mit dem Mitteln des Strafrechts?*, in *ZStW*, 1993, 979 ss; JONAS, *Il principio di responsabilità, Un'etica per una civiltà tecnologica*, tr. it. a cura di PORTINARO, Torino, 2002, il quale giunge a legittimare opposte - e analogamente inappaganti - soluzioni drastiche di segno "anti-evolutivo", ispirate alla logica della precauzione ed al principio di responsabilità per le generazioni future, ammettendo la creazione di un "diritto penale del comportamento", diretto ad anticipare la soglia di intervento della sanzione criminale a fasi prodromiche rispetto all'offesa del bene tutelato.

¹¹ Dal latino *ambiens*, - *entis*, participio passato del verbo *ambire*, ossia "andare intorno, circolare". Il prefisso *amb* - indica un percorso circolare: "tutt'intorno, in tondo, da ambo i lati". Anche in altre lingue europee, la parola ambiente richiama l'idea della circolarità (si pensi al francese *environnement* o all'inglese *environment*), sottendendo così un significato profondamente antropocentrico, in cui l'uomo è visto come parte integrante della biosfera, come fattore esterno capace di plasmare e organizzare l'ambiente stesso per il soddisfacimento dei suoi bisogni. Per una completa esposizione delle definizioni di ambiente nelle diverse discipline, si rinvia a VALENTE, *Manuale di diritto penale dell'ambiente*, Milano, 2009, 3 ss.

¹² Quando si utilizza il concetto di ambiente, è inevitabile la considerazione di almeno tre dimensioni: la *dimensione relazionale* tra più fattori sia naturali che antropici (si pensi all'etimologia del termine "ambiente" come ciò che fascia, circonda un determinato soggetto o una determinata cosa), la *dimensione spaziale* o *geografico-territoriale*, che impone di specificare sempre a quale dei molti ambienti si intenda fare riferimento (globale, regionale, locale, a seconda che si consideri l'intera biosfera o singoli ecosistemi), la *dimensione temporale* o *diacronica*, che rivela l'esigenza ineludibile di adottare una prospettiva dinamica che sia in grado di rappresentare in modo adeguato la continua evoluzione e i mutamenti delle relazioni ambientali. Per una puntuale analisi dei significati che il termine viene ad assumere nel sistema italiano, cfr. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente, contributo all'analisi delle norme penali a struttura contravvenzionale*, Padova, 1996, 9 ss; GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 1100 ss;

Giova premettere che, per colmare l'evidente lacuna in ordine ad una definizione precisa ed esaustiva del vocabolo in questione, gli interpreti hanno fatto ricorso, in prima battuta, al dettato costituzionale, le cui norme - pur non fornendo una soluzione immediata al problema - hanno rappresentato un valido spunto per una sua ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale, dando origine nel corso degli anni a due teorie contrapposte: quelle di matrice pluralista, da un lato, e quelle di tipo monista, dall'altro¹³.

I sostenitori delle teorie pluraliste hanno concepito l'ambiente in modo frazionato, non ritenendo possibile una *reductio ad unum* del termine in questione. In base a tale corrente interpretativa, infatti, non sarebbe ipotizzabile individuare nelle norme ambientali un solo e unico scopo di tutela, trattandosi di oggetti diversi (aria, acqua, suolo, *etc.*), tenuti insieme eventualmente dal più ampio progetto di sviluppo sostenibile¹⁴. Sulla scorta di tale presupposto, l'ambiente è stato identificato come il luogo in cui l'uomo vive (possibilmente con un'alta qualità di vita) e, al contempo, la tutela ambientale è stata intesa come governo del territorio e protezione degli insediamenti umani e della salute individuale e collettiva¹⁵.

PREDIERI, *Paesaggio*, in *Enc. dir.*, XXXI, Milano, 1981, 508; AMIRANTE, *Profili di diritto costituzionale dell'ambiente*, in DELL'ANNO-PICOZZA, *Trattato di diritto dell'ambiente*, vol. 1, *Principi generali*, Padova, 2012; CARAVITA, *Diritto pubblico dell'ambiente*, Bologna, 1990, 43 ss.

¹³ Nella formulazione originaria, la Costituzione non faceva espresso riferimento al termine "ambiente", garantendo tuttavia al medesimo una tutela indiretta attraverso la previsione di una serie di norme a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.), del pieno sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.), del paesaggio (art. 9 Cost.), della salute (art. 32 Cost.) e dell'utilità sociale (art. 41 Cost.). Solo con la riforma costituzionale, avvenuta a seguito dell'emanazione della legge Cost. n. 3 del 2001, ha fatto finalmente ingresso nella Carta Costituzionale il termine "ambiente" e, specificamente, nell'art. 117, comma, 2, lett. s), ove viene riservata allo Stato la competenza esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali"; cfr. GRILLO, *La politica criminale in Italia nel quadro della lotta contro la criminalità ambientale (parte prima)*, in *Ambiente & Sviluppo*, n. 7, 2011, 647 ss; BAJINO, *Ambiente nel diritto (tutela dell')*, in *Dig. disc. pen.*, I, 1987, 115 ss; DELL'ANNO, *Manuale di diritto dell'ambiente*, Padova, 2003, 12 ss., il quale, nel tentativo di fornire un'interpretazione del bene giuridico ambiente, ricorre ad una lettura evolutiva dei principi espressi negli artt. 9 e 32 Cost., nel senso di una concezione unitaria di ambiente, sia in senso oggettivo (come bene giuridico), sia in senso soggettivo (come diritto fondamentale della persona).

¹⁴ CATENACCI, *I reati ambientali e il principio di offensività*, in CATENACCI-MARCONI, *Temi di diritto penale dell'economia e dell'ambiente*, Torino, 2009, 291 ss.

¹⁵ PREDIERI, *Paesaggio*, cit., 510 ss.; SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, 2007, 9 ss. Tale impostazione è rintracciabile anche nella prima definizione giurisprudenziale di ambiente, prodotta dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, le quali, con la sentenza n. 5172 del 1979 posero a fondamento della tutela dell'ambiente il diritto dell'uomo ad un ambiente salubre, inteso sia come diritto alla difesa dell'incolumità fisica, sia come preservazione dei luoghi in cui si svolge la vita del singolo.

Un altro filone di matrice pluralista ha proposto una tripartizione dell'ambiente, raggruppandolo in tre macro settori: ambiente-paesaggio, che comprende la tutela dei beni culturali e paesaggistici; ambiente-naturalistico, che regola la protezione di acqua, aria e suolo dall'inquinamento; ambiente-urbanistico, relativo al governo del territorio¹⁶.

Successivamente, il crescente interesse rispetto alle questioni ambientali, in ambito sia internazionale che comunitario, e la conseguente espansione della produzione normativa hanno posto le basi per addivenire ad un superamento dell'impostazione pluralista e approdare, così, ad una nozione sintetica e unitaria del termine in esame.

Nell'ordinamento italiano il primo tentativo di qualificare e disciplinare giuridicamente l'ambiente è rinvenibile nei lavori della Commissione Franceschini, istituita con la legge n. 310 del 1964 per dare un assetto organico alla legislazione all'epoca vigente in materia di territorio e paesaggio, che lo ha identificato come un "*bene unico e primario*" rilevando l'insufficienza di qualunque normativa specifica che non fosse coerente con una visione e una disciplina globale dell'ambiente "*considerato nei suoi termini reali di spazio umanizzato, di contesto di attività economiche e di luogo per la vita civile*".

Tuttavia, il pregevole tentativo della Commissione non ha avuto alcun seguito sul piano normativo poiché il legislatore successivamente¹⁷ si è limitato a disciplinare unicamente gli aspetti territoriali, dimostrando di intendere l'ambiente e la tutela ad esso connessa in senso chiaramente limitativo, come ambiente urbanistico.

Il passo più importante verso una visione monista è stato senza dubbio rappresentato dalla legge n. 349 del 1986 istitutiva del Ministero dell'Ambiente (ora, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), la quale ha definito l'ambiente come "*bene pubblico*", tenendolo in tal modo distinto dai singoli oggetti giuridici che lo compongono.

¹⁶ GIANNINI, *Ambiente, saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubb.*, Milano, 1973, 23 ss. L'interpretazione dottrinale sviluppata da tale Autore, definisce l'ambiente come un bene "*che fisicamente risulta dall'insieme di più cose, senza peraltro essere riferibile a una cosa composta (...) i beni ambientali sono complessi di cose che racchiudono quel che potrebbe dirsi un valore collettivo, dalla norma individuato come oggetto di tutela giuridica (...) a cui deve, forse, riconoscersi natura di bene immateriale. Questo spiegherebbe perché l'appartenenza delle cose formanti il complesso può mutare, senza che muti la consistenza del bene ambientale che è comunque pubblico*".

¹⁷ Si veda, ad esempio la legge n. 765 del 1967 (c.d. Legge ponte) e la legge n. 1187 del 1968 sui vincoli urbanistici.

Una tale visione unitaria è stata condivisa da ampia dottrina¹⁸, che ha evidenziato altresì la necessità di collocare l'ambiente in una posizione del tutto a sé stante¹⁹, smentendo in tal modo le tesi pluraliste che lo concepivano come un complesso di beni eterogenei, unificati solo dallo scopo ultimo della tutela.

Il pregio più importante delle posizioni moniste è consistito, dunque, nell'inquadrare l'ambiente come interesse pubblico della collettività da tutelare nel suo insieme, con evidente superamento della predetta tesi della pluralità degli interessi²⁰.

Giova evidenziare, sul punto, come sia la giurisprudenza della Suprema Corte²¹ che quella della Corte Costituzionale²² abbiano contribuito ad una ricostruzione in termini unitari della nozione di ambiente, giungendo ad una qualificazione giuridica dello stesso attraverso la progressiva affermazione del rilievo costituzionale dell'interesse ambientale.

In particolare, la Corte Costituzionale ha inizialmente utilizzato espressioni dal contenuto vago e impreciso, per giungere gradatamente ad affermare - a partire dalla metà degli anni ottanta - la natura giuridica della tutela dell'ambiente come "*valore fondamentale della collettività*", che si configura come una sintesi di una pluralità di

¹⁸ BAJNO, *La tutela dell'ambiente nel diritto penale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1990, 351 ss; RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, Padova, 2009, 6; l'Autore ritiene che, pur non potendosi individuare una nozione univoca di ambiente, essa possa essere ricavata volta per volta, tenendo conto delle diverse prospettive di veduta del legislatore, il quale, nella maggior parte dei casi, individua l'oggetto del suo interesse in un singolo elemento; GIAMPIETRO, *La responsabilità per danno all'ambiente. Profili amministrativi, civili e penali*, Milano, 1988, 122.

¹⁹ CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura "sanzionatoria"*, Padova, 1996, 6.

²⁰ GIANNINI, *Ambiente, saggio*, cit., 23 ss.

²¹ Cass. pen., sez. un., 6 ottobre 1979, n. 5172, in *Giur. it.*, 1980, I, 1, 464, in base alla quale l'ambiente viene definito un fenomeno unitario che - come un diritto della personalità - costituisce un "*diritto fondamentale dell'uomo*"; Cass. pen., sez. III, 28 ottobre 1993, n. 9727, in *Cass. pen.*, 1995, 1936, la quale afferma che per ambiente deve intendersi "*il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più significative dell'uomo protette dall'ordinamento perché la loro conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della persona*" e che esso costituisce una "*nozione, oltre che unitaria, anche generale, comprensiva delle risorse naturali e culturali, veicolata nell'ordinamento italiano dal diritto comunitario*".

²² Corte Cost. 28 maggio 1987, n. 210, la quale - chiamata a pronunciarsi su una questione relativa all'introduzione nell'ordinamento dell'istituto della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) - ha riconosciuto lo sforzo di dare un riconoscimento specifico alla salvaguardia dell'ambiente come diritto della persona e interesse fondamentale della collettività e di creare istituti giuridici per la sua protezione; nello stesso senso, si veda Corte Cost. 30 dicembre 1987, n. 641, ove si sottolinea: "*l'ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità*".

aspetti e di una serie di altri valori che attengono a interessi non soltanto meramente naturalistici o sanitari, ma anche culturali, educativi, ricreativi e di partecipazione.

L'ambiente diviene dunque, al termine di un lungo percorso evolutivo, bene fondamentale di rilievo costituzionale²³ e il suo valore unitario non viene meno per il solo fatto che lo stesso possa essere fruibile in varie forme, nonché oggetto di differenti norme di tutela²⁴.

Anche nell'ambito dell'ordinamento comunitario, si può ritenere che l'interesse per la tutela dell'ambiente abbia ormai assunto un vero e proprio rilievo costituzionale, grazie alla Corte di Giustizia, la quale ha avuto occasione di affermare, in una pronuncia del 1996²⁵, che la nozione di ambiente comprende, oltre al "living space", la qualità della vita e la salute degli esseri umani.

La qualificazione giuridica dell'ambiente come valore costituzionale, primario ed assoluto, non soltanto supera definitivamente l'approccio tradizionale che mirava alla ricerca di una precisa e rigorosa definizione normativa del medesimo, ma lo identifica come elemento fondamentale che caratterizza la società, evidenziando la centralità del ruolo del legislatore nell'attuazione concreta di tale valore e nella sua realizzazione dinamica.

Sebbene a livello giurisprudenziale e dottrinale non vi fossero margini di incertezze nell'identificare l'ambiente come interesse rilevante per la collettività tale da necessitare una tutela giuridica, la conferma legislativa di una simile prerogativa è giunta solo a seguito dell'emanazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ("Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"), con la quale è stato introdotto, per la prima volta nella Carta fondamentale, il termine "ambiente", senza tuttavia prevedere una costituzionalizzazione espressa del medesimo²⁶.

²³ Corte Cost. 26 luglio 2002, n. 407, in *Dir. e giust.*, 2002, 34, 40.

²⁴ LOMBARDI, *I profili giuridici della nozione di ambiente: aspetti problematici*, in *Foro amm. TAR*, fasc. 2, 2002, 764, secondo cui "l'elemento unitario è riferito alla qualità della vita, all'habitat naturale nel quale l'uomo vive e agisce".

²⁵ Si trattava di un parere consultivo in tema di legittimità della minaccia o dell'uso di armi nucleari.

²⁶ Così, SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 26 ss. Secondo alcuni autori tale riforma non ha risolto *in toto* i problemi definatori circa il termine "ambiente", limitandosi ad elevare la questione ecologica a materia legislativa, e generando "disorientamento, sgomento, addirittura una vaga sensazione di frustrazione", COCCO, *La legislazione in tema d'ambiente è ad una svolta?*, in *Riv. Giur. Ambiente*, 2002, 419 ss. Per altri, le novità costituzionali offrono interessanti spunti di riflessione nella ricerca di una

Nell'ambito del riparto delle competenze normative fra Stato e Regioni, il legislatore costituzionale ha infatti distinto fra la legislazione in materia di *“tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”*, riservata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, comma 2, lett. s) e la legislazione finalizzata alla *“valorizzazione dei beni culturali e ambientali”* e al *“governo del territorio”*, collocata invece al terzo comma dell'articolo 117 Cost. e, quindi, attribuita alla competenza concorrente di Stato e Regioni²⁷.

Tale innovazione, pur non risolvendo i dubbi legati alla definizione di ambiente, ha tuttavia contribuito a fare chiarezza sulla natura giuridica del bene in questione: la competenza esclusiva dello Stato nella *“tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”* e la competenza concorrente delle Regioni nella *“valorizzazione dei beni culturali e ambientali”* nonché nel *“governo del territorio”* hanno espresso infatti la volontà del legislatore di separare la nozione di ambiente in senso *“ecologico”* dagli altri settori del diritto, quali l'urbanistica, la tutela del paesaggio ovvero la conservazione dei beni culturali²⁸.

Conformemente allo spirito della riforma, la stessa Corte Costituzionale²⁹, inquadrando l'ambiente come valore costituzionale trasversale³⁰, ha riconosciuto alla

nozione di ambiente come bene finale, *“senza degenerare in una becera protezione dell'ideologia ambientalista”*, CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 41.

²⁷ Va, peraltro, rilevato che già prima della riforma del Titolo V della Costituzione, sia la legislazione, che la giurisprudenza, avevano mostrato di avere piena coscienza delle due ineliminabili tipologie di esigenze destinate a fronteggiarsi nel governo ambientale, che trovano sintesi nei due principi esponenti la logica della sussidiarietà c.d. *“verticale”* nel campo della tutela dell'ambiente: il principio di azione unitaria del livello territoriale superiore e il principio della tutela più rigorosa del livello inferiore. Così, COLAVECCHIO, *La tutela dell'ambiente fra Stato e Regioni: l'ordine delle competenze nel prisma della giurisprudenza costituzionale*, in GABRIELE-NICO, *La tutela multilivello dell'ambiente*, Bari, 2005, 11.

²⁸ MANTINI, *Per una nozione costituzionalmente orientata di ambiente*, in *Riv. Giur. Ambiente*, 2006, 211.

²⁹ Corte Cost. 10 luglio 2002, n. 407, in *Foro it.*, 2003, I, 688, la quale ha affermato come *“l'evoluzione normativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludersi che possa identificarsi una materia in senso tecnico, qualificabile come tutela dell'ambiente, dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacchè al contrario essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come valore costituzionalmente protetto che, in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale”*; si veda anche Corte Cost. 20 dicembre 2002, n. 536, in *Giur. it.*, 2004, 6; Corte Cost. 14 novembre 2007, n. 378, in *Giur. cost.*, 2007, 6.

potestà concorrente di Stato e Regioni la facoltà di assumere tra i propri scopi anche la finalità di tutela dell'ambiente e paesaggistica, purché ciò avvenga nel rispetto delle regole uniformi fissate dallo Stato.

È pacifico, dunque, come sul bene ambiente concorrano più competenze che rimangono autonome e distinte l'una dall'altra, essendo allo Stato affidate la salvaguardia e la conservazione, mediante fissazione di "livelli adeguati e non riducibili di tutela", ed essendo attribuita alle Regioni la possibilità di esercitare le proprie competenze dirette a regolare la fruizione dell'ambiente seppur nel rispetto dei livelli di tutela fissati dalla disciplina statale³¹.

Chiariti tali aspetti, è bene evidenziare altresì come nell'ordinamento italiano risulti prevalente una lettura antropocentrica dell'ambiente³², che, venendo incontro agli interessi materiali e spirituali dell'uomo, instaura un rapporto di strumentalità tra il bene ambiente ed i beni finali della persona, quali la vita e la salute.

Una tale concezione si contrappone a quella ecocentrica, che attribuisce un valore intrinseco alla biosfera, considerandola meritevole di tutela a prescindere da una sua finalizzazione al benessere umano³³. La teoria ecocentrica si basa, dunque, su un principio di responsabilità assoluta dell'uomo nei confronti dell'ambiente, ritenuto bene indisponibile, di titolarità metaindividuale se non addirittura metagenerazionale, dovendo l'uomo non solo conservarlo intatto ma addirittura migliorato e accresciuto nelle sue potenzialità di fruizione alle generazioni future sulla base della pretesa possibilità di rimozione degli effetti perturbatori degli interventi modificativi già realizzati.

³⁰ In dottrina, si veda ZALIN, *La tutela penale dell'ambiente*. Prospettiva di riforma nel quadro della normativa europea, in *Riv. giur. amb.*, 2009, 3-4, 471 ss. Così inteso, l'ambiente attraverso l'intero tessuto costituzionale, intrecciandosi anche con altri interessi e competenze, oltre a quelli statali.

³¹ Corte Cost. 5 marzo 2009, n. 61, in *Giur. cost.* 2009, 2, 545.

³² *Ex multis*, cfr. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, Milano, 2007, 470.

³³ L'approccio antropocentrico, ponendo l'accento sulla strumentalità del bene giuridico alla piena valorizzazione della persona, si colloca in termini di tensione e di bilanciamento con le istanze provenienti dall'attività economica, di cui costituisce un fattore di limitazione; allo stesso tempo però la tutela dell'ambiente così concepita mantiene un fondamento giustificativo del tutto autonomo rispetto al suo ruolo antagonista dello sviluppo incontrollato sull'economia. Sul punto cfr. BERNASCONI, *Il reato ambientale*, Pisa, 2008, 15 ss; GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, cit., 1097 ss. Sulla differenza tra bene finale e bene strumentale, si veda FIORELLA, *Reato in generale*, in *Enc. dir.*, Vol. XXXVIII, Milano, 1987, 797 ss.

È opportuno rilevare che una ricostruzione in chiave antropocentrica comporta il rischio di privare l'ambiente della sua connotazione di bene giuridico in senso classico, preesistente alla tutela penale, e, dunque, di far coincidere il penalmente rilevante con la disciplina amministrativa, con incriminazioni prive di un reale contenuto offensivo³⁴.

Si potrebbe sostenere che l'intervento amministrativo comporti il pregio di dare concretezza ad un bene complesso come l'ambiente, che accomuna, nella sua unicità, tutti i differenti sottosistemi autonomi di cui lo stesso è composto, consentendo un bilanciamento della tutela ambientale con altri interessi degni di rilievo costituzionale. Si formerebbe, dunque, una fattispecie a tutela anticipata, eterointegrata da norme amministrative o da fonti sotto ordinate deputate a definirne gli aspetti tecnici.

Ipotizzando, per contro, una nozione di ambiente in chiave autonoma-ecocentrica si recupera la possibilità di ricorrere a modelli di tutela penale non solo "mediata" bensì "diretta", incentrati sull'effettiva lesione del bene protetto, il quale conserva il proprio sostrato materiale³⁵.

Un tanto rilevato, sembrerebbe preferibile adottare la soluzione del c.d. *ecocentrismo moderato*, che ammette un'interferenza da parte dell'uomo sull'equilibrio chimico-fisico dell'ecosistema, sanzionando tali attività solo nell'ipotesi in cui divengano gravemente pregiudizievoli per l'ambiente. In una prospettiva a lungo termine, infatti, una simile concezione produrrebbe una moltiplicazione delle ricchezze naturali (ed economiche), arrestando altresì i processi degenerativi delle stesse³⁶.

³⁴ Cfr., sul punto, SIRACUSA, *La tutela penale*, cit., 36 ss., secondo cui la concezione antropocentrica, riducendo l'ambiente a "poco più di un interesse collettivo ed uno strumento nelle mani, proteggibile soltanto in funzione di ulteriori interessi", non può che comportare l'adozione di un "modello di tutela mediato, avente ad oggetto solo le funzioni amministrative di governo e basato esclusivamente su fattispecie contravvenzionali" di pericolo astratto, sulla cui conformità al principio di offensività ancora si dibatte. *Contra*, BERNASCONI, *Il reato ambientale*, cit., 15 ss, il quale sostiene, invece, che l'approccio antropocentrico alla questione della tutela ambientale non debba necessariamente presupporre l'impossibilità di qualificare l'ambiente come bene giuridico dotato di propria individualità.

³⁵ CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 41 ss, il quale ha evidenziato come una prospettiva eccessivamente ecocentrica rischia di sfociare in una sorta di "fondamentalismo ecologista" che reputi punibile qualsiasi alterazione anche minima dello stato dell'ambiente, confondendo tutela dell'ambiente e tutela della natura.

³⁶ SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, cit., 36 ss, che propone un modello di ecocentrismo "moderato", secondo cui è possibile conciliare la protezione dell'ambiente con lo svolgimento delle attività umane, purché queste ultime tengano conto dell'impatto ambientale nella prospettiva a lungo termine. Una tale visione, peraltro accolta dalla riforma del Titolo V, consentirebbe di ricorrere a modelli di tutela "diretti", incentrati sulla effettiva lesione del bene protetto, con conseguente passaggio da reati di pericolo astratto a reati di pericolo concreto.

1.3 Le fonti del diritto ambientale: il diritto internazionale e la normativa comunitaria. La direttiva 2008/99 CE sulla tutela penale dell'ambiente.

Il diritto internazionale ha rivestito un fondamentale ruolo di impulso per l'evoluzione della disciplina giuridica a tutela dell'ambiente: il carattere transfrontaliero del bene in esame, le ripercussioni e gli effetti che i danni ambientali possono comportare al di là dei confini nazionali dei singoli Stati e la necessità di evitare che si creino spazi in cui l'aggressione ambientale è punita meno gravemente che altrove hanno fatto sorgere l'esigenza di fronteggiare tali questioni secondo una linea comune, individuando un giusto equilibrio tra gli opposti interessi dei Paesi industrializzati e di quelli in via di sviluppo.

A tal fine, hanno assunto un'importanza determinante le conferenze mondiali sull'ambiente, conclusesi con la redazione di dichiarazioni di principi che, pur non avendo valore vincolante, hanno costituito una base autorevole per la stipulazione di successive convenzioni tra i singoli Stati³⁷.

Nell'ambito dell'Unione Europea l'elaborazione della politica ambientale (originariamente, "politica ambientale comunitaria") è avvenuta contestualmente all'evoluzione del diritto ambientale internazionale e ne ha accolto gradualmente i principi.

Il Trattato di Roma del 1957, istitutivo della Comunità Economica Europea, nella versione originaria non menzionava politiche o norme ambientali e richiamava unicamente la necessità di garantire uno "sviluppo armonioso" delle attività economiche proprie della Comunità.

L'importanza dello strumento dell'azione comunitaria per il perseguimento degli obiettivi in materia ambientale e la necessità di dare avvio ad un percorso a carattere normativo "discendente"³⁸ sono state comprese solo a seguito della prima conferenza convocata a Stoccolma nel 1972 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

³⁷ Si ricordano, a tal proposito, la Conferenza mondiale di Stoccolma del 1972, quella di Rio de Janeiro del 1992 e il vertice mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile tenutosi a Johannesburg nel 2002.

³⁸ Ossia, "dalle regolazioni sovranazionali a quelle nazionali", COSTATO-MANSERVISI, *Profili di diritto ambientale nell'Unione europea*, Seggiano di Pioltello, 2012, 65.

Nel 1986 è stato approvato l'Atto Unico europeo, il quale ha introdotto nel Trattato CEE il titolo VII, dedicato all'ambiente, e previsto - quali obiettivi dell'azione comunitaria - la necessità di “*salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente; contribuire alla protezione della salute umana; garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali*”.

Successivamente, con il Trattato di Maastricht del 1993, la Comunità ha perso la qualificazione economica nella sua denominazione (da CEE è divenuta CE) e ha assunto la specifica competenza, ora espressamente prevista nel Trattato, a predisporre una politica ambientale.

Nel 1997, con il Trattato di Amsterdam, è divenuta fondamentale la promozione di uno “*sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile*” delle attività economiche e produttive e con la Carta di Nizza sui diritti fondamentali del 2000 è stato finalmente conferito maggior risalto al concetto di sviluppo sostenibile e garantito un elevato livello di tutela dell'ambiente che tenesse conto non solo degli interessi ambientali, ma anche dei diritti individuali, quali la libertà di impresa e il diritto di proprietà.

Un ruolo fondamentale ai fini della presente trattazione assume l'analisi della Direttiva 2008/99/CE dedicata alla tutela penale dell'ambiente, emanata il 19 novembre 2008 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, con procedura ordinaria, ai sensi degli articoli 174 e 175 TCE.

Come noto, la predetta Direttiva ha introdotto per gli Stati membri l'obbligo di sottoporre a sanzione penale alcune gravi violazioni delle disposizioni comunitarie in materia di tutela dell'ambiente³⁹ e ha recepito le conclusioni della Corte europea di Giustizia che, con la sentenza 13 settembre 2005 (causa C-176/03, Commissione c/Consiglio)⁴⁰ aveva annullato la Decisione-Quadro 2003/80/GAI del Consiglio,

³⁹ Il 9 febbraio 2007 la Commissione aveva presentato una Proposta di Direttiva relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, in sostituzione della precedente (2001/0076/COD), modificata in prima lettura dal Parlamento europeo.

⁴⁰ Alla nota sentenza è attribuito il ruolo di pietra angolare nella costruzione del diritto penale europeo. La successiva entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona che ha dato una base giuridica alla competenza penale dell'unione superando il sistema dei pilastri, non ha tuttavia privato il contenuto della sentenza di ogni elemento di interesse. Per un'analisi, non priva di rilievi critici, della sentenza, cfr. SIRACUSA, *Tutela ambientale: Unione europea e diritto penale fra decisioni-quadro e direttive*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 769 ss; MARCOLINI, *Decisione-quadro o direttiva per proteggere l'ambiente attraverso il diritto penale?*, in *Cass. pen.*, 2006, 244-5; BERNARDI, *Diritto europeo e pluralismo culturale*, in *Ann. Univ. Ferrara, Scienze Giuridiche*, Nuova serie, Vol. XXI, 2007, n. 2.

strumento concorrente di terzo pilastro recante il medesimo contenuto, relativo ad una tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale.

Tale provvedimento, divenuto “*parametro di riferimento per i futuri interventi dell'unione in ambito penale*”⁴¹, ha in primo luogo una valenza particolare da un punto di vista storico, in quanto - per la prima volta - un atto comunitario ha posto espliciti obblighi di incriminazione in capo ai singoli Stati, volti a ottenere l'introduzione da parte dei medesimi di disposizioni interne che garantiscano una tutela più efficace dell'ambiente⁴², riponendo un particolare affidamento nella sanzione penale, “*indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile*”.

La preoccupazione espressa dalla Commissione, nei *considerando* introduttivi delle proprie proposte, è sempre stata rivolta all'insufficienza dissuasiva dei sistemi sanzionatori amministrativi vigenti negli Stati membri e alla disomogeneità dell'entità delle sanzioni per le medesime violazioni⁴³.

Tuttavia, mentre nella Proposta di Direttiva del 2007 vi era il riferimento espresso anche alla determinazione dei livelli sanzionatori, la Direttiva approvata si è limitata a stabilire che le sanzioni siano “*efficaci, proporzionate e dissuasive*”⁴⁴, prevedendo solo il *minimum* di infrazioni ambientali di cui la Comunità richiede una comune previsione

⁴¹ Così SIRACUSA, *La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. pec.*, 2008, 864.

⁴² MERLIN, *La tutela penale dell'ambiente nella direttiva 2008/99/CE*, in *Ambiente & Sicurezza*, 2009, 86: si riteneva infatti che solo l'introduzione di sanzioni penali potesse assolvere a un grado sufficiente di deterrenza, in modo più pregnante rispetto alle sanzioni amministrative ovvero ai meccanismi risarcitori del diritto civile.

⁴³ SATTA, *Disastro ambientale e rifiuti radioattivi. Prevenzione e sanzione. Unione Europea, Italia, Spagna*, 2008, 27 ss; SATTA, *Gli obblighi comunitari di tutela penale ambientale alla luce della direttiva 2008/99/CE e del Trattato di Lisbona*, in *Riv. pen.*, 2010, 12, 1222 ss.

⁴⁴ Tra le varie prese di posizioni dottrinali in ordine alla Direttiva, cfr. LO MONTE, *Commento alla Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Codice dell'ambiente*, (a cura di) GRECO, Roma, 2009, 1293 ss; MERLIN, *La tutela penale dell'ambiente nella direttiva 2008/99/CE*, in *Ambiente & sicurezza*, cit., 86 ss; PLANTAMURA, *Una nuova frontiera europea per il diritto penale*, in *Dir. proc. pen.*, 2009, 918 ss; VAGLIASINDI, *La direttiva 2008/99/CE e il Trattato di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano?*, in *Dir. comm. intern.*, 2010, 458 ss; BENOZZO, *La direttiva sulla tutela penale dell'ambiente tra internazionalità, grave negligenza e responsabilità delle persone giuridiche*, in *Dir. e giur. agr. alim. amb.*, 2009, n. 5, 301; PAONESSA, *Gli obblighi di tutela penale*, Pisa, 2009, 232 ss; VERGINE, *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2009, 1, 10; VERGINE, *Precetti e sanzioni penali: dalla Direttiva n. 2008/98/CE alla Direttiva 2008/99/CE sui rifiuti. Quali modifiche al codice dell'ambiente?*, (a cura di) GIAMPIETRO, Milano, 2009, 276 ss; VERGINE, *Rossi di vergogna, anzi paonazzi...leggendo la legge comunitaria 2009*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2011, 2, 129 ss.

penale: gli Stati potranno liberamente prevedere e punire ipotesi meno gravi oppure stabilire pene più severe per le fattispecie indicate, compresa la sufficienza di un elemento psicologico meno intenso.

La Direttiva ha previsto, all'articolo 3, un elenco di nove tipologie di azioni che i diversi Stati membri hanno l'obbligo di far confluire in fattispecie di reato, se commesse intenzionalmente o quanto meno con colpa grave⁴⁵.

Quanto alla struttura delle infrazioni catalogate va sottolineata la scelta, operata dalla Direttiva, di prevedere l'accessorietà amministrativa, tipica della sanzione penale ambientale, come presupposto generale delle fattispecie, inserendola nell'*incipit* dell'articolo 3. Questo impone a ciascuno Stato membro di adoperarsi affinché le attività elencate costituiscano reato qualora *illicite* vale a dire in violazione di atti legislativi adottati ai sensi del Trattato CE, di cui all'allegato A della Direttiva, o ai sensi del Trattato Euratom, di cui all'allegato B, ovvero di decisioni adottate dall'autorità competente di uno Stato membro in attuazione di tali atti, oppure in violazione di atti legislativi e regolamenti amministrativi locali.

Il legislatore italiano con il D.lgs. n. 121 del 2011 - di cui si parlerà più approfonditamente nel secondo capitolo del presente elaborato - ha recepito la Direttiva

⁴⁵ a) Lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla flora o alla fauna; b) La raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestore dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla flora o alla fauna; c) La spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'art. 2, par. 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alla spedizione di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile, in un'unica soluzione o in più spedizioni che risultino fra loro connesse; d) L'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla flora o alla fauna; e) La produzione, la lavorazione il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla flora o alla fauna; f) L'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato della conservazione della specie; g) Il commercio di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato della conservazione della specie; h) Qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto; i) La produzione, l'importazione, l'esportazione l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducano lo strato di ozono.

in questione, optando tuttavia, contrariamente alle prescrizioni europee, per una struttura della tutela penale dell'ambiente imperniata su fattispecie contravvenzionali di pericolo astratto, incentrate principalmente sul superamento di c.d. valori soglia, sul mancato rispetto di procedure amministrative (esercizio di un'attività in assenza della prescritta autorizzazione) o, ancora, sulla mancata collaborazione con le autorità di controllo (diniego di accesso ai luoghi, omessa comunicazione dei dati delle emissioni, *ect.*).⁴⁶

1.4 Uno sguardo d'insieme sui primi interventi legislativi a protezione dell'ambiente nell'ordinamento italiano: l'inadeguatezza preventiva e repressiva del D.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. Testo Unico dell'ambiente).

La predisposizione di un adeguato sistema di tutela penale capace di sanzionare in maniera severa e proporzionata i più gravi delitti in materia ambientale costituisce uno dei principali e più complessi problemi della modernità con cui, negli ultimi decenni, si è dovuta confrontare la scienza penalistica⁴⁷.

All'epoca dell'entrata in vigore del codice Rocco, l'ambiente non rappresentava oggetto primario di tutela penale⁴⁸. Le risorse naturali erano infatti considerate inestinguibili e l'inquinamento era percepito come conseguenza inevitabile della produzione industriale.

Nonostante la presenza nel codice penale italiano di alcune disposizioni volte a tutelare beni oggi ricompresi nel più ampio concetto di ambiente (si pensi, ad esempio, all'articolo 635, comma 2, n. 3, c.p., che punisce la condotta di distruzione o deterioramento di “*piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve, foreste,*

⁴⁶ RUGA RIVA, *Il recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: grandi novità per le persone giuridiche, poche per le persone fisiche*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; SIRACUSA, *La competenza comunitaria in ambito penale*, cit., 863 ss.

⁴⁷ HASSEMER, *Produktverantwortung im modern Strafrecht*, Heidelberg, 1996; STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2002; AMARELLI, *La riforma dei reati ambientali: luci ed ombre di un intervento a lungo atteso*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

⁴⁸ DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, cit., 134, il quale afferma come il mancato inserimento dell'ambiente nel catalogo dei valori potrebbe essere dovuto al fatto che “*nei tempi dell'ardire 'futurista' il richiamo all'ambiente poteva apparire un retaggio evocativo di atteggiamenti decadenti o passatisti; comunque ostacoli al dispiegarsi della modernità tecnologica, espressione della volontà di dominio sul mondo*”.

ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento”), l’intenzione originaria del legislatore non consisteva tanto nell’assicurare una tutela ambientale, quanto piuttosto nel salvaguardare il patrimonio arboreo e floreale, in quanto sinonimo di ricchezza sia del singolo individuo che della nazione⁴⁹.

Verso la metà degli anni sessanta, il graduale sviluppo della c.d. “sensibilità ecologica” ha dato vita ad una serie di provvedimenti, la cui entità e la connessa previsione di articolate procedure di accertamento hanno rappresentato una delle cause dell’inadeguatezza della legislazione antinquinamento italiana, come testimonia la conseguente problematica applicabilità delle varie norme⁵⁰.

Il primo provvedimento legislativo con cui è stato affrontato in maniera esplicita il problema dell’inquinamento dell’aria derivante da impianti termici, industriali e mezzi motorizzati è stato costituito dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 (c.d. “legge antismog”)⁵¹. L’interesse tutelato era - come indicato dall’articolo 1 della predetta legge - la salubrità dell’aria e sono state a tal fine previste contravvenzioni volte a punire, con la sola pena dell’ammenda, una serie di attività ritenute illecite, quali - ad esempio - l’installazione, l’ampliamento o la trasformazione di un impianto senza la preventiva autorizzazione da parte dell’autorità amministrativa competente, la messa in funzione prima del collaudo, l’emissione di fumi contenenti sostanze inquinanti superiori ai limiti stabiliti⁵².

⁴⁹ Sulla *ratio* originaria di altre norme contenute nel codice penale del 1930 si veda ZANOTTI, *Il ruolo della sanzione penale nella tutela dell’ambiente*, in DELL’ANNO-PICOZZA, *Trattato di diritto dell’ambiente*, Vol. I, *Principi generali*, Padova, 2012, 379.

⁵⁰ Evidenzia la necessità di una sinergia tra le diverse amministrazioni per il coinvolgimento di una pluralità di interessi pubblici, ONIDA, *La ripartizione delle competenze per l’ambiente nella pubblica amministrazione*, in *Riv. giur. amb.*, 1986, 15.

⁵¹ Le disposizioni della legge antismog sono state successivamente in gran parte sostituite per quanto concerne l’inquinamento prodotto da impianti industriali da quelle del D.p.r. 24 maggio 1988, n. 203. Per un chiaro inquadramento della normativa di settore, cfr. VERGINE, *Scarichi nell’aria (reati relativi)*, in *Dig. disc. pen.*, Vol. XIII, Torino, 1997, 44 ss.

⁵² Al di là delle singole fattispecie criminose, pare opportuno rilevare come la tecnica legislativa utilizzata in occasione dell’emanazione della legge n. 615 del 1966 - tecnica ancor oggi dominante nel settore ambientale - sia basata sulla previsione di ipotesi contravvenzionali, di stampo autorizzativo, in cui la sanzione viene quindi comminata in caso di mancata autorizzazione o mancato rispetto delle autorizzazioni rilasciate dall’autorità amministrativa. Si tratta della c.d. “amministrativizzazione” della tutela dell’ambiente, SCHIESARO, *Il reato ambientale: verso una più adeguata tecnica di tutela penale dell’ambiente*, in PEPINO, *La riforma del diritto penale. Garanzie ed effettività delle tecniche di tutela*, Milano, 1993, 467.

In materia di inquinamento idrico, la legge 10 maggio 1976, n. 319 (c.d. legge Merli), recante le “*Norme per la tutela delle acque da inquinamento*”, ha poi costituito, sino all’entrata in vigore del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il principale strumento per un’attività di protezione delle acque, nonostante essa sia stata oggetto di numerose e spesso repentine modifiche, di ampiezza tale da snaturarne addirittura l’impostazione originaria⁵³.

Con riferimento, invece, al settore dei rifiuti la prima disciplina organica è stata introdotta con il D.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, il quale ha previsto un sistema di incriminazioni basato su una lunga serie di fattispecie penali di natura contravvenzionale, finalizzate a reprimere comportamenti criminosi in assenza di autorizzazione o in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio⁵⁴. L’applicazione di tale disciplina è stata, tuttavia, resa progressivamente sempre più farragginosa dai continui interventi legislativi, spesso di pessima finitura⁵⁵, fino al superamento dell’assetto normativo con il D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. Decreto Ronchi), anch’esso più volte modificato⁵⁶.

L’esorbitante numero di disposizioni contrassegnate, del resto, da marcate lacune strutturali ha finito per comportare, molto spesso, un effetto opposto a quello auspicato⁵⁷. Va da sé, infatti, che la previsione di poche figure criminose avrebbe senza dubbio alcuno snellito il sistema con evidenti ricadute sul piano della conoscibilità dei singoli precetti e, quindi, della concreta applicabilità dei medesimi⁵⁸.

⁵³ In proposito, cfr. BARBUTO, *Reati in materia di edilizia e di inquinamento*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, (a cura di) BRICOLA-ZAGREBELSKY, Torino, 1987, 303 ss; sulla disciplina degli scarichi, sulle necessarie autorizzazioni, sui controlli e sul sistema delle sanzioni penali, cfr. GALOTTO-PRATI, *Scarichi, inquinamento idrico e difesa del suolo*, Milano, 2008, 35 ss; PRATI, *Scarichi e inquinamento idrico dopo il T.U. ambientale*, Milano, 2006, 74 ss.

⁵⁴ Sul tema delle autorizzazioni ambientali nell’ambito della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, da ultimo, cfr. TORTORA, *Le autorizzazioni ambientali per la gestione dei rifiuti*, Napoli, 2014.

⁵⁵ DE SANCTIS, *Diritto penale dell’ambiente*, cit., 213; RAMACCI, *Diritto penale dell’ambiente*, cit., 8.

⁵⁶ Sulle numerose innovazioni normative, cfr. RAMACCI, *Rifiuti: la gestione e le sanzioni*, Piacenza, 2014, 35 ss.

⁵⁷ Conservano intatta la loro attualità le considerazioni di BECCARIA, *Dè Delitti e delle pene*, (a cura di) PISAPIA, Milano, 1973, 128: “*Volete prevenire i delitti? fate che le leggi siano chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata per distruggerle*”.

⁵⁸ Per cogliere l’importanza di una tale impostazione è sufficiente richiamare le conclusioni di matrice illuminista che mantengono intatta attualità nonostante gli oltre due secoli trascorsi: “*Vuoi conoscere se un popolo sia ancora cinto dalle tenebre della barbarie, o se già sollevi gli occhi al lime della politezza e*

In tale contesto di caotica e lacunosa evoluzione normativa, è doveroso evidenziare il ruolo centrale assunto in passato dalla figura del pretore mandamentale⁵⁹, magistrato monocratico con competenza limitata ad alcuni reati (tra cui quelli ambientali, per l'appunto), il quale, in assenza di una disciplina omogenea ed esaustiva relativamente al settore in questione, ha dato vita, a partire dalla seconda metà degli anni sessanta, ad una c.d. "giurisprudenza supplente"⁶⁰, basata sulla ricerca di leggi storicamente varate per altre finalità, ma applicate estensivamente - e, talora, analogicamente - nella lotta contro l'inquinamento⁶¹.

Tale intervento giudiziario, nell'encomiabile sforzo di offrire una tutela giuridica che il legislatore aveva ommesso di apprestare, ha svolto una notevole funzione sollecitatoria sia verso i pubblici amministratori che verso i titolari delle imprese, portando a conoscenza dell'opinione pubblica la gravità e lo spessore dei fenomeni lesivi dell'ambiente ed evidenziando le lacune legislative presenti in materia.

La frammentarietà della materia ambientale e l'esigenza di operare un coordinamento della relativa normativa hanno condotto il Governo, sulla base della

*civiltà? Apri il codice delle sue leggi. Se questo sia troppo ampio o diffuso, se le leggi sue sian particolari e molte, abbi per certo che quella nazione è barbara, e molto cammino a compir le rimane a giungere alla splendida meta della sua coltura. Ma se poche e brevi universali leggi formano un piccolo codice, beata e felice di già gode il sereno giorno della civile perfezione", PAGANO, Saggi politici. Dè principi, progressi e decadenza della società (1791-1792), (a cura di) FIRPO-SALVETTI FIRPO, Napoli, 1993, 210; sui rilevanti problemi per gli operatori causati dall'eccesso di norme, si veda SALVIA, *Gli strumenti giuridici della tutela ambientale*, in *Riv. giur. amb.*, 1993, 210; AMARELLI, *La riforma dei reati ambientali*, cit.*

⁵⁹ BRICOLA, *Aspetti penalistici degli inquinamenti, Profili penali*, in *Atti del V simposio di studi di diritto e procedura penali*, Milano, 1974, 52; PISANI, *L'inquinamento delle acque: aspetti procedurali*, in *Giur. agr. it.*, 1971, 607, il quale parla di "ruolo velleitario, quasi donchiscottesco dei pretori".

⁶⁰ Come sottolineato da GIAMPIETRO, *Diritto alla salubrità dell'ambiente*, Milano, 1980, 7, "fu posta una vera e propria attività di tipo 'archeologico'", per individuare nelle leggi speciali e nel codice penale tutte quelle disposizioni utili a formare una specie di corpo organico di norme a tutela dell'aria e delle acque.

⁶¹ Un caso emblematico di tale *modus operandi* si rinviene in materia di inquinamento delle acque. I giudici fecero ricorso all'art. 6 T.U. sulla pesca, approvato con R.D. 1931, n. 1604, che poneva il divieto, penalmente sanzionato, di gettare o infondere nelle acque materie atte a intorpidire, storidire o uccidere i pesci e gli altri animali acquatici. Tale norma, seppur diretta ai pescatori e volta alla tutela della fauna ittica, venne applicata non solo a chiunque (e non unicamente ai pescatori), ma anche nei casi accertati di inesistenza di fauna nel corso d'acqua, trasformando così l'oggetto giuridico di tutela (che divenne pertanto l'ambiente marino in genere). Allo stesso modo, si ricorse all'art. 439 c.p., che punisce chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, per reprimere qualunque specie di inquinamento idrico. A tal proposito, si veda DI NARDO-DI NARDO, *I reati ambientali*, II ed., Padova, 2006, 49; SANTOLOCI M.-SANTOLOCI V., *Tecnica di polizia giudiziaria ambientale*, Terni, 2013, 39, il quale ricorda come che per contrastare il problema degli scarichi inquinanti, in particolar modo industriali, in assenza di una normativa specifica, si fece riferimento alla legge 14 luglio 1965, n. 963, recante "Disciplina della pesca marittima".

legge delega n. 308 del 2004, all'emanazione del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“*Norme in materia ambientale*”) denominato nella prassi “Testo Unico dell’Ambiente” (T.U.A.) ovvero “Codice dell’ambiente”, in quanto sorto con l’intento di unificare e organizzare in maniera organica i principali settori dell’ambiente e le disposizioni poste a tutela dei medesimi⁶².

Nella sua versione originaria, il testo era composto da 318 articoli e 47 allegati, ed articolato in sei parti: disposizioni comuni e principi generali; procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC); norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche; norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati; norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera; norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.

Nonostante lo sforzo di unificazione organica operato dal legislatore con l’emanazione del T.U.A., nonché del correttivo di cui al D.lgs. n. 4 del 2008 e delle ulteriori modifiche introdotte dal D.lgs. n. 128 del 2010, la normativa penale a tutela dell’ambiente è tuttavia apparsa fortemente inadeguata a fronteggiare i fatti più gravi per l’ecosistema forieri di un danno o un pericolo permanente per interi contesti geografici e fasce di popolazione⁶³, risultando dunque - come in passato - “*selvatica e intrigata*”⁶⁴ e caratterizzata dai classici difetti di legislazione emergenziale⁶⁵.

⁶² RAMACCI, *Diritto penale dell’ambiente*, cit., 9, il quale ha segnalato la presenza all’interno del Testo Unico Ambientale di innumerevoli errori e imprecisioni, rilevando altresì numerose disposizioni in aperto contrasto con la disciplina comunitaria e definendo tale opera di riordino “*la peggiore prova data dal legislatore nell’ultimo trentennio nella normativa ambientale*”.

⁶³ TELESCA, *Osservazioni sulla L. n. 68/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”*: ovvero *i chiaroscuri di una agognata riforma*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 17 luglio 2015, la quale ha efficacemente sostenuto come, nonostante l’approvazione del T.U.A., il quadro legislativo è rimasto caotico e il sentimento che rimane, almeno nello studioso di diritto penale, è quello di profonda frustrazione. Nello stesso senso, cfr. PATRONO, *Inquinamento idrico e atmosferico: la disciplina penale dopo il c.d. T.U. ambientale*, in www.lexambiente.it; RAMACCI, *Il “disastro ambientale” nella giurisprudenza di legittimità*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2012, 8-9, 722 ss.

⁶⁴ GIUNTA, *Il bene giuridico dell’ambiente: nozione e impieghi nel campo del diritto penale*, cit., 575; AMARELLI, *La riforma dei reati ambientali*, cit., 3.

⁶⁵ Per un esaustivo quadro d’insieme della legislazione d’emergenza, cfr., *ex multis*, MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Napoli, 1997; con specifico riferimento all’emergenza ambiente, si vedano le considerazioni svolte in passato da ALBAMONTE, *Danni all’ambiente e responsabilità civile*, Padova, 1989; per una critica alla logica dell’emergenza in materia di

Il modello di illecito proposto dalle norme stratificatesi sino ad allora - riunitesi poi nel c.d. Codice dell’Ambiente - è stato per lo più imperniato sullo schema del reato di pericolo astratto o presunto⁶⁶, avente natura contravvenzionale, ritenuto come tale dalla dottrina maggioritaria⁶⁷ inidoneo ad assicurare un’effettiva repressione delle offese ai beni ambientali.

Tale forma di illecito penale, infatti, disinteressandosi strutturalmente della eventuale realizzazione degli eventi lesivi, si concentra sulla criminalizzazione di comportamenti ritenuti *ex ante* pericolosi, diffondendo un senso di sicurezza del tutto artificioso, che non coincide con l’effettivo stato delle cose.

Questa caratteristica, se da un lato ha il pregio di anticipare la tutela rispetto all’effettiva realizzazione di un danno, dall’altro porta con sé il rischio che vengano punite condotte tipiche prive di quella pericolosità pronosticata dal legislatore, con conseguente violazione del principio di offensività⁶⁸.

ambiente, cfr. POSTIGLIONE, *D.l. 10 dicembre 2013, n. 136 in tema di emergenze ambientali*, in *Dir. giur. ag. al. amb.*, 2014, 3-4, 193 ss.

⁶⁶ GALLO, *I reati di pericolo*, in *Il foro penale*, 1969, 3 ss. Per inquadrare il campo d’origine è necessario distinguere tra i reati di danno, in cui il bene giuridico è effettivamente leso, e i reati di pericolo, che si realizzano qualora vengano poste in essere condotte che il legislatore ha assunto, sulla base di leggi, scienza o esperienza, come generalmente pericolose. Fra i reati di pericolo la *summa divisio* sta tra quelli di pericolo concreto, vero e proprio evento del reato, di cui il giudice deve accertare la presenza nel singolo caso, e quelli di pericolo astratto (o presunto), ove è invece il legislatore a qualificare, in base a massime di esperienza, la fattispecie come pericolosa per il bene protetto, senza di regola consentire al giudice di valutare se l’astratta qualificazione legislativa corrisponda altresì alle caratteristiche del caso oggetto del suo esame.

⁶⁷ Sulla struttura dei reati ambientali nell’ordinamento italiano e sulle problematiche conseguenti in tema di offensività ed effettività, cfr. LO MONTE, *Diritto penale e tutela dell’ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo*, Milano, 2004; AZZALI, *La tutela penale dell’ambiente*, Padova, 2001; MANNA, *Le tecniche penalistiche di tutela dell’ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1997, 665; GIUNTA, *Il diritto penale dell’ambiente in Italia: tutela di beni o di funzioni?*, cit., 1090 ss; CATENACCI, *La tutela penale dell’ambiente. Contributo all’analisi delle norme penali a struttura “sanzionatoria”*, cit., 96; VERGINE, *Ambiente, nel diritto penale (tutela dell’)*, in *Dig. disc. pen.*, Appendice, IX, Torino, 1995, 756 ss; BAJINO, *Ambiente (tutela dell’)*, cit., 115; BAJINO, *Problemi attuali del diritto penale ambientale*, cit., 450 ss. Di recente, si vedano BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, anti giuridicità, colpevolezza*, Pisa, 2008; SIRACUSA, *Tutela penale dell’ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, cit.; PLANTAMURA, *Diritto penale e tutela dell’ambiente*, Bari, 2007; SCARCELLA, *Con le poche norme necessarie all’adeguamento un’occasione perduta per ripensare il sistema*, in *Guida dir.*, 2011, 38, 34, secondo cui “la realtà è che il modello contravvenzionale deve essere abbandonato con riferimento alle fattispecie penali a tutela dell’ambiente, perché rivelatosi fallimentare”.

⁶⁸ BERNASCONI, *Il difficile equilibrio tra legalità ed offensività nella tutela penale dell’ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2003, 56 ss; FIANDACA, *La legalità penale negli equilibri del sistema politico costituzionale*, in *Foro it.*, 2000, V, 138, il quale evidenzia l’opportunità di introdurre nel sistema penale fattispecie di pericolo astratto, soprattutto nei campi della vita umana in cui si svolgono attività

Spostando l'attenzione esclusivamente sulle condotte e prescindendo dalla verifica della concreta messa in pericolo, *hic et nunc*, del bene giuridico, il diritto penale del pericolo astratto finisce per rispondere uniformemente ad azioni od omissioni produttivi di esiti alquanto diversi fra loro, cosicché - a fronte di effetti anche profondi di alterazione degli equilibri ambientali - si giunge ad una realtà di evidente inadeguatezza repressiva.

Considerando poi, più specificamente, gli illeciti fondati sul superamento dei c.d. "limiti soglia", è palese che la natura di tali limiti mal si concilia con il diritto penale⁶⁹: la fissazione dei medesimi è il risultato di valutazioni a contenuto altamente discrezionale, che risponde a logiche spiccatamente precauzionali⁷⁰, non coincidenti con quelle della meritevolezza e del bisogno di pena⁷¹.

Il principio di precauzione comporta che, in contesti di incertezza scientifica circa l'effettiva dose che rende nociva una certa sostanza, se ne vieti - per comprensibili ragioni di prevenzione - la diffusione già a dosi più basse rispetto a quelle che manifestano anche solo prospetticamente una qualche pericolosità. Esso, tuttavia, non appare idoneo a sorreggere scelte di incriminazione penale, ossia a fondare norme cautelari rilevanti ai fini della sussistenza, in caso di violazione, di un illecito colposo o doloso, non essendo ammissibile la punizione di fatti inoffensivi, inidonei come tali di delineare quanto meno un pericolo reale per il bene tutelato.

Sulla scorta di tali considerazioni, è evidente come l'illecito contravvenzionale risulti al cospetto della criminalità di impresa del tutto inefficace, sia in un'ottica

tecnologicamente evolute, che introducono nella società un appurato rischio per beni di alto rango. Nello stesso senso, MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, V ed., Milano, 2015.

⁶⁹ In tal senso D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia*, Milano, 2012, 255 ss.

⁷⁰ La letteratura sul principio di precauzione, anche nella dottrina penalistica, è vastissima. In particolare, pare opportuno segnalare i seguenti autori: FORTI, *La "chiara luce della verità" e "l'ignoranza del pericolo"*. *Riflessioni penalistiche sul principio di precauzione*, in *Scritti per Federico Stella*, Napoli, 2007, 573; FORTI, *"Accesso" alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione*, in *Criminalia*, 2006, 155; GIUNTA, *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, in *Criminalia*, 2006, 227; PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale: profili dommatici e politico-criminali*, Milano, 2004; CASTRONOVO, *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell'incertezza nella struttura del reato*, Roma, 2012; RUGA RIVA, *Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della colpa in contesti di incertezza scientifica*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, 1743 ss; CORN, *Il principio di precauzione nel diritto penale*, Torino, 2013.

⁷¹ Sul tema, si rinvia a ROMANO, *"Meritevolezza di pena"*, *"bisogno di pena" e teoria del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 39 ss.

preventiva quanto repressiva. La sanzione comminata - monetizzabile attraverso l'oblazione o la conversione in pena pecuniaria - mitiga drasticamente l'efficacia deterrente dello strumento penale e finisce spesso per costituire un costo collaterale dell'attività aziendale, irrimediabilmente scaricato sul consumatore finale di beni o servizi prodotti dall'impresa.

1.5 Il D.lgs. n. 121 del 2011: il (vano) tentativo di recepimento delle direttive europee a tutela dell'ambiente.

Con il D.lgs. n. 121 del 2011 è stata data attuazione - seppur in ritardo e a seguito di due messe in mora da parte della Commissione Europea - alla Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e alla Direttiva 2009/123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi, i cui termini di recepimento erano stati rispettivamente previsti per il 26 dicembre e 16 novembre 2010⁷².

L'approdo a tale risultato normativo è stato piuttosto travagliato⁷³ se solo si considera che le predette Direttive erano state emanate in sostituzione di originarie Decisioni-Quadro⁷⁴, annullate dalla Corte di Giustizia⁷⁵ in quanto fondate su una base

⁷² Per un primo commento al decreto legislativo, approvato dal Governo il 7 luglio 2011, si veda RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; MADEO, *Un recepimento solo parziale della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. proc. pen.*, 2011, 9, 1055 ss; MANDUCHI, *La riforma dei reati ambientali e il D.lgs. 231/2011: prime riflessioni*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2011, 731 ss, che riassume i commenti sviluppati in occasione della tavola rotonda "La riforma dei reati ambientali", svoltasi a Roma l'8 luglio 2011; si vedano, inoltre, i commenti di BRICCHETTI-PISTORELLI-SCARCELLA, in *Guida dir.*, 2011, 38. Sulla legge delega, in particolare, cfr. VERGINE, *Rossi di vergona*, cit., 132 ss; LO MONTE, *Uno sguardo sullo schema di legge delega per la riforma dei reati in materia di ambiente: nuovi "orchestrali" per vecchi "spartiti"*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2008, 54 ss; HEINE, *Recenti sviluppi e principali questioni del diritto penale dell'ambiente in Europa*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2011, 105 ss.

⁷³ Per una ricostruzione dettagliata dell'iter normativo, cfr. SCARCELLA, *Con le poche norme necessarie*, cit., 30 ss.

⁷⁴ Rispettivamente le decisioni quadro GAI 2003/80 e 2005/667.

⁷⁵ Rispettivamente CGCE 13 settembre 2005, C-176/039 e 23 ottobre 2007, C-440/05.

Per una ricostruzione dell'evoluzione delle competenze penali dell'Unione europea, a partire da tali pronunce sino all'assetto conseguente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, cfr. BERNARDI, *La competenza penale accessoria dell'Unione Europea: problemi e prospettive*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2012, 1, 43-48; GRASSO, *Il Trattato di Lisbona e le nuove competenze penali dell'Unione*, in *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, 2326 ss; SICURELLA, *Questioni di metodo nella costruzione di una teoria delle competenze dell'Unione europea in materia penale*, in *Studi in onore di Mario Romano*, 2625 ss; SIRACUSA, *Il transito del diritto penale di fonte europea dalla "vecchia" alla "nuova" Unione post-Lisbona. Considerazioni a partire dalla nuova direttiva in materia di inquinamento cagionato da*

giuridica (gli articoli 29 e ss. del Trattato sull'Unione Europea nella versione consolidata dal Trattato di Nizza, c.d. norme di terzo pilastro) giudicata non appropriata.

Come noto, infatti, la Corte di Lussemburgo, pronunciandosi su tali atti normativi, aveva riconosciuto - già nel sistema precedente all'approvazione del Trattato di Lisbona - come le competenze comunitarie fondate sugli articoli 2 e 3 del Trattato della Comunità Europea (materie di primo pilastro, tra cui le politiche di protezione dell'ambiente) comprendessero anche il correlativo potere di richiedere agli Stati membri l'applicazione di adeguate sanzioni penali.

Nell'ordinamento italiano i tempi del recepimento sono stati particolarmente lunghi e tale attesa non è di certo stata ripagata da innovazioni normative degne di elogio⁷⁶.

L'assetto delle fattispecie incriminatrici è rimasto infatti pressoché invariato, avendo il legislatore italiano ritenuto che il sistema normativo esistente fosse già idoneo a soddisfare gli obblighi di tutela penale imposti in sede europea ed essendosi limitato, pertanto, ad inserire nel codice penale, in specifico adempimento della Direttiva del 2008, due sole contravvenzioni (*sub* articoli 727 *bis* e 733 *bis* c.p.), che - a giudizio del legislatore - non trovavano attuazione incidentale nella normativa esistente⁷⁷.

Il nuovo articolo 727 *bis* c.p., riproducendo pedissequamente la previsione comunitaria, ha introdotto la fattispecie di “*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali*”, che punisce - al primo comma - con la pena alternativa dell'arresto da uno a sei mesi o dell'ammenda fino a 4.000 euro, chi uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta, e - al secondo - con la sola pena dell'ammenda fino a 4.000 euro, chi distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

L'applicazione di tale figura criminosa risulta sottoposta ad una serie di limiti ben precisi. Anzitutto, per espressa previsione legislativa, il reato non si configura nel caso

navi, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2010, 779 ss; SOTIS, *Il Trattato di Lisbona e le competenze penali dell'Unione Europea*, in *Cass. pen.*, 2010, 405 ss.

⁷⁶ SCARCELLA, *Con le poche norme necessarie*, cit., 30; AMARELLI, *La riforma dei reati ambientali*, cit., 4.

⁷⁷ SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli Enti per i reati ambientali (note a margine del D.lgs. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela dell'ambiente)*, in *Riv. giur. amb.*, 2012, 20.

in cui la condotta “*riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile*”⁷⁸ sullo stato di conservazione della specie”⁷⁹. Si tratta all’evidenza di una disposizione applicativa del principio di offensività che porta - condivisibilmente - ad escludere il rilievo penale di condotte che producano un impatto minimo o, comunque, trascurabile sul bene oggetto di tutela, consistente pertanto non nell’integrità del singolo animale (e tanto meno del singolo vegetale), bensì nello “*stato di conservazione della specie*”.

In secondo luogo, la fattispecie *de qua* risulta integrata solo ove il fatto non costituisca più grave reato. Detta clausola di riserva induce a ritenere che il concreto ambito applicativo della contravvenzione in esame sia alquanto limitato, essendo - ad esempio - fattispecie più gravi, e dunque applicabili in via preferenziale rispetto all’articolo 727 *bis* c.p., quelle previste dagli articoli 544 *bis* (Uccisione di animali)⁸⁰ e

⁷⁸ Un nodo problematico è costituito dall’interpretazione della clausola di esiguità (o di irrilevanza) del fatto, formulata attraverso concetti quantitativi non numerici (“*quantità trascurabile*” e “*impatto trascurabile*”). Hanno sottolineato tali difetti di determinatezza, LO MONTE, *Uno sguardo*, cit., 74 ss; PLANTAMURA, *Una nuova frontiera europea per il diritto penale*, cit., 909; SCARCELLA, *Sopravvivenza delle specie tutelate penalmente*, in *Guida dir.*, 2011, 38, 36 ss, che offre taluni appigli normativi sistematici per l’interpretazione dei concetti in questione.

⁷⁹ Diversa era invece la formulazione prevista dallo schema originario del decreto, che, discostandosi dalla Direttiva, puniva le condotte materiali indipendentemente dalla quantità di esemplari e a prescindere dall’impatto ambientale. Cfr. MADEO, *Un recepimento solo parziale*, cit., 1058; RUGA RIVA, *Il recepimento delle direttive comunitarie*, cit., 10, il quale evidenzia la necessità che i due requisiti ricorrano congiuntamente. Secondo PISTORELLI-SCARCELLA, *Relazione dell’Ufficio del massimario presso la corte di cassazione sul d.lgs. n. 121 del 2011*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, il reato è sempre da escludere nel caso in cui la condotta vietata abbia ad oggetto un solo esemplare appartenente ad una specie animale o vegetale selvatica protetta, altrimenti si determinerebbe una violazione del principio di proporzionalità della pena, con l’introduzione di un trattamento sanzionatorio più rigoroso rispetto a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria. Per contro va rilevato che, in astratto, l’uccisione di un solo esemplare di una specie protetta in via di estinzione che annoveri pochi esemplari in vita potrebbe comunque avere un impatto non trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Nello stesso senso, si veda SCARCELLA, *Sopravvivenza delle specie tutelate penalmente*, cit., 36 ss.

⁸⁰ CASARTELLI, *La responsabilità degli enti per i reati ambientali. Ancora a proposito del d.lgs. n. 121/2011, di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell’ambiente*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 23 marzo 2012, il quale ritiene preferibile la tesi secondo cui l’articolo 727 *bis* c.p. soccombe, in ogni caso, rispetto all’uccisione volontaria di animali in quanto il requisito di cagionare la morte dell’animale “*senza necessità*” o “*per crudeltà*”, tipico dell’articolo 544 *bis* c.p., dovrebbe ritenersi racchiuso nella più ampia formula “*fuori dei casi consentiti*” posta in apertura dell’articolo 727 *bis* c.p. *Contra* ABU AWWAD-MARANI, *Due nuovi reati in materia ambientale*, in *Cass. pen.*, 2012, IX, 3658, secondo cui le due disposizioni sono reciprocamente speciali per specificazione: “*Da un lato l’art. 544 bis c.p. tipizza particolari modalità della condotta in quanto la morte di un animale è tipica se cagionata ‘per crudeltà o senza necessità’; dall’altro lato, l’art. 727 bis c.p. non tratta di qualsiasi animale, come l’art. 544 bis c.p., ma solo di animali appartenenti a specie selvatiche protette. La presenza della clausola di riserva permette, dunque, di risolvere il conflitto fra le due norme a favore della disposizione indicata nella clausola, qualora sussistano gli estremi per applicare tale ultima disposizione. Da ciò, si deve concludere che, laddove la condotta penalmente rilevante sia posta in essere nei confronti di una specie animale protetta senza necessità oppure con*

544 *ter* c.p. (Maltrattamento di animali), dall'articolo 30, comma 1, lett. b), legge n. 157 del 1992 (Cattura e detenzione di animali protetti), nonché dall'articolo 1, comma 2, lett. f), legge n. 150 del 1992 (Detenzione di esemplari appartenenti alle specie previste dal regolamento CE n. 338/1997 in assenza della prescritta documentazione)⁸¹.

L'individuazione delle "*specie protette*" è poi demandata - attraverso il richiamo in funzione definitoria operato dall'articolo 1, comma 1, del decreto in esame - alle specifiche indicazioni contenute nell'allegato IV della Direttiva 92/43/CE (direttiva c.d. Habitat) e nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE (direttiva c.d. Uccelli): da ciò, ovviamente, le conseguenze sistematiche in ordine all'irrelevanza dell'errore sulla legge extrapenale e all'applicabilità della disciplina della successione di leggi penali nel tempo in quanto norme integratrici del precetto penale⁸².

La clausola di illiceità espressa ("*fuori dai casi consentiti*") rimanda pleonasticamente alle cause di giustificazione o ad altre esimenti previste nell'ordinamento giuridico che facoltizzino (o impongano) la cattura o l'uccisione di specie protette per ragioni, ad esempio, di ricerca scientifica o di salute pubblica⁸³.

Per quanto attiene, infine, alla risposta sanzionatoria, è alquanto dubbio che l'effetto deterrente possa realmente derivare dalla previsione di una pena spesso

crudeltà, il fatto di reato risulterà punibile ai sensi dell'art. 544 bis c.p. Negli altri casi, in mancanza dei menzionati requisiti, il fatto sarà punibile alla stregua della fattispecie contravvenzionale in questione".

⁸¹ RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento*, cit., 3, il quale evidenzia come l'applicazione dell'art. 727 *bis* c.p. appaia essere riservato "*solo all'uccisione colposa di animali fuori dell'ambito dell'attività di caccia*". Anche PLANTAMURA, *Responsabilità individuali e degli enti nel d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 di attuazione delle direttive europee sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2011, 477, è dell'opinione che l'articolo 727 *bis* c.p. sia destinato a rimanere lettera morta. Per quanto concerne, invece, il diverso problema del possibile concorso interno tra le differenti condotte previste dalla norma dell'articolo 727 *bis* c.p., si veda PISTORELLI-SCARCELLA, *Relazione dell'Ufficio del massimario*, cit., 8.

⁸² Cfr. in relazione alla modifica di un regolamento comunitario che individua le specie animali e vegetali protette, GATTA, *Abolito criminis e successione di norme "integratrici": teoria e prassi*, Milano, 2008, 879 ss; BOSI-SOTIS, *Il bizzarro caso dei pesci "in malam partem"*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

⁸³ SCARCELLA, *Sopravvivenza*, cit., 40, richiama esemplificativamente le fattispecie scriminanti previste dall'art. 16 della Direttiva 92/43/CE.

oblazionabile e, in ogni caso, sospendibile⁸⁴, considerando peraltro che la natura contravvenzionale “condanna” la fattispecie a tempi prescrizionali brevissimi⁸⁵.

Proseguendo con l’analisi delle novità normative in materia ambientale introdotte a seguito del recepimento della direttiva comunitaria, si giunge all’analisi dell’articolo 733 *bis* c.p., che racchiude l’ulteriore nuova figura di reato relativa alla “*Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto*”. L’illecito, anch’esso di natura contravvenzionale, sanziona con la pena dell’arresto fino a 18 mesi e con l’ammenda non inferiore ad euro 3.000⁸⁶ chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, distrugge un *habitat* all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Per la definizione dell’oggetto materiale del reato (l’*habitat*), il secondo comma dell’articolo 733 *bis* c.p. rinvia a disposizioni contenute nelle già richiamate direttive comunitarie (la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli) dalle quali emergono almeno tre distinte tipologie di *habitat*, strumentali ad integrare le diverse sottofattispecie punitive⁸⁷.

Con riferimento alle due modalità alternative della condotta, se da un lato risulta sufficientemente chiaro il concetto di “distruzione”, ricavabile peraltro anche dalla

⁸⁴ L’oblazione è sempre possibile nella fattispecie del secondo comma (punita con la pena esclusiva dell’ammenda), mentre è discrezionale nella fattispecie del primo comma (punita alternativamente con l’arresto o l’ammenda). Particolarmente critico, sul punto, risulta il giudizio di MADEO, *Un recepimento solo parziale*, cit., 1059.

⁸⁵ SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli Enti*, cit., 23, il quale sottolinea altresì come il vincolo comunitario di criminalizzazione non consente di affidare la tutela allo strumento amministrativo (probabilmente più adatto a svolgere la funzione sanzionatoria in tale contesto) e come l’inserimento di tali fattispecie (astrattamente, invece, possibile) in una più efficace cornice delittuosa porrebbe seri problemi di proporzionalità e di coerenza sistematica rispetto al trattamento punitivo di altri illeciti ambientali dotati di maggiore disvalore ma puniti meno severamente.

⁸⁶ La previsione di una pena congiunta (arresto e ammenda) esclude la possibilità di oblazione, ma non risolve i problemi di effettività della norma, ontologicamente legati agli angusti tempi di prescrizione dei reati contravvenzionali. Si veda, sul punto, SCARCELLA, *Con le poche norme necessarie*, cit., 30, il quale esprime un giudizio assai critico sulla reale funzionalità delle due nuove fattispecie introdotte con il D.lgs. n. 121 del 2011.

⁸⁷ Per un approfondimento in ordine a tale profilo e l’esplicazione della normativa interna rilevante al fine di determinare le specifiche aree protette dalla fattispecie in questione nel territorio nazionale, si veda SCARCELLA, *Sugli habitat in siti protetti salvaguardia speciale*, in *Guida dir.*, 2011, 38, 41 ss. Per una esaustiva analisi del concetto di *habitat*, si veda l’esame condotto sul punto da PISTORELLI-SCARCELLA, *Relazione dell’Ufficio del massimario*, cit., 16-21.

giurisprudenza consolidata sul reato di danneggiamento (articolo 635 c.p.), dall'altro appare più controversa la definizione di deterioramento⁸⁸.

In proposito, è stato osservato che tale concetto debba essere apprezzato in senso funzionale, nel senso che la condotta deve cagionare la compromissione dello stato di conservazione⁸⁹. Anche in tal caso, tuttavia, per meglio determinare gli estremi del fatto tipico, pare opportuno considerare, da una parte, la forte analogia con la condotta di deterioramento tipizzata dall'articolo 635 c.p.⁹⁰ e, dall'altra, la disciplina del D.lgs. 152 del 2006 in tema di danno ambientale⁹¹, che offre specifici parametri normativi di riferimento ai fini di una più precisa attribuzione di significato al concetto di "*stato di conservazione*" (in relazione all'*habitat* naturale)⁹².

Analogamente a quanto statuito dall'articolo 727 *bis* c.p., anche nella disciplina del reato in questione è prevista l'esenzione da responsabilità penale ove i fatti tipici disciplinati dalla norma non risultino commessi "*fuori dai casi consentiti*".

L'assenza della clausola di riserva potrebbe, invece, comportare maggiori problemi di coordinamento con altre fattispecie eventualmente concorrenti. In applicazione dei principi generali sul concorso apparente di norme penali, l'articolo 733 *bis* dovrebbe comunque assorbire (se non nella logica strutturale della specialità, in quella sostanziale della sussidiarietà) eventuali contravvenzioni ambientali punite meno gravemente⁹³.

Maggiormente controverso risulta poi l'inquadramento del rapporto intercorrente con i delitti di danneggiamento (articolo 635 c.p., con particolare riferimento all'ipotesi

⁸⁸ Cfr. MADEO, *Un recepimento solo parziale*, cit., 1059; AMARELLI, *La riforma dei reati ambientali*, cit., 4.

⁸⁹ Così RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento*, cit., 6. È utile ricordare che secondo l'articolo 1, lett. e) della direttiva 92/43/CE (direttiva habitat), lo stato di conservazione di un habitat è l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare, a lunga scadenza, la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato.

⁹⁰ Cfr. SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli Enti*, cit., 24, secondo il quale l'analogia si limita ai contorni materiali della condotta tipica, fermo restando che la dimensione patrimonialistica dell'articolo 635 c.p. è idonea a lasciare fuori dalla sfera di tipicità penale del delitto molti fatti che invece potrebbero rilevare nella prospettiva dell'art. 733 *bis* c.p.

⁹¹ PISTORELLI-SCARCELLA, *Relazione dell'Ufficio del massimario*, cit., 22.

⁹² SCARCELLA, *Sugli habitat*, cit., 43.

⁹³ Per un approfondimento di tali aspetti si rinvia a RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento*, cit., 7.

aggravata del comma 2, n. 5) e di disastro innominato (articoli 434, comma 2, e 449 c.p.): l'eterogeneità dei beni giuridici tutelati dalle diverse fattispecie⁹⁴, nonché dei rispettivi elementi strutturali (che rendono impossibile un inquadramento nello schema della specialità⁹⁵), farebbe tuttavia deporre per il concorso formale di reati.

Esaurita l'analisi delle nuove fattispecie apportate dal D.lgs. n. 121 del 2011, è innegabile come tale intervento - al pari di quello operato nel 2006 - si sia rivelato inidoneo a fronteggiare i fenomeni più gravi di contaminazione ambientale, deludendo le aspettative su di esso riversate.

Come sopra evidenziato, infatti, il legislatore ha optato per una soluzione parziale, per non dire "di compromesso", che non ha comportato una revisione integrale della normativa penale di settore⁹⁶, ma si è limitata al conio di due nuove figure incriminatrici a tutela delle specie animali e vegetali protette, prima inesistenti, e all'inserimento dei reati ambientali nel catalogo degli illeciti penali per i quali è prevista la responsabilità degli enti (di cui si parlerà più approfonditamente nel secondo capitolo del presente elaborato).

Una tale scelta ha destato sin da subito forti perplessità⁹⁷, stante la palese discrasia emergente tra le fattispecie ambientali tipizzate dalle indicazioni comunitarie e quelle proprie dell'ordinamento italiano.

⁹⁴ In particolare, nel caso in cui si individuino nell'articolo 733 *bis* c.p. una tutela dell'habitat ambientale *tout court* (e non in funzione esclusivamente strumentale alla protezione dei beni individuali). Cfr., sul punto, SCARCELLA, *Con le poche norme necessarie*, cit., 33.

⁹⁵ Dal confronto strutturale tra gli articoli 733 *bis* e 635, comma 2, n. 5, c.p. emerge la totale eterogeneità degli oggetti materiali del reato, individuati rispettivamente nell'*habitat* e nelle piantate di viti, di alberi, o arbusti fruttiferi, *etc.*

⁹⁶ BENOZZO, *La direttiva sulla tutela penale dell'ambiente*, cit., 301; VAGLIASINDI, *La direttiva 2008/99 e il Trattato di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano*, cit., 458 ss; PAONESSA, *Gli obblighi di tutela penale*, cit., 232; SIRACUSA, *La competenza penale comunitaria al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, cit., 898; SIRACUSA, *L'attuazione della direttiva sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; VERGINE, *Nuovi orizzonti*, cit., 10.

⁹⁷ MANDUCHI, *La riforma dei reati ambientali*, cit., 735, il quale ha sollevato possibili questioni di legittimità costituzionale in rapporto all'art. 117 Cost.; MADEO, *Un recepimento solo parziale*, cit., 1062; SIRACUSA, *L'attuazione della direttiva*, cit., 2; PLANTAMURA, *Responsabilità individuali e degli enti nel d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 di attuazione delle direttive europee sulla tutela penale dell'ambiente*, cit., 486, secondo cui le fattispecie previste dall'ordinamento italiano sarebbero troppo blande rispetto alle norme europee per essere davvero efficaci; VERGINE, *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale*, cit., 10. *Contra* RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento*, cit., 13, il quale conclude per la sufficienza del modello italiano di tutela penale dell'ambiente per soffiare gli standard minimi richiesti dal legislatore comunitario.

Sebbene le suddette Direttive avessero previsto un sistema di diritto penale dell'ambiente modellato prevalentemente su illeciti dichiaratamente di danno o di pericolo concreto⁹⁸, la legislazione nazionale - ritenendo lo Stato italiano già adempiente, con la normativa penale esistente, ai precetti madre di derivazione europea a tutela dell'ambiente - è rimasta imperniata quasi esclusivamente su violazioni meramente formali⁹⁹, che mal si conciliano con il principio di offensività.

L'attuazione degli obblighi di incriminazione europei ha pertanto fallito l'obiettivo di rafforzare il livello complessivo della protezione penale ambientale, poiché non ha affiancato ai vecchi reati di pericolo astratto e di natura contravvenzionale, nuovi reati incentrati sulla concreta lesione del bene ambiente. Una soluzione integrata di tal fatta, che avesse lasciato coesistere le fattispecie contravvenzionali con i nuovi delitti di evento, non sarebbe infatti risultata esorbitante rispetto alle prescrizioni della direttiva, tenuto conto che questa fissava uno *standard minimo* di tutela, lasciando impregiudicata la possibilità per gli Stati di prevedere accanto alle incriminazioni delle offese anche reati di minore gravità, a vocazione preventiva.

Pertanto, nell'ottica di soddisfacimento delle prescrizioni comunitarie, un "innalzamento" della soglia minima dell'intervento penale avrebbe dovuto investire anche l'elemento soggettivo degli illeciti¹⁰⁰: nonostante le prescrizioni comunitarie avessero imposto di sanzionare penalmente i fatti qualora commessi con dolo o colpa grave, la natura contravvenzionale dei reati ambientali esistenti ne consente la punizione anche a titolo di colpa lieve.

⁹⁸ Nella maggior parte delle fattispecie, infatti, è presente un evento descritto mediante la formula generale che la condotta "*provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danno rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, ovvero alla fauna o alla flora*".

⁹⁹ Specificamente, le "*Infrizioni*" di cui all'articolo 3 della Direttiva 2008/99/CE e le "*Violazioni*" di cui all'articolo 4 della Direttiva 2005/35/CE come sostituito dall'articolo 1, comma 4, della Direttiva 209/123/CE. Si veda in ordine a tale aspetto, MADEO, *Un recepimento solo parziale*, cit., 1057.

¹⁰⁰ VAGLIASINDI, *La direttiva 2008/99/CE e il trattato di Lisbona*, cit., 461.

1.6 L'opera interpretativa della giurisprudenza: la sussunzione dei disastri ambientali nelle fattispecie previste a tutela dell'incolumità pubblica.

L'impossibilità di reperire nel tessuto normativo vigente una risposta immediata ad un fenomeno di così grande clamore sociale come quello del disastro ambientale e delle eco-mafie ha originato nell'ordinamento giuridico italiano una "lacuna di diritto di secondo grado" o "derivata"¹⁰¹, vale a dire di un vuoto di disciplina che non rappresenta l'espressione di una deliberata tecnica frammentaria di tutela normativa, ma - al contrario - emerge solo a posteriori, in seguito al verificarsi di progressi prevalentemente tecnici che fanno sorgere nuove questioni di diritto.

La mancanza nel sistema penale italiano di norme idonee ad assicurare in modo effettivo ed efficace la salvaguardia ambientale ha fatto scaturire l'esigenza di cercare nella giurisprudenza una soluzione al problema.

Di fronte alla cronica inerzia del legislatore, i giudici hanno dunque agito *supplendi causa*, optando per una repressione dei maggiori disastri ambientali attraverso una potente opera di interpretazione estensiva di figure delittuose poste a presidio di altri beni giuridici, quali l'incolumità e la salute pubblica¹⁰².

Tale fenomeno ha riguardato, in particolare, due fattispecie cardine del sistema codicistico italiano, previste dagli articoli 434 c.p. (Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi¹⁰³) e 439 c.p. (Avvelenamento di acque o sostanze alimentari¹⁰⁴).

¹⁰¹ AMARELLI, *La riforma dei reati ambientali*, cit., 3; ENGLISH, *Einführung in das juristische Denken*, 4 Auflage, Stuttgart, 1968, trad. it. a cura di BARATTA, *Introduzione al pensiero giuridico*, Milano, 1970, 217 ss; GUASTINI, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Milano, 1993, 421 ss.

¹⁰² AMARELLI, *La riforma dei reati ambientali*, cit., 3.

¹⁰³ Articolo 434 c.p.c (Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi): "*Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene*". Sul tema della sussunzione del disastro ambientale nell'articolo 434 c.p., cfr. ACCINNI, *Disastro "ambientale" ed elusione fiscale: due paradigmatici esempi di sostanziale violazione del principio di legalità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 755; ROSI, *Brevi note in tema di "disastro" ambientale*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 16 aprile 2015; GARGANI, *I mille volti del disastro*, in *Criminalia*, 2014, 251 ss; BRUNELLI, *Il disastro populistico*, in *Criminalia*, 2014, 254 ss; CORBETTA, *Il "disastro innominato": una fattispecie "liquida" in bilico tra vincoli costituzionali ed esigenze repressive*, in *Criminalia*, 2014, 275 ss; RUTA, *Problemi attuali intorno al disastro innominato*, in *Criminalia*, 2012, 293 ss; CASTOLDI, *Il "ritorno" al disastro innominato*, in *Riv. giur. amb.*, 5, 2008.

¹⁰⁴ Art. 439 c.p. (Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari): "*Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la*

Con specifico riferimento al reato di cui all'articolo 434 c.p., la giurisprudenza ha ritenuto di individuare un terreno fertile per la repressione dei disastri ambientali nell'apertura lasciata dalla norma alla rilevanza di fatti diretti a cagionare “*un altro disastro*” (c.d. disastro innominato), diverso dal crollo di costruzione e da quelli espressamente previsti dalle disposizioni precedenti¹⁰⁵.

In base a tale impostazione, la tipizzazione in forma libera della condotta (che è descritta nella disposizione come genericamente idonea a cagionare il crollo di costruzione o altro disastro) e l'indeterminatezza della nozione “*altro disastro*” consentirebbero, infatti, di ampliare lo spettro dell'incriminazione ai casi di danni all'ambiente di enormi proporzioni, cagionati da una cattiva gestione del rischio ecologico connesso allo svolgimento di talune attività industriali.

In altri termini, si è sostenuto che la fattispecie in esame possa configurarsi non solo quando l'evento offensivo consista in un singolo accadimento lesivo della vita o dell'integrità fisica di una pluralità indeterminata di persone, e contrassegnato da ampiezza, diffusività e complessità, ma anche laddove tale macro evento sia il risultato di più condotte individuali succedutesi nel tempo, che abbiano cumulativamente compromesso lo stato dell'ambiente, con conseguente messa in pericolo della salute e dell'incolumità pubblica¹⁰⁶.

Tale soluzione ermeneutica, tuttavia, è stata oggetto di forti (e condivisibili) critiche da parte della dottrina, in quanto una simile operazione di “torsione” interpretativa comporterebbe un'estensione in via analogica della disposizione in

reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte”.

¹⁰⁵ Si tratta di un'opera di supplenza dell'inerzia del legislatore iniziata già negli anni settanta con il caso “Seveso” (cfr. Cass. pen., 23 maggio 1986, in *Cass. pen.*, 1988, 1252 ss) e proseguita con il caso del Petrolchimico di Porto Marghera, sino alle più recenti vicende del caso “Ilva” a Taranto e del caso “Eternit”. Si vedano, inoltre, a titolo esemplificativo, Cass. pen. sez. III, 14 luglio 2011, n. 46189, in *Riv. pen.*, 2012, 9, 884; Cass. pen., sez. V, 11 ottobre 2006, n. 40330, in *Cass. pen.* 2008, 1, 363; Cass. pen., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 3, 1542; Cass. pen., sez. III, 16 gennaio 2008, n. 9418, in *Riv. giur. amb.*, 2008, 5, 827. Per una ricostruzione di tale evoluzione giurisprudenziale, non aggiornata tuttavia alle più recenti vicende Eternit e Ilva, GARGANI, *Reati contro la pubblica incolumità*, Vol IX, in GROSSO-PADOVANI-PAGLIARO, *Trattato di diritto penale*, Milano, 2008, 469 ss.

¹⁰⁶ SIRACUSA, *I delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale in una recente proposta di riforma del legislatore italiano*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2015, 225; CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, Padova, 2003, 630; GIUNTA, *I contorni del “disastro innominato” e l'ombra del principio di determinatezza*, in *Giur. cost.*, 2008, 3539.

commento a situazioni del tutto eterogenee ad essa, sia in relazione all'evento lesivo, che al bene giuridico leso¹⁰⁷.

I disastri nominati elencati nel capo I del titolo IV, dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica, presentano infatti caratteri ulteriori rispetto a quelli presi in considerazione dalla richiamata giurisprudenza, costituiti - in particolare - dalla natura violenta del fatto e dall'istantaneità dell'evento¹⁰⁸.

Mentre i disastri tipici sono caratterizzati da condotte che richiedono l'impiego di energia fisica, determinando un impatto traumatico sulla realtà esterna, avente in caratteri dell'istantaneità, il disastro ambientale costituisce di regola il risultato di più condotte rischiose, che si cumulano progressivamente nel tempo sino a produrre danni ecologici anche di ampie dimensioni; e ciò senza che si verifichino necessariamente con forza dirompente e che ci sia un impatto violento all'origine della situazione offensiva (si pensi, ad esempio, allo sversamento di sostanze inquinanti nel terreno)¹⁰⁹.

Infine, va osservato che se il disastro innominato punisce la messa in pericolo della vita e dell'incolumità pubblica di un numero indeterminato di persone, venendo dunque offeso un bene dal contenuto determinato, il disastro ambientale consiste in una lesione che incide direttamente sul bene ambiente, dalla consistenza "immateriale e

¹⁰⁷ Diversi autori hanno ritenuto che il significato della nozione di "altro disastro" derivi da una lettura sistematica della fattispecie, che come tale, induca a considerare i reati incriminati dall'articolo 434 c.p. alla stregua dei disastri espressamente tipizzati dalle altre norme incriminatrici dello stesso capo. Cfr., sul punto, GARGANI, *Reati contro la pubblica incolumità*, cit., 474; GARGANI, *La protezione immediata dell'ambiente tra gli obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in VINCIGUERRA-DASSANO, *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, 2010, 420 ss; PAOLI, *Esposizione ad amianto e disastro ambientale: il paradigma di responsabilità adottato nella sentenza Eternit*, in *Cass. pen.*, 2014, 1802 ss; CORBETTA, *Il disastro "provocato" dall'Ilva di Taranto, tra forzature giurisprudenziali e inerzie del legislatore*, in *Il Corriere del merito*, 2012, 869 ss; PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, cit., 280; VERGINE, *Il c.d. disastro ambientale: l'involuzione interpretativa dell'art. 434 cod. pen.*, in *Ambiente & Sviluppo*, parte I e II, 2013, rispettivamente 514 ss e 644 ss.

¹⁰⁸ PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, cit., 280, il quale osserva che "circa la morfologia, l'evento disastroso non può che essere istantaneo e determinato come tutti gli eventi analoghi del titolo in cui la fattispecie si colloca; esso deve, quindi, risolversi in un fenomeno puntualmente collocato nel tempo e nello spazio, non potendo, viceversa, consistere in un processo di 'avvenuta trasformazione' della materia, accertato ex post, ma cronologicamente e storicamente indeterminabile"; AMARELLI, *La riforma dei reati ambientali*, cit., 4.

¹⁰⁹ Oltre agli Autori sopra indicati, si veda sul tema, di recente, anche FORZATI, *Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d'eccezione oltre lo stato di diritto*, in www.dirittopenalecontemporaneo.

diffusa”, ancorché in alcuni casi i suoi effetti possano ripercuotersi sulla salute o sull’incolumità pubblica¹¹⁰.

A fronte di tali considerazioni è evidente, dunque, come le soluzioni sperimentate in via ermeneutica dalla giurisprudenza con riferimento all’articolo 434 c.p., conducendo ad una pericolosa creazione di un reato privo di supporto normativo, in violazione del principio di legalità¹¹¹, si siano dimostrate inidonee a garantire una effettiva tutela dell’ambiente¹¹².

Alle medesime conclusioni si giunge anche con riferimento allo specifico settore delle acque, in relazione al quale la giurisprudenza ha tentato negli anni di pervenire ad un’applicazione estensiva della fattispecie di cui all’articolo 439 c.p. (Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari).

In tale contesto, le maggiori criticità sono emerse con riguardo alla definizione del concetto di avvelenamento e adulterazione¹¹³, termini che per la rispettiva vaghezza hanno generato numerose incertezze in ordine all’effettiva dose idonea ad innescare i pericoli per la salute richiesti al fine della sussistenza del reato, portando ad applicazioni

¹¹⁰ PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità*, cit., 289, secondo cui nel disastro ambientale può individuarsi “una singolare figura creazione accusatoria, che nulla ha a che vedere con il disastro innominato di cui all’art. 434 c.p.: questa disposizione, infatti, tutela il bene giuridico dell’incolumità pubblica, un bene, cioè, collettivo (o sovraindividuale), ma comunque non indeterminato come il bene “ambiente”, provvisto di una consistenza immateriale e diffusa”.

¹¹¹ Corte Cost., 25 giugno 2008, n. 327, la quale, pur ritenendo infondata la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in ragione della possibilità di fornire un’interpretazione dell’articolo 434 c.p. conforme ai dettami della Carta Costituzionale, avvertì da un lato che, se la giurisprudenza si fosse consolidata nell’interpretazione maggiormente estensiva dell’articolo 434 c.p., avrebbe potuto pur sempre riconsiderare la questione in futuro, alla luce del diritto vivente, e definì espressamente “auspicabile”, dall’altro lato, “che il disastro ambientale (formasse) oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale, anche nell’ottica dell’accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella dell’integrità fisica e della salute”. Si legga in proposito, la nota di FLICK, *Parere pro-veritate sulla riconducibilità del disastro ambientale all’art. 434 c.p.*, in *Cass. pen.*, 2015, 12 ss; per una disamina sul tema, ulteriormente sviluppata in relazione alle peculiarità del c.d. “disastro tecnologico”, definito quale evento concentrato nel tempo e nello spazio, cagionato dall’impiego di tecnologie complesse, che minaccia una società e comporta gravi o indesiderate conseguenze sulla vita e sull’integrità fisica e psichica di esseri umani, come risultato del collasso di precauzioni fino a quel momento culturalmente accettate come adeguate, CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, 2004, 50 ss.

¹¹² AMARELLI, *La riforma dei reati ambientali*, cit., 4.

¹¹³ Appare verosimile che il legislatore del 1930, inserendo la fattispecie di cui all’articolo 439 c.p., abbia inteso riferirsi a ipotesi di “reale” avvelenamento delle acque pubbliche o di sostanze destinate all’alimentazione, ossia di sversamento di veri e propri “veleni” (con finalità di terrorismo, sabotaggio, etc.), fenomenologia che si discosta ampiamente dal paradigma dell’inquinamento industriale.

giurisprudenziali palesemente contrastanti, come avvenuto nella vicenda processuale riguardante lo stabilimento petrolchimico di Porto Marghera¹¹⁴.

Volgendo ancora una volta l'attenzione alla disposizione codicistica di cui all'articolo 434 c.p., l'assoluta inadeguatezza di una forzata riconduzione ad essa del disastro ambientale è stata recentemente ribadita dalla stessa Suprema Corte, nella sentenza relativa al ben noto caso Eternit¹¹⁵.

Tale pronuncia ha definitivamente e irreparabilmente squarciato la cortina fumogena che - nonostante i solleciti della Corte Costituzionale e le critiche dottrinali - ancora tentava di celare l'inidoneità precauzionale e repressiva, nei confronti dei disastri ambientali, non solo del codice penale del 1930 e del più recente, ma altrettanto inefficace, Codice dell'ambiente del 2006, ma anche delle forzature esegetiche cui è pervenuta la giurisprudenza negli ultimi anni.

L'assoluzione, nel caso in esame, è essenzialmente derivata da un particolare modo di intendere la decorrenza della prescrizione nel reato di disastro innominato aggravato dalla verifica dell'evento di disastro stesso¹¹⁶. La Corte di Cassazione ha stabilito che il momento consumativo del delitto di cui all'articolo 434 c.p. debba

¹¹⁴ Si veda, per una ricostruzione analitica della vicenda, D'ALESSANDRO, *Il diritto penale dei limiti-soglia e la tutela dai pericoli del settore alimentare*, in *Scritti per Federico Stella*, Napoli, 2007, 1133 ss. In breve, l'accusa mossa contro i vertici delle società che avevano in gestione il petrolchimico riguardava l'avvelenamento dei molluschi dei canali industriali, i quali avevano presentato un tasso di diossina superiore a quello delle vongole presenti nella laguna di Venezia. L'addebito, tuttavia, non resse al valgio dibattimentale, in quanto i tassi di diossina riscontrati non furono ritenuti idonei a ledere la salute umana, sul presupposto che i limiti soglia fissati dalle Agenzie regolamentari internazionali erano basati su logiche meramente precauzionali e il loro eventuale superamento (peraltro neppure riscontrato nel caso di specie) non avrebbe comportato un reale pericolo per la salute. La raccolta abusiva dei medesimi molluschi diede origine anche ad altri procedimenti penali a carico dei pescatori abusivi della laguna, che si conclusero con esiti del tutto contrastanti: in alcuni casi i molluschi furono ritenuti "del tutto innoqui", in quanto contenenti concentrazioni di diossina "insufficienti persino a superare i limiti-soglia di carattere precauzionistico" (Trib. Venezia, 2 novembre 2001, in *Cass. pen.*, 2003, 267); in altri, invece, furono classificati come "nocivi", in quanto i valori di diossina presenti nei molluschi, pur essendo a grandi linee i medesimi, si ritennero pericolosi per la salute pubblica (Trib. Venezia, 16 giugno 2003, n. 1289; Trib. Venezia, 5 febbraio 2004, n. 167).

¹¹⁵ AMARELLI, *La riforma dei reati ambientali*, cit., 4.

¹¹⁶ In dottrina, FORZATI, *Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d'eccezione oltre lo stato di diritto*, cit. *Contra*, cfr. SANTAMARIA, *Il diritto non giusto non è un diritto, ma il suo contrario. Appunti brevissimi sulla sentenza di Cassazione sul caso Eternit*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 9 marzo 2015; ZIRULIA, *Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 9 dicembre 2014. Per un breve commento sulle motivazioni della decisione, si veda anche GATTA, *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

prescindere dalle morti e dalle lesioni eventualmente causate (a distanza di anni) dalle malattie professionali e vada ravvisato in quello antecedente della realizzazione dell'accadimento lesivo. Il termine prescrizione, dunque, è stato fatto coincidere con il tempo in cui l'evento disastro ha raggiunto la maggiore gravità, coincidente - nella fattispecie in questione - con l'ultima immissione di fibre di amianto nell'ambiente, ossia con il 1986, data in cui è cessata l'attività produttiva degli stabilimenti.

La profonda frattura venutasi a creare tra diritto e giustizia, scandita peraltro a chiare lettere nella requisitoria del Procuratore Generale¹¹⁷, ha generato nella collettività un'irrefrenabile esigenza di riforma, avente come fine ultimo l'introduzione nell'ordinamento italiano di una fattispecie incriminatrice *ad hoc* che preveda e punisca il disastro ambientale¹¹⁸.

I tentativi di risolvere i problemi emersi relativamente alla tutela penale dell'ambiente facendo ricorso a norme dirette a salvaguardare l'incolumità e la salute pubbliche non sono apparsi infatti idonei a sanare le lacune legislative del sistema penale italiano, incorrendo - per contro - in alcuni casi nella violazione del principio di legalità del diritto penale.

¹¹⁷ IACOVIELLO, *Schema della requisitoria pronunciata avanti alla Sezione I penale della Corte di Cassazione nel processo Eternit*, 19 novembre 2014, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, in cui il Procuratore Generale afferma "ci sono dei momenti in cui diritto e giustizia vanno da parti opposte; è naturale che le parti offese scelgano la strada della giustizia, ma quando il giudice è posto di fronte alla scelta drammatica tra diritto e giustizia non ha alternativa. Un giudice sottoposto alla legge, tra diritto e giustizia deve scegliere il diritto".

¹¹⁸ AMARELLI, *La riforma dei reati ambientali*, cit., 4.

SEZIONE II

LA NORMATIVA AMBIENTALE *POST* RIFORMA 2015

1.7 La legge n. 68 del 2015 e l'introduzione dei nuovi "ecoreati": A) Il delitto di inquinamento ambientale.

Nel contesto normativo relativo alla tutela ambientale sopra descritto, conteso tra esigenze di difesa sociale e garantismo individuale, ha fatto recentemente ingresso la tanto attesa¹¹⁹ legge 22 maggio 2015, n. 68, intitolata "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*".

Tale intervento di riforma è stato ispirato, da un lato, dalla ineludibile necessità di corrispondere alle indicazioni europee in tema ambientale, a fronte del - quanto mai deludente - precedente intervento normativo di recepimento nell'ordinamento interno delle Direttive comunitarie attuato con il D.lgs. n. 121 del 2011 e, dall'altro, di superare le soluzioni ermeneutiche emerse nella giurisprudenza degli ultimi anni, che avevano tentato (con rischiose forzature) di sussumere i disastri ambientali nelle fattispecie previste a tutela dell'incolumità pubblica.

Con la legge in esame il legislatore ha, in primo luogo, inserito nel libro secondo del codice penale il Titolo VI *bis* ("*Dei delitti contro l'ambiente*"), costituito nello specifico da dodici articoli (da 452 *bis* a 452 *terdecies*) che individuano cinque nuove fattispecie (inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica) e una serie di norme relative a circostanze aggravanti, misure in senso lato sanzionatorie e accessorie (confisca anche per equivalente, confisca di valori ingiustificati, ripristino dello stato dei luoghi, pene accessorie *ex art. 32 quater c.p.*) e ipotesi di ravvedimento operoso.

¹¹⁹ Numerosi sono stati in passato i progetti di riforma - quali, in particolare, il c.d. Progetto Pagliaro (elaborato pubblicato nel 1992, derivato dai lavori della Commissione istituita nel 1988) e la c.d. Proposta Manna del 1997 -, tuttavia mai sfociati in interventi legislativi definitivi. Sul punto, si segnalano in dottrina gli interventi di SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, cit., 431; LO MONTE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, cit., 335; BERNASCONI, *Il reato ambientale*, cit., 246 ss; DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, cit., 133 ss.

Sempre incluse nell'ambito del codice penale, ancorché esternamente rispetto alla disciplina del nuovo Titolo VI *bis*, sono le disposizioni che per i delitti di nuovo conio prevedono il raddoppio dei termini di prescrizione (viene modificato l'articolo 157, comma 6, c.p.), nonché l'applicabilità della disciplina in materia di responsabilità da reato degli enti, così modificando l'articolo 25 *undecies* del D.lgs. n. 231 del 2001.

In secondo luogo, tale riforma ha apportato alcune modifiche al D.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. Codice dell'ambiente), introducendo nel medesimo una "*Parte Sesta bis*", dedicata alla "*Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale*" e composta da sette articoli (da 318 *bis* a 318 *octies*).

Si evidenzia, inoltre, come l'intervento normativo sul Codice dell'Ambiente abbia introdotto per le contravvenzioni previste dal testo unico - ad esclusione, quindi, dei delitti introdotti *ex novo* in ambito codicistico - una particolare ipotesi di estinzione del reato nel caso in cui vengano correttamente eseguite le prescrizioni impartite dagli organi competenti, secondo paradigmi procedimentali, presupposti processuali e sostanziali mutuati dal modello di disciplina relativa all'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro previsto dagli articoli 20 ss. del D.lgs. n. 281 del 2008.

La prima tra le nuove figure di reato introdotte con la legge n. 68 del 2015, è costituita dal delitto di inquinamento ambientale, previsto dall'articolo 452 *bis* c.p., fattispecie che si aggiunge alle altre ipotesi di reato contravvenzionale costruite sul modello del superamento dei valori tabellari (quali, ad esempio, l'articolo 137, comma 5 e 279, comma 2, T.U.A) e punisce, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro, "*chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna*". Il secondo comma, poi, prevede un aumento della pena "*quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette*".

È opportuno evidenziare preliminarmente la peculiare connotazione penalistica dell'inquinamento ambientale, che lo contraddistingue sia dalla definizione generale di

inquinamento contenuta nell'articolo 5, lett. i) *ter* T.U.A.¹²⁰ che da quella del danno civilistico¹²¹ e che segna l'emancipazione del diritto penale dell'ambiente dalla sua tradizionale funzione accessoria al diritto amministrativo, venendo a costituire un'ipotesi più specifica, connotata da particolari indici di offensività.

Ai fini della configurazione del reato in esame, rilevano non solo le condotte che tradizionalmente costituiscono oggetto delle investigazioni in materia ambientale¹²², ma anche qualunque comportamento che determini un pregiudizio al bene protetto, anche se non già direttamente tipizzate dalle contravvenzioni previste a tutela dell'ambiente¹²³. Assumono rilevanza anche le condotte omissive¹²⁴, nella misura in cui siano rinvenibili, in fonti normative o nelle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, obblighi giuridici di impedire contaminazioni ambientali in capo a determinati soggetti¹²⁵.

A differenza della maggior parte degli illeciti previsti nell'ordinamento penale italiano a tutela dell'ambiente, configurati come contravvenzioni per lo più di mera condotta e di pericolo astratto (o presunto), l'inquinamento ambientale costituisce una fattispecie di evento e di danno, alternativamente individuato nella compromissione o nel deterioramento, significativi e misurabili¹²⁶.

¹²⁰ L'art. 5, lett. 1 *ter*), del D.lgs. n. 152 del 2006 definisce l'inquinamento come “*l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi*”. Come sottolineato da RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati, Commento alla legge 22 maggio 2015*, n. 68, Torino, 2015, 2, tale definizione non è idonea a distinguere le varie ipotesi di contaminazione penalmente rilevante.

¹²¹ RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., 2, sostiene, altresì, che nemmeno la definizione di “danno ambientale”, contenuta a fini civilistici nell'articolo 300 T.U.A. (“*qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima*”), soccorra a delimitare il concetto di inquinamento a fini penali, in quanto essa assicura una tutela risarcitoria contro qualsiasi danno ambientale derivante da qualsivoglia fatto ingiusto, risultando dunque inadeguata a distinguere tra diversi illeciti - penali o di altro genere - che ne costituiscono il fondamento.

¹²² Quali, ad esempio, gli scarichi di acque reflue, gli sversamenti o gli abbandoni di rifiuti, le emissioni in atmosfera.

¹²³ Si pensi all'immissione di sostanze chimiche, di OGM o di materiali radiattivi. Sul punto, si veda DE FALCO, *Delitti contro l'ambiente*, cit., 11.

¹²⁴ RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., 4; MOLINO, Rel. N. III/04/2015 (Corte di Cassazione. Ufficio del Massimario. Settore penale), *Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 3 giugno 2015, 4.

¹²⁵ RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*², Torino, 2013, 13.

¹²⁶ GUGLIELMI-MONTANARO, *I nuovi ecoreati: prima lettura e profili problematici*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2015, 13; DE FALCO, *Delitti contro l'ambiente: tra incongruenze normative e difficoltà*

In quanto delitto d'evento, esso comporta, dunque il conseguente abbandono della categoria contravvenzionale in materia di illeciti penali ambientali, congedando la struttura di fattispecie caratterizzata dal modello di reato contravvenzionale di mera condotta e di pericolo astratto, incentrato sull'esercizio di attività inquinante compiuta in assenza di un'autorizzazione amministrativa o in superamento dei valori soglia prestabiliti; in quanto fattispecie di danno, la sua consumazione si realizza nel momento e nel luogo in cui si verifica l'effettiva compromissione o il deterioramento significativi e misurabili delle singole componenti del bene "ambiente".

Non parendo corretto ritenere equivalenti i due concetti¹²⁷, si tende a ravvisare nel "deterioramento" qualsiasi pregiudizio alle componenti ambientali, identificando, invece, la "compromissione" con una significativa aggressione, tendenzialmente irreversibile, all'integrità del bene giuridico oggetto di tutela¹²⁸.

probatorie il margine di rischio per imputati ed enti non sembra poi così ampio, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 11.

¹²⁷ Da un punto di vista strettamente lessicale, "la prima espressione si distingue dalla seconda per una proiezione dinamica degli effetti, nel senso appunto di una situazione tendenzialmente irrimediabile ("compromessa") che può perciò teoricamente ricomprendere condotte causali al tempo stesso minori o maggiori di un'azione di danneggiamento, ma che rispetto a questo abbiano un maggior contenuto di pregiudizio futuro". In tal senso, MOLINO, Rel. N. III/04/2015 (Corte di Cassazione. Ufficio del Massimario. Settore penale), *Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, cit., 4. In dottrina, si è osservato come "se il legislatore ha utilizzato due termini differenti è perché intende esplicitare due concetti diversi, per cui l'uso della congiunzione disgiuntiva 'o' - corrispondente al latino *vel* - rende le due condotte alternative, nel senso che 'compromettere' o (*rectius* oppure) 'deteriorare' hanno di mira due eventi diversi", in un rapporto plus-minus in termini di offensività; proprio per questo, tale difformità presenterebbe profili problematici "dal punto di vista sanzionatorio: 'compromettere' o 'deteriorare' meritano per il legislatore la stessa sanzione". Così TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015*, cit., 23, la quale prosegue: "Sul piano politico-criminale non ci sembra una scelta irreprensibile, anzi essa può risultare addirittura criminogena. Invero, se compromissione significa 'mettere a rischio', a 'repentaglio', in sostanza 'mettere in pericolo', e se il deterioramento è il fatto di 'deteriorare', cioè di 'guastare' o 'ridurre in cattivo stato', in conclusione, 'danneggiare', ne discende che il legislatore sanziona con la stessa pena colui che pone in pericolo e colui che danneggia il bene giuridico. Ragioni di proporzione spingono, invece, verso una differenziazione della sanzione; lo impongono, inoltre, logiche costituzionali di uguaglianza sostanziale"; MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., 4, il quale evidenzia come entrambe le espressioni segnalano un *danneggiamento* del bene che hanno ad oggetto, rammentando, quale referente ermeneutico, il delitto di danneggiamento: "La figura generale di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p. prevede, tra le altre condotte, tipiche, anche quella di deterioramento".

¹²⁸ Il rapporto tra i due termini è da sempre fonte di criticità. Si consideri, ad esempio, la definizione di danno ambientale contenuta nell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986 (istitutiva del Ministero dell'Ambiente), dalla quale emerge un rapporto di genere a specie tra i due concetti ("Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato"). Sul tema, si rinvia in dottrina a DE FALCO, *Delitti contro l'ambiente*, 12; RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 68/2015*, in www.lexambiente.it; GUGLIELMI-MONTANARO, *I nuovi ecreati*, cit., 14.

Ancor maggiori dubbi interpretativi si pongono con riferimento ai requisiti (significatività e misurabilità¹²⁹) che i predetti concetti devono possedere affinché il fatto assuma una rilevanza penale.

Ad onor del vero, l'originaria formulazione del testo normativo, che sanzionava chiunque cagionasse “*una compromissione o un deterioramento rilevante*”, risultava ancor più generica, lasciando all'interprete ampi margini di discrezionalità e facendo sorgere conseguenti perplessità sotto il profilo della determinatezza.

L'intervenuta modifica legislativa non sembra, ad ogni buon conto, aver risolto ogni incertezza, prospettandosi in sostanza due vie interpretative, l'una tesa alla individuazione nell'ordinamento di valori numerici espressivi dell'offesa significativa e misurabile, l'altra volta a fornire all'organo giudicante indici probatori “qualitativi”¹³⁰.

Quanto all'oggetto materiale della compromissione o del deterioramento, la disposizione in esame prevede due tipologie di beni: la prima concernente l'acqua, l'aria ovvero porzioni estese e significative del suolo o sottosuolo, la seconda relativa a due entità, non precisamente individuate dal legislatore, quali l'“ecosistema” e la “biodiversità”¹³¹.

¹²⁹ Sul richiamo della legge alla misurabilità, cfr. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”*, cit., 12. Secondo l'Autrice, la misurabilità del deterioramento consentirebbe una corretta delimitazione dell'incidenza della condotta sullo status dell'ambiente. Sul punto, si veda TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015*, cit., 21, la quale evidenzia l'insufficienza dei termini “significativo” e “misurabile”, posto che l'assenza di specifiche indicazioni legislative, darà verosimilmente origine ad un'interpretazione giudiziale, con conseguente compromissione del principio di determinatezza della fattispecie; RUGA RIVA, *Il nuovo delitto di inquinamento ambientale*, cit.; MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, in GAROFOLI-TREU, *Il libro dell'anno del diritto 2016 Treccani*, Roma, 2016, 5, il quale ritiene che il superamento dei limiti tabellari potrà tutt'al più incidere nei reati contravvenzionali di pericolo astratto previsti dal D.lgs. n. 152 del 2006, non rilevando nella valutazione dell'effettiva misurazione degli esiti dell'inquinamento richiesta dall'articolo 452 bis c.p.

¹³⁰ RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., 4, il quale, con riferimento alla prospettiva “numerica”, ritiene non pertinente il richiamo ai valori soglia di settore (in quanto, seppur misurabili, non sono significativi di un danno all'ambiente, quanto se mai di un pericolo astratto, sanzionato con apposite contravvenzioni) o di inquinamento in tema di bonifica (in quanto il delitto di inquinamento ambientale non obbliga il giudice alla bonifica, ma solo al recupero oppure alla remissione in pristino). Circa la prospettiva di natura sistematica (e per così dire qualitativa), l'Autore evidenzia la possibilità di desumere la significatività e la misurabilità dai seguenti indici: frequenza e ampiezza degli sforamenti dei valori soglia o frequenza e gravità delle violazioni delle prescrizioni; gravità e persistenza nel tempo degli effetti prodotti dalla contaminazione sulle matrici ambientali o su flora e fauna, anche in ragione della relativa estensione quantitativa o delle caratteristiche qualitative delle sostanze inquinanti; costi di recupero e ripristino (o di eventuale bonifica) e grado di difficoltà tecnica e durata delle relative operazioni di reintegrazione del danno.

¹³¹ Oggetto del reato sono dunque sia le risorse abiotiche (acqua, aria o suolo), sia quelle biotiche (flora e fauna). Così RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., 2, che afferma: “*Si pensi ad una contaminazione ambientale che comporti vaste morie di pesci (fin qui appannaggio non senza problemi del delitto di c.d.*

Infine, prima di procedere con l'analisi del tanto atteso delitto di disastro ambientale, risulta doveroso soffermarsi - seppur brevemente - su un altro aspetto problematico posto in risalto dai primi commentatori della legge n. 68 del 2015¹³², relativo alla caratterizzazione "abusiva" che la condotta deve possedere per divenire penalmente rilevante¹³³.

L'avverbio *abusivamente*¹³⁴ - che oltre a comparire nel delitto di inquinamento ambientale, è altresì richiamato nelle fattispecie di disastro ambientale e di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - è diretto, all'evidenza, ad inserire nel reato in questione un coefficiente speciale di antigiridicità, la cui vaghezza tuttavia non consente di individuare concretamente la portata delle regole legali di comportamento da rispettare¹³⁵.

*danneggiamento idrico) o di uccelli, o il deterioramento significativo di un suolo con danni alle colture, o inquinamenti dell'aria che ne compromettano la qualità in sé e la sua fruibilità per i vari soggetti dell'ecosistema (umani compresi)". Sulla problematicità del previgente inquadramento di ipotesi di tale tipologia nel quadro dell'incriminazione di cui all'art. 635 c.p., cfr. ancora RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*², cit., 90; TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015*, cit., 21, osserva sul punto come il concetto di "ecosistema" vada inteso nel suo complesso e sia più circoscritto rispetto a quello di "ambiente", e come il legislatore non abbia potuto definire questi due concetti, né quello di "biodiversità", a causa delle difficoltà derivanti dalla molteplicità degli aspetti che compongono tali elementi. *Contra*, cfr. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti"*, cit., 12, la quale sostiene che con il termine "ecosistema" il legislatore abbia voluto fare riferimento ad un singolo microecosistema, afferente all'ambito di intervento della concreta condotta oggetto di riprovazione.*

¹³² AMENDOLA, *Delitti contro l'ambiente: arriva il disastro ambientale "abusivo"*, in www.lexambiente.it; AMENDOLA, *La Confindustria e il disastro ambientale abusivo*, in www.questionegiustizia.it; AMENDOLA, *Viva viva il disastro ambientale abusivo*, in www.lexambiente.it; AMENDOLA, *Ma che significa veramente disastro ambientale abusivo?*, in www.lexambiente.it; TINTI, *Reati ambientali, legge degli orrori*, in *Il Fatto Quotidiano*, 27 marzo 2015; SANTOLOCI, *In Italia ci si ammala e si muore di "parametri". Disastri ambientali a norma di legge (da evitare con la nuova legge sui delitti ambientali)*, in www.dirittoambiente.net; TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015*, cit., 21; SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti"*, cit., 12; RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., 5; DE FALCO, *Delitti contro l'ambiente*, 16; GUGLIELMI-MONTANARO, *I nuovi ecoreati*, cit., 15; ROMOLOTTI-MARETTA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., 13.

¹³³ Relativamente all'inserimento dell'avverbio "abusivamente", si evidenzia come questa formula rievochi quanto previsto dalla Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, che più sinteticamente qualifica la condotta come "illecita" o "illegittima" o "abusiva".

¹³⁴ Tale formula è stata espressamente richiesta da Legambiente e dal WWF, il 25 giugno 2014, nell'audizione resa alla Segreteria della Commissione di Giustizia del Senato, in relazione al disegno di legge n. 1345, in sostituzione di quella originariamente votata alla Camera - ritenuta troppo restrittiva - "in violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito penale o amministrativo". Tale formula avrebbe infatti rischiato di escludere dall'ambito della rilevanza penale disastri causati, ad esempio, dalla violazione di normative sull'igiene e sicurezza sul lavoro, cfr. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., 7.

¹³⁵ MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., 14, il quale ha affermato che "l'espressione è talmente generica, da poter essere agevolmente interpretata in senso ampio, come contrasto della

A fronte delle incertezze sorte in merito alla definizione di tale concetto, è verosimile che l'interpretazione giurisprudenziale, nel tentare di fornire una lettura del termine oggetto di esame, prenda in considerazione quanto affermato dall'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione con riferimento all'elemento dell'abusività della gestione dei rifiuti (articolo 260, D.lgs. n. 152 del 2006)¹³⁶, ritenendo dunque rilevante non solo la mancanza di autorizzazione, ma anche il fatto che la condotta sia posta in essere in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione, ovvero in base ad autorizzazione scaduta, revocata o illegittima¹³⁷.

Con riferimento, infine, alle questioni afferenti l'ipotizzabilità di un concorso tra il delitto di inquinamento e le contravvenzioni di settore (articoli 137, 256 e 279 T.U.A.) una soluzione ragionevolmente sostenuta dalla dottrina si risolve nel senso dell'assorbimento delle seconde nel primo, potendosi viceversa ipotizzare un concorso di reati ogni qual volta, attraverso la commissione di un illecito penale di natura diversa da quella ambientale, si cagioni anche un evento di inquinamento. L'art. 452 *bis* incrimina un evento di danno, il quale assorbe dunque l'offesa di pericolo astratto rappresentata dal superamento dei valori-soglia¹³⁸.

condotta con le diverse norme di rango primario che a livello nazionale ed europeo individuano nell'ambiente un interesse fondamentale".

¹³⁶ Relazione Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione n. III/04/2015, *Novità legislative: l. 68/2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, 11 ss, secondo cui *"una sommaria ricognizione degli orientamenti della cassazione in materia ambientale suggerisce una lettura della situazione abusiva non confinata all'essenza delle necessarie autorizzazioni, ma estesa anche ai casi in cui esse siano scadute o (quanto meno manifestamente) illegittime, ovvero ancora siano violati le prescrizioni e/o limiti delle autorizzazioni stesse, così che l'attività non sia più giuridicamente riconducibile al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità amministrativa; la giurisprudenza di legittimità sembra dunque attestarsi su una posizione che interpreta l'avverbio abusivamente come riferito a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti"*.

¹³⁷ Si pensi, ad esempio, all'autorizzazione ottenuta a seguito della dazione di una somma di denaro, nell'ambito di un accordo corruttivo. In tale ipotesi, come rilevato dalla dottrina maggioritaria, *"trattandosi di un provvedimento illegittimo il giudice è tenuto a disapplicarlo e, in presenza di ogni altro elemento di reato, dovrà pronunciare sentenza di condanna"*. Cfr., sul punto, MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit.. Maggiori criticità emergono poi nel caso in cui l'autorizzazione, legittimamente ottenuta e correttamente osservata, sia risultata *ex post* impropriamente rilasciata o, ad ogni modo, inidonea ad assicurare una tutela all'ambiente. In proposito, come osservato da ACCINNI, *Disastro "ambientale" ed elusione fiscale: due paradigmatici esempi di sostanziale violazione del principio di legalità*, cit. 755 ss, la giurisprudenza potrebbe prendere in considerazione i principi costituzionali, in particolare l'articolo 32 Cost., per ritenere "abusiva" una qualsiasi condotta che, compromettendo l'integrità delle matrici ambientali, si riveli anche solo astrattamente pericolosa per un bene di rango supremo, quale la salute.

¹³⁸ RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit. 14; MOLINO, Rel. N. III/04/2015 (Corte di Cassazione. Ufficio del Massimario. Settore penale), *Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante*

1.7.1 (Segue) B) Il nuovo delitto di disastro ambientale.

Come approfonditamente evidenziato in precedenza, prima della riforma intervenuta nel 2015 l'ordinamento penale italiano non prevedeva al suo interno uno specifico delitto di disastro ambientale penalmente sanzionato.

Tale lacuna normativa aveva indotto la giurisprudenza a reprimere le gravi condotte di contaminazione ambientale ricorrendo alla figura del disastro innominato *ex* articoli 434 c.p. (in forma dolosa) e 449 c.p. (in forma colposa), ritenendo in essi sussumibili sia accadimenti disastrosi a carattere violento e dirompente¹³⁹, sia ipotesi di disastro in cui la contaminazione imponente e pericolosa per la salute umana derivasse da condotte progressive, stratificatesi nel tempo¹⁴⁰.

Analogamente alla fattispecie di inquinamento ambientale e a differenza del disastro innominato (identificato come un reato per la cui consumazione era sufficiente la realizzazione del pericolo concreto, costituendo il disastro una circostanza aggravante), il reato previsto dall'art. 452 *quater* c.p.¹⁴¹ si configura come delitto di evento, costituito - alternativamente - 1) dall'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) dall'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) dall'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione

“Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”, cit., 8, il quale sottolinea inoltre come potrebbe imporsi una lettura differente in relazione a reati ambientali sottostanti che concretizzano in condotte formali (ad esempio, esercizio di attività in mancanza di autorizzazione), laddove si valorizzi la natura plurioffensiva di tali reati (contro l'ambiente e le funzioni di pianificazione e controllo della p.a.).

¹³⁹ GUGLIELMI-MONTANARO, *I nuovi ecoreati*, cit., 19. Cfr., in giurisprudenza, Cass. pen., sez. VI, 20 febbraio 2007, n. 19342, in *Riv. pen.* 2007, 10, 995, relativa ad un'ipotesi in cui su un terreno si era incendiato un consistente cumulo di rifiuti, ivi ammassato. Dalle fiamme erano sprigionati fumi che, analizzati dai tecnici del Comune, avevano rilevato la presenza nell'aria di una quantità di gas tossico tale da destare allarme nelle autorità locali.

¹⁴⁰ Cfr. Cass. pen., sez. III, 16 gennaio 2008, n. 9418, cit., avente ad oggetto un caso di contaminazione di siti mediante accumulo sul territorio e sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi.

¹⁴¹ Art. 452 *quater* c.p.: *“Fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”*.

della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Nonostante la definizione articolata, la ricca aggettivazione (“irreversibile”, “onerosa”, “eccezionali”) e gli avverbi (“particolarmente”), le formule linguistiche utilizzate dal legislatore per tipizzare il più possibile la fattispecie del disastro ambientale presentano profili di indeterminatezza¹⁴², che non paiono fornire un contributo migliore - in termini di precisione - rispetto alla definizione giurisprudenziale elaborata negli anni¹⁴³.

Nello specifico, le definizioni contenute nei numeri 1) e 2), dislocate su una linea di evidente progressione dell’offesa, appaiono palesemente distanti dal tradizionale paradigma del disastro innominato delineato dalla Corte Costituzionale, ancorato alla straordinarietà dell’evento, da un lato, e al pericolo per l’incolumità pubblica, dall’altro.

Quanto alla terza ipotesi, essa tipizza un evento di offesa all’incolumità pubblica in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Ampia dottrina ha sollevato forti critiche in ordine a tale formulazione, con particolare riferimento al termine “fatto”¹⁴⁴, nonché alla formula “*persone offese o esposte a*

¹⁴² Cfr. GUGLIELMI-MONTANARO, *I nuovi ecoreati*, cit., 21, secondo il quale non giova di certo alla determinatezza l’introduzione di un nuovo termine per l’individuazione delle conseguenze dannose (“alterazione”) che appare di per sé ancora meno specifico della “compromissione” e del “deterioramento” utilizzati dall’articolo 452 *bis* c.p., tanto più se accompagnato dal riferimento ad un secondo concetto altrettanto generivo quale “equilibrio”. Va, altresì, evidenziato che la fattispecie non fa riferimento a singole matrici ambientali, ma richiede che il disastro riguardi un intero ecosistema: ciò potrebbe costituire la più significativa limitazione all’applicazione della norma nei casi in cui si verificano gravi compromissioni ambientali aventi ad oggetto singole matrici e non un ecosistema specificamente individuabile.

¹⁴³ Cfr. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., 32, il quale evidenzia come il concetto di alterazione presupponga la - tutt’altro che scontata - possibilità di comparare una situazione antecedente ed una successiva all’evento di contaminazione oggetto di imputazione. Con riferimento, poi, alla necessità che l’eliminazione dell’alterazione risulti “particolarmente onerosa”, l’Autore fa emergere la vaghezza del requisito ponendo l’alternativa tra una interpretazione oggettiva del termine (costi in assoluto) o soggettiva (ossia, rapportato alle disponibilità economiche dell’inquinatore). Analoga imprecisione affligge la formula “provvedimenti eccezionali”, non facilmente distinguibile dalla precedente relativa ai costi di ripristino e bonifica; si veda anche MASERA, *I nuovi delitti contro l’ambiente*, cit., 10, che esprime forti critiche rispetto a formulazioni linguistiche che “non brillano di precisione”, evidenziando nello specifico che “se non è facile stabilire quando l’alterazione è irreversibile, ancora più arduo è decidere quando e rispetto a quali parametri l’eliminazione degli effetti risulti ‘particolarmente onerosa’, o che cosa di debba intendere per ‘provvedimenti eccezionali’”.

¹⁴⁴ RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., 34, il quale sostiene che se per “fatto” si alludesse al fatto di contaminazione ambientale causativo degli eventi di alterazione di cui ai numeri 1) e 2), la disposizione in commento sarebbe priva di senso, posto che non integrerebbe un disastro alternativo, bensì *aggiuntivo*

pericolo”, parendo preferibile l’interpretazione in base alla quale tale ultimo inciso costituisce una endiadi e non alluda a morte o lesioni. Qualora dal disastro ambientale doloso derivino come conseguenza non voluta (ma colposamente causata) morti o lesioni, si applicherà dunque l’articolo 596 c.p., con pene ben più elevate di quelle indicate nell’articolo 452 *quater* c.p.

Un altro aspetto critico è caratterizzato dalla clausola di riserva (“*fuori dai casi previsti dall’articolo 434¹⁴⁵ c.p.*”), inserita da legislatore allo scopo di evitare effetti di discontinuità normativa e salvaguardare i processi in corso per disastro innominato¹⁴⁶.

La fattispecie prevista dall’articolo 434 c.p. non coincide con il nuovo delitto di disastro ambientale: affinché si configuri la fattispecie dell’art. 434, secondo comma, c.p. è necessario un “doppio evento”, il primo naturalistico e di danno (accadimento di dimensioni straordinarie, atto a riprodurre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi per l’ambiente) ed un secondo giuridico e di pericolo (idoneità a causare un pericolo per la

a quello tipizzato nei primi due numeri. Piuttosto, sembra che il termine “fatto” vada assunto come evento di contaminazione delle matrici ambientali *diverso* da quello di cui ai numeri 1) e 2), caratterizzato dalla rilevanza per l’estensione della compromissione o dai suoi effetti lesivi per l’ambiente. L’Autore evidenzia, ad ogni modo, come tale clausola appaia del tutto superflua: “*ha il senso pedagogico di ricordare all’interprete che ciò che non rientra nel nuovo delitto potrebbe rientrare nella fattispecie generale del disastro innominato; e di sottolineare che non vi è stata alcuna abolitio criminis*”.

¹⁴⁵ Per comodità di consultazione, si riporta il testo dell’art. 434 c.p.: “*Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi. - 1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene*”. L’omologa fattispecie colposa è prevista dall’art. 449 c.p., rubricato al successivo Capo III, *Dei delitti colposi di comune pericolo*, a mente del quale: “*449. Delitti colposi di danno. - 1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone*”.

¹⁴⁶ Si pensi alle ipotesi oggi rientranti nell’articolo 434, comma 1, c.p., ovvero di atti diretti a cagionare un disastro ambientale (cfr. condanna nel procedimento penale Enel di Porto Tolle), nella misura in cui si ritengano cogliere modalità e stadio di offesa diversi dall’attuale tentativo di disastro ambientale (articolo 56 e 452 *quater* c.p.), il quale ultimo implica l’univocità degli atti e la cui compatibilità con il dolo eventuale appare controversa, stando almeno alla giurisprudenza che ritiene il dolo eventuale incompatibile con il tentativo. Oppure si pensi ai casi di contaminazione non irreversibile, o ad alterazioni la cui eliminazione sia conseguibile con provvedimenti non eccezionali, che potrebbero rientrare nell’articolo 434, comma 2, c.p. ma non nell’articolo 452 *quater* c.p. Cfr. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., 26; BELL, *Il processo alla centrale termoelettrica di Porto Tolle: gli ex amministratori delegati di Enel condannati per pericolo di disastro sanitario*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; BELL-VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 21 luglio 2015.

vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, e dunque per l'incolumità pubblica).

Inoltre, i requisiti della irreversibilità dell'equilibrio di un ecosistema o della alterazione, la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, risultano più stringenti della precedente definizione giurisprudenziale di disastro.

Tale clausola rappresenta un inedito caso di "sussidiarietà al rovescio", in cui il reato sanzionato più gravemente cede il passo a quello punito più lievemente, posto che è il più grave articolo 452 *quater* a ritirarsi di fronte alla possibile applicazione dell'articolo 434 c.p.¹⁴⁷.

Una simile scelta, tuttavia, non va esente da critiche, rappresentando un altro evidente indice di irragionevolezza della nuova disciplina a tutela dell'ambiente, in quanto il tanto disprezzato delitto di disastro innominato diventerà paradossalmente una sorta di "ancora di salvezza" alla quale ogni imputato di disastro ambientale cercherà di aggrapparsi, al fine di garantirsi un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello previsto dall'articolo 452 *quater* c.p.

1.7.2 (Segue) C) I delitti colposi contro l'ambiente.

L'articolo 452 *quinquies*, comma 1, c.p. stabilisce che se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 *bis* ("Inquinamento ambientale") e 452 *quater* ("Disastro ambientale") è commesso per colpa, le pene previste dai rispettivi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Ai sensi del secondo comma, se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

¹⁴⁷ Cfr. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., 27, il quale evidenzia come anche le pene previste dagli articoli 434, comma 2 e 452 *quater* c.p. differiscono sensibilmente: da 3 a 12 anni di reclusione nel primo caso; da 5 a 15 nel secondo. Nel caso in cui l'agente tenga condotte idonee a causare un disastro, senza che questo consegua, dovrebbe trovare applicazione, ricorrendone tutti i presupposti, la figura del tentativo di disastro ambientale (articoli 56 e 452 *quater* c.p.), punito con la pena prevista da quest'ultimo articolo, diminuita da 1/3 a 2/3, e cioè con una pena che spazia tra venti mesi e dieci anni di reclusione, più alta di quella prevista per il delitto di cui all'art. 434, comma 1, c.p. (da 1 a 5 anni).

È bene evidenziare, in primo luogo, come non si tratti di una circostanza attenuante, bensì di una fattispecie autonoma di reato¹⁴⁸, che segnala l'importanza attribuita al bene giuridico ambiente, tutelato dunque non solo in caso di aggressioni dolose, ma anche qualora l'elemento soggettivo delle condotte poste in essere sia di carattere colposo.

Al riguardo, giova specificare che, ai fini della configurazione dei delitti in esame, per ravvisare l'elemento della colpa è sempre necessario accertare la prevedibilità e, dunque, la evitabilità dell'evento verificatosi¹⁴⁹. Oltre alle ipotesi di colpa generica, per lo più ipotizzabili nella forma dell'imperizia nella gestione delle attività incidenti sull'ambiente, potranno individuarsi profili di colpa specifica, riferibili ad esempio a comportamenti tenuti in mancanza delle necessarie autorizzazioni ovvero in spregio alle medesime¹⁵⁰.

Maggiori difficoltà interpretative si pongono, invece, relativamente al secondo comma della figura delittuosa in esame: le fattispecie colpose di pericolo (specialmente di inquinamento) rischiano infatti di sovrapporsi al campo di applicazione delle

¹⁴⁸ Cfr. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., 37, il quale sostiene che a ragionare diversamente (cioè in termini circostanza attenuante) si giungerebbe all'assurda conseguenza, nel caso di equivalenza o soccombenza della (ritenuta) attenuante rispetto ad una qualsiasi aggravante, di punire come disastro o inquinamento doloso il disastro o inquinamento colposo.

¹⁴⁹ In questo senso, dunque, la violazione del generale principio di precauzione, ora codificato nell'articolo 3 *ter* del T.U.A. può rilevare nei limiti di una concreta prevedibilità dell'evento e non quale addebito generico cui agganciare una sorta di responsabilità oggettiva. Si vedano sul punto MOLINO, Rel. N. III/04/2015 (Corte di Cassazione. Ufficio del Massimario. Settore penale), *Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, cit., 21, esprime dubbi circa la rilevanza del generico principio di precauzione quale parametro cui ancorare la configurabilità della colpa; PATERNITI, *Politiche legislative di prevenzione e delitti contro l'ambiente*, in *Resp. amm. soc. enti*, 4/2015, 38, ipotizza invece un'interpretazione che accentui il carattere precettivo del principio.

Si veda in proposito anche Cass. pen., S.U. 24 aprile 2014, n. 38343, in *Cass. pen.*, 2015, 2, 426, relativa al ben noto caso *Thyssenkrupp*, la quale ha sancito che: *"In tema di colpa, la necessaria prevedibilità dell'evento - anche sotto il profilo causale - non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma deve mantenere un certo grado di categorialità, nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quale oggetto del processo"*. In motivazione la Corte ha precisato che, ai fini dell'imputazione soggettiva dell'evento, il giudizio di prevedibilità deve essere formulato facendo riferimento alla concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali.

¹⁵⁰ Si pensi, ad esempio, alla gestione di attività produttive non presidiate da autorizzazioni quali un deposito temporaneo, ovvero alla gestione degli impianti con le correlate attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero all'inosservanza di norme sulla tutela della salute dei lavoratori quali quelle in tema di amianto e di utilizzo di sostanze pericolose. Cfr. GUGLIELMI-MONTANARO, *I nuovi ecoreati*, cit., 22.

tradizionali fattispecie contravvenzionali¹⁵¹. Per superare l'*impasse* sembra dunque opportuno evidenziare che le contravvenzioni di settore incriminano pericoli astratti (caratterizzati, ad esempio, dal superamento dei limiti tabellari), mentre le nuove fattispecie contenute nell'articolo 452 *quinquies* c.p. sono costruite come ipotesi di pericolo concreto, da accertarsi caso per caso (non essendo sufficiente il superamento degli eventuali valori-soglia di riferimento).

1.7.3 (Segue) D) Il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

L'articolo 452 *sexies*, comma 1, c.p., rubricato "*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*¹⁵²", punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato¹⁵³, chiunque abusivamente gestisce o abbandona, ovvero si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Va posta preliminarmente in luce l'interferenza tra il reato in esame e la disciplina penale prevista dall'articolo 3 della legge n. 704 del 1982, che incrimina con la pena fino a due anni di reclusione - ferme restando le pene previste dagli articoli 589 e 690 c.p. - chi, senza autorizzazione, riceve, usa, possiede, trasforma, aliena o trasferisce

¹⁵¹ RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., 39.

¹⁵² Nell'ordinamento italiano non si rinviene una definizione di materiale ad alta radioattività, cfr., in merito, MERLIN-LOSENGO, *Ambiente. Il nuovo modello per la tutela penale*, in *Ambiente e sicurezza*, 2015, 12, 23. Tuttavia, la Guida tecnica n. 26 dell'Enea-Disp (ora APAT- Dipartimento nucleare) del 1987, rubricata "*Gestione dei rifiuti radioattivi*", distingue tre categorie di materiale radioattivo: *I categoria* (rifiuti a bassa attività), derivanti da impieghi medici e di ricerca scientifica dove i radionuclidi utilizzati sono caratterizzati da tempi di dimezzamento relativamente brevi e comunque inferiori ad 1 anno; *II categoria* (rifiuti a media attività), i quali richiedono tempi variabili da qualche decina fino ad alcune centinaia di Bq/g nonché quei rifiuti contenenti radionuclidi a vita molto lunga purchè in concentrazioni di tale ordine (di regola trattasi di rifiuti provenienti da attività produttive e di decommissioning degli impianti nucleari e delle centrali elettronucleari nonché da alcuni impieghi medici, industriali e di ricerca scientifica); *III categoria*, (rifiuti radioattivi ad alta attività), i quali richiedono tempi dell'ordine di migliaia di anni ed oltre per raggiungere concentrazioni di radioattività concentrazioni di radioattività dell'ordine di alcune centinaia di Bq/g. In tale categoria rientrano i rifiuti liquidi ad elevata attività specifica derivanti dal primo ciclo di estrazione degli impianti di riprocessamento (ciclo del combustibile nucleare) ed i solidi in cui questi possono essere riconvertiti; i rifiuti contenenti emettitori alfa e neutroni provenienti essenzialmente dai laboratori di ricerca scientifica, da usi medici ed industriali.

¹⁵³ Si pensi, ad esempio, alla ricettazione di materiale radioattivo o ad atti terroristici consistenti nell'abbandono presso determinati siti di materiale radioattivo.

materiale nucleare in modo da cagionare a una o più persone la morte o lesioni gravi o gravissime ovvero tali da determinare il pericolo di detti eventi¹⁵⁴.

Sul punto, pare corretto ritenere che il nuovo delitto, punito più severamente, comporti un'abrogazione implicita dell'articolo 3 della legge n. 704 del 1982 limitatamente al materiale ad alta radioattività e alla causazione del pericolo di morte o lesioni gravi o gravissime, posto che tutte le condotte descritte nel predetto articolo ricadono nella fattispecie prevista dal 452 *sexies* c.p.¹⁵⁵

Il secondo comma della fattispecie in esame contempla un'aggravante comune se dal fatto deriva pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Si tratta all'evidenza degli stessi oggetti materiali indicati nell'articolo 452 *bis* c.p., non essendo tuttavia richiesto (a differenza di quanto previsto per il delitto di inquinamento ambientale) che il deterioramento o la compromissione siano significativi e misurabili ed essendo inoltre sufficiente che sussista il pericolo di tali eventi e non il loro effettivo verificarsi.

1.7.4 (Segue) E) I delitti di impedimento del controllo e di omessa bonifica: le fattispecie (inspiegabilmente) escluse dalla lista dei reati-presupposto della responsabilità degli enti.

Nonostante il *focus* del presente elaborato sia costituito dall'approfondimento della responsabilità degli enti in materia di reati ambientali, appare doveroso analizzare

¹⁵⁴ Il delitto in commento interferisce, altresì, con la fattispecie di traffico organizzato di rifiuti aggravata (articolo 260, comma 2, T.U.A.), punito più severamente, con la reclusione da tre a otto anni. Come osservato in dottrina, se le due formule utilizzate rispettivamente dall'articolo 260 T.U.A. ("rifiuti ad alta radioattività") e dall'articolo 452 *sexies* c.p. ("materiale ad alta radioattività") sono intercambiabili, si pone il problema di individuare la fattispecie da applicare qualora, ad esempio, la cessione di materiale radioattivo venga effettuata da soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva, attività con una, seppur rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo. Cfr., sul punto, TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68 del 2015*, cit., 31, la quale sostiene, con riferimento al predetto esempio, che si applichi l'articolo 260 T.U.A., il quale prevede un regime sanzionatorio più duro, mentre l'articolo 452 *sexies* c.p. se dal fatto derivi un pericolo di vita o per l'incolumità delle persone, in presenza di una condotta posta in essere "abusivamente".

¹⁵⁵ In tal senso, RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., 30, il quale evidenzia che lo spettro applicativo del nuovo delitto di cui all'articolo 452 *sexies* c.p. è più ampio rispetto a quello dell'articolo 3, legge n. 704 del 1982, comprendendo non solo la gestione/manipolazione del materiale radioattivo senza autorizzazione, ma più in generale condotte tenute "abusivamente", e cioè in contrasto con le norme di settore o con le prescrizioni dell'autorizzazione.

anche quei nuovi eco-reati che il legislatore ha ritenuto di escludere dal catalogo delle fattispecie presupposto di tale responsabilità.

Nello specifico, si tratta innanzitutto del delitto di cui all'articolo 452 *septies* c.p., rubricato "Impedimento del controllo" che incrimina, con la reclusione da sei mesi a tre anni, "*chiunque negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene sul lavoro, ovvero ne compromette gli esiti*"¹⁵⁶.

Si evidenzia, in primo luogo, come la stretta interrelazione intercorrente tra l'ambiente di lavoro interno ai siti produttivi e l'ambiente di lavoro ad esso esterno abbia condotto il legislatore a offrire un'identica tutela penale a tale settori tradizionalmente affini, pur rimanendo distinte le due autorità di vigilanza specifiche¹⁵⁷.

La clausola di riserva "*salvo che il fatto costituisca più grave reato*" opera nel caso in cui siano commesse fattispecie di reato più gravi, quali ad esempio il delitto di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale ovvero di resistenza nei confronti del medesimo, puniti rispettivamente dagli articoli 336 e 337 del codice penale.

L'intento legislativo consiste chiaramente nella ricerca di un'anticipazione della tutela e di una forma di forte dissuasione avverso fenomeni idonei a preparare il terreno per una futura lesione ambientale, predisponendo, in definitiva, una norma per porre al confino quelle condotte che, già a monte e in fase di mero controllo, potrebbero nascondere forme di lesione (più o meno prossime) ben più gravi e diffuse.

¹⁵⁶ Si tratta di un reato a forma vincolata, il cui fine ultimo consiste nel consentire agli organi di controllo lo svolgimento efficace della loro attività di monitoraggio in materia ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro, strumentale all'acquisizione delle prove di illeciti penali o amministrativi. Nello specifico, la disposizione in esame presenta una duplice struttura: nel primo periodo incrimina varie segnatamente le seguenti condotte: a) l'impedimento all'accesso, attraverso l'impiego di forza fisica con l'impegno di altri strumenti anche omissivi (ad esempio, omettendo di aprire un cancello, una porta, un pozzetto destinato ai prelievi); la predisposizione di ostacoli, nella misura in cui rendano disagevole e meno tempestivo l'accesso e il controllo; c) l'artificiosa mutazione dello stato dei luoghi (ad esempio, la copertura di un pozzetto dedicato al prelievo di campioni di acque, lo smontaggio di un camino non autorizzato all'emissione dei rifiuti); d) l'intralcio o l'elusione delle attività di sorveglianza e controllo (categoria che tendenzialmente comprende ogni condotta che ostacola i tempi e i modi di efficiente accesso ed ispezione dei luoghi). Nel secondo periodo, la norma incrimina un evento (la compromissione degli esiti delle attività di controllo): in tale ipotesi non vengono descritte le condotte, bensì il risultato, rilevando pertanto qualsiasi condotta purché causale rispetto all'evento "compromissione degli esiti" dell'attività di vigilanza e di controllo. Si pensi, ad esempio, alla manomissione di strumenti di automonitoraggio che falsi i dati, pregiudicando il corretto accertamento da parte delle autorità.

¹⁵⁷ Trattasi, rispettivamente di Arpal e Spresal, diversamente denominate a seconda della Regione di appartenenza.

Un'ulteriore fattispecie inspiegabilmente esclusa dall'articolo 25 *undecies* del D.lgs. n. 231 del 2001 è costituita dal delitto di omessa bonifica, inserito dalla recente legge di riforma all'articolo 452 *terdecies* c.p.

Tale disposizione prevede che, salvo il fatto costituisca un più grave reato, “*chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 euro 80.000*”.

La norma in esame racchiude dunque in sé una fattispecie omissiva, ulteriore rispetto alla contravvenzione di omessa bonifica previsto dall'articolo 257 T.U.A.¹⁵⁸, recentemente modificata con l'introduzione di una clausola di riserva (“*salvo che il fatto costituisca più grave reato*”¹⁵⁹) e con la delimitazione della causa di non punibilità del comma 4 alle sole contravvenzioni¹⁶⁰.

¹⁵⁸ L'articolo 257 T.U.A. punisce con la pena alternativa dell'arresto (da sei mesi a un anno) o dell'ammenda (da 2.600 euro a 26.000 euro) chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo.

¹⁵⁹ Si è sostenuto che, grazie all'introduzione della clausola di riserva “*salvo che il fatto costituisca più grave reato*”, il legislatore avrebbe fatto in modo che la fattispecie descritta dall'articolo 257 T.U.A. possa operare solo nelle ipotesi di un superamento delle soglie di rischio che non abbia raggiunto gli estremi dell'inquinamento. Tale teoria non convince GUGLIELMI-MONTANARO, *I nuovi ecoreati*, cit., 31, secondo i quali l'articolo 257 del D.lgs. n. 152 del 2006 configura un caso in cui, essendosi già verificato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, l'obbligo di bonifica consegue ad una situazione di inquinamento che ha le caratteristiche di “*significatività e misurabilità*” richieste dall'articolo 452 bis: “*anzi (...) si tratterebbe proprio di ipotesi nelle quali, in presenza di elementi numerici precisi (concentrazioni soglia di contaminazione e di rischio), l'applicabilità della fattispecie di cui all'articolo 452 bis appare più plausibile*”.

¹⁶⁰ Il quarto comma dell'articolo 257 T.U.A., riformato dalla legge n. 68 del 2015, prevede espressamente che “*l'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1*”. Nella previgente formulazione, invece, si prevedeva che “*l'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1*”. Trattasi di modifica necessaria in quanto, diversamente, la bonifica si sarebbe potuta interpretare come causa di non punibilità sia del reato di inquinamento che del disastro ambientale con effetti “*reversibili*”, in chiaro contrasto con la volontà del legislatore che ora la configura invece come forma di ravvedimento operoso con effetto di circostanza attenuante. Cfr., in tal senso, GUGLIELMI-MONTANARO, *I nuovi ecoreati*, cit., 32.

Confrontando i due reati si rileva subito come il delitto in esame risulti per molti aspetti più ampio della figura criminosa prevista dal Codice dell'Ambiente, la quale richiede espressamente la pregressa causazione dell'evento-inquinamento¹⁶¹.

In primo luogo, esso contempla non solo l'omessa bonifica disposta dall'autorità amministrativa (all'esito della procedura di cui agli articoli 242 ss. T.U.A.), ma - diversamente dall'articolo 257 del testo unico - anche dal Giudice o dalla legge. Inoltre, l'articolo 425 *terdecies* c.p. incrimina, in aggiunta, l'omesso ripristino e l'omesso recupero dello stato dei luoghi, qualora sia stato disposto dalla pubblica amministrazione ovvero per ordine del Giudice o per legge.

Sul piano soggettivo, infine, si evidenzia che la nuova fattispecie, configurata come delitto, è punita a titolo di dolo, mentre quella contravvenzionale è punibile - come tale - anche a titolo di colpa.

1.8 Conclusioni interlocutorie.

L'analisi e le considerazioni svolte sinora consentono di trarre alcune prime conclusioni in termini di proporzionalità ed efficacia dell'attuale sistema normativo italiano a tutela dell'ambiente.

Confrontando l'odierno approccio alla questione ambientale rispetto all'inerzia del passato, emergono evidentemente una serie di aspetti positivi derivati dall'introduzione della recente legge di riforma n. 68 del 2015: da un lato, la scelta di dedicare ai nuovi "ecoreati" un apposito titolo all'interno del *corpus* codicistico e di inserire nel testo del Codice dell'Ambiente italiano un'apposita "*Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale*" (Parte VI *bis* del D.lgs. n. 152 del 2006, articoli 318 *bis* - 318 *octies*) denotano la chiara volontà di attribuire alla materia ambientale un ruolo primario e centrale, anche attraverso lo strumento penale; dall'altro, l'estensione delle fattispecie ambientali presupposto della responsabilità degli enti, l'ampliamento degli spazi riservati alla

¹⁶¹ In dottrina, il reato di omessa bonifica *ex* articolo 257 T.U.A. viene considerato un reato causale a forma pura, VERGINE, *Il reato di omessa bonifica: due decisioni interrompono un prolungato silenzio, Ambiente & Sviluppo*, 2009, 981 ss; PAONE, *Il reato di omessa bonifica secondo i recenti orientamenti della Cassazione*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2008, 119 ss; un diverso orientamento interpreta, invece, il predetto reato come un illecito omissivo incentrato sulla mancata attuazione del progetto di bonifica; in tal senso, RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 339.

confisca e il ricorso a norme premiali volte a ripristinare le condizioni di equilibrio ambientale compromesse dal reato costituiscono *prima facie* un'importante evoluzione nell'ottica di protezione del bene giuridico in questione.

Si tratta, dunque, di un intervento che ha senza dubbio riformato radicalmente la disciplina degli illeciti ambientali, superando il tradizionale ricorso alle contravvenzioni in favore dell'incremento del rigore repressivo scaturito dalla configurazione come delitti delle nuove incriminazioni e mutando la struttura delle fattispecie da illeciti contravvenzionali di pericolo astratto a delitti di pericolo concreto e di danno.

Tuttavia, le luci apparentemente abbaglianti che avvolgono il tanto atteso *novum* normativo risultano in realtà offuscate dalle imperfezioni scaturite dall'evidente superficialità con cui il legislatore ha delineato i nuovi ecodelitti, la quale fa inevitabilmente dubitare della possibilità che essi riescano ad assicurare una volta per tutte un'adeguata tutela penale all'ambiente¹⁶².

La riforma in questione, per quanto preceduta da un lungo ed accurato *iter* parlamentare, è risultata agli occhi dei primi commentatori alquanto approssimativa nella descrizione dei caratteri offensivi delle condotte punibili, avendo altresì sottovalutato le problematiche relative a temi particolarmente delicati, quali la causalità e i rapporti con il diritto amministrativo¹⁶³.

In particolare, una disamina ravvicinata del novellato articolo 25 *undecies* del decreto n. 231 del 2001 evidenzia come uno degli archi portanti su cui poggia il recente intervento di inasprimento degli *standard* di reazione nei confronti della criminalità

¹⁶² Nonostante la bontà delle intenzioni, i risultati di tale opera di legiferazione sono stati giudicati sin da subito deludenti, in quanto intervenuti con parziali modifiche su una realtà normativa che - secondo la dottrina maggioritaria - andrebbe, in realtà, integralmente riformulata. In tal senso, si veda AMARELLI, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa*, in *Cass. pen.*, fasc. 1, 2016, 405 ss. Tra gli interventi più critici rispetto alle nuove fattispecie introdotte con la legge n. 68 del 2015, si rinvia inoltre a CATENACCI, *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 1074 ss; TELESICA, *Osservazioni sulla l. n. 68 del 2015*, cit., 40. Contra, SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 9 luglio 2015; ROMOLOTTI-MARETTA, *I nuovi delitti contro l'ambiente: coordinamento con la normativa previgente e aggiornamento dei modelli di prevenzione*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; AMARELLI, *La riforma dei reati ambientali*, cit., 4.

¹⁶³ CATENACCI, *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, cit., 1074; AMARELLI, *La riforma dei reati ambientali*, cit., 4.

ambientale presenti già dei difetti strutturali congeniti che rischiano di minarne le fondamenta¹⁶⁴.

Non resta dunque che attendere di comprendere come si orienterà la giurisprudenza sull'argomento, alla quale è demandato l'arduo compito di risolvere il delicato conflitto tra l'esigenza di migliorare la risposta punitiva nei confronti dei più gravi delitti contro l'ambiente e contro l'incolumità pubblica e quella di custodire e conservare inalterati i principi di garanzia e certezza del diritto, espressione della democrazia e della liberalità di un ordinamento giuridico.

¹⁶⁴ AMARELLI, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa*, cit., 405 ss, il quale esprime una serie di dubbi rispetto all'equiparazione delle due fattispecie di disastro e inquinamento colposi per i soli enti operato nell'articolo 25 *undecies*, lett. c); o ancora rispetto all'irragionevole cornice edittale prevista nell'articolo 25 *undecies*, lett. d) per le associazioni (anche mafiose) finalizzate alla commissione di eco-reati che garantisce loro un regime di favore rispetto alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416 bis c.p. per le quali l'articolo 24 *ter* del D.lgs. n. 231 del 2001 commina, invece, sanzioni più severe. L'Autore evidenzia come, teoricamente, la responsabilità degli enti non potrebbe scaturire dal delitto di morte o lesioni come conseguenza di un inquinamento ambientale di cui all'articolo 452 *ter* non essendo questo compreso nell'elenco tassativo dell'articolo 25 *undecies*, lett. c) rispetto al quale dovrebbe essere sollevata questione di legittimità costituzionale per violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e adeguatezza della risposta punitiva a causa dell'equiparazione incoerente dei reati di inquinamento e disastro colposo che, invece, ai sensi dell'articolo 452 *quinquies* c.p. sono dotati di cornici di pena autonome e differenti.

CAPITOLO II

LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

IN MATERIA DI REATI AMBIENTALI

SOMMARIO. 2.1 L'INTRODUZIONE DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001 E IL SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO *SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST*; 2.2 LA NATURA GIURIDICA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI: LA CHIARA IMPRONTA PENALISTICA E IL SUPERAMENTO DELLE QUESTIONI DI CARATTERE COSTITUZIONALE; 2.3 L'ESTENSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI IN MATERIA DI REATI AMBIENTALI: I REATI PRESUPPOSTO PREVISTI NELL'ART. 25 *UNDECIES* DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001 E LE OBIEZIONI DOTTRINALI; 2.4 LE OCCASIONI SFUMATE DI RIFORMA E LE NOVITÀ DELLA LEGGE N. 68 DEL 2015 IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI DA REATO AMBIENTALE; 2.5 I CRITERI OGGETTIVI E SOGGETTIVI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE; 2.6 LA CONTROVERSA APPLICAZIONE DEL REQUISITO DELL'INTERESSE O VANTAGGIO AGLI ILLECITI COLPOSI; 2.7 LE SOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI: DALLE PRONUNCE DI MERITO ALLE SEZIONI UNITE. IL CASO *THYSSENKRUPP*; 2.8 LA COMPATIBILITÀ DEL REQUISITO DELL'INTERESSE O VANTAGGIO CON GLI ATTUALI REATI AMBIENTALI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.

2.1 L'introduzione del D.lgs. n. 231 del 2001 e il superamento del principio *societas delinquere non potest*.

Storicamente la responsabilità diretta delle persone giuridiche per reati connessi all'attività economica è sempre stata connotata da una natura civilistica o amministrativa.

Agli inizi del '900, tuttavia, nei sistemi di *common law*¹⁶⁵ - tra cui l'America e la Gran Bretagna - ragioni di tipo pragmatico, quali l'elevato costo sociale e il danno economico del *corporate crime*, cominciarono ad alimentare la necessità di addivenire ad un superamento del granitico principio di origine romana¹⁶⁶ "*societas delinquere non*

¹⁶⁵ Sulla responsabilità penale delle persone giuridiche nei paesi di *common law*, si veda per tutti LEIGHT, *The Criminal Corporations and other Groups*, in *Ottawa Law Review*, 1977, 247. Meno risalente BECK-O'BRIEN, *Corporate Criminal Liability*, in *American Criminal Law Review*, 37, Spring 2000, n. 2, 261 ss. In Italia, cfr. in particolare DE MAGLIE, *Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell'impresa. Crisi e innovazioni nel diritto penale statunitense*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 88 ss.

¹⁶⁶ Il diritto penale romano richiedeva per l'ascrizione di responsabilità il *dolus*. Esso conosceva solo gli esseri umani come entità singole. Non si perseguiva il *collegium*, ma i singoli membri. Cfr sul tema ROBINSON, *The criminal law of ancient Rome*, *The Johns Hopkins University Press*, 1995, 17 ss.

potest”, comportando così una repentina evoluzione della responsabilità delle persone giuridiche, che in poco tempo assunse un carattere penalistico¹⁶⁷.

Una tale inversione di rotta non si verificò in tempi altrettanto rapidi nei sistemi di *civil law*, con particolare riferimento all’ordinamento italiano, che per lungo tempo rimase ancorato alla tradizionale concezione personalistica della responsabilità penale¹⁶⁸ e, dunque, generalmente avverso alla prospettiva di assoggettare anche le persone giuridiche a sanzioni di tipo criminale.

In ottemperanza al predetto brocardo latino, la pena veniva infatti intesa, per la sua natura e per le funzioni fondamentali ad essa tradizionalmente attribuite, come un trattamento punitivo nato per essere applicato - e, dunque, riservato - alla persona fisica.

Una tale concezione, avendo affondato successivamente le proprie radici nell’articolo 27, primo comma, della Costituzione (in base al quale “*la responsabilità penale è personale*”), reputava contrario al dettato costituzionale riconoscere la responsabilità dell’ente e, pertanto, di un soggetto diverso da quello che aveva integrato la condotta penalmente rilevante¹⁶⁹.

¹⁶⁷ Risale al ‘900 l’atto di nascita dell’avverso paradigma “*societas delinquere potest*”, che ha superato il principio “*No soul to damn, no body to kick*”, con la sentenza *in re New York Central & Hudson River*. L’azienda di trasporti New York Central e il suo amministratore furono imputati per aver concesso ad imprese produttrici di zucchero - al fine di acquisire il monopolio sul trasporto - degli sconti ragguardevoli sulle tariffe fissate dalla legge per il trasporto delle merci da New York a Detroit. La Corte rilevò una grave violazione delle disposizioni in tema di passaggio di merci tra Stati, che disponevano peraltro che le condotte tenute da un rappresentante per conto dell’ente dovevano essere attribuite all’ente che ne subirà le conseguenze penali: “*è prassi consolidata che in diritto civile le imprese rispondono per fatti illeciti commessi dai loro rappresentanti che agiscono nell’ambito del mandato conferitogli (...). La coscienza e volontà dei soggetti cui l’impresa ha dato mandato di agire sono quelli della persona giuridica per conto della quale agiscono (...). La legge non può chiudere gli occhi di fronte all’evidenza che la maggior parte degli enti transazioni nel mondo degli affari sono realizzate dalle imprese (...). Garantire loro l’impunità in omaggio ad una vetusta e superata dottrina che nega agli enti collettivi la capacità di commettere reati, significa privarsi degli unici strumenti efficaci in grado di controllare questo tipo di criminalità*”. Il testo della sentenza è tratto da DE MAGLIE, *Società delinquere non potest*, Padova, 1999. Cfr., anche, DE MAGLIE, *L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002. Nella letteratura inglese, si veda COFFEE, *No Soul to Damn: No Body to Kick*: *An Unscandalized Inquiry into the Problem of Corporate Punishment*, in *Michigan Law Review*, Vol. 79, n. 3, 1981, 386 ss.

¹⁶⁸ TIEDEMANN, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 615 ss.

¹⁶⁹ PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2002, 574, il quale sottolinea che l’obiezione al superamento del dogma in questione affonda le proprie radici nella convinzione che la persona giuridica rivela una incapacità di azione sul piano naturalistico: se l’azione è concepita come un movimento corporeo sorretto da volontà, oppure - in una versione più accentuatamente soggettivistica - come volontà diretta alla realizzazione di un fine, un siffatto concetto non può ontologicamente attagliarsi alla persona giuridica che è sprovvista di qualsiasi sostrato di umanità.

A partire dagli ultimi decenni del secolo scorso, tuttavia, la necessità di prevedere una responsabilità diretta degli enti collettivi in materia penale ha cominciato ad affermarsi in numerosi ordinamenti europei, tra i quali la Francia¹⁷⁰, il Belgio¹⁷¹, la Svizzera¹⁷² e la Spagna¹⁷³.

Nel corso degli anni l'emergere delle problematiche connesse all'evolversi della società industriale ha gradatamente evidenziato anche in Italia l'inadeguatezza dell'ormai consolidata posizione personalistica, non solo per la difficoltà di individuare - all'interno del gruppo dirigente - la persona fisica che per il ruolo rivestito e il potere decisionale poteva considerarsi responsabile del reato, ma anche in quanto l'applicazione della pena al solo soggetto fisico non era in grado di fungere da deterrente su chi costituiva il centro operativo della criminalità d'impresa¹⁷⁴.

Nel contesto del mutato panorama culturale, ha così fatto ingresso il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che per la prima volta ha introdotto anche nell'ordinamento italiano un modello generale di responsabilità sanzionatoria degli enti, etichettato come

¹⁷⁰ Nel 1994 la Francia ha optato per il riconoscimento di una responsabilità penale delle *personnes morales*. Per alcune considerazioni sul tema, cfr. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Milano, 2008, 96; BOULOC, *La criminalisation du comportement collectif - France*, in *La criminalisation du comportement collectif-Criminal Liability of Corporations*, DOELDER-TIEDMANN, 1996; CONTE, *Il riconoscimento della responsabilità penale delle persone giuridiche nella legislazione francese*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1994, 93 ss; DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 187.

¹⁷¹ Per un'analisi della decisione belga, cfr. GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti: sanzioni e loro natura*, Milano, 2006, 151 ss.

¹⁷² Una soluzione alquanto particolare è stata adottata dalla Confederazione Elvetica. L'articolo 102 del codice penale svizzero del 2003 sancisce che l'impresa risponde per qualsiasi reato commesso nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, quando il reato non può essere ascritto ad una persona fisica determinata per "carente organizzazione interna". Si tratta di una forma di responsabilità sussidiaria che ha suscitato numerose perplessità nella dottrina del Paese, in quanto ritenuta inefficace. Cfr. sul punto PELLISSERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche in Svizzera*, in *Dir. pen. XXI sec.*, 2, 2008, 345; BERNASCONI, *Introdotta anche in Svizzera la responsabilità penale dell'impresa*, in *Cass. pen.*, 2003, 4047.

¹⁷³ Cfr. per tutti OLIVARES, *Sulla responsabilità penale delle persone giuridiche e sul passaggio della responsabilità dalle persone fisiche in Spagna*, in *Dir. pen. XXI sec.*, 2008, 293. Per uno sguardo comparatistico ad ampio spettro, comprensivo anche delle realtà canadese, statunitense, inglese e australiana, cfr. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 187; PELLISSERO, *Disposizioni sostanziali*, in PELLISSERO-FIDELBO, *La nuova responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *Leg. pen.*, 2002, 575 ss; CASTELLANA, *Diritto penale dell'Unione Europea e principio societas delinquere non potest*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1996, 772; MICHELINI, *Responsabilità delle persone giuridiche e normativa internazionale multilaterale*, in *Quest. giur.*, 2002, 1079 ss.

¹⁷⁴ Per una breve analisi delle ragioni che hanno condotto a superare la teoria dell'irresponsabilità dell'ente, cfr. PALAZZO, *Introduzione ai principi del diritto penale*, Torino, 1999, 108 ss; SALARDI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche: problemi vecchi e nuovi*, in *Cass. pen.*, 2005, 3584 ss.

“amministrativo”, ma che - come si vedrà a breve - presenta in realtà tutti i connotati di una responsabilità autenticamente penale¹⁷⁵.

In particolare, il D.lgs. n. 231 del 2001 ha introdotto nel nostro sistema giuridico una responsabilità diretta degli enti - che si affianca alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto penalmente rilevante - qualora il soggetto, inserito nell'organigramma dell'ente, compia taluno dei reati tassativamente indicati nel decreto medesimo agli articolo 24 e seguenti, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Da allora in avanti, le persone giuridiche, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, sono diventate dunque coprotagoniste della vicenda punitiva e destinatarie immediate di risposte sanzionatorie a contenuto afflittivo orientate alla prevenzione dei reati.

Come noto, la nascita di tale provvedimento è derivata da *inputs* comunitari e internazionali¹⁷⁶, che, per intuibili esigenze di salvaguardia della concorrenza e della trasparenza dei mercati europei ed extraeuropei, reclamavano da tempo a gran voce la

¹⁷⁵ Per un quadro completo sul tema della responsabilità degli enti, cfr. CASTELLANA, *Diritto penale dell'Unione Europea e principio societas delinquere non potest*, cit., 747 ss; SELVAGGI, *La responsabilità penale della persona giuridica: un dibattito europeo*, in *Cass. pen.*, 1999, 2778 ss; BRICOLA, *Il costo del principio "societas delinquere non potest" nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, 951 ss; STORTONI, *Profili penali delle società commerciali come imprenditori*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, 1163 ss; PECORELLA, *Societas delinquere non potest*, in *Riv. giur. lav.*, 1977, IV, 367; PALAZZO, *Associazioni illecite e illeciti delle associazioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, 418 ss; ALESSANDRI, *Commento all'art. 27, comma 1° Cost.*, in *Rapporti civili, commentario della Costituzione*, a cura di BRANCA-PIZZORUSSO, Bologna-Roma, 1991, 150 ss; DE MAGLIE, *Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell'impresa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 89 ss; DE SIMONE, *Il nuovo codice francese e la responsabilità penale delle personnes morales*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 189 ss; ROMANO, *Societas delinquere non potest (Nel ricordo di Franco Bricola)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 1031 ss; PALIERO, *Problemi e prospettive della responsabilità penale dell'ente nell'ordinamento italiano*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1996, 1173 ss; STELLA, *Criminalità d'impresa, lotta di sumo e lotta di judo*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1998, 459 ss; DOLCINI, *Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 19 ss; MANNA, *La responsabilità delle persone giuridiche: il problema delle sanzioni*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1999, 919 ss; DE MAGLIE, *Societas delinquere potest*, cit., 14 ss.; PALIERO, *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi societas delinquere (et puniri) potest*, in *Corr. Giur.*, 2001, 845 ss; DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI, *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2005, 3 ss; LO RUSSO, *La responsabilità "da reato" degli enti collettivi nell'ordinamento italiano. Profili dogmatici ed applicativi*, Bari, 2005.

¹⁷⁶ La legge-delega n. 300 del 2000 e il D.lgs. n. 231 del 2001 sono stati emanati per ratificare la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione, stipulata a Parigi il 17 dicembre 1997, e la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 19 giugno 1997. Peraltro, solo la Convenzione OCSE imponeva di prevedere forme di responsabilità sanzionatoria degli enti collettivi.

necessità che anche il sistema giuridico italiano si uniformasse alla maggior parte delle legislazioni straniere.

Giova evidenziare che la legge delega aveva ricostruito in senso ampio il catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente, distinguendo, da un lato, gli illeciti collegati a delitti segnati dalla finalità del conseguimento di ingiustificati profitti, espressivi di una politica di impresa protesa ad eludere i meccanismi di legalità che disciplinano la concorrenza e, dall'altro, gli illeciti derivanti da reati situati criminologicamente nel cono d'ombra del rischio di impresa (inquinamento, infortuni sul lavoro, etc.)¹⁷⁷.

Tuttavia, in sede di attuazione, il Governo - privilegiando l'illiceità del profitto - ha ritenuto di escludere tutti gli altri reati oggetto dell'originario schema di decreto, operando una selezione che sin da subito ha destato notevoli perplessità.

In particolare, tale intervento legislativo avrebbe dovuto ricomprendere *ab origine* la responsabilità degli enti anche per i reati in materia ambientale, ma considerazioni di tipo pratico, legate soprattutto alle inevitabili difficoltà di metabolizzazione del nuovo sistema da parte delle imprese, hanno sconsigliato il legislatore dall'introdurre i reati ambientali nel catalogo delle c.d. fattispecie-presupposto.

¹⁷⁷ Tra i criteri direttivi indicati dall'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, alle lettere b), c) ed e) vi erano quelli di prevedere la responsabilità amministrativa dell'ente anche per i reati contro l'incolumità pubblica; per i reati di omicidio e lesioni colpose se commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; per i reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria. Il Governo, per contro, ha dato attuazione solo al criterio direttivo indicato nella lettera a) dell'articolo 11 della legge delega e dunque con riguardo soltanto ai reati indicati nelle Convenzioni internazionali relative alla lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali di ratifica. Come evidenziato da PATRONO, *Verso la soggettività penale di società ed enti*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2002, 185; PIERGALLINI, *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni. Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 1356; TRAVI, *La responsabilità della persona giuridica nel d.lgs. 231/2001: prime considerazioni di ordine amministrativo*, in *Le società*, 2001, 1305, il quale sostiene che "la scelta del Governo di limitare la nuova disciplina ai reati di corruzione (escludendo i reati ambientali) rischia di rendere ancora più irragionevole il trattamento privilegiato introdotto a favore di partiti e sindacati, trattamento privilegiato che risulta essere stato imposto dal Parlamento con ampia maggioranza".

2.2 La natura giuridica della responsabilità degli enti: la chiara impronta penalistica e il superamento delle questioni di carattere costituzionale.

Prima di proseguire con la trattazione degli aspetti critici riguardanti l'estensione della responsabilità delle persone giuridiche ai reati ambientali, appare doveroso svolgere alcune considerazioni preliminari sull'annosa questione - tuttora oggetto delle riflessioni di dottrina e giurisprudenza - relativa alla natura giuridica di tale responsabilità¹⁷⁸.

La risoluzione di un simile quesito, infatti, lungi dal costituire un mero esercizio classificatorio e di esegesi dogmatica, determina importanti conseguenze pratiche, involgendo delicati profili di garanzia e, quindi, di costituzionalità¹⁷⁹.

Prendendo sin da subito una posizione sul punto, si evidenzia la necessità di riconoscere al contenuto del D.lgs. n. 231 del 2001 una preponderante componente penalistica, nonostante la rubrica del decreto stesso si riferisca ad una responsabilità "amministrativa", dando luogo a quella che, in dottrina, è stata classificata come una "truffa delle etichette"¹⁸⁰.

¹⁷⁸ La letteratura sul punto è vastissima. Per tutti si vedano: PISTORELLI, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti. d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, (a cura di) LEVIS-PERINI, Bologna, 2014, 3 ss; DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) di imputazione*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; AGNESE, *La natura della responsabilità da reati degli enti*, in *Cass. pen.*, 2011, 1876 ss; DE SIMONE, *Persone giuridiche, responsabilità penale e principi costituzionali*, in *Criminalia*, 2010, 605 ss; SALOMONE, *Trattato di diritto penale dell'impresa. La responsabilità da reato degli enti*, Vol. X, (a cura di) D'AVIRRO-DI AMATO, Padova, 2009, 35 ss; DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 456; GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti. Sanzioni e loro natura*, Milano, 2006, 30 ss; PULITANÒ, *La responsabilità da reato degli enti: i criteri di imputazione delle società*, Milano, 2002, 327 ss; PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma*, cit., 598.

¹⁷⁹ PICILLO, *La responsabilità da ecoreato degli enti: il criterio dell'imputazione oggettiva*, in *Arch. pen.*, 2013, 3 ss; MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d'insieme*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2002, 517 ss; MOCCIA, *Euforia tecnicistiche nel "laboratorio della riforma del codice penale"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 453, ss, il quale sottolinea che, quand'anche si trattasse di questione puramente classificatoria, al pari della "sistemazione dei mobili nella stanza", la stessa involgerebbe comunque aspetti non trascurabili, sia dal punto di vista della chiarezza processuale, che da quello dell'utilizzazione corretta, soprattutto nella prassi, degli istituti giuridici.

¹⁸⁰ MAIELLO, *La natura (formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. 231 n. 231/2001. Una "truffa delle etichette" davvero innocua?*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2002, 879 ss; MUSCO, *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive*, in *Dir. giust.*, 2001, n. 23, il quale ha rilevato che il sistema "nella sua struttura e nella sua funzione, di amministrativo presenta solo il nome, apparendo, con una probabilità che rasenta la certezza, un mascheramento della responsabilità penale della persona giuridica".

La decisione di utilizzare un tale *nomen juris*, che si ritiene dunque di per sé inidoneo a vincolare l'interprete, va pacificamente ricondotta al timore che le tradizionali interpretazioni dell'articolo 27 della Costituzione, incentrate su una visione antropomorfa della responsabilità penale, avrebbero potuto ostacolare l'introduzione del decreto in esame, conducendo ad una censura di costituzionalità che avrebbe vanificato gli sforzi compiuti per adattare la normativa italiana a quella degli altri Paesi europei¹⁸¹.

Tra gli indizi che depongono per l'identificazione, nel c.d. decreto 231, di un'autentica forma di responsabilità penale¹⁸², si rinviene, in primo luogo, il nesso fondamentale intercorrente tra la sussistenza della responsabilità dell'ente e il fatto di reato commesso dalla persona fisica. Se la *condicio sine qua non* della responsabilità in esame è costituita da un illecito penale, lo stesso connotato di illiceità deve necessariamente caratterizzare anche la responsabilità della persona giuridica nel cui interesse o vantaggio l'organo-persona fisica ha agito¹⁸³.

In seconda battuta, si consideri poi che il procedimento di accertamento della responsabilità e di applicazione delle sanzioni è interamente devoluto alla cognizione del giudice penale.

¹⁸¹ Su tale posizione sembra essersi assestata, in taluni casi, anche la Corte di Cassazione, cfr. *ex multis* Cass. pen., sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, in *Cass. pen.*, 2007, 1, 74, la quale ha affermato che “*ad onta del nomen iuris, la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale; forse sottaciuta per non aprire delicati conflitti con i dogmi personalistici dell'imputazione criminale di rango costituzionale (art. 27 Cost.)*”.

¹⁸² Ne affermano la natura penalistica: RIONDATO, *Tipo criminologico e tipo normativo d'autore al cospetto della responsabilità penale dell'ente (d.lgs. n. 213/2001). Il caso dell'“ente pubblico”*, in AA.VV., *Il soggetto autore del reato: aspetti criminologici, dogmatici e di politica criminale*, Padova, 2013, 112 ss; AMARELLI, *I criteri di oggettivi di ascrizione del reato all'ente collettivo ed i reati in materia di sicurezza sul lavoro. Dalla teorica incompatibilità alla forzata convivenza*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 19 aprile 2013; DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 305; EPIDENDIO, *I principi costituzionali e internazionali e la disciplina punitiva degli enti*, in BASSI-EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2006, 454 ss; GUERRINI, *La responsabilità da reato*, cit., 6; MANNA, *La cd. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *Cass. pen.*, 2003, 3, 1101 ss; MAIELLO, *La natura*, cit., 879 ss; MARINUCCI, *Diritto penale dell'impresa: il futuro è già cominciato?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1481, secondo il quale “*solo i piccoli borghesi hanno pura di etichettarla come responsabilità penale*”. Di “*distinta impronta penalistica*” parla anche PALIERO, *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., 438.

¹⁸³ DE SIMONE, *La responsabilità da reato*, cit., 16, il quale, aderendo a tale tesi, ritiene che sarebbe alquanto singolare qualificare come amministrativo un illecito costituito da un reato completo di tutti i suoi elementi costitutivi. Si veda anche FALZEA, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in AA.VV., *La responsabilità delle penale delle persone giuridiche in diritto comunitario*, Milano, 1981, che sostiene come “*a decidere della qualificazione giuridica di un comportamento illecito sta la natura dell'interesse violato, non la natura del soggetto che ha commesso la violazione*”.

A conferire a tale aspetto un significato dirimente non è solo il dato del *simultaneus processus*, ossia la circostanza che l'ente subisca il procedimento assieme alla persona fisica agente, nella medesima *sedes* processuale¹⁸⁴, ma soprattutto il fatto che, qualora l'autore della fattispecie presupposta sia rimasto ignoto o sia non imputabile, ovvero il reato si estingua rispetto all'autore individuale per una causa diversa dall'amnistia (articolo 8 D.lgs. n. 231 del 2001), il Pubblico Ministero potrà comunque contestare l'illecito all'ente; l'eventuale fase del giudizio si svolgerà nei confronti della sola persona giuridica e la *regiudicanda* sarà circoscritta all'accertamento esclusivo della responsabilità di questa¹⁸⁵.

Il predetto articolo 8 del decreto trova, peraltro, ampio spazio applicativo proprio in presenza di reati ambientali che, essendo costituiti per la maggior parte da contravvenzioni, sono sottoposti al più breve regime di prescrizione previsto dall'articolo 157 e ss. c.p., a differenza dell'illecito dell'ente che si prescrive nel termine più rigido di cinque anni dalla data di consumazione del reato, ai sensi dell'articolo 22 del D.lgs. n. 231 del 2001¹⁸⁶.

Ad abundantiam, si rileva inoltre come la natura penale delle sanzioni da infliggere all'ente sia confermata dalla valorizzazione della reiterazione e dalla previsione di un istituto di pubblicità legale della condanna (c.d. anagrafe nazionale delle persone giuridiche) del tutto assimilabile al casellario giudiziale previsto per le persone fisiche, che offusca uno dei caratteri distintivi dell'illecito amministrativo rispetto a quello

¹⁸⁴ È questo un ulteriore aspetto peculiare, tenuto conto che, di regola, è la Pubblica Amministrazione ad irrogare le sanzioni amministrative, salvo il caso che per ragioni di connessione obiettiva con un reato - come previsto dall'articolo 24 della legge n. 689 del 1981 - sia il giudice penale a decidere su entrambi i profili di responsabilità. Altro esempio di *simultaneus processus* si rinviene nella costituzione di parte civile nel processo penale.

¹⁸⁵ La scelta del legislatore di non prevedere per l'accertamento della responsabilità da reato delle persone giuridiche diversa da quella processual-penalistica testimonia il carattere autenticamente penale della natura della responsabilità stessa. In tale senso, cfr. DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 305 ss; GUERRINI, *La responsabilità da reato*, cit., 229 ss.

¹⁸⁶ È verosimile, pertanto, che di fronte ad un'uscita anticipata del soggetto fisico dal processo, quest'ultimo proseguirà a carico della persona giuridica in attesa di giudizio penale. In dottrina, DE VERO, *La responsabilità*, cit., 305 ss. Si segnala, a tal riguardo, una recente pronuncia della Suprema Corte, con cui si è stabilito che “*in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che però non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato*”. Cfr. Cass. pen., sez. VI, 25 gennaio 2013, n. 21192, in *Guida dir.*, 2013, 25, 74.

penale, in base al quale il primo sarebbe sprovvisto dello stigma e della squalifica sociale che si proietta invece nell'autore del reato¹⁸⁷.

Un ulteriore indice della natura penale della responsabilità in esame si trae, poi, dall'estensione alla materia della successione della responsabilità dell'ente della corrispondente disciplina penalistica (articolo 3, D.lgs. n. 231 del 2001¹⁸⁸), con particolare riferimento al principio di retroattività della *lex mitior* con il limite delle leggi eccezionali o temporanee. Il fondamento strettamente penalistico di quest'ultimo principio non va tanto ricondotto ad un generico *favor rei*, quanto piuttosto all'esigenza di assicurare l'eguaglianza sostanziale della legge penale, intesa come limite teleologico di una concezione razionale della pena.

A sostegno della enunciata tesi, si potrebbero poi evidenziare, senza pretesa di esaustività, ulteriori elementi, quali la palese impronta penalistica dei criteri di imputazione della responsabilità della persona giuridica, la rilevanza extraterritoriale dell'illecito dell'ente (articolo 4 del decreto¹⁸⁹) e la punizione di fattispecie tentate (articolo 26 del decreto¹⁹⁰), del tutto estranea agli schemi del diritto amministrativo.

Sia consentito, infine, accennare ad un altro "sintomo" della natura chiaramente penale delle sanzioni irrogabili all'ente, costituito dal modello di commisurazione giudiziale della pena pecuniaria. Il legislatore, infatti, ha abbandonato il tradizionale criterio di commisurazione "a somma complessiva", privilegiando un paradigma commisurativo "per quote" a struttura bifasica, all'interno del quale cioè il rilievo delle "condizioni economiche e patrimoniali dell'ente" - lungi dall'operare sullo stesso piano

¹⁸⁷ PALIERO-TRAVI, *La sanzione amministrativa. Profili sistematici*, Milano, 1988, 22 ss.

¹⁸⁸ In base all'articolo 3, D.lgs. n. 231 del 2001, "*L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile*".

¹⁸⁹ L'articolo 4, D.lgs. n. 231 del 2001, prevede che "*Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo*".

¹⁹⁰ Ai sensi dell'art. 26, D.lgs. n. 231 del 2001, "*Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento*".

degli indici relativi alla gravità oggettiva dell'illecito - assume completa autonomia, maggiormente funzionale a calibrare lo spessore della reazione punitiva sulle specificità delle risorse economiche e patrimoniali del soggetto responsabile¹⁹¹.

Chiariti tali aspetti, così come non è possibile ignorare la lettera della legge, che qualifica la responsabilità degli enti come amministrativa, né gli elementi di natura sostanziale che portano - come su evidenziato - a propendere per una visione penalistica della medesima, non si può altrettanto fare a meno di considerare quella parte di dottrina che - in armonia con quanto è espresso nella Relazione di accompagnamento al decreto - ravvisa nella responsabilità introdotta dal decreto 231 una sorta di *tertium genus*, che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo, contemperando le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, di massima garanzia¹⁹².

Tale soluzione, sorta dall'esigenza di superare le censure di costituzionalità apparentemente insite in una classificazione esplicitamente penalistica della

¹⁹¹ AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 167; MAIELLO, *La natura*, cit., 906.

¹⁹² Diversi sono gli Autori sostenitori di tale teoria: PULITANÒ, *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 415 ss; STORTONI-TASSINARI, *La responsabilità degli enti: quale natura? Quali soggetti?*, in *Ind. pen.*, 2006, 13 ss; DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, cit., 14 ss; FLORA, *Le sanzioni punitive nei confronti delle persone giuridiche: un esempio di metamorfosi della sanzione penale?*, in *Dir. proc. pen.*, 2003, 1398; CARACCIOLI, *Responsabilità penale "propria" delle persone giuridiche*, in *Scritti in onore di Marcello Gallo. Scritti degli allievi*, Torino, 2004, 85 ss; AMODIO, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, 2005, 321 ss. Per certi versi, a tali posizioni può essere assimilata anche quella emergente dal progetto preliminare di riforma del codice penale ad opera della Commissione Grosso del 26 maggio 2001, laddove di parla di "responsabilità da reato", senza prendere esplicita posizione sulla natura della medesima, ma avvalorando così implicitamente la tesi della sua peculiarità e autonomia; tale scelta "astensionistica" è avvalorata da PELLISSERO, *La "nuova" responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. 8.6.2001)*, in *Leg. pen.*, 2002, 576 ss, il quale sembra propendere per l'opzione legislativa del *tertium genus*. Con riferimento alla giurisprudenza, si evidenzia che inizialmente essa si era assestata su una posizione più vicina alla natura sostanzialmente penalistica della responsabilità dell'ente, per poi avallare più di recente la tesi del *tertium genus*. Cfr. Cass. pen., sez. un. 27 marzo 2008, n. 26654, in *Guida dir.*, 2013, 22, 73; Cass. pen., sez. IV, 9 luglio 2009, n. 36083, in *Cass. pen.*, 2010, 1938. In giurisprudenza di merito, cfr. Corte d'Ass. Torino, sez. II, 14 novembre 2011, in *Foro it.*, 2012, 4, II, 248. Una posizione particolare viene assunta da VINCIGUERRA, *Quale specie di delitto?*, in VINCIGUERRA-CERESA GASTALDO-ROSSI, *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse*, Padova, 2004, 212 ss, il quale ritiene che tale responsabilità costituisca "un *quartum genus* fra responsabilità civile, penale e punitivo-amministrativa" che "pesca in tutte e tre (n.d.r.: le forme di responsabilità), e pesa sulle spalle dell'interprete lo sforzo di fantasia mancato al legislatore quando avrebbe dovuto dare un nome alla creatura che aveva generato". Esprime forti critiche relativamente a tale tesi DE SIMONE, *Persone giuridiche*, cit., 330.

responsabilità degli enti¹⁹³, si ritiene tuttavia non del tutto convincente, in quanto non pare giustificato ricorrere ad un inquadramento *ad hoc* per aggirare ostacoli costituzionali, peraltro - a parere di chi scrive - ampiamente superabili nel caso di specie.

In primo luogo, infatti, è evidente come la portata della locuzione “*la responsabilità penale è personale*”, prevista dall’articolo 27 della Costituzione, non vada intesa come responsabilità *individuale* della persona fisica, bensì come responsabilità della persona - anche giuridica - *colpevole*¹⁹⁴.

Si aggiunga, peraltro, che a fronte dell’affermata teoria “*organicistica*” della persona giuridica¹⁹⁵, non può certo ritenersi che quest’ultima non sia in grado di esprimere un atteggiamento doloso o colposo¹⁹⁶, essendo pacificamente rinvenibile nelle delibere assembleari o dei consigli di amministrazione una vera e propria volontà dell’ente, in grado di per sé di adottare una politica d’impresa in cui rientri anche la commissione di un reato.

¹⁹³ Si tratterebbe in sostanza di un “diritto sanzionatorio” (il tedesco *Sanktionrecht*), che si affianca al diritto penale in senso stretto, comprendendo altresì il diritto amministrativo e quello civile a carattere punitivo. Cfr. LUDERSENN, *Abschaffen des Strafens?*, Frankfurt a M., 1995; HASSEMER, *Kennzeichen und Krisen des modernen Strafrecht*, in *ZRP*, 1992, 378 ss. Nella dottrina italiana: PALIERO, *La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per la “Parte generale” di un codice penale dell’Unione europea*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 447 ss; PALIERO, *La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta della criminalità economica*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1993, 1046 ss.

¹⁹⁴ La novità apportata dalla Costituzione con l’articolo 27 è costituita, infatti, dal principio di responsabilità colpevole e dalla conseguente concezione normativa della colpevolezza. Si vedano sul tema: FIANDACA, *Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale*, in *Foro it.*, 1988, 1385; MUCCIARELLI, *Errore e dubbio dopo la sentenza 364/88*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, 235; STORTONI, *L’introduzione nel sistema penale dell’errore scusabile di diritto: significati e prospettive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, 1313; FIANDACA, *Considerazioni su colpevolezza e prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, 836; PALAZZO, *Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, 947; DELITALIA, *Il rispetto della persona umana nell’esecuzione della pena*, in *Iustitia*, 1956, 316 ss; GROSSO, voce *Responsabilità penale*, in *Noviss. dig. it.*, Vol XV, 1976, 712 ss; MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, 4° ed., 2001, 592; ALESSANDRI, *Commento all’art. 27, comma 1, Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, (a cura di) BRANCA-PIZZORUSSO, 1991, 111; FIORELLA, voce *Responsabilità penale*, cit.

¹⁹⁵ Sul tema, si vedano PULITANÒ, voce *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enc. dir.*, Vol. VI, 2002, 956; PALIERO, *La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri di imputazione*, in *AA.VV.*, *Il nuovo diritto penale delle società*, 2002, 51; DE MAGLIE, *L’etica e il mercato*, cit., 344;

¹⁹⁶ *Ex multis*, si rinvia a PALAZZO, *Associazioni illecite ed illeciti delle associazioni*, cit., 440 ss, il quale sottolinea come la volontà sociale non sia “*né un mito, né una finzione, ma una consistente realtà*”; PECORELLA, *Societas delinquere potest*, cit., 367.

Ciò precisato, dunque, è chiaro che il sistema delineato dal D.lgs. n. 231 del 2001, basato su criteri di imputazione diversi rispetto a quelli previsti per la persona fisica, non risulta contrastare con il dettato dell'articolo 27 della Costituzione, specialmente alla luce della lettura fornita dalla Corte Costituzionale nella ben nota sentenza n. 364 del 1988, nel senso che la responsabilità penale deve essere quanto meno per colpa, costruita nel caso di specie sul modello della "colpa d'organizzazione"¹⁹⁷.

Anche l'obiezione relativa al comma 3 dell'articolo in questione, fondata sull'impossibilità di rieducare una persona giuridica, appare il frutto di un errato approccio al sistema oggetto di esame, sia in quanto la responsabilità dell'ente è sottoposta ai c.d. *compliance programs*, ossia meccanismi che tendono a prevenire il rischio di reato, sia perché le condotte legate al c.d. *post factum*, cioè risarcitorie, reintegrative e di adozione successiva dei *compliance programs*, depongono per un funzione di prevenzione speciale di tale responsabilità¹⁹⁸.

La convinzione della superabilità delle questioni di legittimità sollevate e sollevabili conduce, pertanto, a ritenere corretto l'inquadramento della disciplina in esame nel settore della responsabilità penale, suo alveo naturale.

2.3 L'estensione della responsabilità degli enti in materia di reati ambientali: i reati presupposto previsti nell'art. 25 undecies del D.lgs. n. 231 del 2001 e le obiezioni dottrinali.

Con il passare del tempo, la maggiore sensibilità maturata nei confronti della tutela dell'ambiente ha riaperto il dibattito sulla responsabilità penale delle persone giuridiche, al fine di estendere la stessa anche alle fattispecie ambientali¹⁹⁹.

¹⁹⁷ TIEDEMANN, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 615 ss.

¹⁹⁸ Tali argomenti sono sviluppati ampiamente da DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 291, secondo cui nei confronti della persona giuridica, il diritto penale può permettersi di operare una riformulazione completa della sua struttura e della sua personalità, reimpostandone la condotta di vita; MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, cit., 1111 ss; DOLCINI, *Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio. Riflessioni in tema di fonti, diritto penale minimo, responsabilità degli enti e sanzioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 15 ss.

¹⁹⁹ Basti pensare, ad esempio, alla proposta elaborata a livello europeo di una tutela penale dell'ambiente, proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 gennaio 2002, sulla responsabilità ambientale in previsione della prevenzione e del risarcimento dei danni ambientali. Cfr. SALARDI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 3585. Per un'analisi dell'evoluzione del diritto penale europeo e del relativo tema della responsabilità penale, si veda TIEDEMANN, *L'europeizzazione del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, 1 ss.

L'occasione per superare l'*impasse* l'ha creata l'ineludibile necessità di corrispondere agli obblighi comunitari, derivanti dalle Direttive 2008/99/CE, sulla tutela penale dell'ambiente, e 2009/123/CE, sull'inquinamento provocato dalle navi, dalle quali è scaturita la necessità, per ciascuno Stato membro, di prevedere la penale rilevanza di taluni fatti descritti nelle direttive stesse.

Si è giunti, così, all'emanazione del D.lgs. n. 121 del 2011, che ha introdotto - nel c.d. decreto 231 - l'articolo 25 *undecies*, recante l'individuazione dei reati ambientali presupposto della responsabilità degli enti²⁰⁰, oggetto di recente modifica avvenuta attraverso la legge 22 maggio 2015, n. 68 (si veda *infra*, paragrafo 1.7).

Nella sua primigenita formulazione, l'art. 2 dello schema di decreto legislativo in esame contemplava tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente anche numerose altre fattispecie incriminatrici previste dal Codice dell'Ambiente, in particolare quelle concernenti l'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29 *quattuordecies*

²⁰⁰ Il catalogo dei reati presupposto previsto nell'articolo 25 *undecies* del D.lgs. n. 231 del 2001 ricomprendeva, inizialmente, oltre agli illeciti di cui agli articoli 727 *bis* e 733 *bis* c.p., le seguenti fattispecie:

a) scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente, articolo 137, commi 2 e 3, T.U.A.); scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (articolo 137, comma 5, primo e secondo periodo, T.U.A.); violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (articolo 137, comma 11, T.U.A.); scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (articolo 137, comma 13, T.U.A.); raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (articolo 256, comma, lett. a) e b), T.U.A.); realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (articolo 256, comma 3, primo e secondo periodo, T.U.A.); inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (articolo 256, comma 4, T.U.A.); miscelazione non consentita di rifiuti (articolo 256, comma 5, T.U.A.); deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (articolo 256, comma 6, T.U.A.); inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (articolo 257, commi 1 e 2, T.U.A.); predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (articolo 258, comma 4, e articolo 260 *bis*, commi 6 e 7, T.U.A.); traffico illecito di rifiuti (articolo 259, comma 1, T.U.A.); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 T.U.A.); violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (articolo 260 *bis*, comma 8, T.U.A.); inquinamento atmosferico (articolo 279, comma 5, T.U.A.);

b) importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (articolo 1, commi 1 e 2, legge 7 febbraio 1992, n. 150); falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze false o alterate per l'importazione di animali (articolo 3 *bis*, legge 7 febbraio 1992, n. 150);

c) violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (articolo 3, comma 6, legge 28 dicembre 1993, n. 549);

d) sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (articolo 8, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202); sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (articolo 9, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

del D.lgs. n. 152 del 2006, nonché quelle previste nel medesimo decreto ai commi 1, 4, 7, 8, 9, 12 e 14 dell'articolo 137 in materia di inquinamento idrico e quelle contenute nei commi 1, 2, 3, 4, e 6 dell'articolo 279 in materia di emissioni atmosferiche.

In altre parole, il progetto originario di estensione della responsabilità dell'ente ai reati ambientali prevedeva un più generalizzato coinvolgimento delle persone giuridiche nel sistema di repressione degli illeciti ambientali penalmente rilevanti, mentre il testo definitivamente approvato ha compiuto scelte di gran lunga più selettive, che hanno soddisfatto solo in parte le prescrizioni delle direttive europee e che - come tali - sono divenute oggetto di aspre critiche da parte della dottrina²⁰¹.

In primo luogo, si è evidenziato come il D.lgs. n. 121 del 2011, anziché seguire le indicazioni comunitarie, volte a costruire la responsabilità dell'ente attorno ad una serie di reati dichiaratamente di danno e pericolo concreto, puniti qualora commessi con dolo o colpa grave, si sia limitato a riproporre il sistema delineato dal Codice dell'Ambiente italiano, basato in gran parte su fattispecie contravvenzionali di natura formale²⁰², venendosi così a contrapporre un modello di reati di evento (voluto dalle direttive europee) a un modello di reati di pericolo presunto o astratto (attuato, invece, dalla legge italiana)²⁰³.

²⁰¹ Si considerino per tutti, PISTORELLI-SCARCELLA, *Relazione dell'Ufficio del massimario*, cit.; SCOLETTA, *Obblighi europei di incriminazione e responsabilità degli Enti per reati ambientali (note a margine del d.lgs. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela dell'ambiente)*, cit., 36; CHILOSI, *231 e ambiente. Spunti operativi e casistica*, Bologna, 2013.

²⁰² MADEO, *Un recepimento solo parziale*, cit., 1064, secondo il quale il diritto penale dell'ambiente non è stato munito di quelle sanzioni "proporzionate, efficaci e dissuasive" né per quanto riguarda le condotte poste in essere da persone fisiche autrici del reato, né per gli enti, rispetto ai quali si realizza una "forte anticipazione della tutela penale, estesa a comportamenti prodromici rispetto alla realizzazione di tali fatti dannosi, in quanto tali, sforniti di per sé di una diretta lesività per i beni giuridici tutelati, con un effetto moltiplicatore delle sanzioni a carico delle imprese palesemente sproporzionato", con la conseguenza che "il quadro normativo appare assai disallineato rispetto alle direttive: alcune condotte possono essere sanzionate anche se in concreto possono rivelarsi inoffensive per l'ambiente e per la salute (come nelle ipotesi in cui difetti l'autorizzazione in caso di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti, etc.); altre condotte sono sanzionate anche se il pericolo per l'ambiente c'è, ma non è grave (ad es. superamento minimo dei valori di qualità dell'aria); altre ancora sono sanzionate anche se preposte più a tutelare la pubblica fede che l'ambiente". Per ulteriori commenti, si vedano MANNA, *La nuova legislazione penale in tema di tutela penale dell'ambiente tra illegittimità comunitarie e illegittimità costituzionali*, in *Arch. pen.*, 2011, 763; CARINO-VANETTI, *I reati ambientali per le società: commento alla recente circolare Assonime*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2012, 10, 845; SCARCELLA, *Reati ambientali e responsabilità amministrativa degli enti nella circolare Assonime 15/2012*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2013, II, 201.

²⁰³ Cfr. Circolare Assonime n. 15 del 28 maggio 2012.

Oggetto di obiezione è stata, inoltre, la decisione del legislatore di prevedere sanzioni interdittive pur in presenza di fattispecie che, in concreto, possono risultare scarsamente lesive per la loro natura contravvenzionale, oltre alla scelta di non inserire condotte riparatorie *post factum* con effetto estintivo della responsabilità dell'ente e di non valorizzare, ai fini del giudizio di adeguatezza dei Modelli organizzativi, il conseguimento di certificazioni ambientali (Standard Iso 14001 elaborato dalla *International Standardization Organization* e al Regolamento europeo Emas²⁰⁴), come invece previsto nella contigua materia della sicurezza sul lavoro²⁰⁵.

Larga parte della dottrina²⁰⁶ ha, poi, rilevato significative omissioni nell'elenco di cui all'articolo 25 *undecies*. Nello specifico, è stato contestato il mancato inserimento, all'interno del medesimo, del reato di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti, punito dall'articolo 256, comma 2, T.U.A., nonché di alcuni reati posti a tutela della gestione delle discariche previsti dall'articolo 16 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.

Alquanto discutibile è risultata inoltre la scelta di escludere le contravvenzioni dell'articolo 29 *quattordecies* del Codice dell'Ambiente, atteso che le attività dei soggetti tenuti a dotarsi e a rispettare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sono - per definizione - assai pericolose per l'ambiente.

Non è parsa meno incomprensibile la decisione di configurare la responsabilità degli enti solo per lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, escludendo dal catalogo la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 137 T.U.A., posto che lo scarico di sostanze anche non intrinsecamente pericolose ma in quantitativi rilevanti è condotta idonea a determinare un grave danno all'ecosistema.

Infine, profili di contraddittorietà sono stati rinvenuti nella mancata inclusione nel catalogo delle contravvenzioni di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti di cui al successivo articolo 256, comma 2, e ciò in considerazione del fatto che tale disposizione

²⁰⁴ Attualmente il regolamento (CE) 25 novembre 2009, n. 1221/2009, recante "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)", che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE.

²⁰⁵ Per un approfondimento sul tema si rinvia al paragrafo 3.4 del presente elaborato.

²⁰⁶ FIMIANI, *Il sistema 231 applicato alla gestione dei rifiuti*, (a cura di) FICCO, *Gestire i rifiuti tra scienza e tecnica*, Milano, 2013, 319; SCARCELLA, *Responsabilità degli Enti e Modelli Organizzativi ambientali: il recepimento della direttiva 2008/99/CE*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2011, IV, 55; RAMACCI, *Responsabilità amministrativa degli enti collettivi e reati ambientali*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2012, VII, 639; RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie*, cit.

contempla espressamente tra gli autori propri del reato addirittura i “*rappresentanti degli enti*”²⁰⁷.

A fronte di tali esclusioni, non si è compresa pertanto la *ratio* del criterio seguito nella selezione operata in sede di stesura del testo definitivo della novella del 2011, essendo stata mantenuta la responsabilità delle persone giuridiche per illeciti principalmente formali, come - ad esempio - quelli aventi ad oggetto le violazioni del sistema di tracciabilità dei rifiuti (articolo 260 *bis*, comma 8, T.U.A.).

Si è sottolineata, infine, l’incongruenza di un sistema in cui si prevedevano quali reati presupposto numerose contravvenzioni suscettibili di essere definite con oblazione (essendo puniti alternativamente con l’arresto o l’ammenda) senza la contestuale modifica dell’articolo 8 del decreto 231, per il quale la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile ovvero se “*il reato si estingue per una causa diversa dall’ammnistia*”²⁰⁸.

Come rilevato inoltre dalla stessa giurisprudenza della Suprema Corte²⁰⁹, a fronte della previsione di un numero rilevante di reati meramente formali generatori della responsabilità degli enti, il D.lgs. n. 121 del 2011 ha ommesso di inserire nell’art. 25 *undecies* i delitti previsti dal codice penale, quali l’avvelenamento di acque destinate all’alimentazione di cui agli articoli 439 e 452 c.p. o le fattispecie di causazione del c.d. disastro innominato riconducibili agli articoli 434 e 449 c.p., di certo non recuperabili nella diversa prospettiva di una loro imputazione quali delitti-scopo del reato di cui all’articolo 416 c.p., ricompreso nell’elenco delle fattispecie presupposto *ex* articolo 24 *ter*.

²⁰⁷ PISTORELLI-SCARCELLA, *Relazione dell’Ufficio del massimario*, cit., 28.

²⁰⁸ BORTOLETTO-PARODI, *Modello organizzativo e reati ambientali: luci e ombre dopo la riforma nel rapporto con il testo unico dell’ambiente*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2012, I, 147.

²⁰⁹ Cass. pen., sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 2, 988, secondo cui “*tale operazione si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal d.lgs. n. 231 del 2001, in una disposizione aperta, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un’ingiustificata dilatazione dell’area di potenziale responsabilità dell’ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato D.lgs., art. 6, scomparendo di fatto ogni efficacia in relazione agli auspici fin di prevenzione*”.

2.4 Le occasioni sfumate di riforma e le novità della legge n. 68 del 2015 in materia di responsabilità degli enti da reato ambientale.

Quanto considerato nel precedente paragrafo in ordine alla lacunosità insita nella disciplina della responsabilità degli enti da reati ambientali e alle problematiche applicative che essa pone, consente in primo luogo di dare atto delle occasioni di riforma che il legislatore avrebbe potuto cogliere in questi ultimi anni per porre rimedio alle criticità rilevate nel D.lgs. n. 121 del 2011, per poi giungere in un secondo momento ad un'analisi d'insieme relativa alle novità apportate sul tema dalla legge n. 68 del 2015 di recente emanazione.

Tra le opportunità mancate di riforma, è necessario citare innanzitutto il d.l. n. 136 del 2013, convertito con modificazioni nella legge n. 6 del 2014, adottato per fronteggiare le emergenze ambientali, in particolare quelle legate al settore rifiuti della Regione Campania²¹⁰, con il quale è stato introdotto nel Codice dell'Ambiente, all'articolo 256 *bis*, il nuovo reato di combustione illecita di rifiuti, che punisce con la reclusione da due a cinque anni “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata”.

Esaminando la novella con esclusivo riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti, emerge chiaramente come tale fattispecie, nonostante la gravità della condotta che intende punire, non sia stata inclusa nel catalogo dei reati-presupposto di cui all'articolo 25 *undecies* del D.lgs. n. 231 del 2001, estendendo dunque la lista dei “grandi assenti”²¹¹ e i problemi legati al quadro sanzionatorio in materia ambientale. Il decreto 231 viene citato, infatti, solo per richiamare le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, poste a carico non già dell'ente, bensì del “titolare dell'impresa” o del “responsabile dell'attività comunque organizzata”²¹².

²¹⁰ Sull'argomento, cfr. *ex multis* VERGINE, *Tanto tuonò...che piove! A proposito dell'art. 3, d.l. n. 136/2013*, in *Ambiente & Sviluppo*, I, 2014; SCARCELLA, *Campania sì, Campania no, la terra dei fuochi...: dal decreto alla legge di conversione*, in *Ambiente & Sviluppo*, IV, 2014; ALBERICO, *Il nuovo reato di combustione illecita di rifiuti*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 17 febbraio 2014; RUGA RIVA, *Il Decreto “Terra dei fuochi”: un commento a caldo*, in www.lexambiente.it.

²¹¹ Cfr. sul tema CHILOSI, *La responsabilità amministrativa degli enti dipendente dai reati ambientali: il punto a tre anni dal D.lgs. 121/2011 e prospettive di riforma a seguito del nuovo disegno di legge sui delitti contro l'ambiente*, in *Resp. amm. soc. enti*, III, 2014.

²¹² Con una formulazione alquanto infelice, l'articolo 256 *bis* T.U.A. stabilisce al terzo comma che “la pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di

Un secondo intervento legislativo che, anziché sanare le suesposte lacune, ha aggravato ulteriormente la situazione di incertezza insita nel sistema italiano relativo alla responsabilità delle persone giuridiche, è stato costituito dal D.lgs. n. 46 del 2014, recante la nuova disciplina in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), con il quale si è riformato il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 29 *quattuordecies* del T.U.A.

Anche in tale occasione, il legislatore non ha colto l'opportunità per aggiornare il catalogo dei reati-presupposto attraverso l'inserimento delle fattispecie in materia di AIA - sebbene espressamente contemplate nella Direttiva 2008/99/CE - e degli ulteriori nuovi reati in materia di incenerimento e co-incenerimento di rifiuti introdotti dal medesimo D.lgs. n. 46 del 2014 nell'articolo 261 *bis* del Codice dell'Ambiente²¹³.

Alle suddette questioni ha recentemente posto rimedio l'articolo 1, comma 8, della legge 22 maggio 2015, n. 68²¹⁴, la quale ha profondamente modificato il D.lgs. n. 231 del 2001 in tema di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, ampliando il catalogo dei c.d. reati "presupposto", attraverso l'introduzione di nuove

impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comune organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001".

²¹³ Sul punto, si considerino BIGATTI, *Acque, AIA e sanzioni - Le sanzioni applicabili al gestore di un impianto soggetto ad A.I.A. in caso di superamento dei limiti massimi di emissione dei parametri previsti dalla normativa in materia di scarichi idrici il cui rispetto sia stato imposto dal provvedimento di autorizzazione*, in www.lexambiente.it; FIMIANI, *Gli illeciti in materia di autorizzazione integrata ambientale*, in *Bollettino rifiuti*, n. 210, 10/13.

²¹⁴ Per comodità espositiva si riporta il testo dell'articolo 8 della legge n. 68 del 2015: All'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) per la violazione dell'articolo 452-*bis*, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-*quater*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-*quinqüies*, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-*octies*, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-*sexies*, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'articolo 727-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-*bis*, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)».

fattispecie incriminatrici - sia delittuose²¹⁵, che contravvenzionali - all'interno dell'art. 25 *undecies* del predetto decreto.

Nello specifico, la legge di riforma, oltre ad aggiungere nel codice penale il Titolo VI *bis* (“*Delitti contro l’ambiente*”), ha inserito i nuovi delitti di cui agli articoli 452 *bis* c.p. (inquinamento ambientale), 452 *quater* c.p. (disastro ambientale), 452 *quinqies* (inquinamento e disastro colposi), 452 *sexies* (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e 452 *octies* (associazione per delinquere di stampo ambientale)²¹⁶.

In aggiunta alla dilatazione delle condotte incriminate, la legge ha altresì inserito nel predetto articolo un nuovo comma (1 *bis*), prevedendo per gli enti ritenuti responsabili di inquinamento o di disastro ambientale, oltre alle sanzioni pecuniarie, pesanti sanzioni interdittive della durata non superiore ad un anno, che comprendono - a titolo esemplificativo - l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca di licenze, autorizzazioni o concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Da una più attenta analisi, emerge tuttavia l’inspiegabile mancato riferimento nell’articolo 25 *undecies* ai reati di omessa bonifica (art. 452 *terdecies* c.p.) e di impedimento del controllo (art. 452 *septies* c.p.). Con particolare riguardo a quest’ultima fattispecie, è doveroso rilevare come una tale esclusione desti non poche perplessità se solo si considera che si tratta di reato la cui commissione da parte di soggetti dipendenti o inseriti ai vertici degli organigrammi aziendali potrebbe giovare in maniera incisiva nei confronti dell’ente²¹⁷.

Non è stata prevista, infine, alcuna modifica per le contravvenzioni ambientali già contemplate nella disposizione in esame, rimanendo pertanto aperto il dibattito sulla

²¹⁵ In linea con quanto previsto dalla Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente.

²¹⁶ Il legislatore della riforma ha previsto pesanti sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell’ente: dal 250 a 600 quote per l’inquinamento doloso; da 400 a 800 quote per il disastro ambientale doloso; da 200 a 500 quote per i reati colposi di inquinamento e disastro; da 300 a 1.000 quote per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’articolo 452 *octies*; da 250 a 600 quote per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

²¹⁷ Basti pensare ad un fruttuoso impedimento di controllo che ritardi l’accesso degli organi di vigilanza e consenta all’ente di “limitare i danni” già prodotti grazie ad un accelerato processo di azione. In tale senso cfr. ZALIN, *Eco-reati e modelli organizzativi* 231, *alla luce delle linee Fise di Assoambiente*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2016, III, 31.

scelta del legislatore di includere tra i reati ambientali presupposto anche fattispecie contravvenzionali di pericolo e di danno²¹⁸.

Evidentemente, tali novità incidono profondamente nell'ottica della prevenzione e, di conseguenza, dell'adozione e aggiornamento dei Modelli organizzativi ex D.lgs. n. 231 del 2001. Se infatti la precedente impostazione poneva l'attenzione sul rispetto delle disposizioni normative applicabili, che venivano a definire una sorta di presidio eterodefinito cui poteva essere sufficiente adeguarsi, lo schema oggi delineato dalla riforma presenta un contesto più complesso, nel quale il *focus* si trasferisce sull'effettivo ricorrere dell'evento lesivo.

Ne consegue che per adeguare i sistemi di prevenzione sarà necessario aggiornare il c.d. *risk assesment* che definisca i livelli di rischio relativi al possibile verificarsi delle ipotesi delittuose sanzionate²¹⁹.

Qualora il reato ambientale - ricompreso nel novero dei reati presupposto - sia realizzato da un soggetto che rivesta una posizione apicale, si applicheranno all'ente responsabile del reato le disposizioni normative previste dallo stesso decreto 231, tra cui l'articolo 6 che disciplina la confisca obbligatoria del profitto ricavato dall'ente mediante la commissione dell'illecito.

In ragione, dunque, dell'ingresso delle nuove fattispecie ambientali nel novero dei reati presupposto previsti dal D.lgs. n. 231 del 2001, l'ente dovrà adottare ed attuare efficacemente modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire detti reati ambientali nonché a scongiurare le severe sanzioni che ne deriverebbero in caso di omissione.

2.5 I criteri oggettivi e soggettivi di imputazione della responsabilità dell'ente.

Esaurito l'inquadramento delle fattispecie che generano la responsabilità degli enti in materia ambientale, l'attenzione va ora focalizzata sui criteri fondanti il sistema di tale responsabilità, tenendo presente che, affinché quest'ultima sorga, occorre che il

²¹⁸ Cfr., *ex multis*, PASCULLI, *Principio di offensività e reati di pericolo con riferimento alla responsabilità da reato degli enti per le fattispecie a tutela dell'ambiente*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2015, I, 73 ss.

²¹⁹ Sul tema, si tornerà più approfonditamente nel capitolo III del presente elaborato.

reato-presupposto sia riconducibile all'ente sotto un duplice aspetto, soggettivo e oggettivo²²⁰.

Circa il primo profilo, l'articolo 5 del D.lgs. n. 231 del 2001 individua le qualifiche delle persone legate a vario titolo all'ente, distinte nelle due fondamentali categorie di “*soggetti in posizione apicale*” (comma 1, lett. a)) e “*soggetti sottoposti all'altrui direzione*” (comma 1, lett. b)), statuendo in tal modo che, ai fini della configurazione della responsabilità dell'ente, è necessario che sussista un rapporto qualificato tra la *societas* e l'autore del reato²²¹.

Ascrivere il soggetto agente alla prima o alla seconda categoria è un'operazione dalla quale derivano importanti conseguenze sul versante processuale.

Se il reato è stato commesso da un soggetto in posizione apicale, “*l'ente non risponde se prova*” che ha adottato un efficace modello organizzativo, che ha attribuito la vigilanza sul medesimo ad un organo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che la persona ha commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello (articolo 6, comma 1, lett. a-d)). Laddove, dunque, il reato presupposto sia attribuibile a questi soggetti l'onere di provare tale circostanza esimente ricade sull'ente.

Viceversa, se il reato è imputabile a colori i quali sono sottoposti all'altrui direzione, l'ente “*è responsabile*” se la commissione del suddetto illecito “*è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza*” (articolo 7, comma 1), spettando pertanto al pubblico ministero dimostrare tale condizione sostanziale della responsabilità²²².

²²⁰ Così recita l'articolo 5 del D.lgs. n. 231 del 2001: “*1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*”.

²²¹ D'ANGELO, *Responsabilità penale di enti e persone giuridiche*, Rimini, 2008, 87, il quale ritiene che l'architettura del D.lgs. n. 231 del 2001 descriva una fattispecie a natura complessa, in cui concorrono elementi di diversa natura: la commissione del reato da parte di una persona fisica, un rapporto qualificato tra questa e l'ente e, infine, il fatto che il reato sia commesso nell'interesse o vantaggio di quest'ultimo.

²²² PRESUTTI-BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2013, 60 ss. Tale volume evidenzia come i criteri soggettivi di imputazione previsti dall'articolo 5 vadano “*coniugati o con la regola di ripartizione dell'onere probatorio dell'articolo 6 (dimostrazione dell'esimente a carico dell'ente) – se l'autore del reato è soggetto apicale – o con il requisito della responsabilità di cui all'articolo 7 (la commissione del reato è dipesa dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza) – se l'autore del reato è un dipendente – requisito la cui allegazione incombe sul pubblico ministero*”. Nel caso di reato-presupposto imputato ad un soggetto apicale “*l'ente non risponde se prova*”.

Accanto al criterio soggettivo, l'articolo 5 prevede anche un criterio oggettivo, in base al quale il reato, commesso dai predetti soggetti legati a vario titolo alla persona giuridica, comporta la responsabilità di quest'ultima solamente ove sia stato posto in essere “*nel suo interesse o a suo vantaggio*”²²³.

La responsabilità dell'ente sarebbe dunque esclusa nel caso in cui il soggetto, avendo agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, rompa il rapporto di immedesimazione organica, rendendo manifestamente estranea al reato la persona

che” (articolo 6, comma 1): la regola è schiettamente processuale e declina l'onere della prova. Qualora il reato-presupposto sia ascritto ad un subordinato “l'ente è responsabile” (se il reato è stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza: articolo 7, comma 1): la regola è di natura sostanziale e - come sostiene l'Autore - completa la condizione prevista dall'art. 5, comma 1, lett. b, cioè a dire, se le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli apicali commettono un reato-presupposto, questo impegna la responsabilità dell'ente ove riconducibile all'inosservanza dei suddetti obblighi (e il compito di dimostrare ciò è a carico dell'accusa).

²²³ Come opportunamente evidenziato dalla *Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Dir. & giust.*, 2001, n. 20, 27, con tale locuzione il legislatore ha inteso esprimere - e al contempo rafforzare - l'idea dell'immedesimazione organica: “*Ribadito ancora una volta che anche la materia dell'illecito penale-amministrativo è assoggettata al dettato costituzionale dell'art. 27, già la teoria della c.d. immedesimazione organica consente di superare le critiche che un tempo ruotavano attorno alla violazione del principio di personalità della responsabilità penale, ancora nella sua accezione “minima” di divieto per responsabilità del fatto altrui. Vale a dire: se gli effetti civili degli atti compiuti dall'organo si imputano direttamente alla società, non si vede perché altrettanto non possa accadere per le conseguenze del reato, siano esse penali o - come nel caso del decreto legislativo - amministrative. Anzi, a rigore, questa soluzione si profila quasi necessitata sul piano logico (dal momento che assicura la corrispondenza tra chi commette l'illecito e chi ne paga le conseguenze giuridiche), oltre che auspicabilmente idonea, su quello pratico, a contenere le distorsioni di una giurisprudenza che, come noto, tendeva - in nome della prevenzione generale - a dilatare oltre il consentito l'ambito delle responsabilità individuali degli amministratori. Quanto ai dipendenti, non v'è ragione per escludere la responsabilità dell'ente dipendente da reati compiuti da tali soggetti, quante volte essi agiscano appunto per conto dell'ente, e cioè nell'ambito dei compiti ad essi devoluti. In altre parole, con riguardo al rapporto di dipendenza, quel che sembra contare è che l'ente risulti impegnato dal compimento, da parte del sottoposto, di un'attività destinata a riversarsi nella sua sfera giuridica. Fatte queste precisazioni, quanto agli aspetti di conformità con la legge delega, si osserva innanzitutto che la lettera e) dell'art. 11, comma 1, richiama i soli reati commessi (dalle persone fisiche) a vantaggio dell'ente. La formula è stata testualmente riprodotta, e costituisce appunto l'espressione normativa del citato rapporto di immedesimazione organica”*. La teoria organicistica delle società è fatta risalire a VON GIERKE, *Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtssprechung*, Berlino, 1887. In dottrina, cfr. MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa*, cit., 1114, il quale sottolinea come sia correttamente esclusa una co-responsabilità dell'ente nel caso in cui il soggetto agisca solamente nell'interesse proprio o di terzi; PECORELLA, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Cass. pen.*, 2003, 80 ss, secondo cui il criterio dell'interesse assume una valenza marcatamente soggettiva, per cui nella Relazione ci si accontenta di una verifica *ex ante*, mentre quello del vantaggio richiede, per sua natura, sempre una verifica *ex post*; SELVAGGI, *L'interesse dell'ente collettivo quale criterio di iscrizione della responsabilità da reato*, Napoli, 2006. Parla di “copertura dogmatica” offerta dall'immedesimazione organica PASCULLI, *La responsabilità da reato degli enti collettivi nell'ordinamento italiano*, Bari, 2005, 131 ss; DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, cit., 22 ss; DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 305. In giurisprudenza, *Cass. pen.*, sez VI, 18 febbraio 2010, n. 27735, in *Cass. pen.* 2011, 5, 1876.

morale, e facendo divenire irrilevante agli effetti della responsabilità qualunque vantaggio che sia in ogni caso derivato all'ente²²⁴.

Al fine di (tentare di) comprendere quale sia il significato più opportuno da attribuire alla locuzione di “*interesse o vantaggio*” - questione tutt'ora oggetto di un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale - è opportuno prendere atto dei due principali filoni interpretativi venutisi a creare in ordine a tale criterio di imputazione²²⁵.

La teoria monistica-riduttiva, accolta dalla dottrina maggioritaria²²⁶, ritiene che l'interesse o il vantaggio rappresentino una sorta di endiadi, attribuendo dunque rilievo ad un unico criterio, quello dell'interesse, ed escludendo qualsivoglia autonomia descrittiva al requisito del vantaggio²²⁷.

Tale orientamento affonda le proprie radici in un'interpretazione sistematica dell'articolo 5 del D.lgs. n. 231 del 2001: la norma, prevedendo al comma 2 un'esenzione di responsabilità nel caso in cui uno dei soggetti di cui al comma 1 della

²²⁴ Parte della dottrina ha sostenuto che il requisito dell'interesse o vantaggio assolve a una fusione analoga a quella che la categoria dogmatica della *suitas* esercita rispetto alla responsabilità penale delle persone fisiche. In sostanza, così come la *suitas* rappresenta il presupposto primo ed irrinunciabile affinché possa esprimersi una qualsivoglia valutazione giuridico-penale del comportamento umano, allo stesso modo la commissione del reato da parte dell'organo-persona fisica nell'interesse o vantaggio dell'ente è in grado di escludere la responsabilità di quest'ultimo rispetto a tutti quei fatti estranei all'organizzazione, ossia che non appartengono alla compagine sociale o non siano in alcun modo ad essa riconducibili. In tale senso FERRANTE, *La "suitas" nel sistema penale italiano*, Napoli, 2010; SELVAGGI, *L'interesse dell'ente collettivo*, cit., 168; ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, Milano, 2004, 418 ss; MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 2009, 295 ss.

²²⁵ Tra i più recenti contributi sul tema, CORIGLIANO, *L'imputazione oggettiva del reato colposo all'ente e il criterio dell'interesse o vantaggio*, in *Cass. pen.*, 2016, 705 ss.

²²⁶ Si attestano su tale indirizzo interpretativo: DE SIMONE, *La responsabilità da reato*, cit., 33 ss; MEREU, *La responsabilità da reato degli enti collettivi e criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi*, in *Ind. pen.*, 2006, 56 ss; VITARELLI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 703 ss; CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2004; CASAROLI, *Sui criteri di imputazione della responsabilità da reato della persona giuridica*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2008, 3, 572 ss; RIVERDITI, *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione. Circolarità ed innovazione dei modelli sanzionatori*, Napoli, 2009, 182; DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 156 ss; SELVAGGI, *L'interesse dell'ente collettivo*, cit., 28 ss; PULITANÒ, *La responsabilità*, cit., 425 ss; COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 95 ss; DE MAGLIE, *L'etica*, cit., 332. In giurisprudenza, nega autonomia al criterio del vantaggio Cass. pen., sez. V, 26 aprile 2012, n. 40380, in *Guida dir.*, 2012, 46, 94; Trib. Camerino, 9 aprile 2013, in *Riv. pen.*, 2013, 6, 695.

²²⁷ Il criterio del vantaggio rappresenterebbe, dunque, “una sorta di variabile causale, che potrà anche darsi concretamente, senza che, per ciò solo, si debba ipotizzare una responsabilità da reato della *societas*”. In tale senso, DE SIMONE, *La responsabilità da reato*, cit., 34.

medesima disposizione²²⁸ abbia agito “*nell’interesse esclusivo proprio o di terzi*”, consentirebbe di affermare la rilevanza del solo criterio dell’interesse, anche qualora l’ente ricavi - di fatto - un vantaggio dalla condotta illecita. Secondo una tale prospettiva, il requisito del vantaggio risulterebbe del tutto superfluo e, dunque, privo di qualsivoglia portata autonoma nel giudizio di ascrizione del reato all’ente²²⁹.

La suddetta impostazione troverebbe poi conferma nell’attenuante prevista dall’articolo 12, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 231 del 2001, che, subordinando la riduzione della metà della pena alla circostanza che il reo abbia commesso il fatto “*nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne abbia tratto vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo*”, parrebbe ritenere sufficiente una parziale sussistenza del solo interesse per imputare l’illecito alla persona giuridica.

Si è, infine, sostenuto che anche l’articolo 26 del decreto in esame deponga a favore della teoria monistica, in quanto - operando una distinzione tra i delitti tentati e quelli consumati - nega inevitabilmente qualunque indipendenza al criterio del vantaggio, poiché “*essendo esso stesso una conseguenza dell’evento, non sarebbe mai ipotizzabile in tutte le forme criminose tentate*”²³⁰.

A conclusioni del tutto opposte giungono, invece, i sostenitori della visione dualistica, i quali ravvisano nel criterio in oggetto due “*anelli di congiunzione*”²³¹, tra loro alternativi e distinti: non solo l’interesse, ma anche il vantaggio fungerebbe in maniera autonoma da elemento di collegamento tra il fatto di reato e la persona giuridica²³².

²²⁸ Ossia uno dei soggetti descritti alle lettere a) e b) dell’articolo 5, cioè soggetti in posizione apicale o sottoposti.

²²⁹ Cfr., sul tema, VENEZIANI, *Responsabilità dell’ente. La commissione del reato nell’interesse o vantaggio dell’ente*, in *Enti e responsabilità da reato*, in CADOPPI-GARUTI-VENEZIANI, Torino, 2010, 103 ss; DE SIMONE, *La responsabilità da reato*, cit., 35, il quale evidenzia che quando il reo abbia agito soggettivamente nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, il fatto, pur tornando fortuitamente e oggettivamente a vantaggio della *societas*, non sarebbe alla stessa imputabile a causa della rottura del rapporto di immedesimazione organica.

²³⁰ In tal senso, SILVESTRI, *L’interpretazione dei concetti di “interesse” e “vantaggio” dell’ente*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2014, IV, 223.

²³¹ CASELLATO, *Sul criterio oggettivo dell’interesse o vantaggio ai fini dell’imputazione dell’illecito colposo alla persona giuridica. In particolare la responsabilità da reato ambientale dell’ente ex art. 25 undecies D.lgs. 231/2001, tra criticità attuali ed incertezze future*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1-2, 2015, 8 ss.

²³² A sostegno di tale interpretazione, si vedano DOVERE, *La responsabilità da reato dell’ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un’innovazione a rischio di ineffettività*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2008, 97 ss;

La predetta teoria si basa, innanzitutto, sulla Relazione ministeriale al decreto, la quale ha affrontato espressamente la questione afferente la natura dei due requisiti, sancendo la loro diversa e separata valenza²³³. Nello specifico, la Relazione ha affermato che il richiamo all'interesse dell'ente caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica e necessita di una verifica *ex ante*; viceversa il vantaggio, che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica *ex post*²³⁴.

DOVERE, *Osservazioni in tema di attribuzione all'ente collettivo dei reati previsti dall'articolo 25 septies del d.lgs. n. 231/2001*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2008, 322 ss; PRESUTTI-BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 62 ss; BASSI-EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato*, cit., 161 ss; ASTROLOGO, *Brevi note sull'interesse e il vantaggio nel d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2006, 192 ss; ASTROLOGO, *Interesse e vantaggio quali criteri di attribuzione della responsabilità dell'ente nel d.lgs. n. 231/2001*, in *Ind. pen.*, 2003, 656 ss; AMARELLI, *I criteri oggettivi*, cit.; DE FALCO, *Interesse e vantaggio dell'ente in tema di salute e sicurezza del lavoro: dal risparmio episodico di costi alle scelte globali di "non sicurezza"*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2016, 53 ss, il quale evidenzia che la differenziazione tra i due concetti, oltre che giustificata dalla lettura della norma e da un'esegesi logica dei termini, sembra rispondere adeguatamente all'esigenza di rinvenire una giustificazione logica e giuridica plausibile alla sanzionabilità dell'ente per l'illecito che si ricollega ai reati di omicidio e lesioni personali colpose per la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro: *"la possibilità di fondare un 'rimprovero' nei confronti dell'ente, che ne giustifichi la sanzione, meglio si coglie se, a seconda della peculiarità del caso specifico, si ha riguardo o alla finalità che improntava l'agire del soggetto organicamente o funzionalmente collegato all'ente, ovvero, rispettivamente, al risultato che si è obiettivamente in esito all'agire medesimo, pur in assenza di qualsivoglia impronta finalistica di un'azione motivata esclusivamente da connotazioni colpose, sotto il profilo dei tradizionali parametri della colpa generica (negligenza, imprudenza e imperizia) ovvero sotto il profilo dell'ignoranza delle pertinenti disposizioni normative"*.

A favore della teoria dualistica nella giurisprudenza di legittimità si rinvia a Cass. pen., sez. V, 28 novembre 2014, n. 10265, in *Cass. pen.*, 2014, 10, 3234, che, affrontando il tema della responsabilità degli enti, ha ribadito chiaramente l'autonomia dell'interesse e del vantaggio, specificando che *"devono ritenersi criteri imputativi concorrenti, ma alternativi"*; Cass. pen., sez. VI, 25 maggio 2013, n. 24557, in *Dir. e giust.*, 2013, 6 giugno, con nota di PIRAS; Cass. pen., sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, cit., la quale ha sancito che *"a prescindere dalla sottigliezza grammaticale che tale figura retorica richiederebbe la congiunzione copulativa 'e' tra le parole interesse e vantaggio e non la congiunzione disgiuntiva 'o' presente invece nella norma, non può sfuggire che i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte" della società ad una locupletazione - prefigurata, pur se di fatto, eventualmente non più realizzata - in conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio oggettivamente conseguito all'esito del reato, perfino se non espressamente divisato ex ante dall'agente"*. Nel merito, si veda Trib. Milano 28 aprile 2008, in *Foro Ambr.*, 2008, 3, 329 ss; Trib. Milano, 14 dicembre 2004, in *Foro it.*, 2005, 10, 527.

²³³ Come sostenuto da BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano, 1971, 262 ss, se è vero che le relazioni di accompagnamento non vincolano in alcun modo l'interprete, è altrettanto pacifico che le stesse vengono redatte con il precipuo scopo di dipanare eventuale dubbi interpretativi emersi dal dettato normativo, costituendo, ad ogni buon conto, espressione della volontà del legislatore, della quale - ovviamente - è necessario tener conto.

²³⁴ Come affermato da PALIERO, *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., 438, a differenza dell'interesse, il vantaggio costituirebbe un criterio *"sempre ex post"* e il giudice lo deve valutare *"ponendosi nel momento del risultato (una volta integratosi, cioè, l'evento-reato-presupposto)"*. Questo requisito deve dunque essere sempre *"empiricamente verificato 'a cose fatte': o esiste, o non esiste, una volta consumatosi il reato-presupposto, e ripercorrendone l'iter"*.

L'interpretazione "disgiuntiva", pertanto, ravvisa nell'interesse l'intenzione di raggiungere un'utilità, anche se - nel concreto - non viene effettivamente realizzata, mentre identifica nel vantaggio la reale acquisizione dell'arricchimento (di natura anche non economica), non necessariamente prospettato *ab origine*²³⁵.

La conclusione in favore della chiara autonoma valenza ascrittiva del criterio del vantaggio troverebbe poi argomentazioni di tipo strettamente letterale, rinvenibili in primo luogo nell'articolo 5 del D.lgs. n. 231 del 2001, in quanto i due criteri - per assumere una natura di endiadi - avrebbero dovuto essere separati dalla congiunzione copulativa "e", non dalla disgiunzione "o"²³⁶.

Inoltre, un'ulteriore conferma della teoria dualistica troverebbe altresì un fondamento nell'articolo 12 del medesimo decreto, il quale richiede, ai fini dell'operatività dell'attenuante, la contestuale presenza di entrambi i requisiti: affinché l'ente possa beneficiare della riduzione della pena pecuniaria, è necessario che il soggetto agente abbia posto in essere il fatto nell'interesse proprio (o di terzi) "e" che l'ente stesso non abbia tratto alcun vantaggio dal reato o, al più, ne abbia conseguito uno minimo.

Per completezza espositiva, giova segnalare inoltre la sussistenza di diverse interpretazioni anche dello stesso concetto di interesse. Da un lato, vi è chi ne offre una lettura c.d. "soggettivizzata", concentrando l'attenzione sull'intento di favorire l'ente, che anima l'agire dell'organo-persona fisica²³⁷ e, dall'altro, vi è chi opta per una visione "oggettiva" del requisito²³⁸, rapportandolo - anziché all'*animus* del soggetto agente -

²³⁵ Cfr., sul tema, ASTROLOGO, *Interesse e vantaggio quali criteri di attribuzione della responsabilità dell'ente*, cit., 656; FOFFANI, *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, 2003, 672; SANTORIELLO, *La responsabilità delle società e degli enti collettivi per reati commessi nel loro interesse o vantaggio*, in *La disciplina penale dell'economia*, (a cura di) CIANCIPERINI-SANTORIELLO, Torino, 2008, 293; SANTORIELLO, *I requisiti dell'interesse e del vantaggio della società nell'ambito della responsabilità dell'ente collettivo*, in *Resp. amm. soc. enti*, 3, 2008, 49; VIGNOLI, *Societas puniri potest: profili critici di un'autonoma responsabilità dell'ente collettivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 909.

²³⁶ Per completezza argomentativa, si segnala tuttavia che alcuni autori hanno attribuito alla "o" una valenza "specificativa". Cfr., *ex multis*, DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 160.

²³⁷ In particolare, interpreta il concetto di "interesse" in chiave soggettiva, ossia come finalità che anima il comportamento del soggetto agente, sia pure come mera consapevolezza di agire in favore dell'ente, SILVESTRI, *L'interpretazione dei concetti*, cit., 221, cui si rinvia per i richiami dottrinali in argomento.

²³⁸ Per un'interpretazione in chiave oggettiva dell'interesse, si veda DE SIMONE, *La responsabilità da reato*, cit., 36 ss; DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 160 ss; COCCO, *L'illecito*, cit., 95 ss; MANNA, *La cd. responsabilità*, cit., 1114 ss; PELLISSERO, *La responsabilità degli enti*, in ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 867 ss.

alla proiezione finalistica della condotta²³⁹. Vi è, infine, chi propone una soluzione intermedia, valorizzando sia il dato soggettivo che quello soggettivo del solo criterio dell'interesse²⁴⁰.

La scelta di propendere per l'una o l'altra delle prospettate visioni relative al requisito dell'interesse, inteso singolarmente ovvero nel suo rapporto con il criterio del vantaggio, appare dirimente - come si analizzerà di seguito nel dettaglio - al fine di inquadrare la questione (tutt'ora insoluta) avente ad oggetto l'imputazione degli illeciti colposi alla persona giuridica, con particolare riferimento alle fattispecie ambientali.

2.6 La controversa applicazione del requisito dell'interesse o vantaggio agli illeciti colposi.

Come noto, le fattispecie presupposto inizialmente contemplate dalla novella del 2001 erano per lo più di natura dolosa²⁴¹ e, come tali, presentavano un'evidente sintonia con il criterio dell'interesse o vantaggio di cui all'articolo 5 del decreto 231 ai fini della configurazione della responsabilità della persona giuridica.

Nei delitti, infatti, l'organo-persona fisica persegue *ab origine* il risultato di garantire all'ente un'utilità come conseguenza della propria condotta illecita²⁴², come accade - ad esempio - nel fatto dell'amministratore della società che, al fine di favorire l'ente di appartenenza, corrompe il pubblico funzionario responsabile del procedimento amministrativo per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto.

Un tale contesto normativo ha comportato l'inevitabile affermazione di un'interpretazione strettamente soggettiva del requisito dell'interesse, che è stato

²³⁹ Per un maggior approfondimento, cfr. CASELLATO, *Sul criterio oggettivo dell'interesse o vantaggio*, cit., 8 ss.

²⁴⁰ In tal senso si veda SELVAGGI, *L'interesse dell'ente collettivo*, cit., 110 ss.

²⁴¹ Solo in un secondo momento, il legislatore, con il D.lgs. n. 61 del 2002, ha inserito nel decreto 231 l'articolo 25 *ter*, contenente sanzioni per reati societari, alcuni dei quali costituiti da contravvenzioni e, pertanto, imputabili tanto a titolo di dolo, quanto a titolo di colpa.

²⁴² PALIERO, *La società punita: del come e del perché e del per cosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1534; EPIDENDIO-PIFFER, *Criteri di imputazione del reato all'ente: nuove prospettive interpretative*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2008, 3, 12.

dunque identificato con il “*substrato psicologico*” dell’autore del reato, il c.d. “*fattore-molla*” che stimola l’agente alla commissione dell’illecito²⁴³.

Successivamente, la necessità di affrontare anche attraverso la responsabilizzazione diretta degli enti collettivi il drammatico fenomeno delle c.d. “morti bianche” nell’ambiente di lavoro - fenomeno rimasto oltremodo esteso, nonostante lo sviluppo tecnologico dei sistemi produttivi - ha comportato l’introduzione nel D.lgs. 231 del 2001 dell’articolo 25 *septies*²⁴⁴, che ha allargato la responsabilità dell’ente anche ai delitti di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione della normativa antinfortunistica sul lavoro.

L’avvenuto ampliamento del catalogo delle fattispecie-presupposto ha rivelato ben presto l’inadeguatezza delle interpretazioni dottrinali elaborate sino a quel momento in ordine al criterio di imputazione *de quo*, stante l’evidente impossibilità di rinvenire una *voluntas* nei reati colposi, in cui - per definizione - l’evento non è voluto dal soggetto agente²⁴⁵.

²⁴³ CASELLATO, *Sul criterio oggettivo dell’interesse o vantaggio*, cit., 8 ss; AMARELLI, *I criteri oggettivi*, cit., 6. In giurisprudenza, pare offrire un’interpretazione del requisito dell’interesse in chiave soggettiva anche la nota sentenza Thyssen, la quale in primo grado ha affermato che “*per l’accertamento della responsabilità dell’ente il primo presupposto consiste nell’accertamento dell’interesse o vantaggio che ha spinto la persona fisica ad agire (...) La Corte ritiene che le gravissime violazioni della normativa antinfortunistica e antincendio e le colpevoli omissioni siano caratterizzate da un contenuto economico rispetto al quale l’azienda non solo aveva interesse, ma se ne è anche sicuramente avvantaggiata, sotto il profilo del considerevole risparmio economico che ha tratto omettendo qualsiasi intervento nello stabilimento di Torino; oltre che dell’utile contemporaneamente ritratto dalla continuità della produzione*”, cfr. Corte d’Ass. Torino, sez. II, 14 novembre 2011, cit. Anche la sentenza emessa dalla Corte d’Assise d’appello, a conferma della tesi espressa in primo grado, ha sostenuto che la società “*non sopportò gli oneri relativi ai costi di installazione del sistema antincendio e raccolse pure gli utili della prosecuzione della produzione*”, cfr. Corte Ass. App. Torino, sez. I, 28 febbraio 2013, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 3, 1557.

²⁴⁴ L’articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto nel D.lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 25 *septies*, che nella versione originaria prevedeva “*(Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro): 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. 2. Nel caso di condanna per uno o più delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno*”. La disposizione di cui all’articolo 25 *septies* è stata successivamente modificata dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro), il quale, all’articolo 300, ha riscritto la rubrica della norma in questione, rendendola più sintetica (“*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*”) e inasprendo il trattamento sanzionatorio per i reati in oggetto.

²⁴⁵ Sul dibattito emerso a seguito dell’introduzione nel decreto 231 dell’articolo 25 *septies*, circa la compatibilità dei criteri di ascrizione della responsabilità all’ente con le fattispecie colpose, si rinvia a: IELO, *Le lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti*, in *Rivista 231*, 2008, 58; AMARELLI, *I criteri oggettivi*, cit., 1 ss;

Al fine di risolvere tale incongruenza normativa, gli interpreti si sono sin da subito fatti carico di individuare soluzioni ermeneutiche che consentissero di pervenire, in concreto, a configurare possibilità e termini di coesistenza di istituti così apparentemente configgenti, nella consapevolezza che - in caso contrario - si sarebbe dovuta porre sostanzialmente nel vuoto l'innovazione legata all'introduzione dell'articolo 25 *septies*²⁴⁶.

Non v'è dubbio, infatti, che al di là dell'incompatibilità "strutturale", l'intero sistema del D.lgs. n. 231 del 2001, essendo stato concepito essenzialmente per contrastare la criminalità dolosa d'impresa (c.d. criminalità del profitto), si adatta perfettamente a condotte (ed eventi causalmente ricollegati alle stesse) intenzionali, consapevolmente orientate verso l'obiettivo del soddisfacimento di un interesse o del conseguimento di un vantaggio per l'ente²⁴⁷.

Parte della dottrina ha dunque ritenuto opportuno optare per una concezione oggettiva del criterio dell'interesse - inteso però sempre quale unico e valido

MANDUCHI, *La riforma dei reati ambientali e il D.lgs. 231/2001: prime riflessioni*, cit., 731 ss.; CARDIA, *La disciplina sulla sicurezza nel luogo di lavoro nella prospettiva del d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2, 2008, 77 ss; D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2, 2008, 77 ss; DIEDDA, *Il testo unico per la sicurezza e la salute dei lavoratori: molto rumore per (quasi) nulla?*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 100 ss; DOVERE, *La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un'innovazione a rischio di ineffettività*, cit., 97 ss; GARGANI, *Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: responsabile "per definizione" la persona giuridica?*, in *Studi in onore di Mario Romano*, Vol. III, Napoli, 2011, 1939 ss; MANCINI, *L'introduzione dell'art. 25 septies: criticità e prospettive*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2, 2008, 53 ss; MASIA, *Infortuni sul lavoro e responsabilità d'impresa: colpa di organizzazione e organizzazione della colpa, anche alla luce del d.lgs. 9 aprile 2009, n. 81*, in *Resp. amm. soc. enti*, 3, 2008, 107 ss; MONTUSCHI, *Dai principi al sistema di sicurezza del lavoro*, in *La nuova sicurezza sul lavoro, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche*, a cura di ZOLI, Vol. I, Bologna, 2011, 1 ss; VITALI-BURDESE, *La legge 3 agosto 2007, n. 123: prime riflessioni in tema di responsabilità degli enti*, in *Resp. amm. soc. enti*, 4, 2007, 134; SANTORIELLO, *Violazione delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2, 2008, 161 ss; SANTORIELLO, *I requisiti dell'interesse e del vantaggio*, cit., 51, il quale ritiene una contraddizione in termini affermare che il "movente" di un comportamento avulso dall'intenzione, sanzionato per il solo fatto di aver inconsapevolmente violato una norma cautelare, sia da rinvenire nell'intenzione di favorire l'ente; ZANALDA, *La responsabilità degli enti per gli infortuni sul lavoro prevista dalla legge 3 agosto 2007, n. 123*, in *Resp. amm. soc. enti*, 4, 2007, 100 ss; PRESUTTI-BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 64. In generale, per una lettura sistematica delle opzioni dottrinali e giurisprudenziali relative all'interpretazione della nozione di interesse e di vantaggio GARGANI, *Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: responsabile "per definizione" la persona giuridica?*, cit.

²⁴⁶ Constatano una serie di orientamenti difforni in merito all'applicabilità dell'articolo 5 del D.lgs. n 231 del 2001 ai reati colposi auspicando un intervento chiarificatore del legislatore, SGUBBI-ASTROLOGO, *Art. 5. Responsabilità dell'ente*, in LEVIS-PERINI, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Bologna, 2014.

²⁴⁷ DE FALCO, *Interesse e vantaggio dell'ente in tema di salute e sicurezza del lavoro*, cit., 55.

collegamento del fatto all'ente - parametrando il medesimo alla sola condotta del soggetto agente, anziché alla volontà di favorire la società²⁴⁸.

Nel campo dei delitti colposi si è così giunti ad una progressione a ritroso dell'evento alla condotta: non è il danno a rilevare, ma la mancata implementazione di una organizzazione prudente, funzionale *ex ante* alla riduzione dei tempi e dei costi di produzione, che si rivela, *ex post*, un'agevolazione del reato di lesioni od omicidio colposo del lavoratore²⁴⁹.

I più convinti sostenitori di tale visione hanno sostenuto che, in caso di fattispecie colpose, il giudizio oggettivo di responsabilità dell'ente dovesse, pertanto, escludere ogni contaminazione soggettiva, con necessario accertamento del criterio dell'interesse alla stregua di quell'*idoneità e non equivocità* degli atti, previste dall'articolo 56 c.p., quali elementi oggettivi della fattispecie tentata²⁵⁰.

Ulteriori orientamenti - lievemente più mitigati - della medesima concezione oggettiva del requisito dell'interesse, hanno affermato poi che "*l'illecito compiuto*

²⁴⁸ Secondo tale interpretazione, l'interesse rappresenta dunque la funzionalizzazione oggettiva di una "classe di condotte pericolose", di cui almeno una sia stata causale rispetto all'evento infausto ai lavoratori, alla realizzazione di un risparmio di spesa. Così, ROSSI-GERINO, *Art. 25 septies d.lgs. 231/2001, art. 30 d.lgs. 81/2008 e modello di organizzazione, gestione e controllo: ambiti applicativi e rapporti*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2, 2009, 7 ss. Si vedano, inoltre, in questo senso, le riflessioni di DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, 62; DI GIOVINE, *Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, 2009, 1343; DE VERO, *Prospettive evolutive della responsabilità da reato degli enti collettivi*, in *Rivista 231*, 2011, 14; DE VERO, *I reati societari nella dinamica nella dinamica evolutiva della responsabilità ex crimine degli enti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, 727; PULITANÒ, *Diritto penale*, 2011, 648; PULITANÒ, *Responsabilità degli enti e reati colposi*, in STILE-MONGILLO-STILE, *La responsabilità da reato degli enti collettivi. A dieci anni dal d.lgs. 231/2001*, Napoli, 2013, 247. Per un'analisi dei punti critici dell'interpretazione che correla l'interesse alla condotta e non all'evento, cfr. DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 278;

²⁴⁹ L'interesse diviene, quindi, una relazione di idoneità o funzionalità oggettiva di condotte, del tipo di quella che ha causato la morte o la lesione, e la gestione dell'ente con risparmio di spesa. In tale ottica si pone, tra i vari, PULITANÒ, *Responsabilità degli enti e reati colposi*, cit., 248; DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 279; SELVAGGI, *L'interesse dell'ente collettivo*, cit., 158, il quale si esprime nel senso di richiedere l'attitudine del reato ad avvantaggiare l'organizzazione, in un senso non scevro da componenti soggettive. Si veda, altresì, SCOLETTA, *Responsabilità ex crimine dell'ente e delitti colposi d'evento: la prima sentenza di condanna*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2010, 1116.

²⁵⁰ DE SIMONE, *La responsabilità da reato*, cit., 37. In senso nettamente contrario, cfr. CASELLATO, *Sul criterio oggettivo dell'interesse o vantaggio*, cit., 18, il quale evidenzia come tale soluzione esegetica, sebbene alquanto persuasiva e convincente da un punto di vista pratico, riveli una scarsa *performance* applicativa, con particolare riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 25 *undecies* del D.lgs. n. 231 del 2001: "*come valutare l'idoneità ed univocità della condotta, nella sua tensione finalistica verso il conseguimento di un vantaggio per l'ente, rispetto ad esempio ad una condotta omissiva, quale quella descritta dal legislatore nella fattispecie di omessa bonifica dei siti ex art. 257 TUA?*". E ancora prosegue: "*Quando potremmo ritenere che la mancata comunicazione di cui all'art. 242 TUA da parte del contravventore sia finalisticamente orientata al perseguimento di un vantaggio per la società?*".

*dall'autore individuale del reato deve collocarsi in una prospettiva funzionale, di gestione degli interessi e di promozione delle attività che definiscono e circoscrivono il profilo di soggettività dell'ente*²⁵¹”, ed altri ancora hanno avallato l'ipotesi per cui l'interesse sarebbe configurabile “ogniquale volta possa ritenersi che il soggetto in posizione qualificata sia destinatario della norma violata, ma proprio in virtù della posizione ricoperta nell'ente medesimo”²⁵².

Tuttavia, l'accentuazione dell'interesse come criterio di imputazione tendenzialmente esclusivo ed orientato alla condotta inosservante non ha costituito una soluzione interpretativa pacifica e ha dato luogo ad una serie di dubbi applicativi²⁵³.

In particolare, le dottrine che riconoscono una valenza ascrittiva al solo criterio dell'interesse, sia esso inteso in senso soggettivo ovvero in senso oggettivo, hanno trovato una netta contrapposizione nel filone interpretativo che, ritenendo tale elemento destinato a valere essenzialmente per i reati presupposto di natura dolosa stante l'incompatibilità ontologica del medesimo con le ipotesi di omicidio o lesioni derivate dalla violazione della normativa antinfortunistica, ha ritenuto di prendere in considerazione il solo requisito del vantaggio al fine di esprimere un collegamento delle fattispecie colpose all'ente.

²⁵¹ DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 160 ss.

²⁵² EPIDENDIO-PIFFER, *Criteri di imputazione del reato all'ente*, cit., 19 ss, il quale afferma che “nel caso dunque di reati colposi caratterizzati dalla violazione di una norma cautelare diretta all'attività d'impresa e riconducibili ad attività svolte in veste qualificata all'interno dell'ente, l'agente non viola la norma cautelare a titolo personale ma nella sua veste qualificata: in questi casi risulta dunque configurabile l'interesse, e il reato intero, non la sola condotta, può ritenersi commesso dall'ente”. *Contra*, cfr. CASELLATO, *Sul criterio oggettivo dell'interesse o vantaggio*, cit., 22, che scorge in una tale concezione il rischio di addivenire ad una automatica ascrizione dell'illecito all'ente, e dunque ad uno scenario di responsabilità oggettiva, ritenendo alquanto difficile che il reo, destinatario della normativa cautelare in virtù della posizione ricoperta all'interno dell'ente, la violi nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

²⁵³ Come evidenziato da CONSULICH, *Vigilantes puniri possunt. I destini dei componenti dell'organismo di vigilanza tra doveri impeditivi e cautele relazionali*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2015, 3, 437, una tale concezione esclude la responsabilità della società “i) ogni qual volta la scelta organizzativa dell'ente non abbia determinato un risparmio di spesa rispetto a quella che avrebbe dovuto tenere; ovvero ii) quando non vi sia correlazione tra evento e scelte organizzative, ma l'infortunio conseguenza a condotte estemporanee del lavoratore infortunato o di chi si sia trovato ad operare con questi, magari in funzione di preposto”. Si veda, inoltre, PELLISSERO, *L'estensione della responsabilità degli enti ai reati colposi. Una riflessione sui rapporti tra parte generale e parte speciale del d.lgs. 231/2001*, in *Scritti in onore di A.M. Stile*, Napoli, 2013, 1207, il quale rileva che, così inteso, il criterio dell'interesse si rivelerebbe in contrasto con l'intentio legis e l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto 231, da cui la connotazione soggettiva emergerebbe in modo nitido. *De iure condito*, l'Autore ritiene comunque che l'interpretazione che richiede una connessione tra disorganizzazione del modello e violazione cautelare della persona fisica assicuri il miglior coordinamento tra l'agire nell'interesse dell'ente e la colpa.

In realtà, anche l'idea del vantaggio quale autonomo requisito oggettivo si è scontrata con una serie di obiezioni, tra le quali - prima fra tutte - quella di estendere oltremisura il campo di applicazione della disciplina in oggetto, in quanto una tale interpretazione porterebbe a ravvisare una responsabilità dell'ente in qualunque "ricaduta" vantaggiosa del reato sul patrimonio del medesimo, senza che sussista alcuna connessione significativa dell'illecito con la persona giuridica²⁵⁴.

Si è poi sostenuto che l'irrelevanza di un mero effetto vantaggioso in favore dell'ente deriverebbe dalla stessa punizione legislativa anche delle ipotesi tentate, ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. n. 231 del 2001, a conferma cioè di "*come il legislatore abbia posto l'interesse, e non il vantaggio, quale base stabile e decisiva dell'imputazione*"²⁵⁵.

Non manca, infine, chi - nell'intento di criticare la teoria dell'autonoma valenza del vantaggio - ha ravvisato una violazione dei principi del diritto penale, in particolare di quello di materialità, nell'imputazione di un illecito a chi si trovi soltanto nella posizione passiva di avvantaggiarsi delle conseguenze del reato, senza aver apportato alcun contributo²⁵⁶.

2.7 Le soluzioni giurisprudenziali: dalle pronunce di merito alle Sezioni Unite. Il caso Thyssenkrupp.

In tale articolato contesto interpretativo hanno assunto un ruolo essenziale le tanto attese pronunce giurisprudenziali aventi ad oggetto il giudizio di responsabilità degli enti *ex* articolo 25 *septies*, le quali hanno sin da subito affermato la necessità di riferire

²⁵⁴ Si pensi, ad esempio, al caso riportato da CASELLATO, *Sul criterio oggettivo dell'interesse o vantaggio*, cit., 24, di Tizio, amministratore della società Alfa, che commette un reato agendo addirittura in contrapposizione agli interessi societari, magari favorendo l'azienda concorrente Beta con la quale si è accordato. Ebbene, se si aderisse all'interpretazione che attribuisce valenza ascrittiva al criterio del vantaggio, si giungerebbe a riconoscere in capo ad Alfa una responsabilità ai sensi del decreto 231 qualora tragga un beneficio, anche del tutto casuale, dal reato commesso dal proprio amministratore, la cui intenzione - in realtà - era quella di danneggiarla.

²⁵⁵ SELVAGGI, *L'interesse dell'ente collettivo*, cit., 111 ss.

²⁵⁶ SELVAGGI, *L'interesse dell'ente collettivo*, cit., 111 ss.

il criterio dell'interesse e del vantaggio alla sola condotta imprudente, anziché all'intero reato nel suo complesso, ivi compreso, quindi, l'evento²⁵⁷.

Il ragionamento adottato dalla giurisprudenza per giustificare una simile interpretazione è stato sostanzialmente fondato sulla convinzione che riferire - per assurdo - l'interesse agli eventi morte e lesioni e non alle sole prodromiche condotte in contrasto con la normativa cautelare, condurrebbe ad una irragionevole abrogazione tacita del predetto articolo, “*svilendo così una delle principali novità della riforma della disciplina penale in materia di sicurezza*”²⁵⁸.

In primo luogo, merita attenzione la sentenza emessa dal Tribunale di Trani, sezione di Molfetta, nei confronti di una società cui era stato contestato il reato di omicidio colposo e di lesioni gravi, a seguito di un incidente sul lavoro che aveva comportato la morte di cinque operai a causa delle esalazioni di acido solfidrico fuoriuscite da un *container* oggetto di bonifica (c.d. caso “Truck center”)²⁵⁹.

Il Tribunale, in tale occasione, accogliendo la tesi dualistica dei criteri di imputazione della responsabilità dell'ente, ha affermato che “*il requisito dell'interesse o del vantaggio è pienamente compatibile con la struttura dell'illecito (...) dovendosi di volta in volta accertare solo se la condotta che ha determinato l'evento morte o lesioni personali sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di*

²⁵⁷ In senso conforme, in dottrina, si vedano CATALANO-GIUNTELLI, *Interesse e/o vantaggio dell'ente: nuovi percorsi giurisprudenziali (in particolare nei reati colposi)*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2012, 104 ss; EPIDENDIO-PIFFER, *Criteri di imputazione del reato all'ente*, cit., 19 ss; ROSSIGERINO, *Art. 25 septies d.lgs. 231/2001, art. 30 d.lgs. 81/2008 e modello di organizzazione, gestione e controllo*, cit., 20; DI GERONIMO, *Il criterio di imputazione oggettiva del reato colposo dell'ente: prime applicazioni giurisprudenziali e valorizzazioni della teoria organica*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2010, 3, 165; *Contra*, cfr. DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 279 ss, secondo cui “*il criterio di collegamento in parola postula semplicemente che il fatto, anche colposo, sia stato commesso dal soggetto qualificato nell'espletamento delle attività “istituzionali”, proprie dell'ente di appartenenza, senza indagare né su particolari finalità avute di mira dall'agente individuale, né tanto meno su concreti vantaggi che la persona giuridica abbia tratto dall'accaduto*”.

²⁵⁸ CASELLATO, *Sul criterio oggettivo dell'interesse o vantaggio*, cit., 30.

²⁵⁹ Trib. Trani, sez. Molfetta, 11 gennaio 2010, in *Dir. proc. pen.*, 2010, 840 ss; CHECCACCI, *Responsabilità da reato degli enti per infortuni sul lavoro: la sentenza del Tribunale di Trani*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2010, 539 ss; CATELLANI, *Responsabilità da reato delle aziende e sicurezza del lavoro*, Milano, 2012, 18 ss; SCOLETTA, *Responsabilità ex crimine dell'ente e delitti colposi d'evento*, cit., 1116.

*interesse dell'ente, oppure se la condotta medesima abbia comportato almeno un vantaggio*²⁶⁰.

Analizzando l'intero *iter* motivazionale, si scorge, tuttavia, come il Giudice - pur intendendo riconoscere un'autentica autonomia alternativa ai criteri in questione - sia giunto ad attribuire al vantaggio un mero valore processual-probatorio dell'interesse, privandolo nella sostanza di un'effettiva funzione selettiva²⁶¹.

Nonostante i dubbi espressi in letteratura²⁶², il panorama giurisprudenziale successivo a tale sentenza si è rivelato alquanto eterogeneo, proseguendo dunque sulla predetta linea interpretativa.

Anche il Tribunale di Novara, infatti, dopo aver ripercorso alcuni dei punti essenziali concernenti la responsabilità dell'ente (quali la natura della medesima, l'ambito di operatività del concetto di "colpa di organizzazione" e l'efficacia scriminante dei Modelli di gestione, organizzazione e controllo), ha rigettato fermamente la tesi monistico-riduttiva relativa ai requisiti di cui all'articolo 5 del decreto 231.

Nello specifico, il G.u.p. di Novara, sostenendo che nei reati colposi "*non c'è dubbio che il vantaggio costituisca il criterio naturalmente più idoneo a fungere da indice di collegamento tra ente e illecito*²⁶³", ha stabilito che, affinché si possa ravvisare

²⁶⁰ Trib. Trani, sez. Molfetta, 11 gennaio 2010, cit. Da una tale affermazione si desume che nei reati colposi la mancata adozione delle misure di prevenzione - che ha cagionato l'evento - garantisce un vantaggio alla società o all'ente, ad esempio nella forma del risparmio dei costi. Del resto, ha affermato il Giudice di Trani "*una diversa interpretazione priverebbe di ogni intrinseca logicità la novità normativa, essendo ovviamente impensabile che l'omicidio o le lesioni, cagionate per violazioni colpose in materia di sicurezza sul lavoro, possano intrinsecamente costituire un interesse oppure generare un vantaggio per l'ente*".

²⁶¹ Ad avviso del Tribunale, infatti, "*si deve ritenere che il vantaggio possa essere valorizzato nella formazione della prova della responsabilità dell'ente, quale elemento apprezzabile ex post, ma dimostrativo del suo interesse ex ante, e che esso sia destinato a perdere vigore probatorio in presenza della prova positiva di un interesse esclusivo proprio o di terzi*". Cfr. Trib. Trani, sez. Molfetta, 11 gennaio 2010, cit. In dottrina, evidenzia come il vantaggio abbia una mera funzione probatoria del criterio dell'interesse e sarebbe contrario come tale al principio di responsabilità penale come rimproverabilità per fatto proprio colpevole, essendo spesso indipendente dall'atteggiamento personale dell'ente, SELVAGGI, *L'interesse dell'ente collettivo*, cit., 82 ss.

²⁶² AMARELLI, *Commento a Trib. Trani, Sez. Molfetta, 11 gennaio 2010*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 848 ss, il quale ha rilevato come tale interpretazione, concretizzando i timori evidenziati a seguito dell'introduzione dell'articolo 25 *septies*, sancirebbe l'ontologica incompatibilità tra i reati colposi di evento e i criteri di imputazione di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 231 del 2001, auspicando un rapido intervento del legislatore.

²⁶³ Trib. Novara, G.u.p., 1° gennaio 2010, in *Riv. dott. comm.*, 2012, 4, 917. Per un commento alla sentenza si veda LUNGHINI-PARIS, *D.lgs. n. 231 e responsabilità dell'ente per i reati colposi*, in *Corr.*

una responsabilità in capo alla persona giuridica, occorre “*verificare in concreto che la condotta colposa sia stata determinata da scelte afferenti alla sfera di interessi dell’ente, ovvero ispirata a strategie finalizzate ad ottenere benefici e vantaggi, anche solo mediati, per l’ente medesimo*”²⁶⁴.

Nello stesso senso, si è pronunciato il Tribunale di Pinerolo²⁶⁵, il quale, pur continuando a riferire il requisito oggettivo alla sola condotta e non anche all’evento del reato, ha conferito ancor più valore alla clausola dell’articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 231 del 2001, statuendo che “*al fine di accertare il compimento del reato nell’interesse dell’ente, è sufficiente escludere che la condotta sia stata compiuta nell’interesse esclusivo dell’agente o di terzi*”²⁶⁶.

L’esigenza di procedere con una valutazione in concreto dei criteri in questione è emersa chiaramente anche nella pronuncia emessa dal G.i.p. di Cagliari²⁶⁷, la quale, peraltro, ha rappresentato il primo caso di assoluzione di un ente imputato ai sensi dell’articolo 25 *septies* del decreto 231²⁶⁸.

Anche il Tribunale sardo ha affrontato il conflitto tra la disciplina della responsabilità degli enti e il principio di tassatività, in particolare con riferimento al

mer., 2011, 7, 403 ss; PELAZZA, *Responsabilità amministrativa dell’ente per omicidio colposo del lavoratore commesso con violazione della normativa antinfortunistica*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 21 marzo 2011.

²⁶⁴ Le conclusioni cui giunge il Giudice di Novara si pongono in evidente connessione con quelle del Tribunale di Trani, evidenziando con maggior forza la necessità di procedere con una valutazione in concreto dei criteri in questione, non essendo possibile “*ravvisare l’interesse o il vantaggio in re ipsa nello stesso ciclo produttivo in cui si è realizzata la condotta causalmente connessa all’infortunio, con conseguente sussistenza automatica dei presupposti della responsabilità amministrativa dell’ente, solo perché il reato è stato commesso nello svolgimento della sua attività*”. Cfr. Trib. Novara, G.u.p., 1° gennaio 2010, cit.

²⁶⁵ Trib. Pinerolo, 23 settembre 2010, in *Riv. dott. comm.*, 2012, 4, 918, con nota di INGRASSIA.

²⁶⁶ Si rinvia, sul punto, al commento critico di CASELLATO, *Sul criterio oggettivo dell’interesse o vantaggio*, cit., 32, il quale ha evidenziato come in una tale prospettiva “*si finirebbe, nei reati colposi, con l’affermare quasi sempre la responsabilità della persona giuridica, essendo assai difficile che la condotta imprudente o negligente venga tenuta dall’organo-persona fisica perseguendo un interesse esclusivamente personale o di terzi*”.

²⁶⁷ Trib. Cagliari, G.i.p., 4 luglio 2011, in *Riv. dott. comm.*, 2012, 4, 169. Per un commento alla sentenza, si rinvia a LOY, *In tema di responsabilità dell’ente e reati colposi d’evento (art. 25-septies d.lgs. 231/2001)*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 11 novembre 2011.

²⁶⁸ Nello specifico, tre dipendenti di una società appaltatrice avevano perso la vita per mancanza di ossigeno, dopo essere entrati in un serbatoio (c.d. accumulatore) che in quel momento era in atmosfera di azoto. Nella fattispecie in esame il G.i.p. ha escluso la responsabilità dell’ente in quanto ha ritenuto irrilevante da un punto di vista causale l’omissione che aveva determinato l’incidente mortale. Per un commento alla sentenza, cfr. CATALANO-GIUNTELLI, *Interesse e/o vantaggio dell’ente*, cit., 104 ss.

fatto che correlare il criterio dell'interesse o vantaggio alla sola condotta, nonostante l'articolo 5 del decreto faccia espressamente riferimento al termine "reato", rischia di sfociare in un'estensione in *malam partem* della norma.

A differenza delle suddette pronunce, il Giudice, accogliendo pienamente la tesi dell'alternatività dei due requisiti in oggetto, ha dunque ritenuto che l'interesse vada valutato *ex ante*, in relazione alla sola condotta, mentre il vantaggio - consistendo nel risultato materiale dell'azione - necessiti di un giudizio *ex post*, con riguardo all'evento.

Il Tribunale di Cagliari, inoltre, ha specificato come l'unico criterio di imputazione applicabile rispetto ai reati colposi sia quello dell'interesse, essendo il vantaggio del tutto incompatibile con la morte e la lesione grave o gravissima derivata al lavoratore²⁶⁹.

Una completa disamina dello scenario giurisprudenziale di merito venutosi a creare in ordine al riconoscimento in capo all'ente della responsabilità per reati colposi non può certo prescindere poi da un approfondita analisi del ben noto "caso Thyssenkrupp"²⁷⁰.

²⁶⁹ In quest'ottica, dunque, l'interesse della persona giuridica sarebbe integrato da una "tensione finalistica verso un risparmio d'impresa, a prescindere dal fatto che tale risultato sia stato poi effettivamente conseguito", cfr. CASELLATO, *Sul criterio oggettivo dell'interesse o vantaggio*, cit., 33. Parte della dottrina ha rilevato una sorta di confusione interpretativa in ordine ai concetti di interesse e vantaggio, che - in alcuni momenti - parrebbero persino "sovrapporsi". In tal senso, si vedano EPIDENDIO-PIFFER, *Criteri di imputazione del reato all'ente*, cit., 19 ss; GENTILE, *Incidenti sul lavoro e interesse dell'ente*, in *Corr. merito*, 2012, 2, 169, il quale sostiene che "la tesi esposta sembra reggersi su un fraintendimento, e cioè che l'interesse, a differenza del vantaggio, possa prescindere dalla realizzazione dell'evento. Invece, la dimensione *ex ante* dell'interesse consente di tralasciare l'accertamento di un effettivo beneficio per l'ente, ma ciò non toglie che, stando all'art. 5, è l'intero reato a dover essere funzionale ad un obiettivo conforme agli interessi istituzionali dell'ente".

²⁷⁰ Nella notte tra il 6 e 7 dicembre 2007, otto operai dello stabilimento di Torino della società siderurgica tedesca Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. (nota anche come "TK-AST"), appartenente al gruppo Thyssen, mentre lavoravano alla linea di produzione n. 5, rimasero vittime di un violento incendio. Le fiamme divamparono con particolare intensità, dovuta allo spargimento di olio infiammabile, causando la morte di sette degli operai coinvolti, nonché gravi lesioni all'unico sopravvissuto. La Corte di Assise di Torino ha condannato l'Amministratore delegato della società, Harald Espenhahn, a sedici anni e sei mesi di reclusione, oltre a cinque tra gli amministratori e dirigenti per i delitti di cui agli articoli 437, comma 2, c.p. (rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro aggravate dall'evento), 589, commi 1, 2 e 3, c.p. (omicidio colposo plurimo), 449 c.p. (incendio colposo). La società Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. è stata condannata per omicidio colposo ai sensi dell'articolo 25 *septies* D.lgs. n. 231 del 2001, con conseguente condanna alla pena pecuniaria di un milione di euro, alle sanzioni interdittive consistenti nella sua esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi, il tutto per la durata di sei mesi. Inoltre, è stata disposta la confisca di un importo pari ad ottocentomila euro, quale profitto del reato, nonché la pubblicazione della sentenza sui quotidiani "La Stampa", "Il Corriere della sera" e "Repubblica". Per un approfondito commento alla sentenza in questione, si rinvia a GUERINI, *L'interesse o vantaggio come criterio di imputazione dei reati colposi di evento agli enti collettivi. Riflessione a margine del caso Thyssenkrupp*, in *Resp. amm.*

Con riferimento a tale vicenda, il percorso motivazionale seguito dal Giudice di primo grado ha riguardato inizialmente l'inquadramento della natura giuridica della responsabilità degli enti²⁷¹, per poi escludere ogni eccezione di legittimità costituzionale afferente il rispetto della disciplina prevista dal decreto 231 ai principi espressi negli articoli 25 e 27 della Costituzione²⁷² e affrontare, infine, la dibattuta questione relativa alla compatibilità dei criteri di imputazione di tale responsabilità con le fattispecie colpose²⁷³.

A tal riguardo, il Collegio giudicante ha chiarito che nella fattispecie in esame “*le gravissime violazioni della normativa antinfortunistica ed antincendio, le colpevoli omissioni*” sono state caratterizzate “*da un contenuto economico rispetto al quale l'azienda non solo aveva interesse, ma se ne è anche sicuramente avvantaggiata, sotto il profilo del considerevole risparmio economico che ha tratto omettendo qualsiasi intervento nello stabilimento di Torino; oltre dell'utile contemporaneamente ritratto dalla continuità della produzione*”²⁷⁴.

In forza di tali osservazioni, la Corte si è limitata in sostanza a ribadire che, ai fini di una corretta applicazione della norma ai reati colposi, il collegamento dell'interesse o del vantaggio dell'ente debba essere effettuato con riferimento non all'evento, bensì alla

soc. enti, 3, 2012, 83 ss; ZIRULIA, *Thyssenkrupp, fu omicidio volontario. Le motivazioni della Corte d'Assise*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

²⁷¹ Sul tema della natura della responsabilità dell'ente, la Corte d'Assise ha affermato che, stante la peculiarità della disciplina in esame, si può sostenere l'avvenuto introduzione nel sistema giuridico italiano di un *tertium genus*, “*nascente dall'ibridazione della responsabilità amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale*”, cfr. Corte d'Ass. Torino, sez. II, 14 novembre 2011, cit.

²⁷² I giudici hanno rigettato le eccezioni di costituzionalità prospettate dalla difesa con riferimento alla violazione del principio di personalità della responsabilità penale affermando che “*il superamento del dato testuale si (può) effettuare solo a fronte di elementi importanti ed univoci, che nel caso del citato d.lgs. non si ravvisano*” e concludendo che “*la volontà del legislatore, come traspare sia dalla legge-delega sia dal decreto delegato fosse quella di introdurre una nuova forma di responsabilità, tipica degli enti: di natura amministrativa, con garanzie procedurali che richiamano quelle processualpenalistiche*”, cfr. Corte d'Ass. Torino, sez. II, 14 novembre 2011, cit.

²⁷³ In ordine a tale profilo, la Corte d'Assise di Torino ha ritenuto che l'introduzione nel decreto 231 dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime abbia costituito un completamento del quadro legislativo originario e non “*un corpo estraneo successivamente aggiunto*”, cfr. Corte d'Ass. Torino, sez. II, 14 novembre 2011, cit.

²⁷⁴ Corte d'Ass. Torino, sez. II, 14 novembre 2011, cit.

condotta penalmente rilevante, senza argomentare in maniera esauriente tale soluzione esegetica²⁷⁵.

Se nemmeno la sentenza di secondo grado emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino ha fornito una chiara spiegazione delle ragioni in base alle quali l'interesse e il vantaggio debbano ritenersi sussistenti nel caso di specie, a una conclusione più dettagliata e specifica si è, tuttavia, giunti con la successiva pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nell'ultimo grado di giudizio della vicenda oggetto di esame²⁷⁶.

Con tale decisione è stato confermato, innanzitutto, il principio ormai acquisito sia in dottrina che in giurisprudenza in base al quale i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'articolo 5 all'interesse o al vantaggio, sono alternativi e concorrenti tra loro: il primo esprimerebbe una valutazione teleologica del reato apprezzabile *ex ante*, ossia al momento della commissione del fatto e attraverso un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre il secondo sarebbe caratterizzato da una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile *ex post*, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito.

In secondo luogo, la Suprema Corte, risolvendo la questione della compatibilità logica tra la non volontà dell'evento che caratterizza gli illeciti colposi e il finalismo che è sotteso all'idea di interesse, ha riaffermato la tesi secondo cui il criterio dell'interesse e del vantaggio, nei reati colposi di evento, debbano essere riferiti non già al reato (e quindi, con specifico riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 25 *septies*, all'evento

²⁷⁵ In dottrina, per tutti, si veda GUERINI, *L'interesse o vantaggio come criterio di imputazione dei reati colposi di evento agli enti collettivi*, cit., 97, il quale evidenzia le diverse censure cui si presta il percorso motivazionale seguito dalla Corte d'Assise di Torino, le quali risultano dominate da una questione di fondo: "a fronte di condotte di tale gravità e con le forti aspettative che l'intera comunità scientifica riponeva in questa sentenza, sarebbe stato lecito attendersi un maggiore sforzo di analisi e approfondimento delle questioni teoriche sottese alla soluzione del caso dedotto in giudizio".

²⁷⁶ Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, cit. Per un commento alla sentenza, si vedano PECORARIO-PETRONZI, *La colpa "nell'interesse o a vantaggio": è giusto stravolgere il contenuto tipico di un istituto per far fronte alla confusione legislativa?*, in *Resp. amm. soc. enti*, 3, 2015, 245 ss; GUERINI, *L'interesse o vantaggio come criterio di imputazione dei reati colposi di evento agli enti collettivi*, cit.; BARTOLI, *Luci ed ombre della sentenza delle sezioni unite sul caso Thyssenkrupp*, in *Giur. it.*, 2014, 2565 ss.

di morte o lesione della vittima), bensì alle condotte costitutive di esso e, quindi, alla violazione di regole cautelari connesse al determinismo dell'esito giuridico²⁷⁷.

Del resto - come in precedenza osservato - tale concezione era già stata avallata dalla giurisprudenza di merito²⁷⁸, ed anzi si era addirittura andato consolidando un orientamento secondo cui è necessario, affinché il finalismo della condotta possa armonizzarsi con la non volontarietà dell'evento, tipica delle fattispecie colpose, che il comportamento causa dell'esito giuridico non sia stato dettato da esclusive finalità estranee alla società, ma sia riconducibile a scelte afferenti alla sfera di interessi dell'ente, ovvero ispirate a strategie finalizzate ad ottenere benefici e vantaggi - anche solo mediati - per l'ente medesimo²⁷⁹.

Su questa linea interpretativa si sono collocate anche le sentenze successive²⁸⁰ al caso Thyssenkrupp, nelle quali è riscontrabile il "*leitmotiv*"²⁸¹ della fungibilità dei due

²⁷⁷ La Corte di Cassazione, nello specifico, ha affermato che "*il problema prospettato deve essere risolto nella sede propria, che è quella interpretativa. I risultati assurdi, incompatibili con la volontà di un legislatore razionale, cui condurrebbe l'interpretazione letterale della norma accreditata senza difficoltà l'unica alternativa, possibile lettura: i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d'evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito giuridico. Tale soluzione non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio*". Cfr. punto 63 della motivazione di Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, cit.

²⁷⁸ Trib. Pinerolo, 23 settembre 2010, cit.; Trib. Cagliari 4 luglio 2011, cit.; Trib. Novara, G.u.p., 1° gennaio 2010, cit.; Trib. Trani, sez. Molfetta, 11 gennaio 2010, cit.; Corte d'Ass. Torino, 14 novembre 2011, cit.; Trib. Tolmezzo, G.u.p., 10 gennaio 2012, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; Trib. Milano, uff. G.i.p., 8 marzo 2012, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5 e 27 *septies* del D.lgs. n. 231 del 2001; Corte d'Ass. App., 28 febbraio 2013, cit. In dottrina, si vedano CATALANO-GIUNTELLI, *Interesse e/o vantaggio dell'ente: nuovi percorsi giurisprudenziali (in particolare nei reati colposi)*, cit., 104 ss; EPIDENDIO-PIFFER, *Criteri di imputazione del reato all'ente*, cit., 19 ss; ROSSIGERINO, *Art. 25 septies d.lgs. 231/2001, art. 30 d.lgs. 81/2008 e modello di organizzazione, gestione e controllo*, cit., 7 ss. *Contra*, cfr. DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 279 ss.

²⁷⁹ Per un maggior approfondimento sul tema, si rinvia a FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente. I reati e le sanzioni. Il sistema delle responsabilità. Le indagini, il processo e la difesa*, Milano, 2015, 808 ss. In giurisprudenza, si veda Trib. Milano, 8 marzo 2012, cit., il quale ha sancito che, nella ricerca di tali parametri, è essenziale che l'autore del reato "*abbia violato, consapevole di farlo, le norme di sicurezza e, in tal guisa, cagionato la morte o le lesioni per la necessità di contenere i costi produttivi, o risparmiare sulle misure di sicurezza, o accelerare i tempi o i ritmi di lavoro, o aumentare la produttività o, puramente e semplicemente, aderire ad una certa politica aziendale, fatta di omissioni di investimenti in punto di sicurezza nell'ambito, come accade di frequente, di rami produttivi destinati all'abbandono*".

²⁸⁰ Trib. Camerino, 9 aprile 2013, in *Riv. pen.*, 2013, 6, 695; Trib. Torino, sez. I, 10 gennaio 2013, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 31 maggio 2013, con nota di TRINCHERA, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001: un'altra sentenza di assoluzione. Disorientamento interpretativo o rigoroso garantismo?*, in cui il Giudice ritiene che il requisito dell'interesse, da correlare alla condotta colposa e non all'intera fattispecie di reato, richieda una tensione finalistica volta a beneficiare l'ente in forza di un giudizio *ex ante*, il che escluderebbe le condotte tenute dalla persona

alternativi criteri di cui all'articolo 5 e della riconducibilità dell'interesse alla condotta inosservante della disciplina prudenziale, anziché all'intero reato colposo.

È bene evidenziare, tuttavia, le forti critiche mosse da larga parte della dottrina alla suddetta esegesi, fondate sul convincimento che collegare i criteri dell'interesse e del vantaggio alla sola condotta imprudente comporti uno stravolgimento della struttura della fattispecie di cui all'articolo 25 *septies*, trasformandolo da reato di evento a reato di mera condotta²⁸².

Secondo tale interpretazione, che scorge dunque una soluzione al problema nel valorizzare in caso di illeciti colposi l'alternativo criterio del vantaggio²⁸³, da apprezzarsi nella sua dimensione prettamente economica, la criticata visione giurisprudenziale condurrebbe ad uno squilibrio di garanzie anche in sede processuale:

fisica che versi in una condizione di mera colpa incosciente e comunque di natura estemporanea ed episodica; Cass. pen. sez. IV, 17 dicembre 2015, n. 2544, in *Guida dir.*, 2016, 12, 88.

²⁸¹ CASELLATO, *Sul criterio oggettivo dell'interesse o vantaggio*, cit., 34.

²⁸² A sostegno di tale teoria: CASELLATO, *Sul criterio oggettivo dell'interesse o vantaggio*, cit., 35, il quale evidenzia come si continui ad affermare, in sostanza, che “*in tema di compatibilità della natura colposa dei delitti ex artt. 589 e 590 c.p. con i criteri di cui all'art. 5 dello stesso d.lgs., esclusa in detti delitti la volontà dell'evento, non resta che prendere atto che il legislatore ha riferito i criteri dell'interesse e del vantaggio solo alla condotta del reo*”. L'Autore critica aspramente tale interpretazione, in quanto ritiene che la stessa collida “*irrimediabilmente con la natura sostanzialmente penale della responsabilità delle persone giuridiche e la sua conseguente assoggettabilità ai parametri costituzionali valevoli in materia*”; SCORDAMAGLIA, *Il diritto penale della sicurezza del lavoro tra i principi di prevenzione e di precauzione*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*; DELLA RAGIONE, *Responsabilità da reato degli enti e sicurezza sul lavoro: prolifi problematici in tema di delitti colposi di evento*, in *Giust. pen.*, 2011, 300 ss; DOVERE, *La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul lavoro*, cit., 112 ss; EPIDENDIO-PIFFER, *La responsabilità degli enti per reati colposi*, in *d.lgs. n. 231 del 2001: dieci anni di esperienze nella legislazione e nella prassi*, in *Gli Speciali de Le Società*, 2011, 38; AMARELLI, *I criteri oggettivi*, cit., 17, il quale sostiene che una tale conclusione porti “*nel caso degli omicidi e delle lesioni colpose aggravate richiamati dall'art. 25 septies, all'esito paradossale di leggere l'art. 5 in maniera decisamente contraria al suo tenore letterale, ritenendo imputabile all'ente non solo i reati commessi nel suo interesse o vantaggio, così come da esso testualmente previsto, bensì anche i reati commessi nello svolgimento delle sue attività lecite*”; DE FALCO, *Interesse e vantaggio dell'ente in tema di salute e sicurezza del lavoro*, cit., 54.

²⁸³ CASELLATO, *Sul criterio oggettivo dell'interesse o vantaggio*, cit., 37, secondo il quale “*il legislatore del 2001, aderendo all'iniziale 'scelta minimalista' di contenimento della parte speciale del decreto 231 soltanto ad alcune fattispecie dolose, aveva già 'messo in cantiere' l'allargamento futuro della responsabilità dell'ente collettivo anche ai reati colposi, senza ritenere all'uopo necessario un adeguamento o una correzione del predetto criterio di imputazione (...). Ad ulteriore suffragio di questa considerazione vi è anche la circostanza che tutte le volte in cui ne ha avuto occasione - da ultimo, proprio con l'introduzione dei reati ambientali in seno al 'decreto 231' - il legislatore non ha 'quasi' mai provveduto ad introdurre correttivi di sorta in punto di requisito oggettivo della responsabilità*”; EPIDENDIO-PIFFER, *La responsabilità degli enti per reati colposi*, cit., 38 ss; EPIDENDIO-PIFFER, *Criteri di imputazione del reato all'ente*, cit., 19 ss, secondo cui si potrebbe sostenere che l'impianto originario della normativa fosse già predisposto ad accogliere al proprio interno illeciti presupposto di natura colposa e che, quindi, il criterio in questione sia con gli stessi compatibile; BRICCHETTI-PISTORELLI, *Responsabili anche gli enti collettivi*, in *Guida dir.*, 2007, 35, 41.

mentre la responsabilità dell'imputato persona fisica risulta ancorata all'accertamento del nesso di causalità tra la condotta e l'evento morte o lesioni del prestatore di lavoro, apparendo alquanto difficile giungere ad un'affermazione di colpevolezza della medesima al di là di ogni ragionevole dubbio²⁸⁴, quella dell'ente deriverebbe in via automatica dalla mera sussistenza dell'interesse o vantaggio in relazione della violazione della norma cautelare, a prescindere dal nesso causale.

A tali obiezioni è stato, tuttavia, efficacemente ribattuto che la lettura del sistema normativo focalizzata sull'accertamento della corrispondenza dei concetti di interesse e vantaggio non già con l'evento, bensì con la condotta, è un'interpretazione che incentra l'attenzione sull'attività nell'ambito della quale è stato commesso il reato e che, come tale, risulta compatibile con il concetto di "colpa di organizzazione" posto alla base del sistema del D.lgs. n. 231 del 2001, il quale fonda la rimproverabilità dell'ente per il reato commesso su una carenza organizzativa, su un difetto di organizzazione cui siano causalmente ricollegabili gli eventi (quali ad esempio l'omicidio, le lesioni, l'inquinamento) tipizzati dalle norme²⁸⁵.

Ciò precisato, si rileva infine che secondo la giurisprudenza non tutte le condotte colpose foriere di responsabilità penale sono idonee a giustificare l'addebito a carico dell'ente: ciò che rileva non è ogni profilo di colpa, bensì solo quelle violazioni di misure di prevenzione dei rischi lavorativi poste in essere per un obiettivo di risparmio dei costi aziendali (o di analogo interesse aziendale, quale la velocità di esecuzione delle prestazioni o l'evasione più pronta delle commesse).

Per contro, non appare sufficiente ai fini del riconoscimento in capo all'ente di una responsabilità *ex* D.lgs. n. 231 del 2001 una semplice imperizia, una mera sottovalutazione dei rischi, o una cattiva considerazione o esecuzione delle misure

²⁸⁴ E ciò a fronte del rigore imposto dalla sentenza Franzese, cfr. Cass. pen., S.U., 10 luglio 2002, n. 30328, in *Riv. pen.*, 2002, 885.

²⁸⁵ In tal senso, si veda DE FALCO, *Interesse e vantaggio dell'ente in tema di salute e sicurezza del lavoro*, cit., 56, il quale ritiene corretto sanzionare l'ente rapportando i concetti di interesse e vantaggio alla condotta, in quanto si tratterebbe di una scelta coerente con quello che "in una logica sostanzialistica e di buon senso, è l'individuazione del soggetto cui va imputato il 'disvalore' dell'accaduto". Secondo l'Autore infatti non v'è dubbio che gli eventi lesivi in questione si verificano in concreto per effetto di una inadeguata e colposa organizzazione della sicurezza da parte della persona giuridica che agisce per il tramite dei propri rappresentanti. Al "disvalore" dell'evento si affiancherebbe dunque un giudizio di "disvalore" che riguarda le modalità di organizzazione e gestione della sicurezza, per cui la sanzionabilità dell'ente appare pienamente compatibile e coerente con l'esigenza di punire il soggetto che effettivamente merita il rimprovero per la fattispecie illecita nel suo complesso.

preventive da assumere, in quanto - in tali casi - si tratta di violazioni non frutto di esplicite deliberazioni volitive finalisticamente orientate a soddisfare un interesse della società²⁸⁶.

Si distingue, dunque, tra l'omissione cautelare valutabile in termini di risparmio dei costi e situazioni ove non è possibile connotare l'omissione colposa di accezioni economiche²⁸⁷, per arrivare ad affermare che “*nella valutazione dell'imputabilità del fatto all'ente il nesso causale funge da criterio selettivo*”.

L'interesse o vantaggio è stato riferito anche ad omissioni di natura meramente organizzativa, quali la mancata promozione della cooperazione e del coordinamento con l'impresa appaltatrice operante in azienda ed il mancato adempimento degli obblighi di informazione e formazione dei suoi dipendenti, in quanto si è ritenuto che - anche in tal caso - si realizzi un risparmio dei costi, in particolare relativi alle consulenze in materia,

²⁸⁶ In particolare, rinviando al commento di AMATO, *Interesse e vantaggio nei reati colposi di evento: il vademecum della cassazione*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2016, 2, 215 ss, alla sentenza emessa dalla Suprema Corte il 17 dicembre 2015, sembra impraticabile fondare la ricostruzione positiva dell'interesse dell'ente quando alla base del reato colposo sottostante vi sia solo un profilo di colpa generica o una violazione di una norma cautelare specifica che risulti indifferente rispetto alle finalità di risparmio dei costi e/o di vantaggio di produttività, ipotesi non infrequente allorché l'addebito riguardi un preposto o un lavoratore diverso dall'infortunato: “*si pensi, esemplificando, al preposto che abbia ommesso di verificare il rispetto delle norme e l'utilizzo degli strumenti prevenzionali da parte dei lavoratori; si pensi al lavoratore genericamente disattento che per ciò provochi un infortunio ad altro collega di lavoro; si pensi al fatto lesivo determinato dall'erroneo, colposo utilizzo delle attrezzature di lavoro e di sicurezza da parte del lavoratore che pure era stato al riguardo dotato del necessario strumentario e sul punto adeguatamente informato*”. Analoghe considerazioni valgono quando la responsabilità del soggetto apicale (datore di lavoro o dirigente) sia fondata sulla violazione dell'obbligo di vigilanza sul comportamento del dipendente o del delegato: “*saremmo in presenza di un addebito di colpa specifica, indifferente nella prospettiva della soddisfazione di un interesse economicamente valutabile dall'ente*”. In tal senso, cfr. Cass. pen. sez. IV, 17 dicembre 2015, n. 2544, cit.; Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2015, n. 18073, in *Resp. amm. soc. enti*, 2015, 3, 207; Trib. Cagliari, G.i.p., 13 luglio 2011, cit. Sul punto, si rinvia anche a PELLISSERO, *L'estensione della responsabilità degli enti ai reati colposi*, cit., 1205; CONSULICH, *Vigilantes puniri possunt. I destini dei componenti dell'organismo di vigilanza*, cit., 438, secondo cui l'interesse inteso *ex ante*, ma in chiave rigorosamente oggettiva sarebbe idoneo ad attrarre entro il perimetro della disciplina del D.lgs. 231 del 2001 quelle condotte che abbiano una valenza di cosciente organizzazione delle risorse produttive in termini di inadeguata sicurezza, non certo disfunzionalità episodiche, negligenze omissive prive di impatto economico. In sintesi: “*negligenze non frutto di un pensiero organizzato e sistematico, ma conseguenti a dinamiche decisionali situazionali e afinalistiche; non singole inottemperanze ad un modello comportamentale invalso nell'ente, ma strutturale orientamento al risparmio a scapito della sicurezza*”.

²⁸⁷ FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 810; CATALANO-GIUNTELLI, *Interesse e/o vantaggio dell'ente*, cit., 104 ss, i quali indicano, a titolo di esempio, “*i casi in cui l'infortunio sia dovuto a disfunzioni organizzative (deficit di vigilanza da parte dei soggetti titolari del debito di sicurezza) oppure situazioni in cui la contestazione è incentrata su un giudizio di inadeguatezza (scelta DPI, modalità di erogazione della formazione o informazione dei lavoratori)*”.

agli interventi strumentali necessari, nonché alle attività di formazione e informazione del personale²⁸⁸.

Assai di frequente la mancata o inadeguata adozione delle cautele antinfortunistiche, intese non solo con riferimento alle misure di sicurezza per così dire materiali (quali i dispositivi di protezione individuali o collettivi), ma anche organizzative e procedurali (come la gestione del personale, dei mezzi e delle prassi lavorative) viene a determinare, direttamente o indirettamente, un accrescimento, economicamente valutabile nella sfera patrimoniale dell'ente, per lo più sotto il profilo del risparmio di spesa²⁸⁹.

È ben vero che il requisito dell'interesse dell'ente deve tendere ad "oggettivarsi", ossia ad assumere una autonoma consistenza che lo contraddistingua dall'interesse soggettivo dell'autore del reato-presupposto, ma è parimenti indubbio che, in concreto, la finalizzazione della condotta criminosa del soggetto agente viene a riflettere anche l'interesse della persona giuridica, e cioè l'accrescimento della sfera patrimoniale, anche sotto il profilo - negativo - del mancato decremento della stessa, come avviene nei casi in cui obiettivo della condotta sia il contenimento dei costi.

²⁸⁸ In tale senso, Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2015, n. 18073, cit., con nota di AMATO, *Riflessioni giurisprudenziali sull'entità del "risparmio dei costi" della sicurezza ai fini dell'addebito di responsabilità*. Si evidenzia, peraltro, che tale sentenza aveva giudicato irrilevante il fatto che l'applicazione, successivamente all'infortunio, dello strumento di sicurezza mancante (nel caso di specie, si trattava di griglie di protezione di un macchinario) fosse stata possibile con una spesa irrisoria, posto che tale spesa rappresentava comunque il momento finale di un percorso di attuazione di una strategia organizzativa globale all'epoca dei fatti mancante e solo successivamente instaurata, che aveva richiesto un importante impegno di risorse economiche.

²⁸⁹ È principio ormai consolidato quello per cui, in materia di responsabilità amministrativa ex articolo 25 septies D.lgs. n. 231 del 2001, l'interesse e il vantaggio dell'ente vadano letti, nella prospettiva patrimoniale dell'ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumento necessario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale. Particolarmente esplicita in questo senso è Cass. pen., sez. IV, 23 giugno 2015, n. 31003, in *Dir. & giust.*, 2015, 17 luglio; Cass. pen., sez. un., 2 luglio 2013, n. 26654, in *Guida dir.*, 2013, 22, 73, la quale - pronunciandosi in materia di misure cautelari - ha stabilito che "nel procedimento per l'accertamento dell'illecito amministrativo ai sensi del d.lgs. 231/2001, il sequestro preventivo funzionale alla confisca disposto nei confronti dell'ente collettivo è costituito dal vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale del reato ed è concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente".

2.8 La compatibilità del requisito dell'interesse o vantaggio con gli attuali reati ambientali presupposto della responsabilità degli enti.

Mentre le fattispecie inizialmente inserite nell'articolo 25 *undecies* con il D.lgs. n. 121 del 2011, essendo costituite prevalentemente da reati di mera condotta, non presentavano i problemi interpretativi sorti con riferimento agli articoli 589 e 590 c.p.²⁹⁰, i nuovi illeciti ambientali introdotti con la recente riforma del 2015 sono configurati come delitti di evento, con conseguente riproposizione della medesima questione relativa alla loro compatibilità con il requisito di cui all'articolo 5 del decreto 231²⁹¹.

Ad ogni modo, come osservato dalla dottrina, anche laddove nei reati ambientali sia previsto un certo evento, la sua eventuale configurabilità non appare del tutto incompatibile con un ipotetico interesse o vantaggio della persona giuridica, posto che - di frequente - dalla compromissione del bene ambiente derivano alla medesima vantaggi di tipo patrimoniale, che si manifestano essenzialmente sotto forma di un risparmio di spesa²⁹².

Tale interpretazione non sembra poter essere smentita dalla constatazione che, a fronte di un esiguo vantaggio conseguito a causa di una condotta negligente, l'ente subisca comunque una serie di conseguenze negative, quali ad esempio l'obbligo di risarcimento ai sensi dell'articolo 185 c.p., il danno all'immagine per la società, l'interruzione del ciclo produttivo, i costi per la sostituzione del dipendente deceduto o gravemente ferito: se così fosse, infatti, il requisito in questione non sarebbe ravvisabile

²⁹⁰ CASARTELLI, *La responsabilità degli enti*, cit.; RAMACCI, *Responsabilità amministrativa degli enti collettivi e reati ambientali*, cit.; SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli Enti*, cit.

²⁹¹ Inoltre, i delitti ambientali di nuovo conio, a differenza dei precedenti reati presupposto colposi contenuti del D.lgs. n. 231 del 2001, presentano alcune clausole di illiceità speciale che rendono ancor più difficoltoso il loro collegamento con il requisito dell'articolo 5. Tale problematica è stata sollevata da VERGINE, *I nuovi delitti*, cit., 450.

²⁹² CASELLATO, *Sul criterio oggettivo dell'interesse o vantaggio*, cit., 39, il quale cita l'esempio emblematico del reato di cui all'articolo 257 T.U.A., affermando che nel caso in cui l'autore dell'inquinamento non ponga rimedio all'inquinamento del terreno con la bonifica, l'ente trae senza dubbio un vantaggio, consistente nel risparmio di spese (spesso ingenti) necessarie alla messa in pristino del luogo contaminato. Tra gli ulteriori esempi di vantaggi conseguibili dall'ente a seguito della commissione di illeciti ambientali, l'Autore rinvia inoltre al risparmio di spesa derivante dal mancato adeguamento degli impianti industriali alle BAT (*Best Available Technologies*), nonché all'aumento della produttività conseguente alla sua mancata interruzione nell'attesa del completamento dell'*iter* burocratico necessario ad ottenere l'autorizzazione per uno scarico di acque reflue o per la gestione di una discarica.

in nessuno dei reati presupposto contenuti nella parte speciale del D.lgs. 231 del 2001, posto che anche la realizzazione, ad esempio, della truffa non potrebbe mai arrecare un vantaggio all'ente²⁹³, perché - ove il reato venisse perseguito e punito - al medesimo deriverebbero le stesse conseguenze negative in termini di danno di immagine e di risarcimento del danno.

Ai fini di una corretta applicazione del criterio di cui all'articolo 5 ai reati ambientali colposi di evento, sarà dunque necessario accertare che l'ente abbia conseguito un'utilità economica e che questa sia eziologicamente riconducibile anche ad uno soltanto degli elementi costitutivi del reato, sia esso l'evento oppure la condotta, ovvero entrambi²⁹⁴.

Per quanto riguarda la verifica dell'interesse dell'ente, si evidenzia come gli illeciti contro l'ambiente (si pensi, ad esempio, ai fatti di inquinamento o alla gestione illecita dei rifiuti) traggano frequentemente *“origine dalla esigenza di contenimento dei costi di adeguamento degli impianti alla vigente disciplina o, comunque, di quelli conseguenti all'espletamento di specifiche attività nel rispetto della normativa di settore”*²⁹⁵.

Anche nella materia ambientale, quindi, si è ritenuta applicabile la distinzione tra l'omissione cautelare valutabile in termini di risparmio di costi e situazioni ove non è possibile connotare l'omissione colposa di accezioni economiche, con la conseguenza che occorre valutare *“se dalla realizzazione del fatto illecito l'ente abbia comunque conseguito un profitto che, per giocare un reale (e non apparente) ruolo di 'filtro' ascrittivo della responsabilità, dovrebbe essere quanto meno apprezzabile economicamente, non irrilevante in termini quantitativi e direttamente riconducibile alla commissione del reato, (mentre) in tutti i casi in cui la commissione dei reati-presupposto sia il risultato di una disorganizzazione aziendale dovuta a mera*

²⁹³ Per tutti, VITALI-BURDESE, *La legge 3 agosto 2007, n. 123*, cit., 125 ss.

²⁹⁴ CASELLATO, *Sul criterio oggettivo dell'interesse o vantaggio*, cit., 44.

²⁹⁵ RAMACCI, *Responsabilità amministrativa degli enti collettivi e reati ambientali*, cit.; FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 810, secondo cui l'impostazione che individua nel solo risparmio di spesa il parametro per valutare se il reato presupposto sia stato realizzato nell'interesse dell'ente o abbia ad esso recato vantaggio, non sembra però del tutto coerente con la sentenza Thyssenkrupp delle sezioni unite, in base alla quale è necessario (e sufficiente) che *“l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanza funzionali a strategie dell'ente”*.

*trascuratezza gestionale e non siano individuabili apprezzabili vantaggi per l'ente - in termini di risparmio di spesa, eventualmente valutabile anche nella prospettiva di una migliore agilità gestionale nello svolgimento dell'attività d'impresa - dovrà escludersi la sussistenza del nesso di iscrizione oggettivo della responsabilità*²⁹⁶.

In giurisprudenza, la principale pronuncia sull'articolo 25 *undecies* è ad oggi rappresentata dalla sentenza relativa al "caso Ilva"²⁹⁷, con cui la Suprema Corte si è pronunciata sulla legittimità del sequestro preventivo disposto dal G.i.p. di Taranto, affrontando *incidenter tantum* la questione dell'interesse o del vantaggio *ex* articolo 5. Anche tale decisione sembra seguire lo stesso percorso motivazionale già individuato dalla sopra esaminata giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro, con il conseguente collegamento del criterio in esame alla sola condotta, anziché all'intero reato.

²⁹⁶ SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli Enti*, cit., il quale osserva che, "per quanto tale conclusione possa creare delle fastidiose lacune di tutela rispetto a politiche di impresa biasimevoli, una diversa interpretazione correttiva - fondata esclusivamente sul legame funzionale tra autore materiale del fatto e persona giuridica - si risolverebbe, per quanto meritoria negli intenti, in una sostanziale interpretatio abrogans dei requisiti dell'interesse o del vantaggio."

²⁹⁷ Cass. pen., sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635, in *Dir. & giust.*, 2014, 27 gennaio. Per un commento alla sentenza, cfr. TRINCHERA, *Caso Ilva: la Cassazione esclude la confisca per equivalente del profitto dei reati ambientali*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

CAPITOLO III

IL MODELLO ORGANIZZATIVO E IL CONTROLLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN MATERIA AMBIENTALE

SOMMARIO. 3.1 I MODELLI DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO; 3.2 IL CONTROLLO SULL'EFFICACE ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO: LA FIGURA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA; 3.3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA IN MATERIA AMBIENTALE; 3.4 IL RAPPORTO TRA IL MODELLO 231 E I SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE CONFORMI ALLA NORMA UNI EN ISO 14001 O AL REGOLAMENTO EMAS; 3.5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: IL DELICATO PROFILO DELLA SINDACABILITÀ GIUDIZIALE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.

3.1 I modelli di gestione, organizzazione e controllo.

Con il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il legislatore ha inteso introdurre un sistema di *corporate compliance*, basato sul dovere di autocontrollo dell'ente attraverso l'adozione di regole afferenti all'organizzazione dell'impresa, in funzione di prevenzione di reati²⁹⁸.

²⁹⁸ L'idea di sanzionare l'ente in quanto tale, mediante il ricorso ad un *carrot-and-stick approach*, contrapposto al tradizionale *command-and-control* penalistico trova la sua fonte di ispirazione, come esplicitamente riconosciuto nella Relazione di accompagnamento al D.lgs. 231, nell'istituto statunitense dei *compliance programs*. Introdotti nel 1991 con l'approvazione delle *Federal Sentencing Guidelines* anche per gli enti, essi prevedono un sistema di commisurazione e attenuazione della sanzione parametrato alla *culpability* dell'ente, a sua volta calcolata, sulla scorta di determinati criteri individuati dalla *Guidelines*, tanto in base alle precauzioni prese dall'impresa prima della verifica dell'illecito quanto in ragione del comportamento tenuto successivamente allo stesso. L'impresa che delinque, in questo modo, è considerata alla stregua di un unico soggetto agente, capace di esprimere una propria colpevolezza/responsabilità, aggiuntiva rispetto a quella del singolo. Al netto delle diversità degli ordinamenti giuridici e di contesti economici, è la possibilità di "mirare" direttamente all'ente, olisticamente inteso, a costituire la ratio di un simile *transplanting*, nell'ottica del principio costituzionale di colpevolezza. In effetti uno degli ostacoli storici all'introduzione penale della responsabilità degli enti in Italia, oltre a quello di un insuperabile ontologismo antropologico che caratterizzerebbe il diritto penale, risiedeva nella difficoltà di immaginare un sistema che, trasferendo automaticamente la responsabilità del singolo all'ente - tramite il ricorso a modelli civilistici, quali il c.d. *respondeat superior* o a teorie "umanizzanti", quali l'immedesimazione organica - non implicasse il verificarsi di ipotesi di responsabilità oggettiva. Era necessario, pertanto, trovare una soluzione compatibile con il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 27 Cost., tanto nella sua versione "minima" di divieto per responsabilità per fatto altrui, quanto in una "allargata", che esclude qualunque forma di responsabilità oggettiva e giudica la possibilità di muovere un rimprovero personale, anche normativo, al soggetto agente, ai fini di una sua tendenziale rieducazione. Il Modello rappresenta, dunque, la concretizzazione delle regole interne adottate per contenere i rischi-reato generalmente connessi all'attività produttiva e

L'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a) da parte delle persone giuridiche indicate dall'articolo 1, comma 2, tra cui figurano anche le società, sebbene non obbligatorie, sono condizioni necessarie dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa in caso di reato commesso dai vertici nell'interesse o a vantaggio dell'ente²⁹⁹.

Qualora, invece, l'illecito sia realizzato da soggetti subordinati alla direzione o sorveglianza degli apicali, l'adozione ed attuazione di un idoneo modello di organizzazione e gestione assicura la presunzione *ex lege* del corretto adempimento degli obblighi di direzione e sorveglianza da parte dei superiori, a sua volta presupposto per l'esenzione da responsabilità ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 231 del 2001, il quale può nondimeno essere dimostrato con efficacia liberatoria³⁰⁰.

costituisce il fulcro di un sistema politico-criminale fondato innanzitutto sulla prevenzione piuttosto che sulla (sola) repressione, realizzato attraverso una c.d. *enforce self-regulation*. Sul tema, si veda COLACURCI, *L'idoneità del modello nel sistema 231, tra difficoltà operative e possibili correttivi*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 13 ottobre 2015; MARRA, *Prevenzione mediante organizzazione*, Torino, 2009; DI GIROLAMO, *I compliance programs: un tema di governo societario da svolgere a cura dell'assemblea*, in *Riv. soc.*, 2008, 959. Per un'ampia e approfondita ricostruzione dell'istituto dei *compliance programs* da parte della dottrina interna: DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit.; FIORELLA-SELVAGGI, *Compliance programs e dominabilità "aggregata" del fatto. Verso una responsabilità da reato dell'ente compiutamente personale*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 3-4, 2014, 125 ss. Per una panoramica a livello europeo: FIORELLA, *Corporate criminal Liability and Compliance programs – Vol. 1 Liability "ex crimine" of legal entities in member states*, Napoli, 2012; MANACORDA, *La dinamica dei programmi di compliance aziendale: declino o trasfigurazione del diritto penale dell'economia?*, in *Le Società*, 2015, 473 ss; BRAITHWAITE, *Enforced self-regulation: a new strategy for corporate crime control*, in 81 *Mich. L. Rev.*, 1982, 1466 ss; sull'idea della *compliance* penalistica, di recente, ARROYO ZAPATERO-NIETO MARTIN, *El derecho penal economico en la era compliance*, Valencia, 2013, nonché, con specifico riferimento ai modelli di *compliance*, NIETO MARTIN-LASCURAIN SANCHEZ-BLANCO CORDERO, *Manual de cumplimiento penal en la empresa*, Valencia, 2015.

²⁹⁹ Perplexità sul punto sono state sollevate dal PALIERO, *Dieci anni di "corporate liability" nel sistema italiano: il paradigma imputativo nell'evoluzione della legislazione e della prassi*, in *Le Società*, suppl. al n. 12, 2011, 5. Per ovviare alle problematiche di ordine costituzionale che ne derivano, in relazione sia alla compatibilità con il principio di colpevolezza che con la presunzione di innocenza, nella prassi giurisprudenziale si va assistendo ad un riequilibrio dell'onere probatorio a favore degli enti, che risultano onerati della mera "allegazione" del modello adottato. Così, Cass. pen., S.U., 24 aprile 2014, n. 38343, cit., che ha espressamente affermato come "nessuna inversione dell'onere della prova è, pertanto, ravvisabile nella disciplina che regola la responsabilità da reato dell'ente, gravando comunque sull'accusa la dimostrazione della commissione del reato da parte di persona che riveste una delle qualità di cui all'art. 5 e la carente regolamentazione interna dell'ente. Quest'ultimo ha ampia facoltà di fornire prova liberatoria".

³⁰⁰ PALIERO, *Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente, sub art. 7*, in LEVIS-PERINI, *Commento al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Bologna, 2014, 186 ss; SFAMENI, *Idoneità dei modelli organizzativi e sistema di controllo interno*, cit., 278, il quale riconosce la possibilità di adottare un unico modello, nonostante la differente disciplina di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001. Nello stesso senso, MEREU, *La responsabilità da reato degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e*

L'adozione ed attuazione dei modelli sono atti gestori, spettano agli amministratori delegati e attengono all'organizzazione delle competenze all'interno della società³⁰¹.

Il D.lgs. n. 231 del 2001 ne ha disciplinato soltanto le linee essenziali, stante la necessità di un adeguamento alle dimensioni, struttura e soprattutto all'attività della persona giuridica.

L'articolo 6, comma 2, prevede, infatti, che i modelli rispondano alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- b) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- c) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- d) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Allo stesso modo, circa i modelli dei soggetti in posizione subordinata, l'articolo 7, comma 3, richiede l'indicazione delle misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, nonché, al comma 4, lett. b), la predisposizione di un "*sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*".

Prendendo spunto, quindi, dalle indicazioni fornite dal decreto 231 il modello organizzativo e di gestione rappresenta un atto di autonormazione, che contiene un insieme di prescrizioni regolamentari e programmatiche (articolo 5, comma 2, lett. b),

prassi, cit., 79, secondo cui la disciplina più dettagliata di cui all'art. 6, non può che riferirsi a qualunque tipo di modello, mentre le differenze nelle procedure e nei controlli, dipendenti dalla diversa posizione dei soggetti sottoposti alla vigilanza, possono essere comunque contemplate nell'ambito di un'unica regolamentazione).

³⁰¹ BENVENUTO, *Organi sociali e responsabilità amministrativa da reato dell'ente*, in *Le società*, 2009, 679; D'ARCANGELO, *L'aggiornamento del modello organizzativo tra modifiche normative e affinamento delle best practice*, in *Rivista 231*, 2013, 166; SFAMENI, *Responsabilità da reato degli enti e nuovo diritto azionario: appunti in tema di doveri degli amministratori ed organismo di vigilanza*, in *Riv. Soc.*, 2007, 175.

relative all'agire dell'impresa in aree di attività a rischio-reato, la cui individuazione e fissazione costituisce l'esito di un procedimento complesso (articolo 6 lett. a)³⁰².

Il modello si compone, innanzitutto, di una Parte Generale, che illustra la struttura interna dell'ente, tanto da un punto di vista di deleghe di funzioni e di distribuzione del potere decisionale, quanto da quello della rete dei controlli interni. Tra questi ultimi, in particolare, assume un rilievo preponderante l'*Internal Auditing*, che rappresenta un'emanazione diretta del Consiglio di Amministrazione, a differenza della generalità dei controlli "di prima linea", espressione invece di uno degli organi esecutivi.

La Parte Generale ricomprende, altresì, il c.d. Codice Etico, che racchiude i valori e i principi cui l'ente dichiara di ispirarsi nello svolgimento della propria attività³⁰³, nonché la disciplina della formazione dei lavoratori di impresa, del rilevamento degli illeciti - aspetto di primaria importanza, come dimostrano le recenti iniziative per la tutela dei "whistleblowers"³⁰⁴ - e un sistema sanzionatorio interno.

La Parte Speciale, invece, costituisce il risultato di un procedimento ancor più complesso, scandito da una serie di fasi, i cui esiti si riflettono sul suo contenuto.

In primo luogo, attraverso la c.d. mappatura dei rischi o *risk assessment*, l'ente deve provvedere all'individuazione delle aree potenzialmente a rischio di commissione dei reati elencati nel decreto, rilevando e valutando i sistemi operativi e di controllo preesistenti, indagando la propria storia alla ricerca di episodi indicativi di una certa propensione alla illegalità, nonché delineando le modalità attraverso le quali gli illeciti potrebbero essere perpetrati³⁰⁵.

³⁰² SFAMENI, *Responsabilità da reato degli enti e nuovo diritto azionario: appunti in tema di doveri degli amministratori ed organismo di vigilanza*, cit., 175; ASSUMMA-LEI, *Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*, in LEVIS-PERINI, *Commento al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Bologna, 2014, 167.

³⁰³ PEDRAZZI, *Codici etici e leggi dello Stato*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1993, 1049 ss; MELCHIONDA, *Interferenze di disciplina fra la responsabilità sociale delle imprese e la responsabilità "da reato" degli enti. Il ruolo dei c.d. "codici etici"*, in SCARPONI, *Globalizzazione, responsabilità sociale delle imprese e modelli partecipativi*, Trento, 2007, 215 ss; CAPUTO, *La mano invisibile: codici etici e cultura d'impresa nell'imputazione della responsabilità agli enti*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1/2013, 101 ss.

³⁰⁴ Sull'istituto e, in generale per una ricostruzione del fenomeno della criminalità di impresa FORTI, *Il crimine dei colletti bianchi come dislocazione dei confini normativi. "Doppio standard" e "doppio vincolo" nella decisione di delinquere o di blow the whistle*, in BERIA DI ARGENTINE, *Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro*, Milano 2009, 173 ss.

³⁰⁵ In dottrina e giurisprudenza è stato correttamente rilevato che tale operazione è essenziale per raggiungere l'obiettivo della idoneità del modello organizzativo: solo attraverso una estesa ed esauriente

A tal fine, le Linee guida per l'adozione dei modelli 231 predisposte da Confindustria³⁰⁶ prevedono due fasi: la “inventariazione degli ambiti di attività”, che ha l'obiettivo di rilevare - attraverso un approccio per attività, funzioni e processi³⁰⁷ - le

mappatura è possibile, infatti, rilevare le attività e i processi “sensibili” rispetto ai quali introdurre misure di prevenzione specifiche ed efficaci. Sul punto, cfr. SETTIS, *Le ricadute dell'apparato sanzionatorio sul sistema produttivo: aspetti gestionali e modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001*, in D'AGOSTINO-SALAMONE, *La tutela dell'ambiente. Profili penali e sanzionatori*, Vol. XI, Padova, 2011, il quale osserva come “nell'utilizzare il termine ‘rischio’ nel contesto ambientale è bene considerare brevemente qual è il significato che tale termine viene ad assumere in un ambito di impresa. La norma si riferisce al rischio di reato, e questo è pertanto il rischio che, ai fini del d.lgs. 231/2001, l'ente deve valutare e minimizzare. Ma il reato ambientale è ragionevolmente associato a pregiudizio o danno all'ambiente, per cui pare lecito assumere che il rischio ambientale, inteso come rischio di determinare impatti ambientali lesivi, possa rappresentare una fattispecie più ampia, che comprende anche il rischio di commettere un reato ambientale. Ragionare in termini di rischio ambientale è più semplice e immediato per l'impresa, semplifica l'approccio concreto alla gestione dei rischi e consente di effettuare valutazioni focalizzate più alla sostanza che alla forma. Ciò permette, inoltre, un più immediato raccordo tra i modelli organizzativi e i sistemi di gestione certificati (...)”. Cfr. anche CHILOSI, *231 e ambiente. Spunti operativi e casistica*, cit., 152, la quale - con riferimento alle metodologie per la mappatura dei rischi - evidenzia che le informazioni possono essere acquisite mediante questionario ed esame documentale oppure attraverso interviste dirette (con contestuale *workshop* formativo) alle funzioni interessate. La mappatura tramite questionario è consigliabile quando: l'ente è certificato oppure appare dotato di una base documentale ben organizzata; la mappatura viene condotta da persone particolarmente esperte non solo della materia, ma anche del settore in cui opera l'ente; l'attività svolta dall'ente non presenta caratteristiche particolari. In ogni caso, anche questo metodo prevede un momento di condivisione e verifica dei rischi individuati dagli esperti con il *management team*, cui spetterà la validazione del documento, la valutazione del rischio, la scelta degli ambiti su cui concentrare gli sforzi prevenzionistici. Diversamente, la mappatura tramite intervista alle funzioni interessate appare opportuna quando: l'ente non ha una base organizzativa solida o, comunque, l'organizzazione esistente non è formalizzata; l'ente opera in un settore particolare, di cui i soggetti che conducono la mappatura non hanno esperienze particolari o dirette. Tale metodo consente di effettuare la “*gap analysis*” in fase di mappatura dei rischi, permettendo di individuare immediatamente eventuali margini di miglioramento. Solitamente, porta a mappature molto specifiche e calate nella realtà aziendale.

³⁰⁶ CONFINDUSTRIA, *Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001*, in www.confindustria.it, approvate il 7 marzo 2002, aggiornate al 31 luglio 2014, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del D.lgs. n. 231 del 2001: “*i modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire reati*”. Le Linee osservano come l'analisi, propedeutica ad una corretta progettazione delle misure preventive, deve sfociare in una rappresentazione esaustiva di come le fattispecie di reato possono essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda. A questo proposito è utile tenere conto sia della storia dell'ente, cioè delle sue vicende passate, che delle caratteristiche degli altri soggetti operanti nel medesimo settore ed, in particolare, degli eventuali illeciti da questi commessi nello stesso ramo di attività.

³⁰⁷ La legge prevede espressamente un approccio per “attività”: “(...) in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alla seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (...)” (articolo 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 231 del 2001). Con questa annotazione non si intende comunque mettere in discussione la bontà (anche) dell'approccio per “funzioni” - molto diffuso nella pratica - avvertendo, tuttavia, che in tal caso la valutazione deve essere molto critica e approfondita, in modo da riuscire ad individuare le figure che, in ipotesi, contribuiscono de facto alla gestione dell'attività pur non appartenendo alle funzioni che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, sono deputate formalmente ed ufficialmente ad essa.

aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di reato, e la “analisi dei rischi potenziali”, attraverso la quale si individuano le possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali (la cui ricognizione è l’*output* della precedente fase di “inventariazione”).

Le peculiarità dei reati ambientali comportano la necessità che la mappatura dei rischi sia condotta in modo specifico per ciascun reato - non essendo configurabile una modalità attuativa unitaria per il gruppo di reati ambientali -, tenendo in considerazione l’ampia casistica giurisprudenziale³⁰⁸.

La rilevazione ed analisi dei rischi deve poi essere seguita dalla realizzazione dei protocolli di gestione degli stessi, il c.d. *risk management*, che prevedano la procedimentalizzazione delle decisioni dell’ente, dalla fase dell’iniziativa a quella dell’esecuzione delle stesse, passando per la relativa approvazione³⁰⁹.

³⁰⁸ Sul punto, cfr. CHILOSI, *231 e ambiente. Spunti operativi e casistica*, cit., 146, la quale sottolinea che, “nel diritto ambientale, non tenere conto della giurisprudenza e focalizzarsi solo sulla lettera della norma comporta la concreta possibilità di tralasciare diversi rischi di commissione di reati. Ad esempio, leggendo la definizione di rifiuto, in particolare considerando che è ‘rifiuto’ qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi, non appare così evidente che possano rientrare in tale categoria anche i beni ancora a cespite se di fatto inutilizzati da troppo tempo e/o non più utilizzabili (perché fuori specifica o per le modalità con cui sono conservati). Questa configurazione è invece possibile se si applica il principio, stabilito dalla giurisprudenza, secondo il quale la prova circa la riutilizzabilità deve essere obiettiva, univoca e completa, non potendosi tenere conto solo delle affermazioni o delle intenzioni dell’interessato”. Per l’applicazione di tale principio, si veda Cass. pen. sez. III, 27 giugno 2012, n. 25358, in *CED Cass. pen.* 2014; Cass. pen., sez. III, 18 novembre 2010, n. 40855. L’Autrice riporta, altresì, due casi giurisprudenziali: il primo riguardante il contestato abbandono, ad un’impresa produttiva, di macchinari obsoleti depositati sul piazzale esterno in modo disordinato e senza protezione dagli agenti atmosferici, in condizioni tali da non renderne possibile il riutilizzo. Le autorità avevano rilevato come i macchinari non fossero più adeguati alle sopravvenute normative - ulteriore elemento che aveva indotto ad escludere la effettiva riutilizzabilità - e avevano così considerato tali circostanze come indici del fatto che tali macchinari fossero in realtà rifiuti (di qui la contestazione del deposito incontrollato, con conseguente ordine di rimozione, oltre che la contestazione dell’illecito amministrativo di omessa tenuta del registro di carico/scarico), senza dare rilievo al fatto che non fosse stata ancora avviata la procedura di “rottamazione fiscale”. Il secondo caso, che ha coinvolto un laboratorio di analisi di una struttura ospedaliera pubblica cui è stato pure contestato il deposito incontrollato, ha riguardato la tardiva gestione come rifiuti, rispetto ai termini di legge, di principi attivi e reagenti di laboratorio scaduti, a partire dalla data di scadenza.

³⁰⁹ PIERGALLINI, *Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001)*, in *Cass. pen.*, 2013, 376 ss; COLACURCI, *L’idoneità del modello nel sistema 231, tra difficoltà operative e possibili correttivi*, cit, 10 ss, secondo il quale i protocolli rappresentano il fulcro/frutto dell’auto-organizzazione e hanno un contenuto vario, distinguibile in tre tipi di regole: “procedimentali, che attengono alle modalità decisorie e che sono deputate innanzitutto a evitare la concentrazione della decisione nelle mani di un’unica persona/organismo – così perseguendo l’opposto obiettivo della segregazione delle funzioni; sostanziali, che concernono, invece, non già il procedimento di formazione della decisione, ma il contenuto della stessa, che deve essere idoneo a contenere il rischio reato; di controllo, infine, che sono volte a individuare i soggetti preposti al controllo e al rispetto delle singole cautele, affinché l’impianto preventivo designato sia effettivo ed efficace”.

Si tratta della fase di predisposizione sulla carta delle cautele volte ad agevolare l'emersione delle violazioni, la loro comunicazione e il monitoraggio. Deve trattarsi di misure idonee ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi specificamente delineati, determinando le posizioni e i comportamenti di valutazione e gestione degli stessi, nominando altresì - se del caso - un responsabile del processo³¹⁰.

Affinché il modello espliciti efficacia esimente esso deve essere pertanto connotato da una serie di requisiti, la cui valutazione spetta in ultima istanza al giudice chiamato a vagliare la configurazione della complessa fattispecie di responsabilità dell'ente.

Innanzitutto, deve essere idoneo e quindi efficace. L'idoneità deve sussistere *ex ante* e si misura in termini di capacità a prevenire i reati-rischio da parte delle misure predisposte, essendo queste tali da consentire di eliminare o comunque di minimizzare il rischio della relativa commissione³¹¹.

L'efficacia del modello viene ricondotta, inoltre, alla presenza di un adeguato apparato sanzionatorio in caso di rilevata violazione delle misure indicate nei protocolli³¹².

In ordine a tale profilo, si è espressa di recente la giurisprudenza, precisando che il giudizio di idoneità del modello è strettamente normativo, non lasciando margini di discrezionalità al giudicante. Questo è soltanto tenuto a verificare se le predisposte cautele siano conformi a quelle indicate dalle migliori e più consolidate conoscenze del momento storico, in tema di minimizzazione del rischio tipico³¹³.

³¹⁰ SFAMENI, *Idoneità dei modelli organizzativi e sistema di controllo interno*, cit., 282; ABRIANI, *La responsabilità da reato degli enti: modelli di prevenzione e linee evolutive del diritto societario*, in *An. giur. ec.*, 2009, 194; PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del «Modello Organizzativo» ex d.lgs. 231/2001*, cit., 842.

³¹¹ IELO, *Compliance Programs: natura e funzione nel sistema di responsabilità degli enti. Modelli organizzativi e d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2006 103. Per un approfondimento sulla struttura della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, in particolare sotto il profilo dei requisiti soggettivi di imputazione, si rinvia al § 2.5; SFAMENI, *Responsabilità da reato degli enti e nuovo diritto azionario: appunti in tema di doveri degli amministratori ed organismo di vigilanza*, cit., 164 ss.

³¹² DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI, *Reati e responsabilità dell'ente. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2010, 98.

³¹³ Così Cass. pen., sez. V, 18 dicembre 2013, n. 4677, P.G. in proc. Impregilo S.p.A., in *Dir. proc. pen.*, 2014, 1425 ss, con nota di BERNASCONI, *“Razionalità” e “irrazionalità” della Cassazione in tema di idoneità dei modelli organizzativi*. Con tale sentenza, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la pronuncia d'Appello che, conformemente al giudizio di primo grado, proscioglieva la società imputata in

virtù dell'adozione di un modello ritenuto idoneo a prevenire il reato contestato (aggiotaggio). L'analisi del caso "Impregilo" è utile per riflettere sulle difficoltà riscontrate dalla giurisprudenza nel valutare l'adeguatezza del modello e la sua elusione da parte dei vertici aziendali (nel caso di specie, il reato veniva contestato al Presidente e all'A.D. della Società). L'individuazione di un parametro di riferimento alla stregua del quale giudicare il modello e i dubbi sul significato da attribuirsi all'elusione fraudolenta hanno determinato un'oscillazione nella valutazione della condotta della Società nel passaggio dal giudizio di merito a quello di legittimità. Nel giudizio di primo grado, il G.i.p. riteneva che la Società si fosse adeguata alla disciplina 231 con "tempestività" e "correttezza formale": la Impregilo S.p.a. si sarebbe infatti dotata di un modello organizzativo immediatamente dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 231 del 2001, prontamente aggiornato conformemente alle Linee Guida elaborate da Confindustria nel 2002 (queste ultime successivamente trasmesse al Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, e definitivamente approvate nel 2004). Peraltro, sin dal 2000, la Impregilo S.p.a. si era dotata di un sistema di controllo interno strutturato sulla base dei principi contenuti nel codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.a. Per quanto riguarda l'idoneità delle cautele adottate a prevenire il delitto in questione, il giudice rilevava che, conformemente a quanto illustrato nelle Linee Guida di Confindustria, la gestione delle informazioni *price sensitive* era affidata al Presidente e all'A.D., mentre il *Compliance Officer* era preposto all'*Internal Auditing*, a sua volta non sottoposto alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, ma alle dipendenze del Presidente. La Parte Speciale del modello, nel contemplare il rischio di aggiotaggio, enucleava l'intero procedimento di formazione delle notizie, richiedendo la partecipazione di più soggetti, predisponendo un sistema di controllo/monitoraggio, imponendo un'attività di formazione periodica nonché un controllo congiunto da parte del Collegio sindacale e di *Compliance Officer* sul rispetto della normativa e prevedendo, infine, procedure autorizzative per la diffusione all'esterno delle informazioni sensibili, che erano affidate al Presidente e all'A.D., i quali - a loro volta - provvedevano ad inoltrarle alla Consob. Alla luce di tali elementi, il G.i.p. riteneva, pertanto, che il modello fosse idoneo a prevenire il reato di aggiotaggio, rilevando, innanzitutto, che "*non vi erano praticamente precedenti in materia*" e sottolineando tanto l'adozione "pionieristica" del modello da parte di Impregilo quanto la conformità dello stesso alle Linee Guida di Confindustria. In secondo luogo, il Giudice mostrava consapevolezza circa la necessità di individuare una colpevolezza propria dell'ente: "*per non cadere in una sorta di responsabilità oggettiva degli enti, occorre verificare l'efficacia del modello con una valutazione ex ante e non ex post, rispetto agli illeciti commessi dagli amministratori*", rifiutando soprattutto la "tentazione" delle c.d. *self-fulfilling prophecies*: "*non avrebbe senso ritenere inefficace un modello organizzativo per il solo fatto che siano stati commessi degli illeciti da parte dei vertici*". Quanto, infine, alla natura fraudolenta della condotta elusiva tenuta dai vertici, il Giudice offriva una motivazione stringata, limitandosi a rilevare come il comportamento del Presidente, che aveva chiesto all'A.D. di "trovare qualche utile in più" da inserire a bilancio (richiesta prontamente esaudita) contravenisse alle prescrizioni contenute nel modello, ciò connotando la condotta elusiva. Mentre la Corte confermava la sentenza di primo grado, la pronuncia della Cassazione approda a conclusioni opposte a quelle dei giudici di merito, accogliendo il ricorso presentato dal Procuratore Generale, il quale individuava in particolare nella sentenza d'appello il vizio logico di considerare idoneo un modello che, sebbene volto alla prevenzione della diffusione di informazioni *price sensitive false*, consentiva la modifica delle stesse "in solitario" al Presidente e all'A.D. della Società, senza alcun controllo sul loro opera. L'assenza di controlli in tal senso, a parere del Procuratore, avrebbe consentito al Presidente e all'A.D. di non dover ricorrere ad alcuna condotta ingannatoria nei confronti dell'ente, dato che questa non risultava necessaria. Pertanto, si doveva concludere per la mancata sussistenza dell'elusione fraudolenta del modello e, ancor prima, di un modello idoneo. La Corte di Cassazione condivide tali argomenti e accoglie il ricorso, offrendo significative precisazioni circa il contenuto del giudizio di adeguatezza. Innanzitutto, evidenzia come la tipologia di responsabilità dell'ente esuli dagli schemi descritti dall'articolo 40, comma 2, c.p. (responsabilità per non aver impedito un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire) o dall'articolo 57 c.p. (c.d. *culpa in ordinando o in componendo*), connotandosi come responsabilità propria dell'ente. Di conseguenza, il giudice è chiamato a valutare l'adeguatezza del modello organizzativo, da intendersi quale apparato normativo "frutto" della condotta umana tenuta in ambito aziendale, mediante un giudizio "interamente normativo", che non assume le forme di una responsabilità oggettiva, poiché è il prodotto di un'attività libera e volontaria. Secondo la Suprema Corte, all'interno di tale giudizio il ruolo dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria va ridimensionato, giacché non vi è stata, da parte del legislatore, alcuna "delega a disciplinare a tali associazioni e alcun rinvio *per relationem* a tali codici", e il modello può (non deve) essere elaborato sulla base dei suddetti codici, ma va in ogni caso "calato" all'interno della singola

Sebbene non vincolanti, infatti, possono assumere rilievo nell'orientare il comportamento delle società che si apprestano ad adottare i modelli sia le fonti normative primarie e secondarie di un certo settore (leggi e regolamenti), sia quelle di *soft law*, consistenti nelle linee guida di categoria e nelle *best practices*³¹⁴.

realtà aziendale in cui è destinato ad operare. A parere della Cassazione, dunque, il giudice di merito si è accontentato che il modello disciplinasse le modalità di formazione della notizia conformemente alle Linee Guida di Confindustria, senza verificare se in concreto fosse stato predisposto un controllo efficace al momento di diffusione della notizia. Con riferimento all'elusione fraudolenta la sentenza in questione stabilisce, infine, che tale requisito costituisce un "*indice rivelatore della validità del modello, nel senso che solo una condotta fraudolenta appare atta a forzarne le misure di sicurezza*". In tal modo, il Giudice delle leggi respinge la lettura debole compiuta dal giudice di prime cure, non potendo il contetto di fronte "*non consistere in una condotta ingannevole, falsificatrice, obliqua, subdola*". La semplice violazione "frontale" della norma costituirebbe un abuso (cioè un uso distorto del potere) e non un inganno (ovvero una condotta fraudolenta).

Per ulteriori commenti ai giudizi di merito e a quello di legittimità: PALIERO, *Responsabilità dell'ente e cause di esclusione della colpevolezza: decisione "lassista" o interpretazione costituzionalmente orientata?*, in *Le Società*, 2010, 476 ss; PALIERO, *Responsabilità degli enti e principio di colpevolezza al vaglio della Cassazione: occasione mancata o definitivo de profundis?*, in *Le Società*, 2014, 474 ss; BARTOLOMUCCI, *L'adeguatezza del modello nel disposto del d.lgs. 231 e nell'apprezzamento giudiziale. Riflessioni sulla sentenza d'appello "Impregilo"*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2012, 167 ss; D'ARCANGELO, *Il sindacato giudiziale sulla idoneità dei modelli organizzativi nella giurisprudenza più recente*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2015, 51 ss; SANTANGELO, *La Corte d'Appello di Milano assolve un ente imputato ex d.lgs. 231/2001 in ragione dell'adeguatezza del modello*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 3 luglio 2012; SANTANGELO, *Prevenzione del rischio di commissione di aggio e "elusione fraudolenta" del modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/01: un'interessante pronuncia della Corte di Cassazione*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 3 marzo 2014.

³¹⁴ PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del «Modello Organizzativo» ex d.lgs. 231/2001)*, cit., 842. Con riferimento alla materia ambientale, un esempio di *best practice* è fornito dalla *Guida alla selezione dei fornitori di servizi analitici* redatta dalla Direzione Centrale Tecnico Scientifica in collaborazione con il Gruppo Serchim (Servizi Ambientali per l'industria Chimica) di Federchimica – Confindustria, con il dichiarato obiettivo di "fornire alcune indispensabili indicazioni per effettuare una corretta selezione dei fornitori e un corretto acquisto delle analisi nonché un preciso controllo dei risultati". Gli Autori del documento, nella presentazione, precisano che esso è stato redatto tenendo in considerazione ed avendo come riferimento la disciplina della responsabilità da reato degli enti, al fine di indicare, come Associazione di categoria, "alle società committenti una serie di criteri, volti ad assicurarsi il controllo della qualità dei dati, senza trascurare l'ottimizzazione dei costi", posto che i risultati della analisi di laboratorio rivestono fondamentale importanza per le imprese, in quanto non solo le analisi sono comprese negli obblighi di legge (tra cui il D.lgs. n. 152 del 2006 e il D.lgs. n. 81 del 2008) ma servono anche ad orientare una serie di scelte e decisioni, talvolta di rilevante impatto economico (ad esempio: influiscono sulla scelta delle più idonee tecnologie di bonifica di un sito contaminato e dello smaltimento dei rifiuti; e, inoltre, nella realizzazione degli impianti di abbattimento degli inquinanti emessi in atmosfera, dei sistemi di aspirazione localizzata negli ambienti di lavoro, ecc.). Sul tema si rinvia a CHILOSI, *La responsabilità amministrativa delle imprese per la sicurezza*, in *Ambiente & Sicurezza*, 2011, 30 ss, in cui si è osservato relativamente all'adozione del modello 231 per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime colpose con violazione delle norme antinfortunistiche, come "*affinché il modello possa essere efficace e, quindi, consentire all'ente, in caso di imputazione, di evitare di incorrere in responsabilità, occorre che esso venga realizzato tenendo conto della specifica realtà aziendale e delle peculiarità che la contraddistinguono*". In altre parole, pur riconosciuta la validità e la imprescindibilità degli standard che possono essere presi a riferimento per "misurare" la propria organizzazione (quali gli standard OHSAS 18001 e UNI INAIL o le Linee Guida Confindustria e ANCE) non esiste un "modello assoluto" che possa essere considerato ugualmente

In secondo luogo i modelli devono essere connotati da sufficiente specificità nella individuazione delle aree a rischio reato, nonché da adeguatezza diacronica ovvero da attualità, dovendo il modello rispondere costantemente alle verosimilmente mutevoli esigenze e caratteristiche dell'ente³¹⁵.

È bene precisare che la sola mancata adozione del modello organizzativo non risolve il problema della responsabilità delle persone giuridiche, che consegue solo laddove ricorrano tutti gli altri presupposti di legge (commissione del reato da parte di persona qualificata, integrazione della fattispecie criminosa nell'interesse o a vantaggio dell'ente). Tuttavia, una volta risolto dal punto di vista probatorio il tema della ricorrenza di tali presupposti, è pacifico che la mancata preventiva adozione del modello, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di iscrizione della responsabilità *ex* 231, risulta sufficiente a costituire quella "rimproverabilità" di cui alla Relazione ministeriale al decreto legislativo e ad integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall'omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire la commissione dei reati-presupposto.

L'istituzione e l'aggiornamento del modello costituiscono, quindi, un "onere prudenziale" per la società che intenda andare esente da responsabilità, atteso che - concorrendo i predetti presupposti - l'assenza del medesimo costituisce una circostanza fattuale spendibile per costruire l'addebito a carico dell'ente³¹⁶.

efficace per più realtà aziendali. Così come ogni datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi relativa alla propria impresa, allo stesso modo ogni ente deve costruire il modello che meglio si addice alla propria organizzazione. Si tratta di un'operazione complessa e molto delicata, poiché va purtroppo rilevato che, sino ad oggi, la magistratura ha adottato criteri severissimi di valutazione dei Modelli. A fronte di ciò, i vantaggi connessi all'adozione del modello sono comunque molteplici: prevenzione dei reati e riduzione del rischio sanzionatorio; riorganizzazione e suddivisione delle responsabilità; razionalizzazione e maggior controllo dei processi aziendali; integrazione dei sistemi di gestione aziendale esistenti; miglioramento dell'immagine nei confronti di *stakeholders* e *shareholders*. Inoltre, l'adozione di un SGSL a norma OHSAS 18001 e UNI INAIL rappresenta un rilevante fenomeno di facilitazione nella costruzione di un modello posto che: 1) l'articolo 30, comma 5, introduce una presunzione di idoneità delle misure (ossia delle procedure) in esso contenute a prevenire i reati di omicidio e lesioni in violazione delle norme antinfortunistiche; 2) esso può certamente soddisfare i requisiti richiesti dall'articolo 7 del D.lgs. n. 231 del 2001 relativamente all'attività dei sottoposti. Le attività da compiersi ai fini dell'adozione del modello sono pertanto diverse a seconda che l'ente abbia o meno implementato un SGSL secondo i predetti *standard*.

³¹⁵ PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del «Modello Organizzativo» ex d.lgs. 231/2001*, cit., 846; IELO, *Compliance Programs: natura e funzione nel sistema di responsabilità degli enti. Modelli organizzativi e d.lgs. 231/2001*, cit., 104.

³¹⁶ AMATO, *Il modello di organizzazione nel sistema di esonero dalla responsabilità: le ragioni di una scelta prudenziale*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2015, 2, 56-69, il quale evidenzia come la predisposizione di un modello organizzativo adeguato e calibrato sulla attività sociale e sui rischi di illecito penale ad essa

La scelta prudenziale è opportuno che venga adottata *ex ante*, e dunque in via preventiva, senza con ciò escludere la possibilità di ricorrere ad una regolarizzazione *ex post*, ossia dopo la commissione dell'illecito³¹⁷.

Nella pratica, può accadere infatti che l'ente non abbia tempestivamente adottato un modello organizzativo e che si trovi coinvolto in un procedimento penale per fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

Con riferimento alla struttura, ancher per il modello adottato *post* reato valgono le ordinarie prescrizioni degli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231 del 2001, rimanendo invariata la metodologia elaborativa ed attuativa³¹⁸.

Inoltre, il modello organizzativo adottato dopo la contestazione anche provvisoria dell'illecito non potrà prescindere dalle concrete vicende che hanno visto coinvolto l'ente ed, anzi, dovrà considerare seriamente i segnali di rischio che tali vicende hanno evidenziato.

Ne deriva che, nel caso in cui siano già state integrate le fattispecie delittuose presupposto della responsabilità dell'ente, il contenuto programmatico del modello, in

prevedibilmente connessi (accompagnata dalla costituzione di un Organismo di Vigilanza realmente autonomo ed indipendente, in grado di vigilare e controllare il funzionamento e l'osservanza del modello onde prevenire i rischi di illecito) è un'attività il cui mancato compimento restringe gli spazi per poter addivenire all'esonero della responsabilità. E, ancora, l'Autore afferma "è in questo senso che l'ente 'prudente' (...) deve attivarsi per la predisposizione tempestiva del Modello e per la costituzione dell'Organismo di Vigilanza: la scelta imprudente può risolversi nell'impossibilità di un'efficace difesa nell'ambito del procedimento amministrativo ex d.lgs. 231/2001. Resta solo da chiarire che non sussiste alcun obbligo giuridico all'istituzione del Modello, perché non vi è alcuna diretta sanzione per l'inosservanza. Così come vale ancora una volta ribadire che la mancata adozione del Modello non costituisce di per sé un illecito, perché (...) tale mancanza non potrebbe essere da sola posta a fondamento dell'addebito, nell'assenza degli altri presupposti di legge". In giurisprudenza, cfr. Trib. Milano, 28 ottobre 2004, in *Foro it.*, 2005, II, 269.

³¹⁷ Tuttavia, è bene evidenziare che un intervento di regolarizzazione solo successivo può comportare per l'ente un costo notevole dal punto di vista organizzativo o gestionale. Basti pensare al regime cautelare: il modello introdotto *ex post* per escludere il pericolo di recidiva può e deve essere apprezzato con rigore, nel senso che per poter ritenere tale modello idoneo a prevenire la commissione dei reati della stessa specie di quello (già) verificatosi, occorre una valutazione più rigorosa di quella riservata al modello *ex ante*, occorrendo un modello che effettivamente rimuova le lacune dell'apparato organizzativo e operativo dell'ente che hanno, in concreto, favorito la commissione dell'illecito. Cfr., sul punto, Trib. Roma 4 aprile 2003, in *Foro it.*, 2004, II, 317 con nota di ARMONE, ove si afferma - in particolare - che il modello organizzativo adottato da una società partecipante a gare di appalto per la realizzazione di opere pubbliche non può essere considerato idoneo a prevenire i reati contro il patrimonio pubblico e, dunque, ad evitare in astratto l'applicazione della misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, qualora non dedichi specifica considerazione all'area operativa dell'azienda nella quale sarebbe stato commesso il reato per cui si procede, non garantisca effettivamente autonomia e indipendenza all'organismo di controllo e non preveda, in deroga all'articolo 2388 c.c., una maggioranza qualificata del Consiglio di Amministrazione per la sua modifica.

³¹⁸ Cfr. Trib. Milano, 20 settembre 2004, in *Guida dir.*, n. 47, 2004, 77.

relazione all'area in cui gli indicatori di rischio sono più evidenti, dovrà essere necessariamente calibrato e improntato all'adozione di più stringenti misure idonee a scongiurare il pericolo di reiterazione dello specifico illecito verificatosi³¹⁹.

Va evidenziato, infine, che il modello di prevenzione del rischio-reato svolge un'ulteriore ed importante funzione di natura riparatoria: la sua adozione (o il suo adeguamento *post delictum*) consente di ottenere una serie di benefici nel momento della determinazione quantitativa e qualitativa della sanzione.

Nello specifico, l'articolo 12, comma 2, del D.lgs. n. 231 del 2001 prevede la riduzione della sanzione pecuniaria “*da un terzo alla metà*” quando l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ha adottato e reso operativo un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. La riduzione va “*dalla metà ai due terzi*” se assieme all'istituzione del modello, l'ente ha provveduto anche a risarcire integralmente il danno, nonché ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato o, comunque, si è efficacemente adoperato in tal senso³²⁰.

³¹⁹ Per un'approfondimento sul tema, si rinvia a PERINI, *La valutazione giudiziale del modello organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 10, 2016, 876, la quale evidenzia come “*il parametro di valutazione del modello ex post deve essere diverso da quello utilizzato in occasione dell'apprezzamento dell'idoneità del modello ex ante, cioè del modello organizzativo costituito dall'ente prima della commissione dell'illecito. In quest'ultimo caso (...) il giudizio sull'idoneità non può che essere effettuato riportandosi al momento dell'istituzione del modello, dovendosi giudicare idoneo, per escludere la responsabilità, quello che, ex ante, potesse e dovesse essere astrattamente ritenuto tale da azzerare o, quanto meno, minimizzare il rischio della commissione dei reati. Diverso è il ragionamento logico che si impone quando si discute di un modello ex post. In tal caso, il giudizio sull'idoneità del modello organizzativo non può essere effettuato in termini generici, ma deve essere rigoroso ed attento alle specificità del caso concreto*”. In tal senso, si veda anche AMATO, *Con l'eliminazione delle situazioni di rischio le misure cautelari diventano superflue*, in *Guida dir.*, n. 31, 2003, 72. In giurisprudenza, cfr. sul tema Trib. Roma, 4 aprile 2003, in *Foro it.*, 2004, 317, secondo cui “*i protocolli rivolti a 'procedimentalizzare' la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente (...) non potranno non tener conto nel concreto della situazione che ha favorito la commissione dell'illecito, sì da eliminare le carenze organizzative che hanno determinato il reato. Si tratta di una valutazione da formularsi dunque non in termini esclusivamente prognostici e ipotetici, ma anche in considerazione del dato fattuale desumibile dalla prospettazione accusatoria. Conseguentemente, in siffatta ipotesi, il contenuto programmatico dell'attività dell'ente, specificato nei modelli, in relazione al quale l'intervento normativo non prevede rigide formule o cristallizzazioni, dovrà essere mirato e calibrato espressamente sulle carenze organizzative che hanno favorito la commissione del reato*”. In sostanza, dunque, i modelli adottati dopo la realizzazione del reato “*dovranno risultare maggiormente incisivi in termini di efficacia dissuasiva e dovranno valutare in concreto le carenze dell'apparato organizzativo e operativo dell'ente che hanno favorito la perpetrazione dell'illecito*”.

³²⁰ Cfr. Trib. Pordenone, 4 novembre 2002, in *Foro it.*, 2004, II, 318, con nota di ARMONE, che ha ridotto ex articolo 12 D.lgs. n. 231 del 2001 la sanzione pecuniaria irrogata nei confronti dell'ente, posto che questo - prima dell'apertura del dibattimento - aveva non solo risarcito il danno, ma anche adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati.

L'adozione del modello assume rilievo ancor maggiore ai fini delle sanzioni interdittive, la cui applicazione può addirittura essere esclusa, ai sensi dell'articolo 17 del decreto 231. Va tuttavia precisato che, mentre per la riduzione della sanzione pecuniaria è sufficiente l'istituzione del modello, per escludere le sanzioni interdittive sono altresì necessari il risarcimento del danno e la messa a disposizione del profitto ai fini della confisca.

3.2 Il controllo sull'efficace adozione e aggiornamento del modello organizzativo: la figura dell'Organismo di Vigilanza.

La sommaria ricostruzione delle caratteristiche e della funzione dei modelli di organizzazione e gestione consente di ricondurli agevolmente al sistema di controllo interno, costituito dell'insieme delle procedure organizzative, attraverso cui presidiare costantemente i rischi operativi dell'impresa, per consentirne il perseguimento degli obiettivi nel rispetto della legge: il rischio di *non-compliance*, ovvero di non conformità alle norme rivolte all'impresa, rientra a pieno titolo nel concetto di "rischio di impresa", attesi i riflessi patrimoniali e reputazionali che possono derivare da atteggiamenti illegali promananti dall'ente.

Tra i rischi di *non-compliance* si ricomprende, pertanto, anche quello di commissione di reati, la cui prevenzione - e conseguente conformazione dell'ente alla legislazione penale - viene affidata dal legislatore ai modelli *ex* D.lgs. n. 231 del 2001³²¹.

³²¹ La collocazione dei modelli *ex* d.lgs. 231/2001 all'interno del sistema di controllo interno pone il quesito dell'impatto che la relativa disciplina ha avuto sui compiti spettanti agli organi societari coinvolti nella costruzione e sorveglianza degli stessi. Se, come si è visto, l'adozione dei modelli non costituisce un obbligo di per sé giuridicamente sanzionato, ma soltanto un onere finalizzato all'esenzione dalla responsabilità amministrativa parimenti tale adempimento non può ricondursi automaticamente al dovere degli amministratori di dotare la società di adeguati assetti organizzativi, come esplicitazione del più generale obbligo di corretta amministrazione, soggetto alla responsabilità contrattuale degli amministratori. Sul punto, cfr. BENVENUTO, *Organi sociali e responsabilità amministrativa da reato dell'ente*, in *Le società*, 2009, 678 ss. Diversamente prevedeva l'articolo 22 del Progetto di riforma al codice penale elaborato dalla Commissione Grosso, in base al quale le persone giuridiche avrebbero avuto il dovere di adottare modelli organizzativi idonei a prevenire i reati. Precisa, inoltre, BENVENUTO, *Organi sociali e responsabilità amministrativa da reato dell'ente*, cit., 681 ss, ciò vale in linea di principio altresì per le società quotate, eccezion fatta per le società che mirano ad ottenere la qualifica *star*, per le quali il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana ha previsto l'adozione del modello tra i requisiti per ottenere la qualifica *star*. Sul punto, più approfonditamente, ABRIANI, *La responsabilità da reato degli enti: modelli di prevenzione e linee evolutive del diritto societario*, cit., 2009, 195 ss, il quale rileva come doveri di adozione dei modelli possano essere ricavati altresì con riferimento alla prevenzione di infortuni sul lavoro, in base all'articolo 30 D.lgs. n. 81 del

Se, come si è visto, l'adozione dei modelli non costituisce un obbligo di per sé giuridicamente sanzionato, obbligatoria è semmai la fase a monte della costruzione dei modelli, ovvero la mappatura dei rischi, che consente di stabilire se adottarli e quale contenuto darvi.

Qualora l'esito di tale analisi riveli l'esistenza di aree a rischio, l'adozione del modello costituirà oggetto di un obbligo per gli amministratori in tutte le società per cui vale il principio di adeguatezza degli assetti, a prescindere dalle dimensioni e da un'analisi dei costi-benefici, essendo il rischio di *non-compliance* un rischio non discrezionale³²².

Una volta predisposto il modello, invece, il novero di adempimenti doverosi da parte degli esecutivi, la cui omissione può generare una responsabilità risarcitoria, si limita, da un lato, alla verifica dell'effettiva ed efficace operatività dell'istituto Organismo di Vigilanza (d'ora in poi, per brevità, anche OdV)³²³, dall'altro, all'adozione delle misure sollecitate dallo stesso organismo al fine dell'efficace applicazione e aggiornamento del modello di prevenzione³²⁴.

La riconduzione dei modelli nell'alveo dei controlli interni e, a livello più generale, in quello degli assetti organizzativi, implica un coinvolgimento altresì dell'organo di controllo per quanto attiene lo svolgimento dei compiti di sorveglianza sull'adeguatezza e sul funzionamento degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, comprensivi altresì dei modelli.

Il collegio sindacale (o il consiglio di sorveglianza o il comitato di controllo) è quindi tenuto alla verifica della concreta efficacia dei modelli, ovvero della capacità di prevenire il rischio di commissione di reati, fino a ricondurlo ad una soglia accettabile.

2008, nonché per gli intermediari finanziari relativamente alle fattispecie di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, laddove il D.lgs. n. 231 del 2007, all'articolo 52, impone un obbligo di sorveglianza sul rispetto dei modelli in capo ai sindaci e a tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione, nonché relativamente alla fattispecie di *market abuse* di cui all'articolo 180 ss. t.u.f., ove si impone l'adozione di modelli e l'istituzione di un organismo di vigilanza per prevenire il rischio di fatti manipolativi del mercato.

³²² ABRIANI, *La responsabilità da reato degli enti: modelli di prevenzione e linee evolutive del diritto societario*, cit., 195.

³²³ ABRIANI, *La responsabilità da reato degli enti: modelli di prevenzione e linee evolutive del diritto societario*, cit., 199; MONTALENTI, *Organismo di vigilanza e sistema dei controlli*, in *Giur. comm.*, 2009, 643.

³²⁴ ABRIANI, *La responsabilità da reato degli enti: modelli di prevenzione e linee evolutive del diritto societario*, cit., 100.

Un'omissione di tale verifica, permanente ed *in fieri*, da cui discenda il mancato adeguamento dei modelli da parte degli amministratori e la commissione di un reato rilevante nell'attività di impresa, determina la responsabilità concorrente di cui all'articolo 2407 c.c.³²⁵. Inoltre, sempre in considerazione del ruolo di vigilanza sugli assetti organizzativi e dell'interazione con i compiti degli amministratori, possono rilevare quali inadempimenti *ex* articolo 2407 c.c. e quali giuste cause di revoca dall'incarico, l'omessa sollecitazione dell'attività di mappatura dei rischi e, successivamente, dell'adozione del modello di prevenzione, il mancato rilievo dell'irragionevolezza della valutazione di adeguatezza degli assetti da parte del consiglio di amministrazione, l'omessa verifica dell'adeguatezza del modello stesso come parte integrante del sistema di controllo interno e dell'assetto organizzativo³²⁶.

In questo senso si rileva un'intersezione delle funzioni dei sindaci con quelle dell'Organismo di Vigilanza la cui costituzione, al fine di garantire il controllo sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché la cura del relativo aggiornamento, è prevista dal D.lgs. n. 231 del 2001, articolo 6, comma 1, lett. b), tra i presupposti di esenzione della responsabilità dell'ente da reato dei soggetti apicali³²⁷.

L'introduzione del comma 4 *bis* al medesimo articolo, con la legge 12 novembre 2011, n. 183, ha peraltro previsto la possibilità di attribuire al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza nelle società di capitali il ruolo di vigilanza sul funzionamento ed osservanza dei modelli, smentendo così quell'orientamento dottrinale, che in precedenza aveva escluso l'opportunità di attribuire ai sindaci le funzioni proprie dell'OdV, sulla scorta di una sovrapposizione di funzioni che avrebbe esposto l'organo

³²⁵ BENVENUTO, *Organi sociali e responsabilità amministrativa da reato dell'ente*, cit., 2009, 683.

³²⁶ ABRIANI, *La responsabilità da reato degli enti: modelli di prevenzione e linee evolutive del diritto societario*, cit., 201.

³²⁷ In tal senso più restrittivo, SANTI, *La responsabilità delle società e degli enti*, Milano, 2004, 288 ss, in considerazione del fatto che nella fattispecie di responsabilità amministrativa dell'ente per il reato commesso da soggetti subordinati alla direzione e vigilanza degli apicali, i primi sono già sottoposti al controllo dei propri superiori. Inoltre, la pretesa di un requisito ulteriore rispetto al dettato normativo per l'esenzione da responsabilità integrerebbe una violazione del principio di riserva di legge. In senso contrario SFAMENI, *Responsabilità da reato degli enti e nuovo diritto azionario: appunti in tema di doveri degli amministratori ed organismo di vigilanza*, cit., 179, secondo cui, invece, anche per la prevenzione dei reati dei soggetti sottoposti è implicitamente richiesto un sistema specifico di vigilanza sul rispetto proprio delle procedure imposte dal modello, quale misura standard di efficacia del meccanismo di responsabilità *ex* D.lgs. n. 231 del 2001.

di controllo ad un costante rischio di responsabilità penale per mancato impedimento di reati commessi all'interno dell'ente³²⁸.

Ove la società non ritenga di sfruttare tale opzione, gli interventi di settore sul tema della composizione dell'organismo tendono ad individuare nella compresenza di soggetti interni (amministratore indipendente, sindaco, *internal auditor*) ed esterni (consulenti) alla società la soluzione preferibile al problema³²⁹.

Per taluni l'attività di vigilanza sul funzionamento del modello, attraverso la valutazione *ex ante* ed *ex post* dell'efficacia dei presidi volti alla minimizzazione dei rischi, è attività che ben si attaglia alla funzione *compliance*, la quale tuttavia non deve essere obbligatoriamente inserita nell'organigramma aziendale³³⁰, o in caso di assenza, all'*internal audit*³³¹.

L'art. 6, comma 4, prevede infine la possibilità di attribuire le funzioni dell'OdV all'organo dirigente negli enti di piccole dimensioni.

La questione della composizione dell'organo non è tuttavia l'unico aspetto della disciplina dell'OdV che si sottrae ad un'espressa previsione del legislatore. Per contro, la regolamentazione dello stesso è affidata all'autonomia privata, che, attraverso i modelli³³², deve altresì disporre della costituzione, nomina, requisiti, funzionamento, nonché specificazione dei poteri dell'organismo, genericamente individuati dall'art. 6, comma 1, lett. b) in "*autonomi poteri di iniziativa e controllo*".

³²⁸ In tal senso, ALESSANDRI, *La vocazione penalistica dell'OdV e il suo rapporto con il modello organizzativo*, in BIANCHINI-DI NOIA, *I controlli societari. Molte regole, nessun sistema*, Milano, 2010, 109: sulla scorta della sovrapposizione di funzione che verrebbe a crearsi, attesa la titolarità di una posizione di garanzia per l'impedimento di reati in capo ai sindaci, i quali quindi sarebbero nella condizione di dover attivarsi per impedire il reato, assumendo tutte le iniziative in loro potere, se nell'esercizio delle funzioni di vigilanza venissero a conoscenza della violazione delle procedure imposte dal modello. Ciò al fine di andare esenti dal rischio di rispondere per mancato impedimento del reato. Diversamente, già antecedentemente alla modifica dell'articolo 6 D.lgs. n. 231 del 2001, MONTALENTI, *Struttura e ruolo dell'organismo di vigilanza nel quadro della riforma del diritto societario*, ibidem, 96.

³²⁹ MONTALENTI, *Struttura e ruolo dell'organismo di vigilanza nel quadro della riforma del diritto societario*, in BIANCHINI-DI NOIA, *I controlli societari. Nessun sistema*, Milano, 2010, 97.

³³⁰ Nondimeno, per la sostanziale differenza dei compiti dell'OdV rispetto alla funzione *compliance*: GIAVAZZI, *Poteri e autonomia dell'organismo di vigilanza: prime certezze, nuove incertezze*, in *Le società*, 2012, 1218.

³³¹ SFAMENI, *Idoneità dei modelli organizzativi e sistema di controllo interno*, cit., 284, che nondimeno non disconosce la necessaria istituzione dell'OdV, le cui competenze più tecniche possono ben conciliare il ruolo dallo stesso svolto con quello di altre funzioni.

³³² MONTALENTI, *Struttura e ruolo dell'organismo di vigilanza nel quadro della riforma del diritto societario*, in BIANCHINI-DI NOIA, *I controlli societari. Nessun sistema*, cit., 95.

In quanto alla natura vi è chi osserva che, essendo la creazione dell'OdV un onere e non un obbligo, esso non può essere un organo societario capace di compiere atti con rilevanza esterna. L'istituzione degli organi societari, in quanto tale, non è mai opzionale, ma soprattutto la cui istituzione deve essere sempre coperta da riserva di legge poiché trattasi di materia attinente alla soggettività giuridica, soggetta alla disciplina esclusiva di norme primarie.

Così opinando, quindi, l'organismo assumerebbe le vesti di un mero ufficio interno all'impresa³³³.

Per contro, vi è chi osserva che il principio di riserva di legge sia facilmente superabile, individuando nel D.lgs. n. 231 del 2001 stesso il fondamento di eventuali imputazioni di rappresentanza esterna dell'ente³³⁴.

Il potere di nomina e di revoca dei membri dell'organismo spetta al consiglio di amministrazione, salvo sia fatto oggetto di delega ad uno o più amministratori esecutivi: essendo l'OdV parte del modello, quindi di un segmento dell'organizzazione aziendale quella deputata alla prevenzione del rischio-reato la relativa istituzione confluisce tra i compiti organizzativi dell'amministrazione, non potendo essere attribuite all'assemblea dei soci competenze gestionali diverse da quelle espressamente previste dalla legge³³⁵.

Sull'adeguatezza della nomina, in quanto rientrante nelle questioni inerenti gli assetti organizzativi, hanno il potere-dovere di valutazione e di vigilanza rispettivamente il consiglio *in plenum* e il collegio sindacale³³⁶. Non sono mancati, peraltro, rilievi di incongruità dell'opzione prospettata, stante di fatto l'attribuzione ai controllati del dovere-potere di nominare i propri controllori, con il conseguente venir meno dell'indipendenza che la legge stessa sembra richiedere, connotando i poteri

³³³ MONTALENTI, *Struttura e ruolo dell'organismo di vigilanza nel quadro della riforma del diritto societario*, in BIANCHINI-DI NOIA, *I controlli societari. Molte regole nessun sistema*, cit., 93; GALLETTI, *I modelli organizzativi nel d.lgs. 231/2001: le implicazioni per la corporate governance*, in *Giur. comm.*, 2006, 134; SFAMENI, *Responsabilità da reato degli enti e nuovo diritto azionario: appunti in tema di doveri degli amministratori ed organismo di vigilanza*, cit., 183 ss.

³³⁴ SACCHI, *L'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001*, in TOMBARI, *Corporate Governance e "sistema dei controlli" nella s.p.a.*, Torino, 2013, 80.

³³⁵ MONTALENTI, *Struttura e ruolo dell'organismo di vigilanza nel quadro della riforma del diritto societario*, in BIANCHINI-DI NOIA, *I controlli societari. Molte regole, nessun sistema*, cit. 93, con particolare riferimento all'articolo 2380 bis, comma 1, c.c., che attribuisce agli amministratori in via esclusiva la funzione gestoria, principalmente incentrata nella funzione di organizzazione della società.

³³⁶ SACCHI, *L'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001*, in TOMBARI, *Corporate Governance e "sistema dei controlli" nella s.p.a.*, cit., 86.

spettanti all'organismo come "autonomi". Di qui si è suggerito che l'organo naturalmente deputato a nominare i membri dell'OdV sia l'assemblea³³⁷.

In punto di funzione e poteri dell'OdV, l'art. 6, comma 1 lett. b) ha previsto, da un lato, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, dall'altro, quello di curarne l'aggiornamento.

Si è osservato a proposito che il dovere di vigilanza dell'organismo ha ad oggetto non tanto l'attività degli operatori della società, quanto piuttosto il funzionamento del modello, quindi l'efficace attuazione delle regole e la predisposizione fattuale delle procedure preventive³³⁸.

L'operatività dell'Organismo di Vigilanza si pone, allora, su un crinale collettivo: esso è strumento di mantenimento di *standards* di adeguatezza e di efficacia di procedure preventive di carattere generale³³⁹.

Nondimeno appare dal dettato del D. lgs. n. 231 del 2001 che i compiti dell'OdV si estendano altresì al controllo sull'osservanza delle procedure e delle regole cautelari fissate dai modelli (art. 6, comma 1, lett. b), e quindi sulle condotte tenute all'interno della società³⁴⁰.

Nello svolgimento dell'attività di vigilanza, l'OdV deve essere inoltre dotato di "autonomi poteri di iniziativa e controllo" (art. 6, comma 1, lett. b), sulla cui estensione e pervasività si tende ad escludere un contenuto impeditivo, disciplinare o sanzionatorio, per incompatibilità con il ruolo preminente degli amministratori nell'ambito dell'assetto organizzativo della società.

³³⁷ DI GIROLAMO, *I compliance programs: un tema di governo societario da svolgere a cura dell'assemblea?*, cit., 984 ss.

³³⁸ ALESSANDRI, *La vocazione penalistica dell'OdV e il suo rapporto con il modello organizzativo*, in BIANCHINI-DI NOIA, *I controlli societari. Molte regole, nessun sistema*, cit., 110. Nello stesso senso, PISANI, *Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società per azioni*, Milano, 2003, 104; LA ROSA, *Teoria e prassi del controllo interno ed esterno sull'illecito dell'ente collettivo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 104 ss.

³³⁹ Il controllo dell'OdV non è orientato alle singole azioni e alle scelte concrete operate dai garanti della sicurezza, ma alla tenuta del modello nel suo insieme ed in senso diacronico. In tal senso, si veda CONSULICH, *Vigilantes puniri possunt. I destini dei componenti dell'organismo di vigilanza*, cit., 441. Di "meta-controllo" parla MONGILLO, *Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e responsabilità da reato dell'ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione*, in STILE-FIORELLA-MONGILLO, *Infortuni sul lavoro e dovere di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla "colpa" dell'ente*, Napoli, 2014, 50 ss.

³⁴⁰ GIAVAZZI, *Poteri e autonomia dell'organismo di vigilanza: prime certezze, nuove incertezze*, cit., 1218.

Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza si risolverebbe, infatti, per lo più in attività di proposta ed impulso, nonché in mansioni istruttorie e consultive, sulla base del flusso informativo di cui deve essere destinatario secondo la disposizione di cui all'art. 6, comma 2 lett. d)³⁴¹. Tali osservazioni valgono altresì per la funzione di cura dell'aggiornamento dei modelli, rispetto ai quali l'OdV non avrebbe potere di decidere ed attuare le modifiche ritenute idonee, spettante invece all'organo gestorio competente anche ad adottare i modelli, bensì soltanto quello di proporre e sollecitare l'attività di adeguamento³⁴².

I compiti dell'OdV sono rivolti sempre all'organizzazione e, in termini di organizzazione, sono traducibili le azioni che i suoi componenti devono assumere. Tale organismo, pertanto, rappresenta e gestisce classi di ipotesi astratte, cui correlare cautele ad ampio spettro e propedeutiche a precauzioni più specifiche: quelli posti in essere dall'OdV sono modelli di azione doverosa di tipo collettivo, inconferenti rispetto allo statuto individualizzante della colpevolezza delle persone fisiche, che pretende una connessione specifica tra colpa e singolo evento storico³⁴³.

³⁴¹ SACCHI, *L'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001*, in TOMBARI, *Corporate Governance e "sistema dei controlli" nella s.p.a.*, cit., 87 ss; SACCHI, *L'organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231*, in *Giur. comm.*, 2012, 858, che fa salva la delegabilità all'OdV da parte degli amministratori di poteri impeditivi, disciplinari e sanzionatori, nonché il potere di comunicare direttamente alla autorità esterne di vigilanza eventuali comportamenti contrastanti con le procedure insite nel modello, in particolare in quegli ambienti in cui vi sia un rischio di "inquinamento" degli organi di amministrazione e di quelli di controllo"; SFAMENI, *Responsabilità da reato degli enti e nuovo diritto azionario: appunti in tema di doveri degli amministratori ed organismo di vigilanza*, cit., 185 ss; ALESSANDRI, *La vocazione penalistica dell'OdV e il suo rapporto con il modello organizzativo*, in BIANCHINI-DI NOIA, *I controlli societari. Molte regole nessun sistema*, cit., 107, il quale riconosce all'OdV il ruolo di guardiano dell'efficacia del modello, ovvero della sua traduzione in comportamenti effettivi, affinché esso non rimanga solo sulla carta.

³⁴² SFAMENI, *Responsabilità da reato degli enti e nuovo diritto azionario: appunti in tema di dovere degli amministratori ed organismo di vigilanza*, cit., 185.

³⁴³ CONSULICH, *Vigilantes puniri possunt. I destini dei componenti dell'organismo di vigilanza*, cit., 442, il quale evidenzia che il confronto tra la fonte della responsabilità civile e la presunta forma di responsabilità penale denoti come, allo stato, sia impossibile identificare una posizione di garanzia in capo ai componenti dell'OdV. "Può esistere, infatti, una responsabilità civile nel caso in cui la società lamenti che la sanzione subita sia un danno imputabile causalmente ad un inadempimento dei doveri di diligenza dei soggetti di cui all'articolo 6 del D.lgs. n. 231 del 2001, proprio per un evidente ed immediato nesso tra compiti dell'OdV e danno patito dall'ente. È al deficitario disimpegno del proprio compito che consegue la sanzione per l'ente, danno del quale quest'ultimo chiede ristoro: vi è quindi una perfetta sovrapposizione tra compiti del membro dell'OdV e oggetto della responsabilità contrattuale azionata nei suoi confronti dall'ente". Si vedano altresì le riflessioni di BAUDINO-SANTORIELLO, *La responsabilità dei componenti dell'organismo di vigilanza*, in *Rivista* 231, 2009, 79 ss.

L'insieme degli strumenti giuridici, materiali e finanziari a disposizione dell'OdV per l'adempimento dei propri doveri, deve nondimeno rendere l'organo idoneo allo svolgimento delle proprie mansioni nel sistema di prevenzione della commissione da parte dei vertici della società, pena la responsabilità di amministratori e sindaci per la violazione dei rispettivi doveri di cura/valutazione e sorveglianza della adeguatezza del sistema organizzativo.

Sul punto, giova ricordare che l'Organismo di Vigilanza non assume nessun potere gestorio o incidente sull'aggiornamento in prima battuta del modello, la cui adozione e modifica compete esclusivamente all'organo amministrativo; anche l'articolo 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 231 del 2001, che impone all'OdV il compito di curare l'aggiornamento del modello, deve intendersi come riferito ad un'attività *propositiva* e mai diretta alla conformazione immediata del protocollo³⁴⁴.

3.3 L'organismo di vigilanza in materia ambientale.

La specificità della materia ambientale impone di effettuare alcune particolari considerazioni in ordine alla figura dell'Organismo di Vigilanza, sia per quanto attiene alla sua istituzione e composizione, che per quanto riguarda lo svolgimento della sua attività.

La prima questione concerne l'applicazione alla materia ambientale dell'articolo 6, comma 4, del D.lgs. n. 231 del 2001, per il quale - come si è visto nel precedente paragrafo - negli "*enti di piccole dimensioni*" i compiti di vigilanza possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente e non da un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (OdV).

³⁴⁴ Esprimono chiaramente tale principio CONSULICH, *Vigilantes puniri possunt. I destini dei componenti dell'organismo di vigilanza*, cit., 442; MUCCIARELLI, *Funzioni e responsabilità dell'organismo di vigilanza*, in STILE-MONGILLO-STILE, *La responsabilità degli enti collettivi a 10 anni dal d.lgs. 231/2001*, cit. 201; ABRIANI-GIUNTA, *L'organismo di vigilanza previsto dal d.lgs. 231/2001. Compiti e funzioni*, in *Rivista 231*, 2012, 194; FONDAROLI, *L'organismo di vigilanza ex art. 6 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: profili di responsabilità penali*, in *Studi in memoria di G. Marini*, Napoli-Roma, 2010, 309 ss; D'ARCANGELO, *Il ruolo e la responsabilità dell'organismo di vigilanza nella disciplina antiriciclaggio*, in *Rivista 231*, 2009, 65.

Il silenzio della norma impone di chiarire, innanzitutto, se il requisito dimensionale debba essere inteso in senso qualitativo - e come tale ancorato alla complessità gestionale dell'ente - ovvero in senso quantitativo³⁴⁵.

Al fine di risolvere tale quesito, giove porre l'attenzione sui limiti dimensionali contenuti nella Raccomandazione recepita dal D.m. 18 aprile 2005 ("per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive" ed applicabile "alle imprese operanti in tutti i settori produttivi"), ritenuti da alcuni autori³⁴⁶ un riferimento di carattere generale ai fini dell'applicazione del predetto articolo 6.

Nello specifico, l'articolo 2 dell'Allegato prevede che:

"1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro."

Tale soluzione costituisce pur sempre una facoltà da esercitare in modo responsabile, considerando la concreta realtà aziendale, con le sue peculiarità e problematicità. Non è possibile escludere a priori, infatti, che - pur al di sotto di tali

³⁴⁵ Per un approccio dottrinale alla questione, si rinvia a VOLTAN, *Riflessioni sulla nomina dell'organismo di vigilanza nelle società di piccole dimensioni*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2013, IV, 157, secondo il quale l'espresso riferimento al criterio dimensionale nella lettera della norma farebbe inevitabilmente propendere per l'interpretazione in senso quantitativo.

³⁴⁶ Per l'applicabilità dei criteri dimensionali previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE, cfr. BURLA-CIERI-MACCANI, *La responsabilità da reato delle società*, in *Il Sole 24 ore*, 2009, 27 e la Circolare n. 83607/2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza, 23. Le Linee guida di Confindustria non prendono posizione sui criteri per individuare quando l'ente possa definirsi di piccole dimensioni, raccomandando tuttavia l'opportunità per l'organo dirigente che ritenga di svolgere direttamente le funzioni di vigilanza di avvalersi dell'ausilio di esperti esterni. Ad ogni modo, è opportuno evidenziare che il rispetto dei limiti dimensionali previsti dalla citata Raccomandazione non comporta, in modo automatico, che in caso di svolgimento diretto di compiti di vigilanza da parte dell'organo dirigente il modello 231 possa dirsi efficacemente attuato.

limiti - si vengano a creare situazioni in cui la diretta vigilanza da parte dell'organo dirigente non sia sinonimo di prevenzione e controllo ai sensi del D.lgs. 231 del 2001, potendo ravvisarsi una complessità gestionale legata alla particolarità del ciclo produttivo anche negli enti di piccole dimensioni.

Alla luce di tali considerazioni, ai fini di una scelta adeguata nell'attribuzione del ruolo di vigilanza risulta opportuno rinvenire un ulteriore elemento di valutazione nella disciplina prevista dal D.lgs. n. 81 del 2008 (c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), la quale individua le ipotesi in cui il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dei rischi, escludendo alcune tipologie di imprese che svolgono particolari attività e prevedendo, per le altre, determinati limiti dimensionali³⁴⁷.

La presenza di limiti dimensionali più rigidi in una materia affine a quella ambientale, quale è - per l'appunto - quella della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, costituisce senza dubbio un elemento normativo da considerare nella valutazione, in concreto, della efficacia della scelta di attribuire all'organo dirigente il compito di vigilare direttamente sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento dei modelli organizzativi, anche se operata nell'ambito delle imprese definibili di "piccole dimensioni" secondo i parametri di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE.

Sempre con riferimento alla composizione dell'Organismo di Vigilanza va sottolineato, inoltre, il principio affermatosi in materia ambientale che esclude l'efficace attuazione di un modello in caso di nomina di soggetti in conflitto di interessi³⁴⁸.

³⁴⁷ In giurisprudenza, il riferimento a tali previsioni è già stato preso in considerazione per riempire di contenuto il principio in base al quale non sussiste la responsabilità del delegante qualora si sia in presenza di un'azienda di dimensioni tali da imporre il trasferimento delle funzioni al fine di assicurare l'effettiva attuazione delle norme di igiene e sicurezza. *Ex multis*, cfr. Cass. pen., sez. III, 17 ottobre 2013, n. 46710, in *CED Cass. pen.* 2013.

³⁴⁸ Cfr. Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, cit., la quale, dopo aver confermato che l'efficace attuazione del modello organizzativo richiede che l'Organismo di Vigilanza sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, esclude che ciò si verifichi quando sia nominato suo componente il "responsabile dell'area ecologica, ambiente e sicurezza" (il quale, nel caso di specie, "si occupava di manutenzione degli impianti e di riorganizzazione del servizio di emergenza, due settori sui quali l'organismo di vigilanza era ed è chiamato a svolgere le sue funzioni"), in quanto "le verifiche avrebbero riguardato l'operato di un dirigente chiamato ad essere il giudice di se stesso e dotato di poteri disciplinari", come tale in conflitto di interessi. Di conseguenza, il responsabile tecnico delle imprese obbligate ad iscriversi all'Albo previsto dal d.m. 3 giugno 2014, n. 120 non può far parte dell'Organismo di Vigilanza, a prescindere dal suo inquadramento come soggetto apicale o sottoposto all'altrui vigilanza. Per un commento dottrinale, si rinvia a LEDDA, *Caso Thyssenkrupp. Cassazione settembre 2014*.

Si rileva, altresì, la questione concernente l'applicabilità alla materia ambientale dell'articolo 6, comma 4 *bis*, D.lgs. n. 231 del 2001, in base al quale “*nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza*”.

Tale disposizione ha diviso la dottrina, generando due differenti orientamenti.

Secondo una prima linea di pensiero, l'elevato tecnicismo della materia rischia di rendere inadeguato il modello che si avvalga della predetta facoltà, posto che la prevenzione degli illeciti ambientali presuppone specifiche conoscenze tecnico-operative, difficilmente riscontrabili nei professionisti con una preparazione di natura contabile-ragionieristica³⁴⁹.

Un secondo filone interpretativo, invece, sostiene che la disposizione in questione non richieda requisiti di stretta inerenza all'area tecnica dei reati-presupposto, ma sottenda la conoscenza specifica in attività ispettiva e di analisi dei sistemi di controllo, oltre che di una preparazione di tipo giuridico, ridisegnando dunque il profilo della professionalità dell'Organismo di Vigilanza³⁵⁰. Tale interpretazione, dunque, attribuisce all'OdV un “controllo indiretto o di secondo livello” sull'adeguatezza e sull'effettiva applicazione del modello organizzativo di gestione, risultando il medesimo privo dei

Composizione dell'OdV e idoneità dei modelli organizzativi. Spunti di riflessione, in Resp. amm. soc. enti, 2015, I, 265, il quale ha affermato come “la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite sembra porre la parola fine al dibattito in merito alla possibilità o addirittura convenienza di inserire nell'OdV un referente di un'area a rischio-reato dello stesso ente, quantomeno per quanto riguarda l'area sicurezza lavoro”.

³⁴⁹ Sul punto, cfr. SANTORIELLO, *Ampliamento del catalogo dei reati-presupposto della responsabilità della persona giuridica e conseguenze in tema di composizione dell'Organismo di Vigilanza*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2012, IV, 127, il quale sostiene che “un organismo di vigilanza formato interamente da componenti del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione sarà dotato di competenze limitate alla tenuta della contabilità aziendale o al controllo sugli assetti organizzativi dell'impresa, ma sarà presumibilmente – perché tali profili non rientrano nella competenza del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione – sprovvisto di ogni sapere circa la tematica della sicurezza sul lavoro o in tema di sicurezza informatica o di gestione del rischio ambientale, ecc. Di conseguenza, un ente collettivo che scegliesse di dotarsi di un organismo di vigilanza formato esclusivamente dai soggetti indicati dal citato comma 4-bis si esporrebbe a rischio di affidare il controllo sui modelli per la prevenzione dei reati ad un organo privo – almeno in parte – delle necessarie competenze per effettuare la sorveglianza efficace richiesta dalla norma perché la società possa andare esente da responsabilità”.

³⁵⁰ A favore di tale interpretazione, cfr. VERNERO-DE SANCTIS, *Il collegio sindacale quale organismo di vigilanza: la ridefinizione legislativa dei requisiti di indipendenza, professionalità, continuità di azione*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2013, II, 145;

poteri e delle competenze necessarie per prevenire la verifica degli illeciti e non rivestendo una posizione di garanzia penalmente rilevante³⁵¹.

Per procedere ad una valutazione critica delle due tesi opposte è necessario evidenziare che la materia ambientale rientra nell'ambito di competenza degli organi di controllo previsti dal diritto societario.

Per quanto attiene il sistema di gestione tradizionale, si consideri innanzitutto che esso è imperniato sulla presenza dell'organo amministrativo e del collegio sindacale e che le funzioni di quest'ultimo, disciplinate dagli articoli 2403 e 2403 *bis* c.c., sono da tempo interpretate negando un ruolo meramente formale o contabile, bensì valorizzando il concetto di inosservanza previsto dall'articolo 2403, comma 1, c.c., intesa come riferibile alle “*norme imperative, poste a tutela del corretto funzionamento della società e quindi a tutela dei soci e dei terzi in generale*”³⁵².

³⁵¹ FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 826, il quale evidenzia che “*se così non fosse, si giungerebbe all'assurda conseguenza di richiedere la presenza di un membro dell'organismo di vigilanza esperto in materia per ciascuna area tecnica legata ad un gruppo omogeneo di reati, quali in primis ambientali e della sicurezza*”; SANTORIELLO, *Ampliamento del catalogo dei reati-presupposto della responsabilità della persona giuridica e conseguenze in tema di composizione dell'Organismo di Vigilanza*, cit., il quale, pur ritenendo che nelle materie specialistiche la nomina quale OdV dei soli organi societari di controllo espone tale organismo a rischio di inidoneità, pare essere a favore di una funzione “*controllo indiretto o di secondo livello*” nella parte in cui afferma: “*proprio questa tipologia di controllo a carattere indiretto è di competenza dell'Organismo di Vigilanza il quale non è investito di una sorta di potere di supervisione trasversale e di carattere generale su tutti i settori e le funzioni dell'organizzazione d'impresa che possono essere in qualche misura investiti da fatti di reato, ma dovrà svolgere la sua funzione richiedendo - e ricevendo anche in assenza di sue apposite istanze - le informazioni necessarie dalla struttura aziendale, dai preposti del controllo interno, dall'audit, dal Collegio Sindacale, ecc. (...). In sostanza, la formazione dell'Organismo di Vigilanza non deve essere rigidamente ricalcata sull'elenco degli illeciti presenti negli artt. 24 ss., d.lgs. n. 231/2001, nel senso di individuare tanti membri quante sono le aree di 'rischio penale' presenti nell'organizzazione aziendale - ovvero, un esperto contabile, un ingegnere informatico, un soggetto incaricato di controllare lo smaltimento dei rifiuti, ecc. A nostro parere più che la composizione del Collegio in parola - e le specifiche competenze rinvenibili in capo a ciascun membro dello stesso - ciò che rileva per un efficace funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è la sua capacità di interfacciarsi efficacemente e continuamente per acquisire le informazioni che reputa necessarie dalle diverse strutture ed aree operative dell'ente collettivo che agiscono nei settori dell'organizzazione d'impresa che possono essere in qualche misura investiti da fatti di reati rilevanti ai sensi del sistema sanzionatorio di cui al decreto 231*”.

³⁵² VERNA, *Reazioni del collegio sindacale ad inosservanze alla legge e allo statuto*, in *Le Società*, 2007, VII, 832. Anche in giurisprudenza si è da tempo consolidato il principio che estende la responsabilità al collegio sindacale: cfr., tra le molte, Cass. pen., sez. V, n. 31163 del 2011, la quale ha affermato che è configurabile il concorso dei componenti del collegio sindacale nei reati commessi dall'amministratore della società (nella specie, si trattava di bancarotta) anche a titolo di omesso controllo sull'operato di quest'ultimo o di omessa attivazione dei poteri loro riconosciuti dalla legge; Cass. pen., sez. V, 4 novembre 2009, n. 10186, in *CED Cass. pen.* 2010, in base alla quale “*il controllo sindacale non si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi ad un riscontro contabile nell'ambito della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione*”; Cass. pen., sez. V, 13 dicembre 2006, n. 17393, in *Cass. pen.*, 2008, 4, 1557, la

In secondo luogo, va rilevato che l'articolo 2428 c.c., come modificato dal D.lgs. n. 32 del 2007, attribuisce al collegio sindacale un ruolo fondamentale nell'attuazione della prevenzione ambientale, prevedendo l'obbligo di inserire, a corredo del bilancio, una "informativa sull'ambiente" nella relazione degli amministratori sulla gestione.

L'obiettivo, dunque, è quello di verificare se la società dispone o meno di una struttura adeguata a svolgere le attività nel rispetto delle norme, nonché ad adempiere agli obblighi gravanti sulla stessa, pur precisando che *"ai sindaci non compete il controllo di merito sull'opportunità e la convenienza delle scelte di gestione dell'organo amministrativo, ma un approfondimento degli aspetti di legittimità delle scelte stesse"*³⁵³.

Da una tale prospettiva deriva che l'attribuzione di competenza in materia ambientale agli organi societari di controllo non determina una presunzione assoluta di idoneità a svolgere le funzioni di membro dell'OdV, pur astrattamente prevista dal comma 4 *bis* dell'articolo 6 del D.lgs. n. 231 del 2001. La partecipazione di tali soggetti all'Organismo di Vigilanza, in quanto facoltativa, deve farsi carico della sua adeguatezza rispetto al fine di sorvegliare sull'efficace adozione e applicazione del modello organizzativo.

Pertanto, la composizione e il funzionamento dell'organo vanno necessariamente modulati in relazione alla natura dell'attività aziendale, alla sua organizzazione e ai rischi della commissione dei reati-presupposto, con la conseguenza che i membri del

quale ha statuito che "l'obbligo di vigilanza dei sindaci e del collegio sindacale non è limitato al controllo contabile, ma deve estendersi anche al contenuto della gestione, considerato che la previsione di cui all'art. 2403, comma 1, prima parte, c.c. deve essere correlata con i commi terzo e quarto della stessa norma, che conferiscono ai sindaci il potere-dovere di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni". I medesimi principi si sono affermati, altresì, con riferimento al reato di false comunicazioni sociali, cfr. Cass. pen., sez. V, 31 marzo 1999, n. 1051, in *CED Cass. pen.* 2000.

³⁵³ FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 828, il quale precisa che il ruolo affidato ai sindaci consiste nel verificare *"che, in base alla natura del loro incarico, gli amministratori agiscano con la diligenza correlata alla natura dell'incarico, diligenza riconducibile al concetto di diligenza professionale; che l'apparato organizzativo dell'impresa sia adeguato alle operazioni di gestione poste in essere; che la società risulti debitamente patrimonializzata e che le risorse finanziarie dell'impresa siano adeguate a sostenere l'attività di gestione affinché l'indebitamento non costituisca un fatto pregiudizievole alla continuità della gestione; che, qualora necessitino investimenti, questi siano valutati in termini ragionevoli affinché il capitale necessario all'operazione di investimento, in correlazione con l'utile sperato, sia contenuto in termini di congruità e di rischio. Trattasi di controlli di adeguatezza della struttura che implicano l'analisi dei rischi ambientali, sia pure in una prospettiva diversa da quella propria del modello organizzativo"*. In tale senso, si vedano anche FRASCINELLI-GUGLIELMI-MONTANARO, *La vigilanza del collegio sindacale in tema ambientale: prime riflessioni*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2013, I, 101.

collegio sindacale potrebbero non essere dotati dei requisiti di esperienza e professionalità in concreto necessari per attuare efficacemente il modello³⁵⁴.

L'effettività di tale ruolo e l'insufficienza di un controllo "indiretto o di secondo livello" sembrano essere state confermate anche dalla Sentenza *Impregilo* del 2014, nella parte in cui ha ritenuto il modello organizzativo inadatto ad impedire la consumazione del reato di aggio, in quanto all'Organismo di Vigilanza non era concesso di esprimere una *dissenting opinion* sul "prodotto finito", rendendo in tal modo manifesta la sua contrarietà al contenuto della comunicazione e allarmando i destinatari.

3.4 Il rapporto tra il modello 231 e i sistemi di gestione ambientale conformi alla norma UNI EN ISO 14001 o al Regolamento EMAS.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, il D.lgs. n. 81 del 2008 delinea, all'articolo 30, il contenuto minimo dei modelli organizzativi affermando che, in sede di applicazione, "*i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti*".

In materia ambientale, viceversa, non è dato rinvenire una simile impostazione ai fini dell'elaborazione del modello organizzativo, mancando nell'articolo 25 *undecies* del decreto 231 qualsivoglia riferimento ai sistemi di gestione ambientale comunemente riconosciuti (ISO 14001 ed EMAS)³⁵⁵.

³⁵⁴ FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 829, il quale evidenzia come, in tal caso, la norma non esclude che il collegio sindacale sia affiancato da figure professionali in grado di comprendere le reali problematiche ambientali e di svolgere un ruolo effettivo e non formale di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo. Tali figure, tuttavia, sulla base del *dictum* delle Sezioni Unite *Thyssen* del 2014 devono essere esterne all'azienda o, comunque, se interne, non devono rivestire ruoli di responsabilità e controllo che le pongono in una posizione di conflitto di interessi.

³⁵⁵ Solo nella disciplina ambientale applicabile ad Ilva S.p.a. è prevista (articolo 2, comma 6, d.l. 5 gennaio 2015, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, l. 4 marzo 2015, n. 20) una presunzione di adozione ed efficace attuazione del modello organizzativo, nel caso di osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al d. P.C.M. 14 marzo 2014 (recante l'approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del d.l. 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni dalla l. 3 agosto 2013, n. 89).

È evidente che un tale vuoto normativo pone la necessità di comprendere che valenza abbiano tali sistemi, in vista di un'efficace adozione e attuazione di un modello idoneo a scongiurare la responsabilità dell'ente per i reati contro l'ambiente.

Va doverosamente premesso che anche se i sistemi in questione siano recepiti dalle linee guida elaborate dalle associazioni di categoria e comunicate al Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.lgs. n. 231 del 2001³⁵⁶, deve escludersi qualsiasi presunzione di idoneità, così come la natura vincolante dei medesimi, ai fini della valutazione di congruità del modello da parte dell'organo giudicante.

A differenza dei sistemi realizzati sulla base delle norme ISO 14001 e del Regolamento EMAS³⁵⁷, che mirano ad attuare la migliore gestione dell'impresa in campo ambientale, il modello organizzativo 231 non è caratterizzato, infatti, da una natura meramente "gestionale", dovendo esso necessariamente essere calato nella realtà aziendale nella quale è destinato a trovare attuazione allo scopo di ridurre il rischio di commissione di specifici reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente³⁵⁸.

³⁵⁶ Cfr. le Linee Guida di Confindustria del marzo 2014, dichiarate idonee a prevenire i reati ex D.lgs. n. 231 del 2001 dal Ministero della Giustizia, con nota del 21 luglio 2014. Per un commento di carattere generale a tali linee guida, SANTORIELLO, *I modelli organizzativi richiesti dal d.lgs. n. 231/20001 e Pmi. Una riflessione alla luce delle indicazioni di Confindustria*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2015, I, 179; SCARCELLA, *Le linee guida aggiornate di Confindustria: i reati ambientali*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2014, IV, 9.

³⁵⁷ Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS II) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009.

³⁵⁸ In tal senso si è espressa la giurisprudenza nella recente sentenza relativa al caso "Impregilo", Cass. pen., sez. V, 18 dicembre 2013, n. 4677, cit., la quale ha osservato come il comma 3, articolo 6, D.lgs. n. 231 del 2001 "stabilisce che i modelli organizzativi e gestionali possono (non devono) essere adottati sulla scorta dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative, ma, naturalmente, non opera alcuna delega disciplinare a tali associazioni e alcun rinvio per relationem a tali codici, che, appunto, possono certamente essere assunti come paradigma, come base di elaborazione del modello in concreto da adottare, il quale, tuttavia, deve poi essere 'calato' nella realtà aziendale nella quale è destinato a trovare attuazione. Il fatto che tali codici di comportamento siano comunicati al Ministero della Giustizia, che, di concerto con gli altri ministeri competenti, può formulare osservazioni, non vale certo a conferire a tali modelli il crisma della incensurabilità, quasi che il giudice fosse vincolato a una sorta di ipse dixit aziendale/o ministeriale, in una prospettiva di privatizzazione della normativa da predisporre per impedire la commissione dei reati". In dottrina, cfr. CARINO-VANETTI, *I reati ambientali per le società: commento alla recente circolare Assonime*, cit., 845, i quali evidenziano come "mentre gli SGA hanno come obiettivo tutta l'organizzazione e, dunque, qualsivoglia aspetto correlato all'ambiente, ai fini di cui al Decreto 231, l'ambito applicativo è limitato atteso che solo alcuni reati ambientali sono rilevanti; di conseguenza, la valutazione in termini di prevenzione del rischio di reato deve essere tailor made ed evidentemente focalizzata su aspetti puntuali a differenza della generale analisi propria degli SGA"; PANSARELLA, *Reati ambientali: il set dei controlli a presidio*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2012, I, 241, il quale richiede che "il set di controlli specifici relativi alle singole attività a rischio (esistenza di procedure, documentazione dei controlli, assegnazione chiara delle responsabilità,

La specificità del modello deve riflettersi quindi anche sul suo contenuto, venendo con ciò a coprire ulteriori profili, quali:

- a) l'identificazione degli ambiti aziendali di interesse rispetto ai reati ambientali;
- b) l'individuazione di misure dedicate specificamente alla prevenzione dei reati;
- c) l'istituzione dell'OdV e la definizione dei compiti, in rapporto alle attività sia dei certificatori /verificatori e degli auditor interni, che degli organi societari;
- d) la previsione di un adeguato sistema di sanzioni disciplinari;
- e) l'adeguamento delle previsioni contrattuali con clienti e fornitori per rendere più agevoli i controlli sul loro operato con l'introduzione di clausole funzionali ad un più veloce scioglimento del rapporto in caso di comportamenti impeditivi o compromissivi del funzionamento del modello organizzativo.

Con riferimento alla prevenzione dei reati ambientali, dunque, il modello organizzativo non può esaurirsi nel sistema di gestione ambientale, coincidendo con esso.

Tutt'al più tale sovrapposizione può realizzarsi relativamente all'azione dei sottoposti³⁵⁹, in quanto - ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 231 del 2001 - rispetto ad essi sussistono unicamente "obblighi di direzione o vigilanza", da attuarsi attraverso l'adozione di un modello che prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, nonché una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso in caso di significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

competenze, audit, segnalazioni e azioni correttive) replichi in piccolo i medesimi elementi (lo stesso frame work) del sistema di gestione ambientale descritto dalle norme ISO 14001:2004 o dal Regolamento Emas", osservando come "la differenza consiste nel fatto che quest'ultimo implica meccanismi che riguardano l'intera struttura organizzativa (definizione della politica ambientale, gestione delle non conformità, riesame, formazione, etc.), mentre i secondi sono appannaggio dei processi e delle persone a cui sono state assegnate le singole responsabilità di controllo descritte nelle procedure. La considerazione non è di poco conto, in quanto il modello viene poi valutato con riferimento al reato commesso, sicchè (...) è necessario che entrambi gli aspetti siano periodicamente valutati".

³⁵⁹ L'articolo 5 del D.lgs. n. 231 del 2001 individua tali soggetti nelle "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza" degli apicali.

In tal caso, infatti, si tratta di caratteristiche certamente integrate da un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI ES ISO 14001 o al Regolamento EMAS.

Diversamente, per quanto concerne i soggetti in posizione apicale³⁶⁰, il modello deve rispondere a requisiti più stringenti, in quanto l'articolo 6 del D.lgs. n. 231 del 2001 prevede che, affinché possa andare esente da qualsivoglia responsabilità rispetto al reato commesso nel proprio interesse o a proprio vantaggio, l'ente deve dimostrare:

- a. di aver adottato il modello e di aver affidato il compito di vigilare sulla osservanza dello stesso e di curarne l'aggiornamento ad un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- b. che il reato è stato commesso attraverso la fraudolenta elusione del modello³⁶¹ da parte del soggetto apicale;
- c. che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

È evidente, pertanto, che rispetto al tradizionale sistema di gestione ambientale siano necessari adempimenti ulteriori, consistenti - quanto meno - nella nomina dell'Organismo di Vigilanza e nell'adozione di un sistema disciplinare. Come i modelli 231 per la prevenzione dei reati colposi di omicidio e di lesioni gravi e gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica definiti secondo il BS OHSAS 18001 o la linea guida UNI INAIL si presumono conformi ai requisiti di legge soltanto per "le parti corrispondenti"³⁶², così i sistemi di gestione ambientale dovranno essere

³⁶⁰ L'articolo 2 del D.lgs. n. 231 del 2001 individua gli apicali nelle "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso".

³⁶¹ Sul tema si rinvia in dottrina a CIPOLLA, *L'elusione fraudolenta dei modelli di organizzazione*, in *Arch. pen.*, 2013, 2; MALVASI, *L'onere della prova nella responsabilità ex d.lgs. 231/2001, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 27735 del 16.7.2010*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2011, 193; ARENA, *Assoluzione dell'ente per responsabilità ex 231: commento di prima lettura. Nota a Tribunale di Milano, Sentenza 17 novembre 2009*, in www.filodiritto.com, gennaio 2010; ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010; PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica nell'ordinamento italiano: profili sistematici*, in PALAZZO, *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, 2003; PULITANÒ, *La responsabilità da reato degli enti*, cit., 415; COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato e il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 91.

³⁶² L'articolo 30, comma 5, del D.lgs. n. 81 del 2008, prevede che "in sede di applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla

opportunamente integrati per completare l'organizzazione dell'ente in chiave preventiva, pur potendone costituire un'ottima base applicativa, anche in sede giudiziale.

A tal proposito, si sottolinea che se da un lato il D.lgs. n. 121 del 2011 non ha espressamente previsto un "presunzione relativa" di conformità ai requisiti di legge dei modelli definiti secondo la norma UNI ES ISO 14001 o il Regolamento EMAS, dall'altro è possibile affermare - pur senza pretendere, in assenza di una previsione normativa a riguardo, l'inversione dell'onere della prova rispetto all'idoneità del modello - che detti riferimenti corrispondono alle "migliori tecniche disponibili"³⁶³ e che, pertanto, nessun rimprovero può essere mosso in termini organizzativi all'ente che si sia dotato di un sistema di gestione ambientale ad essi conforme e lo abbia poi effettivamente osservato.

Non può certo ritenersi, dunque, che i sistemi di gestione ambientale costituiscano un mero parametro privo di qualsiasi rilevanza³⁶⁴: i criteri di cui alle norme UNI EN

Commissione di cui all'articolo 6. Sul punto si veda, altresì, la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dell'11 luglio 2011, prot. 15/VI/0015816/MA001.A001, in www.lavoro.gov.it.

³⁶³ La definizione di "migliori tecniche disponibili" contenuta nell'articolo 5, comma 1, lett. 1-ter, del D.lgs. n. 152 del 2006 include nel concetto di "tecnica", conformemente alla disciplina europea, non solo la tecnologia, ma anche le "modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto", ossia le "misure organizzative" che, assieme a quelle "tecniche" in senso stretto, possono essere adottate per contenere in modo efficace un impatto ambientale. Tale affermazione è rinvenibile anche nel documento recante lo "Standard texts used in BREFs" (Documento IEF 22-4-3 del 7 aprile 2010), ossia nello standard di riferimento per la stesura dei BREFs ("BAT reference documents") relativi a ciascun settore di riferimento, nel quale ampio spazio è dedicato agli ERM ("Environmental Management System") quali "tecniche" da considerare nella determinazione delle BAT in ragione della loro idoneità a determinare un impatto positivo sull'ambiente nell'ambito delle attività industriali in cui sono adottate, ed essere dunque funzionali al perseguimento degli obiettivi della Direttiva 2008/1.

³⁶⁴ D'ARCANGELO, *Il sindacato giudiziale sulla idoneità dei modelli organizzativi nella giurisprudenza più recente*, cit., 51, il quale evidenzia che il modello organizzativo ha una base normativa, in quanto deve fare riferimento alle fonti normative primarie e sub-primarie che regolano un determinato settore con riferimento al tempo della condotta criminosa, tanto che il giudice, nel valutarne l'idoneità, non potrà avere come parametri di valutazione i suoi personali convincimenti o le sue soggettive opinioni, ma dovrà fare riferimento alle linee direttrici generali dell'ordinamento (e *in primis* a quelle costituzionali), ai principi della logica e alla consolidata esperienza. L'Autore sottolinea, altresì, che tali sistemi di gestione, sia pure per altri fini, hanno ripetuti riconoscimenti nelle norme ambientali. Si pensi: a) al d.lgs. n. 152 del 2006, che fa riferimento alla adozione dei sistemi di certificazione per le agevolazioni procedurali, in tema di rinnovo e riesame dell'AIA e di rinnovo dell'autorizzazione in materia di gestione dei rifiuti e per la riduzione delle garanzie finanziarie, in tema di spedizioni transfrontaliere e di iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali; b) nei regolamenti europei che individuano i c.d. criteri *EoW*, i quali determinano quando i rifiuti sottoposti a recupero cessano di avere tale qualifica e sono da considerare prodotti e prevedono per il gestore l'obbligo di adottare un sistema di gestione certificato, sottoposto alla valutazione della conformità di un organismo accreditato; c) all'orientamento della giurisprudenza che, sia pure per altri sistemi di qualità, ha attribuito al meccanismo del c.d. accreditamento valenza presuntiva circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza dei laboratori di analisi richiesti dalla legge (sul punto,

ISO 14001 e al Regolamento EMAS rappresentano infatti non soltanto una base di riferimento - eventuale e non vincolante - per l'avvio della costruzione di un modello organizzativo, ma anche una "*fonte accreditata di affidamento per i destinatari della disciplina, che può essere disattesa solo in presenza di una evidente inadeguatezza della cautela rispetto al caso di specie o ad una sua confutazione da parte di fonti di grado superiore o da norme tecniche successive*"³⁶⁵.

Tali sistemi divengono con ciò un rilevante elemento di facilitazione³⁶⁶ nell'adozione del modello organizzativo 231, soprattutto in ragione della complessità e dell'elevato grado di dettaglio degli adempimenti previsti dal diritto sostanziale dell'ambiente, la cui violazione fa sorgere il reato-presupposto della responsabilità dell'ente e che, in assenza di procedure operative (siano esse inserite o meno in un sistema di gestione ambientale certificato o conforme ad uno standard), devono essere disciplinati direttamente nell'ambito dei protocolli del modello³⁶⁷.

cfr. Tar Lombardia, Brescia, sez. II, n. 132 del 2012, che ha respinto la richiesta di annullamento del diniego di revoca dell'autorizzazione concessa ad un laboratorio di analisi veterinarie fondata sulla dedotta violazione del principio di indipendenza sostanziale richiesta dalla legge, trattandosi di laboratorio accreditato, in quanto la procedura di accreditamento prevista dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 stabilisce quando sussistono in concreto le garanzie necessarie perché il laboratorio possa operare senza subire i condizionamenti della parte industriale e commerciale dell'attività di impresa, poiché presuppone la verifica dell'effettiva assenza di pressioni indebite sugli operatori del laboratorio. Per il principio di proporzionalità, il controllo svolto dall'organismo di accreditamento quando valuta se il laboratorio abbia l'autonomia necessaria per effettuare analisi rispondenti unicamente ai protocolli scientifici deve considerarsi garanzia adeguata).

³⁶⁵ FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 818, il quale evidenzia come il sistema di gestione ambientale sia in grado di agevolare la difesa dell'ente non solo in termini probatori, posto che gli *standard* richiedono la registrazione di piani, attività, verifiche e controlli.

³⁶⁶ In tal senso, CHILOSI, *231 e ambiente. Spunti operativi e casistica*, cit., 117, secondo cui in assenza di procedure operative formalizzate, devono essere inserite direttamente nell'ambito dei protocolli del modello le modalità operative ed i controlli attraverso cui garantire l'adempimento dei diversi obblighi normativi, la cui violazione costituisce il reato-presupposto della responsabilità dell'ente. Tale operazione, in presenza di prassi non codificate ma effettivamente applicate in azienda, può consistere nella ricognizione e formalizzazione di quanto già presente, in sede di *gap-analysis* in fase di mappatura dei rischi oppure in fase di definizione dei protocolli del modello 231 o del piano di miglioramento. L'Autrice specifica, inoltre, che in presenza di una formazione interna di "secondo livello", il modello 231 deve essere implementato attraverso un'accurata operazione di integrazione, nell'organizzazione preesistente, di quanto prescritto dal D.lgs. n. 231 del 2001 al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto. Un tanto, allo scopo di evitare una inutile (oltre che controproducente) moltiplicazione dei sistemi organizzativi presenti nell'ambito dell'ente, dalla quale deriverebbe inesorabilmente uno spreco di risorse, l'inefficacia dei controlli, la coesistenza di sistemi paralleli contraddittori tra loro.

³⁶⁷ Sul tema, cfr. CHILOSI, *231 e ambiente. Spunti operativi e casistica*, cit., 108, la quale specifica che il paragone - definito "un po' ardito" - è evidentemente con il fenomeno della "provvedimentalizzazione della legge" che, in materia ambientale, trova purtroppo ampia diffusione e che consiste nella perdita, da parte delle prescrizioni normative, del carattere della generalità e dell'astrattezza che le dovrebbero contraddistinguere, per assumere invece contenuti sempre più dettagliati e puntuali, che normalmente

3.5 Considerazioni conclusive: il delicato profilo della sindacabilità giudiziale del modello organizzativo.

Come sopra evidenziato, il D.lgs. n. 231 del 2001, agli articoli 6 e 7, si limita ad individuare nel modello organizzativo il fondamentale strumento precauzionale per prevenire la commissione dei reati all'interno dell'ente e ne definisce i contenuti essenziali, lasciando alle imprese il compito di adattare le cautele alla propria realtà aziendale.

Un modello idoneo ed efficace non può prescindere, infatti, dalla tipologia, dalle dimensioni e dall'attività dell'ente, oltre che dalla sua storia³⁶⁸, né può trascurare l'esigenza di un continuo aggiornamento imposto, da un lato, dalle iniziative legislative e, dall'altro, dallo "stato dell'arte"³⁶⁹.

Per tale ragione, nel sindacato giudiziale dei modelli di organizzazione assume un rilievo centrale il tema della "contestualizzazione" di tale giudizio sia con riferimento alla specifica attività o settore in cui è maturato l'illecito, che allo stato delle acquisizioni disponibili al momento della commissione del fatto per cui si procede³⁷⁰.

Qualora si verifichi la commissione di un reato-presupposto nell'interesse o a vantaggio della società, è evidente pertanto che la semplice adozione e attuazione del modello non offre di per sé garanzia di esenzione dalla responsabilità dell'ente: il modello non deve costituire un mero "strumento di facciata", dotato di una valenza solo

caratterizzano strumenti giuridici propri dell'esecutivo. In senso conforme, CARAVITA, *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2010; CANGELOSI, *Tutela dell'ambiente e territorialità dell'azione ambientale*, Milano, 2009, il quale evidenzia come il suddetto fenomeno determina la rapida obsolescenza delle norme rispetto allo stato del progresso scientifico e tecnologico e la drammatica presenza di situazioni che, per la loro peculiarità, la legge non riesce a disciplinare efficacemente.

³⁶⁸ Trib. Milano, 20 settembre 2004, cit., secondo cui "l'analisi delle storie dell'ente e della realtà aziendale è imprescindibile per poter individuare i reati che, con maggior facilità, possono essere commessi nell'ambito dell'impresa e le modalità di commissione".

³⁶⁹ D'ARCANGELO, *I canoni di accertamento della idoneità del Modello Organizzativo nella giurisprudenza*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2, 2011, 141; Trib. Milano, G.u.p., 17 novembre 2009, Impregilo S.p.a., in *Le Società*, 2010, 473, in cui il Giudice contestualizza il giudizio in ordine all'idoneità del modello con riferimento all'assetto normativo e disciplinare esistente all'epoca di commissione del fatto: "In merito all'efficacia del modello organizzativo va tenuto conto che non vi erano praticamente precedenti in materia - se non forse a livello internazionale - e che la nuova normativa era una novità assoluta per la giurisprudenza e la dottrina nazionali, posto che la novella del 2001 aveva introdotto per la prima volta nell'ordinamento dello Stato il concetto di responsabilità diretta degli enti per gli illeciti penali commessi dai loro dirigenti e amministratori".

formale, ma deve essere concreto e dinamico, “*idoneo a conformarsi costantemente con il mutamento della realtà operativa ed organizzativa della persona giuridica*”³⁷¹.

Il giudice chiamato a valutare la responsabilità dell'ente non dovrà limitarsi, pertanto, alla mera lettura del documento che integra il modello, dovendosi invece basare su circostanze di fatto concrete e valorizzare ogni elemento sintomatico che dimostri l'ineffettività del *compliance program* e della funzione di controllo assegnata all'Organismo di Vigilanza³⁷².

L'assenza di disposizioni che, al pari dell'articolo 30 del Testo Unico del 2008, descrivano nel dettaglio il contenuto dei modelli organizzativi e le poche indicazioni chiarificatrici della giurisprudenza - dovute allo scarso impatto che il D.lgs. 231 ha avuto sinora nella prassi applicativa - hanno generato nel mondo imprenditoriale una profonda disapprovazione e un disorientamento verso il meccanismo di costruzione e implementazione dei modelli in questione.

Le stesse valutazioni giudiziali in tale materia sono risultate caratterizzate, in mancanza di un paradigma formalizzato dal legislatore, da un forte componente soggettiva, fonte di inevitabili disomogeneità applicative.

Recepite, pertanto, le esigenze di certezza avanzate dalle imprese, non resta che dirigersi verso percorsi di formalizzazione dei protocolli cautelari per singole attività aziendali, consentendo in tal modo all'ente di potersi basare, in fase di auto-organizzazione preventiva, su un catalogo predeterminato di cautele, senza tuttavia necessariamente giungere a pericolosi procedimenti di validazione preventiva affidati ad organismi tecnici, che prescindano da una verifica in concreto della idoneità ed efficacia

³⁷¹ Trib. Napoli, 26 giugno 2007, in www.rivista231.it.

³⁷² GARUTI, *Profili giuridici del concetto di “adeguatezza” dei modelli organizzativi*, in *Resp. amm. soc. enti*, 3, 2007, 11; D'ARCANGELO, *I canoni di accertamento della idoneità del Modello Organizzativo nella giurisprudenza*, cit., il quale afferma che “*il giudizio relativo all'effettività dell'attuazione del Modello Organizzativo è un giudizio di fatto (e non già normativo) in cui il giudice può liberamente spaziare*”; PERINI, *La valutazione giudiziale del modello organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001*, cit., la quale sostiene che, in sede di valutazione giudiziale dell'effettività del modello, “*non basterà, dunque, che l'ente dimostri di essere in possesso dei documenti ben preparati, ma dovrà dimostrare, ad esempio, che l'Organismo di Vigilanza stia lavorando, che la sua composizione garantisca indipendenza, e recepisce i flussi normativi dalle diverse funzioni aziendali, che vi sia stata formazione anche sulle procedure e protocolli adottati per prevenire i reati. Sarà, altresì, importante provare di aver sviluppato e diffuso i propri principi etici con i partners e i fornitori: sempre più spesso, infatti, all'interno dei contratti stipulati con i terzi, gli enti richiedono tassativamente l'accettazione della c.d. “clausola 231”, sulla base della quale il soggetto contraente dichiara, a pena di risoluzione dell'accordo, di aver preso visione dei contenuti del modello e del Codice etico della società, di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in esse esplicitate e a tenere un comportamento conforme alle previsioni in esse contenute*”.

del modello organizzativo³⁷³.

³⁷³ Sul punto cfr. COLACURCI, *L'idoneità del modello nel sistema 231*, cit., 20, il quale evidenzia che il sistema di certificazione rischierebbe di dar vita a una sorta di “mercato delle certificazioni”, con una monetizzazione della prevenzione condotta mediante una “vendita delle indulgenze” per le imprese. In questo modo, non solo la creazione della regola condotta, ma anche il suo controllo sarebbe privatizzato. L'Autore evidenzia altresì come sia stata contestata la praticabilità di una simile scelta, posto che il carattere necessariamente dinamico del modello precluderebbe la strada ad un'effettiva certificazione, a meno che non si voglia ipotizzare un monitoraggio del modello costante e continuo, con conseguente implementazione dell'apparato burocratico di un sistema la cui complessità, come visto, è già stata stigmatizzata. Si dubita, infine, che l'accertamento giudiziale possa, nella pratica, ritenersi soddisfatto della sola verifica di corrispondenza tra il modello certificato e il modello attuato, senza spingersi verso un controllo dell'idoneità in concreto delle cautele ritenute adeguate e certificate.

CONCLUSIONI

Con la presente ricerca si è tentato di affrontare le problematiche emerse nel corso degli ultimi anni in materia di reati ambientali e di analizzare la responsabilità dell'ente in tale settore.

Muovendo dalla qualificazione giuridica di ambiente come valore costituzionale, nel primo capitolo dell'elaborato è stata esaminata con attenzione la normativa ambientale venutasi a delineare nell'ordinamento italiano e il ruolo di impulso rivestito dal diritto internazionale e comunitario.

Un'articolata disamina è stata dedicata ai primi interventi posti in essere dal legislatore, sino a giungere al tanto atteso intervento di riforma del 2015 ispirato dalla ineludibile necessità, da un lato, di corrispondere alle indicazioni europee in materia ambientale, a fronte della riscontrata inadeguatezza preventiva e repressiva del c.d. Codice dell'Ambiente del 2006 e del deludente intervento normativo di recepimento nell'ordinamento interno delle Direttive comunitarie attuato con il D.lgs. n. 121 del 2011 e, dall'altro, di superare le soluzioni ermeneutiche emerse nella giurisprudenza degli ultimi anni, che avevano tentato - con rischiose forzature - di sussumere i disastri ambientali nelle fattispecie previste a tutela dell'incolumità pubblica.

Da un confronto tra l'odierno approccio alla questione ambientale rispetto all'inerzia del passato, è emerso come la legge n. 68 del 2015 abbia radicalmente innovato la disciplina degli illeciti ambientali, superando il tradizionale ricorso alle contravvenzioni in favore dell'incremento del rigore repressivo scaturito dalla configurazione come delitti delle nuove incriminazioni e mutando la struttura delle fattispecie da illeciti contravvenzionali di pericolo astratto a delitti di pericolo concreto e di danno.

Tuttavia, come ampiamente rilevato nella seconda sezione del capitolo primo, le numerose imperfezioni riscontrate nella formulazione dei nuovi eco-delitti hanno portato con sé inevitabili dubbi circa l'adeguatezza e l'effettività assicurata dalla nuova riforma alla tutela penale dell'ambiente.

Il secondo capitolo del lavoro è stato incentrato sul progressivo abbandono del granitico principio *societas delinquere non potest* avvenuto a seguito dell'introduzione

nel nostro ordinamento del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità degli enti, il cui contenuto denota una chiara impronta penalistica, nonostante la rubrica del decreto stesso definisca tale responsabilità come “amministrativa”.

Con il passare del tempo, la sensibilità maturata nei confronti della salvaguardia dell’ecosistema ha comportato, con il D.lgs. n. 121 del 2011, un’estensione della lista dei c.d. reati-presupposto della responsabilità *ex* 231, nella quale inizialmente non rientravano le fattispecie ambientali.

La lacunosità insita in tale intervento normativo ha ben presto generato la necessità di approdare ad un nuovo testo legislativo, che fungesse da correttivo rispetto alle numerose problematiche applicative riscontrate nella disciplina della responsabilità degli enti in materia ambientale: dopo aver analizzato a fondo le occasioni sfumate di riforma (tra le quali si annoverano il d.l. n. 136 del 2013, emanato per fronteggiare le emergenze ambientali legate - in particolare - al settore rifiuti nella Regione Campania, e il D.lgs. n. 46 del 2014, recante la nuova disciplina in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale), si è dunque giunti ad esaminare le novità introdotte dalla legge del 2015 in tale settore.

Oltre a dilatare le condotte generative della responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali, attraverso l’inserimento nell’articolo 25 *undecies* del decreto 231 di una serie di nuovi delitti (nello specifico, di inquinamento ambientale, di disastro ambientale, di inquinamento e disastro colposi, di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e di associazione per delinquere di stampo ambientale), la l. n. 68 del 2015 ha previsto per gli enti ritenuti responsabili di inquinamento o di disastro ambientale sanzioni interdittive, oltre che pecuniarie, della durata non superiore a un anno, nelle quali rientrano - a titolo esemplificativo - l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni o concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Lo schema oggi delineato dalla riforma, nonostante presenti un contesto più complesso nel quale il *focus* si trasferisce sull’effettivo ricorrere dell’evento lesivo, desta tuttavia ancora alcune perplessità se solo si considera l’inspiegabile mancato riferimento nell’articolo 25 *undecies* dei reati di omessa bonifica (art. 452 *terdecies* c.p.) e di impedimento del controllo (art. 452 *septies* c.p.).

L'elaborato ha trattato, inoltre, i primi casi giurisprudenziali attinenti alla materia della sicurezza del lavoro e dell'ambiente, esaminando nello specifico il criterio di imputazione oggettiva dell'ente previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 231 del 2001.

Si è osservato, in particolare, come la giurisprudenza - sia di merito, che di legittimità con la ben nota pronuncia relativa al caso *Thyssenkrupp* - abbia progressivamente consolidato la tesi secondo cui il criterio dell'interesse e del vantaggio, nei reati colposi di evento, debbano essere riferiti non già al reato, bensì alle condotte costitutive di esso e, quindi alla violazione di regole cautelari connesse al determinismo dell'esito giuridico.

Affinché il finalismo della condotta possa armonizzarsi con la non volontarietà dell'evento, tipica delle fattispecie colpose, è necessario pertanto che il comportamento causa dell'esito giuridico non sia stato dettato da esclusive finalità estranee alla società, ma sia riconducibile a scelte afferenti alla sfera degli interessi dell'ente, ovvero ispirate a strategie finalizzate ad ottenere benefici e vantaggi - anche solo mediati - per l'ente medesimo (quali, ad esempio, risparmio dei costi aziendali, velocità di esecuzione delle prestazioni, evasione più pronta delle commesse).

Il terzo capitolo, infine, è stato dedicato all'analisi del modello organizzativo, quale fondamentale strumento precauzionale per evitare la commissione dei reati da parte dell'ente, nonché della figura dell'Organismo di Vigilanza e delle caratteristiche richieste al medesimo in ragione della specificità della materia ambientale.

L'analisi della giurisprudenza ha rivelato un numero esiguo di pronunce che escludono la responsabilità dell'ente in virtù della corretta adozione e attuazione di un modello idoneo e la recente sentenza *Impregilo* ha assunto in tal senso carattere paradigmatico.

Le valutazioni critiche hanno investito non tanto i *compliance programs* in sé considerati, quanto il fatto che a giudicare della loro idoneità a prevenire i reati e della loro efficace attuazione sia il giudice penale: ciò che ha ingenerato una sostanziale disapprovazione nel mondo imprenditoriale è l'ampia discrezionalità riconosciuta in questo campo all'accertamento giudiziale, conseguente alla mancanza di una normativa che, al pari dell'articolo 30, D.lgs. n. 81 del 2008 in materia di sicurezza sul lavoro, descriva nel dettaglio il contenuto dei modelli organizzativi.

La ricerca di possibili correttivi ha evidenziato il pericolo insito nella soluzione di procedere ad una certificazione preventiva dei modelli, stante il carattere necessariamente dinamico dei medesimi.

BIBLIOGRAFIA

ABRAMI, *Storia, scienza e diritto comunitario dell'ambiente. Dalla conoscenza alla tutela degli ecosistemi*, Padova, 2001;

ABRIANI, *La responsabilità da reato degli enti: modelli di prevenzione e linee evolutive del diritto societario*, in *An. giur. ec.*, 2009, 194;

ABRIANI-GIUNTA, *L'organismo di vigilanza previsto dal d.lgs. 231/2001. Compiti e funzioni*, in *Rivista 231*, 2012, 194;

ABU AWWAD-MARANI, *Due nuovi reati in materia ambientale*, in *Cass. pen.*, 2012, IX, 3658;

ACCINNI, *Disastro "ambientale" ed elusione fiscale: due paradigmatici esempi di sostanziale violazione del principio di legalità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 755;

AGNESE, *La natura della responsabilità da reati degli enti*, in *Cass. pen.*, 2011, 1876 ss;

ALBAMONTE, *Danni all'ambiente e responsabilità civile*, Padova, 1989;

ALBERICO, *Il nuovo reato di combustione illecita di rifiuti*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 17 febbraio 2014;

ALESSANDRI, *Commento all'art. 27, comma 1, Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, (a cura di) BRANCA-PIZZORUSSO, 1991, 111;

ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010;

ALESSANDRI, *Commento all'art. 27, comma 1° Cost.*, in *Rapporti civili, commentario della Costituzione*, a cura di BRANCA-PIZZORUSSO, Bologna-Roma, 1991;

AMARELLI, *La riforma dei reati ambientali: luci ed ombre di un intervento a lungo atteso. A proposito di Carlo Ruga Riva, I nuovi ecoreati*, *Commento alla legge 22-5-2015, n. 68*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 30 luglio 2015;

AMARELLI, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa*, in *Cass. pen.*, fasc. 1, 2016, 405 ss;

AMARELLI, *I criteri di oggettivi di ascrizione del reato all'ente collettivo ed i reati in materia di sicurezza sul lavoro. Dalla teorica incompatibilità alla forzata convivenza*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 19 aprile 2013;

AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 167;

AMARELLI, *Commento a Trib. Trani, Sez. Molfetta, 11 gennaio 2010*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 848 ss;

AMATO, *Con l'eliminazione delle situazioni di rischio le misure cautelari diventano superflue*, in *Guida dir.*, n. 31, 2003, 72;

AMATO, *Il modello di organizzazione nel sistema di esonero dalla responsabilità: le ragioni di una scelta prudenziale*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2015, 2, 56-69;

AMATO, *Interesse e vantaggio nei reati colposi di evento: il vademecum della cassazione*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2016, 2, 215 ss;

AMATO, *Riflessioni giurisprudenziali sull'entità del "risparmio dei costi" della sicurezza ai fini dell'addebito di responsabilità*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2015, 3, 207;

AMENDOLA, *Delitti contro l'ambiente: arriva il disastro ambientale "abusivo"*, in www.lexambiente.it;

AMENDOLA, *La Confindustria e il disastro ambientale abusivo*, in www.questionegiustizia.it;

AMENDOLA, *Viva viva il disastro ambientale abusivo*, in www.lexambiente.it;

AMENDOLA, *Ma che significa veramente disastro ambientale abusivo?*, in www.lexambiente.it;

AMIRANTE, *Profili di diritto costituzionale dell'ambiente*, in DELL'ANNO-PICOZZA, *Trattato di diritto dell'ambiente, vol. 1, Principi generali*, Padova, 2012;

AMIRANTE, *Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee*, Milano, 2000;

AMODIO, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, 2005, 321 ss;

ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, Milano, 2007;

ALESSANDRI, *La vocazione penalistica dell'OdV e il suo rapporto con il modello organizzativo*, in BIANCHINI-DI NOIA, *I controlli societari. Molte regole, nessun sistema*, Milano, 2010, 109;

ARENA, *Assoluzione dell'ente per responsabilità ex 231: commento di prima lettura. Nota a Tribunale di Milano, Sentenza 17 novembre 2009*, in www.filodiritto.com, gennaio 2010;

ARROYO ZAPATERO-NIETO MARTIN, *El derecho penal economico en la era compliance*, Valencia, 2013;

ASCIONE, *La tutela penale rispetto al rischio amianto*, *Giur. merito*, 2010, 900 ss;

ASSUMMA-LEI, *Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*, in LEVIS-PERINI, *Commento al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231. La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Bologna, 2014, 167;

ASTROLOGO, *Brevi note sull'interesse e il vantaggio nel d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2006, 192 ss;

ASTROLOGO, *Interesse e vantaggio quali criteri di attribuzione della responsabilità dell'ente nel d.lgs. n. 231/2001*, in *Ind. pen.*, 2003, 656 ss;

AZZALI, *La tutela penale dell'ambiente*, Padova, 2001;

BAJINO, *Problemi attuali di diritto penale ambientale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1988, 448;

BAJINO, *Ambiente nel diritto (tutela dell')*, in *Dig. disc. pen.*, I, 1987, 115 ss;

BAJINO, *La tutela dell'ambiente nel diritto penale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1990, 351 ss;

BARBUTO, *Reati in materia di edilizia e di inquinamento*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, (a cura di) BRICOLA-ZAGREBELSKY, Torino, 1987, 303 ss;

BARTOLI, *Causalità e colpa nella responsabilità penale per esposizione dei lavoratori ad amianto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 597 ss;

BARTOLI, *Responsabilità penale da amianto: una sentenza destinata a segnare un punto di svolta*, in *Cass. pen.*, 2011, 1712 ss;

BARTOLI, *La responsabilità penale da esposizione dei lavoratori ad amianto*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 25 gennaio 2011;

BARTOLI, *Luci ed ombre della sentenza delle sezioni unite sul caso Thyssenkrupp*, in *Giur. it.*, 2014, 2565 ss;

BARTOLI, *La recente evoluzione giurisprudenziale sul nesso causale nelle malattie professionali da amianto*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, fasc. 3-4, 2014, 396 ss;

BARTOLOMUCCI, *L'adeguatezza del modello nel disposto del d.lgs. 231 e nell'apprezzamento giudiziale. Riflessioni sulla sentenza d'appello "Impregilo"*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2012, 167 ss;

BAUDINO-SANTORIELLO, *La responsabilità dei componenti dell'organismo di vigilanza*, in *Rivista 231*, 2009, 79 ss;

BECCARIA, *Dè Delitti e delle pene*, (a cura di) PISAPIA, Milano, 1973, 128;

BECK-O'BRIEN, *Corporate Criminal Liability*, in *American Criminal Law Review*, 37, Spring 2000, n. 2, 261 ss;

BELL, *Il processo alla centrale termoelettrica di Porto Tolle: gli ex amministratori delegati di Enel condannati per pericolo di disastro sanitario*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it;

BELL-VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 21 luglio 2015.

BENOZZO, *La direttiva sulla tutela penale dell'ambiente tra internazionalità, grave negligenza e responsabilità delle persone giuridiche*, in *Dir. e giur. agr. alim. amb.*, 2009, n. 5, 301;

BENVENUTO, *Organi sociali e responsabilità amministrativa da reato dell'ente*, in *Le società*, 2009, 679;

BERNARDI, *La competenza penale accessoria dell'Unione Europea: problemi e prospettive*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2012, 1, 43-48;

BERNARDI, *Diritto europeo e pluralismo culturale*, in *Ann. Univ. Ferrara, Scienze Giuridiche*, Nuova serie, Vol. XXI, 2007, n. 2;

BERNASCONI, *Il reato ambientale*, Pisa, 2008;

BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiusuridicità, colpevolezza*, Pisa, 2008;

BERNASCONI, *Il difficile equilibrio tra legalità ed offensività nella tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2003, 56 ss;

BERNASCONI, *Introdotta anche in Svizzera la responsabilità penale dell'impresa*, in *Cass. pen.*, 2003, 4047;

BERNASCONI, *“Razionalità” e “irrazionalità” della Cassazione in tema di idoneità dei modelli organizzativi*, in *Dir. proc. pen.*, 2014, 1425 ss;

BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano, 1971;

BIGATTI, *Acque, AIA e sanzioni - Le sanzioni applicabili al gestore di un impianto soggetto ad A.I.A. in caso di superamento dei limiti massimi di emissione dei parametri previsti dalla normativa in materia di scarichi idrici il cui rispetto sia stato imposto dal provvedimento di autorizzazione*, in www.lexambiente.it;

BLAIOTTA, *Causalità e neoplasie da amianto*, in *Cass. pen.*, 2003, 3391 ss;

BORTOLETTO-PARODI, *Modello organizzativo e reati ambientali: luci e ombre dopo la riforma nel rapporto con il testo unico dell'ambiente*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2012, I, 147;

BOSI-SOTIS, *Il bizzarro caso dei pesci “in malam partem”*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it;

BOULOC, *La cirriminalisation du comportement collectif - France*, in *La criminalisation du comportement collectif-Criminal Liability of Corporations*, DOELDER-TIEDMANN, 1996;

BRAITHWAITE, *Enforced self-regulation: a new strategy for corporate crime control*, in *81 Mich. L. Rev.*, 1982, 1466 ss;

BRICCHETTI-PISTORELLI, *Responsabili anche gli enti collettivi*, in *Guida dir.*, 2007, 35, 41;

BRICOLA, *Aspetti penalistici degli inquinamenti, Profili penali*, in *Atti del V simposio di studi di diritto e procedura penali*, Milano, 1974, 52;

BRICOLA, *Il costo del principio “societas deliquere non potest” nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, 951 ss;

BRUNELLI, *Il disastro populistico*, in *Criminalia*, 2014, 254 ss;

BURLA-CIERI-MACCANI, *La responsabilità da reato delle società*, in *Il Sole 24 ore*, 2009, 27;

CANGELOSI, *Tutela dell'ambiente e territorialità dell'azione ambientale*, Milano, 2009;

CAPUTO, *La mano invisibile: codici etici e cultura d'impresa nell'imputazione della responsabilità agli enti*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1/2013, 101 ss;

CARACCIOLI, *Responsabilità penale “propria” delle persone giuridiche*, in *Scritti in onore di Marcello Gallo. Scritti degli allievi*, Torino, 2004;

CARAVITA, *Diritto pubblico dell'ambiente*, Bologna, 1990;

CARDIA, *La disciplina sulla sicurezza nel luogo di lavoro nella prospettiva del d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2, 2008, 77 ss;

CARINO-VANETTI, *I reati ambientali per le società: commento alla recente circolare Assonime*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2012, 10, 845;

CATELLANI, *Responsabilità da reato delle aziende e sicurezza del lavoro*, Milano, 2012;

CASAROLI, *Sui criteri di imputazione della responsabilità da reato della persona giuridica*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2008, 3, 572 ss;

CASARTELLI, *La responsabilità degli enti per i reati ambientali. Ancora a proposito del d.lgs. n. 121/2011, di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 23 marzo 2012;

CASELLATO, *Sul criterio oggettivo dell'interesse o vantaggio ai fini dell'imputazione dell'illecito colposo alla persona giuridica. In particolare la responsabilità da reato ambientale dell'ente ex art. 25 undecies D.lgs. 231/2001, tra criticità attuali ed incertezze future*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1-2, 2015, 8 ss;

CASTELLANA, *Diritto penale dell'Unione Europea e principio societas delinquere non potest*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1996, 772;

CASTOLDI, *Il “ritorno” al disastro innominato*, in *Riv. giur. amb.*, 5, 2008;

CASTRONOVO, *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell'incertezza nella struttura del reato*, Roma, 2012;

CATALANO-GIUNTELLI, *Interesse e/o vantaggio dell'ente: nuovi percorsi giurisprudenziali (in particolare nei reati colposi)*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2012, 104 ss;

CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente, contributo all'analisi delle norme penali a struttura contravvenzionale*, Padova, 1996;

CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura "sanzionatoria"*, Padova, 1996;

CATENACCI, *I reati ambientali e il principio di offensività*, in CATENACCI-MARCONI, *Temi di diritto penale dell'economia e dell'ambiente*, Torino, 2009, 291 ss;

CATENACCI, *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 1074 ss;

CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, 2004;

CHECCACCI, *Responsabilità da reato degli enti per infortuni sul lavoro: la sentenza del Tribunale di Trani*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2010, 539 ss;

CHILOSI, *231 e ambiente. Spunti operativi e casistica*, Bologna, 2013;

CHILOSI, *La responsabilità amministrativa degli enti dipendente dai reati ambientali: il punto a tre anni dal D.lgs. 121/2011 e prospettive di riforma a seguito del nuovo disegno di legge sui delitti contro l'ambiente*, in *Resp. amm. soc. enti*, III, 2014;

CHILOSI, *La responsabilità amministrativa delle imprese per la sicurezza*, in *Ambiente & Sicurezza*, 2011, 30 ss;

CIPOLLA, *L'elusione fraudolenta dei modelli di organizzazione*, in *Arch. pen.*, 2013, 2;

COCCO, *La legislazione in tema d'ambiente è ad una svolta?*, in *Riv. Giur. Ambiente*, 2002, 419 ss;

COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 95 ss;

COFFEE, *No Soul to Damn: No Body to Kick": An Unscandalized Inquiry into the Problem of Corporate Punishment*, in *Michigan Law Review*, Vol. 79, n. 3, 1981;

COLACURCI, *L'idoneità del modello nel sistema 231, tra difficoltà operative e possibili correttivi*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 13 ottobre 2015;

COLAVECCHIO, *La tutela dell'ambiente fra Stato e Regioni: l'ordine delle competenze nel prisma della giurisprudenza costituzionale*, in GABRIELE-NICO, *La tutela multilivello dell'ambiente*, Bari, 2005, 11;

CONSULICH, *Vigilantes puniri possunt. I destini dei componenti dell'organismo di vigilanza tra doveri impeditivi e cautele relazionali*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2015, 3, 437;

CONTE, *Il riconoscimento della responsabilità penale delle persone giuridiche nella legislazione francese*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1994, 93 ss;

CORBETTA, *Il "disastro innominato": una fattispecie "liquida" in bilico tra vincoli costituzionali ed esigenze repressive*, in *Criminalia*, 2014, 275 ss;

CORBETTA, *Il disastro "provocato" dall'Ilva di Taranto, tra forzature giurisprudenziali e inerzie del legislatore*, in *Il Corriere del merito*, 2012, 869 ss;

CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, Padova, 2003;

CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2004;

CORIGLIANO, *L'imputazione oggettiva del reato colposo all'ente e il criterio dell'interesse o vantaggio*, in *Cass. pen.*, 2016, 705 ss;

CORN, *Il principio di precauzione nel diritto penale*, Torino, 2013;

COSTATO-MANSERVISI, *Profili di diritto ambientale nell'Unione europea*, Seggiano di Pioltello, 2012, 65;

D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia*, Milano, 2012;

D'ALESSANDRO, *Il diritto penale dei limiti-soglia e la tutela dai pericoli del settore alimentare*, in *Scritti per Federico Stella*, Napoli, 2007, 1133 ss;

D'ANGELO, *Responsabilità penale di enti e persone giuridiche*, Rimini, 2008;

D'ARCANGELO, *I canoni di accertamento della idoneità del Modello Organizzativo nella giurisprudenza*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2, 2011, 141;

D'ARCANGELO, *Il ruolo e la responsabilità dell'organismo di vigilanza nella disciplina antiriciclaggio*, in *Rivista 231*, 2009, 65;

D'ARCANGELO, *Il sindacato giudiziale sulla idoneità dei modelli organizzativi nella giurisprudenza più recente*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2015, 51 ss;

D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2, 2008, 77 ss;

D'ARCANGELO, *L'aggiornamento del modello organizzativo tra modifiche normative e affinamento delle best practice*, in *Rivista* 231, 2013, 166;

DELLA RAGIONE, *Responsabilità da reato degli enti e sicurezza sul lavoro: profliti problematici in tema di delitti colposi di evento*, in *Giust. pen.*, 2011, 300 ss;

DELL'ANNO, *Manuale di diritto dell'ambiente*, Padova, 2003;

DELITALIA, *Il rispetto della persona umana nell'esecuzione della pena*, in *Iustitia*, 1956, 316 ss;

DE FALCO, *Delitti contro l'ambiente: tra incongruenze normative e difficoltà probatorie il margine di rischio per imputati ed enti non sembra poi così ampio*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it;

DE FALCO, *Interesse e vantaggio dell'ente in tema di salute e sicurezza del lavoro: dal risparmio episodico di costi alle scelte globali di "non sicurezza"*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2016, 53 ss;

DE MAGLIE, *Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell'impresa. Crisi e innovazioni nel diritto penale statunitense*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 88 ss;

DE MAGLIE, *Società delinquere non potest*, Padova, 1999;

DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002;

DE MAGLIE, *Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell'impresa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 89 ss;

DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Milano, 2012;

DE SIMONE, *Persone giuridiche, responsabilità penale e principi costituzionali*, in *Criminalia*, 2010, 605 ss;

DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) di imputazione*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it;

DE SIMONE, *Il nuovo codice francese e la responsabilità penale delle personnes morales*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 189 ss;

DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Milano, 2008;

DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 456;

DE VERO, *Prospettive evolutive della responsabilità da reato degli enti collettivi*, in *Rivista* 231, 2011, 14;

DE VERO, *I reati societari nella dinamica nella dinamica evolutiva della responsabilità ex crimine degli enti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, 727;

DIEDDA, *Il testo unico per la sicurezza e la salute dei lavoratori: molto rumore per (quasi) nulla?*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 100 ss;

DI AMATO, *La responsabilità penale da amianto*, Milano, 2003;

DI GERONIMO, *Il criterio di imputazione oggettiva del reato colposo dell'ente: prime applicazioni giurisprudenziali e valorizzazioni della teoria organica*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2010, 3, 165;

DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI, *Reati e responsabilità dell'ente. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2010, 98;

DI GIOVINE, *Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, 2009, 1343;

DI GIROLAMO, *I compliance programs: un tema di governo societario da svolgere a cura dell'assemblea*, in *Riv. soc.*, 2008, 959;

DI NARDO-DI NARDO, *I reati ambientali*, II ed., Padova, 2006, 49;

DOLCINI, *Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio. Riflessioni in tema di fonti, diritto penale minimo, responsabilità degli enti e sanzioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 15 ss;

DOVERE, *La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un'innovazione a rischio di ineffettività*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2008, 97 ss;

DOVERE, *Osservazioni in tema di attribuzione all'ente collettivo dei reati previsti dall'articolo 25 septies del d.lgs. n. 231/2001*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2008, 322 ss;

ENGISH, *Einführung in das juristische Denken*, 4 Auflage, Stuttgart, 1968, trad. it. a cura di BARATTA, *Introduzione al pensiero giuridico*, Milano, 1970, 217 ss;

EPIDENDIO, *I principi costituzionali e internazionali e la disciplina punitiva degli enti*, in BASSI-EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2006, 454 ss;

EPIDENDIO-PIFFER, *Criteri di imputazione del reato all'ente: nuove prospettive interpretative*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2008, 3, 12;

EPIDENDIO-PIFFER, *La responsabilità degli enti per reati colposi*, in *d.lgs. n. 231 del 2001: dieci anni di esperienze nella legislazione e nella prassi*, in *Gli Speciali de Le Società*, 2011, 38;

FALZEA, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in AA.VV., *La responsabilità delle penale delle persone giuridiche in diritto comunitario*, Milano, 1981;

FERRANTE, *La "suitas" nel sistema penale italiano*, Napoli, 2010;

FIANDACA, *La legalità penale negli equilibri del sistema politico costituzionale*, in *Foro it.*, 2000, V, 138;

FIANDACA, *Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale*, in *Foro it.*, 1988, 1385;

FIANDACA, *Considerazioni su colpevolezza e prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, 836;

FIMIANI, *Il sistema 231 applicato alla gestione dei rifiuti*, (a cura di) FICCO, *Gestire i rifiuti tra scienza e tecnica*, Milano, 2013, 319;

FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente. I reati e le sanzioni. Il sistema delle responsabilità. Le indagini, il processo e la difesa*, Milano, 2015;

FIMIANI, *Gli illeciti in materia di autorizzazione integrata ambientale*, in *Bollettino rifiuti*, n. 210, 10/13;

FIGLIOLA, *Corporate criminal Liability and Compliance programs – Vol. I Liability "ex crimine" of legal entities in member states*, Napoli, 2012;

FIGLIOLA, *Reato in generale*, in *Enc. dir.*, Vol. XXXVIII, Milano, 1987, 797 ss;

FIGLIOLA-SELVAGGI, *Compliance programs e dominabilità “aggregata” del fatto. Verso una responsabilità da reato dell’ente compiutamente personale*, in *Dir. pen. cont.*, *Riv. trim.*, 3-4, 2014, 125 ss;

FLICK, *Parere pro-veritate sulla riconducibilità del disastro ambientale all’art. 434 c.p.*, in *Cass. pen.*, 2015, 12 ss;

FLORA, *Le sanzioni punitive nei confronti delle persone giuridiche: un esempio di metamorfosi della sanzione penale?*, in *Dir. proc. pen.*, 2003, 1398;

FOFFANI, *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, 2003, 672;

FONDAROLI, *L’organismo di vigilanza ex art. 6 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: profili di responsabilità penali*, in *Studi in memoria di G. Marini*, Napoli-Roma, 2010, 309 ss;

FORTI, *“Accesso” alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione*, in *Criminalia*, 2006, 155;

FORTI, *Il crimine dei colletti bianchi come dislocazione dei confini normativi. “Doppio standard” e “doppio vincolo” nella decisione di delinquere o di blow the whistle*, in BERIA DI ARGENTINE, *Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro*, Milano 2009, 173 ss;

FORTI, *La “chiara luce della verità” e “l’ignoranza del pericolo”. Riflessioni penalistiche sul principio di precauzione*, in *Scritti per Federico Stella*, Napoli, 2007, 573;

FORZATI, *Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d’eccezione oltre lo stato di diritto*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 11 marzo 2015;

FRASCINELLI-GUGLIELMI-MONTANARO, *La vigilanza del collegio sindacale in tema ambientale: prime riflessioni*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2013, I, 101;

GALLETTI, *I modelli organizzativi nel d.lgs. 231/2001: le implicazioni per la corporate governance*, in *Giur. comm.*, 2006, 134;

GALLO, *I reati di pericolo*, in *Il foro penale*, 1969, 3 ss;

GALOTTO-PRATI, *Scarichi, inquinamento idrico e difesa del suolo*, Milano, 2008;

GARGANI, *I mille volti del disastro*, in *Criminalia*, 2014, 251 ss;

GARGANI, *Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: responsabile "per definizione" la persona giuridica?*, in *Studi in onore di Mario Romano*, Vol. III, Napoli, 2011, 1939 ss;

GARGANI, *Reati contro la pubblica incolumità*, Vol IX, in GROSSO-PADOVANI-PAGLIARO, *Trattato di diritto penale*, Milano, 2008, 469 ss;

GARGANI, *La protezione immediata dell'ambiente tra gli obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in VINCIGUERRA-DASSANO, *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, 2010, 420 ss;

GARUTI, *Profili giuridici del concetto di "adeguatezza" dei modelli organizzativi*, in *Resp. amm. soc. enti*, 3, 2007, 11;

GATTA, *Abolitio criminis e successione di norme "integratrici": teoria e prassi*, Milano, 2008, 879 ss;

GATTA, *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it;

GENTILE, *Incidenti sul lavoro e interesse dell'ente*, in *Corr. merito*, 2012, 2, 169;

GIAMPIETRO, *La responsabilità per danno all'ambiente. Profili amministrativi, civili e penali*, Milano, 1988;

GIAMPIETRO, *Diritto alla salubrità dell'ambiente*, Milano, 1980;

GIANNINI, *Ambiente, saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. Trim. Dir. Pubb.*, Milano, 1973, 23 ss;

GIAVAZZI, *Poteri e autonomia dell'organismo di vigilanza: prime certezze, nuove incertezze*, in *Le società*, 2012, 1218;

GIUNTA, *Il bene giuridico dell'ambiente: nozione e impieghi nel campo del diritto penale*, in *Ambiente e diritto*, (a cura di) GRASSI-CECCHETTI-ANDRONIO, Perugia, 1999, Vol. II, 575

GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 1100 ss;

GIUNTA, *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, in *Criminalia*, 2006, 227;

GIUNTA, *I contorni del “disastro innominato” e l’ombra del principio di determinatezza*, in *Giur. cost.*, 2008, 3539;

GRILLO, *La politica criminale in Italia nel quadro della lotta contro la criminalità ambientale (parte prima)*, in *Ambiente & Sviluppo*, n. 7, 2011, 647 ss;

GRASSO, *Il Trattato di Lisbona e le nuove competenze penali dell’Unione*, in *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, 2326 ss;

GROSSO, voce *Responsabilità penale*, in *Noviss. dig. it.*, Vol XV, 1976, 712 ss;

GUERINI, *L’interesse o vantaggio come criterio di imputazione dei reati colposi di evento agli enti collettivi. Riflessione a margine del caso Thyssenkrupp*, in *Resp. amm. soc. enti*, 3, 2012, 83 ss;

GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti. Sanzioni e loro natura*, Milano, 2006;

GUARINIELLO, *Malattie professionali, tumori da amianto, asbestosi*, in *Foro it.*, 2000, 278 ss;

GUARINIELLO, *I tumori professionali nella giurisprudenza penale*, in *Foro it.*, 1999, 237;

GUASTINI, *Le fonti del diritto e l’interpretazione*, Milano, 1993;

GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti: sanzioni e loro natura*, Milano, 2006;

GUGLIELMI-MONTANARO, *I nuovi ecoreati: prima lettura e profili problematici*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2015, 13;

HASSEMER, *Produktverantwortung im modern Strafrecht*, Heidelberg, 1996;

HASSEMER, *Kennzeichen und Krisen des modernen Strafrecht*, in *ZRP*, 1992, 378 ss;

HEINE, *Recenti sviluppi e principali questioni del diritto penale dell’ambiente in Europa*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2011, 105 ss;

IACOVIELLO, *Schema della requisitoria pronunciata avanti alla Sezione I penale della Corte di Cassazione nel processo Eternit*, 19 novembre 2014, in www.dirittopenalecontemporaneo.it;

IELO, *Le lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti*, in *Rivista 231*, 2008, 58;

IELO, *Compliance Programs: natura e funzione nel sistema di responsabilità degli enti. Modelli organizzativi e d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2006 103;

INSOLERA-MONTUSCHI, *Il rischio da amianto. Questioni sulla responsabilità civile e penale*, Bologna, 2006;

JONAS, *Il principio di responsabilità, Un'etica per una civiltà tecnologica*, tr. it. a cura di PORTINARO, Torino, 2002;

LEDDA, *Caso Thyssenkrupp. Cassazione settembre 2014. Composizione dell'OdV e idoneità dei modelli organizzativi. Spunti di riflessione*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2015, I, 265;

LEIGHT, *The Criminale Corporations and other Groups*, in *Ottawa Law Review*, 1977, 247;

LEOCI, *Impresa, ambiente e qualità di vita: i bilanci della sostenibilità*, Bari, 2007;

LA ROSA, *Teoria e prassi del controllo interno ed esterno sull'illecito dell'ente collettivo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 104 ss;

LO MONTE, *Commento alla Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Codice dell'ambiente*, (a cura di) GRECO, Roma, 2009, 1293 ss;

LO MONTE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo*, Milano, 2004;

LO MONTE, *Uno sguardo sullo schema di legge delega per la riforma dei reati in materia di ambiente: nuovi "orchestrali" per vecchi "spartiti"*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2008, 54 ss;

LO RUSSO, *La responsabilità "da reato" degli enti collettivi nell'ordinamento italiano. Profili dogmatici ed applicativi*, Bari, 2005;

LOMBARDI, *I profili giuridici della nozione di ambiente: aspetti problematici*, in *Foro amm. TAR*, fasc. 2, 2002, 764;

LOY, *In tema di responsabilità dell'ente e reati colposi d'evento (art. 25-septies d.lgs. 231/2001)*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 11 novembre 2011;

LUDERSENN, *Abschaffen des Strafens?*, Frankfurt a M., 1995;

LUNGHINI-PARIS, *D.lgs. n. 231 e responsabilità dell'ente per i reati colposi*, in *Corr. mer.*, 2011, 7, 403 ss;

MADEO, *Un recepimento solo parziale della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. proc. pen.*, 2011, 9, 1055 ss;

MAIELLO, *La natura (formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. 231 n. 231/2001. Una "truffa delle etichette" davvero innocua?*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2002, 879 ss;

MALVASI, *L'onere della prova nella responsabilità ex d.lgs. 231/2001, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 27735 del 16.7.2010*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2011, 193;

MANACORDA, *La dinamica dei programmi di compliance aziendale: declino o trasfigurazione del diritto penale dell'economia?*, in *Le Società*, 2015, 473 ss;

MANCINI, *L'introduzione dell'art. 25 septies: criticità e prospettive*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2, 2008, 53 ss;

MANDUCHI, *La riforma dei reati ambientali e il D.lgs. 231/2011: prime riflessioni*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2011, 731 ss;

MANNA, *La nuova legislazione penale in tema di tutela penale dell'ambiente tra illegittimità comunitarie e illegittimità costituzionali*, in *Arch. pen.*, 2011, 763;

MANNA, *La responsabilità delle persone giuridiche: il problema delle sanzioni*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1999, 919 ss;

MANNA, *Le tecniche penalistiche di tutela dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1997, 665;

MANNA, *La cd. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *Cass. pen.*, 2003, 3, 1101 ss;

MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d'insieme*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2002, 517 ss;

MANTINI, *Per una nozione costituzionalmente orientata di ambiente*, in *Riv. Giur. Ambiente*, 2006, 211;

MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 2009;

MARCOLINI, *Decisione-quadro o direttiva per proteggere l'ambiente attraverso il diritto penale?*, in *Cass. pen.*, 2006, 244-5;

MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, V ed., Milano, 2015;

MARINUCCI, *Diritto penale dell'impresa: il futuro è già cominciato?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1481;

MARRA, *Prevenzione mediante organizzazione*, Torino, 2009;

MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, in GAROFOLI-TREU, *Il libro dell'anno del diritto 2016 Treccani*, Roma, 2016;

MASERA, *La malattia professionale e il diritto penale*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 10 novembre 2011;

MASERA, *Danni da amianto e diritto penale*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 29 ottobre 2010;

MASIA, *Infortuni sul lavoro e responsabilità d'impresa: colpa di organizzazione e organizzazione della colpa, anche alla luce del d.lgs. 9 aprile 2009, n. 81*, in *Resp. amm. soc. enti*, 3, 2008, 107 ss;

MELCHIONDA, *Interferenze di disciplina fra la responsabilità sociale delle imprese e la responsabilità "da reato" degli enti. Il ruolo dei c.d. "codici etici"*, in SCARPONI, *Globalizzazione, responsabilità sociale delle imprese e modelli partecipativi*, Trento, 2007, 215 ss;

MEREU, *La responsabilità da reato degli enti collettivi e criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi*, in *Ind. pen.*, 2006, 56 ss;

MERLIN, *La tutela penale dell'ambiente nella direttiva 2008/99/CE*, in *Ambiente & Sicurezza*, 2009, 86;

MERLIN-LOSENGO, *Ambiente. Il nuovo modello per la tutela penale*, in *Ambiente e sicurezza*, 2015, 12, 23;

MICHELINI, *Responsabilità delle persone giuridiche e normativa internazionale multilaterale*, in *Quest. giur.*, 2002, 1079 ss;

MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Napoli, 1997;

MOCCIA, *Euforie tecnicistiche nel "laboratorio della riforma del codice penale"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 453, ss;

MOLINO, Rel. N. III/04/2015 (Corte di Cassazione. Ufficio del Massimario. Settore penale), *Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 3 giugno 2015;

MONGILLO, *Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e responsabilità da reato dell’ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione*, in STILE-FIORELLA-MONGILLO, *Infortuni sul lavoro e dovere di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla “colpa” dell’ente*, Napoli, 2014, 50 ss;

MONTALENTI, *Organismo di vigilanza e sistema dei controlli*, in *Giur. comm.*, 2009, 643;

MONTUSCHI, *Dai principi al sistema di sicurezza del lavoro*, in *La nuova sicurezza sul lavoro, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche*, a cura di ZOLI, Vol. I, Bologna, 2011;

MUCCIARELLI, *Errore e dubbio dopo la sentenza 364/88*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, 235;

MUSCO, *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive*, in *Dir. giust.*, 2001, n. 23;

NIETO MARTIN-LASCURAIN SANCHEZ-BLANCO CORDERO, *Manual de cumplimiento penal en la empresa*, Valencia, 2015;

OLIVARES, *Sulla responsabilità penale delle persone giuridiche e sul passaggio della responsabilità dalle persone fisiche in Spagna*, in *Dir. pen. XXI sec.*, 2008, 293;

ONIDA, *La ripartizione delle competenze per l’ambiente nella pubblica amministrazione*, in *Riv. giur. amb.*, 1986, 15;

PAGANO, *Saggi politici. Dè principi, progressi e decadenza della società (1791-1792)*, (a cura di) FIRPO-SALVETTI FIRPO, Napoli, 1993, 210;

PALAZZO, *Morti da amianto e colpa penale*, in *Dir. proc. pen.*, 2011, 185 ss;

PALAZZO, *Introduzione ai principi del diritto penale*, Torino, 1999;

PALAZZO, *Associazioni illecite e illeciti delle associazioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, 418 ss;

PALAZZO, *Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, 947;

PALIERO, *Dieci anni di “corporate liability” nel sistema italiano: il paradigma imputativo nell’evoluzione della legislazione e della prassi*, in *Le Società*, suppl. al n. 12, 2011, 5;

PALIERO, *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi societas delinquere (et puniri) potest*, in *Corr. Giur.*, 2001, 845;

PALIERO, *La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per la “Parte generale” di un codice penale dell’Unione europea*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 447 ss;

PALIERO, *La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri di imputazione*, in AA.VV., *Il nuovo diritto penale delle società*, 2002, 51;

PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica nell’ordinamento italiano: profili sistematici*, in PALAZZO, *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, 2003;

PALIERO, *La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta della criminalità economica*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1993, 1046 ss;

PALIERO, *La società punita: del come e del perché e del per cosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1534;

PALIERO, *Problemi e prospettive della responsabilità penale dell’ente nell’ordinamento italiano*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1996, 1173 ss;

PALIERO, *Responsabilità dell’ente e cause di esclusione della colpevolezza: decisione “lassista” o interpretazione costituzionalmente orientata?*, in *Le Società*, 2010, 476 ss;

PALIERO, *Responsabilità degli enti e principio di colpevolezza al vaglio della Cassazione: occasione mancata o definitivo de profundis?*, in *Le Società*, 2014, 474 ss;

PALIERO, *Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell’ente, sub art. 7*, in LEVIS-PERINI, *Commento al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Bologna, 2014, 186 ss;

PALIERO-TRAVI, *La sanzione amministrativa. Profili sistematici*, Milano, 1988;

- PANSARELLA, *Reati ambientali: il set dei controlli a presidio*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2012, I, 241;
- PAOLI, *Esposizione ad amianto e disastro ambientale: il paradigma di responsabilità adottato nella sentenza Eternit*, in *Cass. pen.*, 2014, 1802 ss;
- PAONE, *Il reato di omessa bonifica secondo i recenti orientamenti della Cassazione*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2008, 119 ss;
- PAONESSA, *Gli obblighi di tutela penale*, Pisa, 2009, 232 ss;
- PASCULLI, *Principio di offensività e reati di pericolo con riferimento alla responsabilità da reato degli enti per le fattispecie a tutela dell'ambiente*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2015, I, 73 ss;
- PASCULLI, *La responsabilità da reato degli enti collettivi nell'ordinamento italiano*, Bari, 2005;
- PATERNITI, *Politiche legislative di prevenzione e delitti contro l'ambiente*, in *Resp. amm. soc. enti*, 4/2015, 38;
- PATRONO, *Verso la soggettività penale di società ed enti*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2002, 185;
- PATRONO, *Inquinamento idrico e atmosferico: la disciplina penale dopo il c.d. T.U. ambientale*, in www.lexambiente.it;
- PECORARIO-PETRONZI, *La colpa "nell'interesse o a vantaggio": è giusto stravolgere il contenuto tipico di un istituto per far fronte alla confusione legislativa?*, in *Resp. amm. soc. enti*, 3, 2015, 245 ss;
- PECORELLA, *Societas delinquere non potest*, in *Riv. giur. lav.*, 1977, IV, 367;
- PECORELLA, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Cass. pen.*, 2003, 80 ss;
- PEDRAZZI, *Codici etici e leggi dello Stato*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1993, 1049 ss;
- PELAZZA, *Responsabilità amministrativa dell'ente per omicidio colposo del lavoratore commesso con violazione della normativa antinfortunistica*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 21 marzo 2011;
- PELLISSERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche in Svizzera*, in *Dir. pen. XXI sec.*, 2, 2008, 345;

PELLISSERO, *La “nuova” responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. 8.6.2001)*, in *Leg. pen.*, 2002, 576 ss;

PELLISSERO, *Disposizioni sostanziali*, in PELLISSERO-FIDELBO, *La nuova responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *Leg. pen.*, 2002, 575 ss;

PELLISSERO, *L'estensione della responsabilità degli enti ai reati colposi. Una riflessione sui rapporti tra parte generale e parte speciale del d.lgs. 231/2001*, in *Scritti in onore di A.M. Stile*, Napoli, 2013, 1207;

PERINI, *La valutazione giudiziale del modello organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 10, 2016, 876;

PICILLO, *Tra le ragioni della vita e le esigenze della produzione: l'intervento penale ed il caso Ilva di Taranto*, in *Arch. pen.*, fasc. 2, 2013;

PICILLO, *La responsabilità da coreato degli enti: il criterio dell'imputazione oggettiva*, in *Arch. pen.*, 2013, 3 ss;

PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale: profili dommatici e politico-criminali*, Milano, 2004;

PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2002, 574;

PIERGALLINI, *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni. Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 1356;

PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del «Modello Organizzativo» ex d.lgs. 231/2001)*, 842;

PISANI, *L'inquinamento delle acque: aspetti procedurali*, in *Giur. agr. it.*, 1971, 607;

PISANI, *Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società per azioni*, Milano, 2003;

PISTORELLI, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti. d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, (a cura di) LEVIS-PERINI, Bologna, 2014, 3 ss;

PISTORELLI-SCARCELLA, *Relazione dell'Ufficio del massimario presso la corte di cassazione sul d.lgs. n. 121 del 2011*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it;

- PLANTAMURA, *Una nuova frontiera europea per il diritto penale*, in *Dir. proc. pen.*, 2009, 918 ss;
- PLANTAMURA, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, Bari, 2007;
- PLANTAMURA, *Responsabilità individuali e degli enti nel d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 di attuazione delle direttive europee sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2011, 477;
- POSTIGLIONE, *D.l. 10 dicembre 2013, n. 136 in tema di emergenze ambientali*, in *Dir. giur. ag. al. amb.*, 2014, 3-4, 193 ss;
- PRATI, *Scarichi e inquinamento idrico dopo il T.U. ambientale*, Milano, 2006;
- PREDIERI, *Paesaggio*, in *Enc. dir.*, XXXI, Milano, 1981, 508;
- PRESUTTI-BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2013;
- PULITANÒ, *La responsabilità da reato degli enti: i criteri di imputazione delle società*, Milano, 2002;
- PULITANÒ, voce *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enc. dir.*, Vol. VI, 2002, 956;
- PULITANÒ, *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 415 ss;
- PULITANÒ, *Responsabilità degli enti e reati colposi*, in STILE-MONGILLO-STILE, *La responsabilità da reato degli enti collettivi. A dieci anni dal d.lgs. 231/2001*, Napoli, 2013, 247;
- RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, Padova, 2009;
- RAMACCI, *Il "disastro ambientale" nella giurisprudenza di legittimità*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2012, 8-9, 722 ss;
- RAMACCI, *Rifiuti: la gestione e le sanzioni*, Piacenza, 2014;
- RAMACCI, *Responsabilità amministrativa degli enti collettivi e reati ambientali*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2012, VII, 639;
- RIONDATO, *Tipo criminologico e tipo normativo d'autore al cospetto della responsabilità penale dell'ente (d.lgs. n. 213/2001). Il caso dell'"ente pubblico"*, in AA.VV., *Il soggetto autore del reato: aspetti criminologici, dogmatici e di politica criminale*, Padova, 2013, 112 ss;

RIVERDITI, *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione. Circolarità ed innovazione dei modelli sanzionatori*, Napoli, 2009;

ROBINSON, *The criminal law of ancient Rome*, The Johns Hopkins University Press, 1995;

ROMANO, “Meritevolezza di pena”, “bisogno di pena” e teoria del reato, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 39 ss;

ROMANO, *Societas delinquere non potest (Nel ricordo di Franco Bricola)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 1031 ss;

ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, Milano, 2004, 418 ss;

ROMOLOTTI-MARETTA, *I nuovi delitti contro l’ambiente: coordinamento con la normativa previgente e aggiornamento dei modelli di prevenzione*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it;

ROSI, *Brevi note in tema di “disastro” ambientale*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 16 aprile 2015;

ROSSI-GERINO, *Art. 25 septies d.lgs. 231/2001, art. 30 d.lgs. 81/2008 e modello di organizzazione, gestione e controllo: ambiti applicativi e rapporti*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2, 2009, 7 ss;

RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati, Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015;

RUGA RIVA, *Il recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell’ambiente: grandi novità per le persone giuridiche, poche per le persone fisiche*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it;

RUGA RIVA, *Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della colpa in contesti di incertezza scientifica*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, 1743 ss;

RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell’ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it;

RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente²*, Torino, 2013;

RUGA RIVA, *Il Decreto “Terra dei fuochi”: un commento a caldo*, in www.lexambiente.it;

- RUTA, *Problemi attuali intorno al disastro innominato*, in *Criminalia*, 2012, 293 ss;
- SACCHI, *L'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001*, in TOMBARI, *Corporate Governance e "sistema dei controlli" nella s.p.a.*, Torino, 2013, 80;
- SALARDI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche: problemi vecchi e nuovi*, in *Cass. pen.*, 2005, 3584 ss;
- SALOMONE, *Trattato di diritto penale dell'impresa. La responsabilità da reato degli enti*, Vol. X, (a cura di) D'AVIRRO-DI AMATO, Padova, 2009, 35 ss;
- SALVIA, *Gli strumenti giuridici della tutela ambientale*, in *Riv. giur. amb.*, 1993, 210;
- SANTAMARIA, *Il diritto non giusto non è un diritto, ma il suo contrario. Appunti brevissimi sulla sentenza di Cassazione sul caso Eternit*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 9 marzo 2015;
- SANTANGELO, *La Corte d'Appello di Milano assolve un ente imputato ex d.lgs. 231/2001 in ragione dell'adeguatezza del modello*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 3 luglio 2012;
- SANTANGELO, *Prevenzione del rischio di commissione di aggio e "elusione fraudolenta" del modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/01: un'interessante pronuncia della Corte di Cassazione*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 3 marzo 2014;
- SANTI, *La responsabilità delle società e degli enti*, Milano, 2004;
- SANTOLOCI M.-SANTOLOCI V., *Tecnica di polizia giudiziaria ambientale*, Terni, 2013;
- SANTORIELLO, *I requisiti dell'interesse e del vantaggio della società nell'ambito della responsabilità dell'ente collettivo*, in *Resp. amm. soc. enti*, 3, 2008, 49;
- SANTORIELLO, *I modelli organizzativi richiesti dal d.lgs. n. 231/20001 e Pmi. Una riflessione alla luce delle indicazioni di Confindustria*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2015, I, 179;

SANTORIELLO, *La responsabilità delle società e degli enti collettivi per reati commessi nel loro interesse o vantaggio*, in *La disciplina penale dell'economia*, (a cura di) CIANCI-PERINI-SANTORIELLO, Torino, 2008;

SANTORIELLO, *Violazione delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell'interessi o a vantaggio della società*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2, 2008, 161 ss;

SATTA, *Disastro ambientale e rifiuti radioattivi. Prevenzione e sanzione. Unione Europea, Italia, Spagna*, 2008, 27 ss;

SATTA, *Gli obblighi comunitari di tutela penale ambientale alla luce della direttiva 2008/99/CE e del Trattato di Lisbona*, in *Riv. pen.*, 2010, 12, 1222 ss;

SCARCELLA, *Campania sì, Campania no, la terra dei fuochi...: dal decreto alla legge di conversione*, in *Ambiente & Sviluppo*, IV, 2014;

SCARCELLA, *Con le poche norme necessarie all'adeguamento un'occasione perduta per ripensare il sistema*, in *Guida dir.*, 2011, 38, 34;

SCARCELLA, *Le linee guida aggiornate di Confindustria: i reati ambientali*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2014, IV, 9;

SCARCELLA, *Reati ambientali e responsabilità amministrativa degli enti nella circolare Assonime 15/2012*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2013, II, 201;

SCARCELLA, *Responsabilità degli Enti e Modelli Organizzativi ambientali: il recepimento della direttiva 2008/99/CE*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2011, IV, 55;

SCARCELLA, *Sopravvivenza delle specie tutelate penalmente*, in *Guida dir.*, 2011, 38, 36 ss;

SCARCELLA, *Sugli habitat in siti protetti salvaguardia speciale*, in *Guida dir.*, 2011, 38, 41 ss;

SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli Enti per i reati ambientali (note a margine del D.lgs. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela dell'ambiente)*, in *Riv. giur. amb.*, 2012, 20;

SCOLETTA, *Responsabilità ex crimine dell'ente e delitti colposi d'evento: la prima sentenza di condanna*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2010, 1116;

SCORDAMAGLIA, *Il diritto penale della sicurezza del lavoro tra i principi di prevenzione e di precauzione*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it;

SCHIESARO, *Il reato ambientale: verso una più adeguata tecnica di tutela penale dell'ambiente*, in PEPINO, *La riforma del diritto penale. Garanzie ed effettività delle tecniche di tutela*, Milano, 1993, 467;

SGUBBI-ASTROLOGO, *Art. 5. Responsabilità dell'ente*, in LEVIS-PERINI, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Bologna, 2014;

SELVAGGI, *La responsabilità penale della persona giuridica: un dibattito europeo*, in *Cass. pen.*, 1999, 2778 ss;

SELVAGGI, *L'interesse dell'ente collettivo quale criterio di iscrizione della responsabilità da reato*, Napoli, 2006;

SETTIS, *Le ricadute dell'apparato sanzionatorio sul sistema produttivo: aspetti gestionali e modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001*, in D'AGOSTINO-SALAMONE, *La tutela dell'ambiente. Profili penali e sanzionatori, Vol. XI*, Padova, 2011;

SFAMENI, *Responsabilità da reato degli enti e nuovo diritto azionario: appunti in tema di doveri degli amministratori ed organismo di vigilanza*, in *Riv. Soc.*, 2007, 175;

SICURELLA, *Questioni di metodo nella costruzione di una teoria delle competenze dell'Unione europea in materia penale*, in *Studi in onore di Mario Romano*, 2625 ss;

SILVESTRI, *L'interpretazione dei concetti di "interesse" e "vantaggio" dell'ente*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2014, IV, 223;

SIRACUSA, *Nesso di causalità ed esposizione a "sostanze tossiche" (processi Montefibre 2011)*, in *Nel diritto*, 2012, 757 ss;

SIRACUSA, *L'attuazione della direttiva sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it;

SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, 2007, 9 ss;

SIRACUSA, *Il transito del diritto penale di fonte europea dalla "vecchia" alla "nuova" Unione post-Lisbona. Considerazioni a partire dalla nuova direttiva in materia di inquinamento cagionato da navi*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2010, 779 ss;

SIRACUSA, *Tutela ambientale: Unione europea e diritto penale fra decisioni-quadro e direttive*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 769 ss;

SIRACUSA, *La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. pec.*, 2008, 864;

SIRACUSA, *Causalità e colpa nell'esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto tra "caos" e "logos"*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2009, 969 ss;

SIRACUSA, *I delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale in una recente proposta di riforma del legislatore italiano*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2015, 225;

SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 9 luglio 2015;

SOTIS, *Il Trattato di Lisbona e le competenze penali dell'Unione Europea*, in *Cass. pen.*, 2010, 405 ss;

STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2002;

STELLA, *Criminalità d'impresa, lotta di sumo e lotta di judo*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1998, 459 ss;

STORTONI, *Profili penali delle società commerciali come imprenditori*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, 1163 ss;

STORTONI, *L'introduzione nel sistema penale dell'errore scusabile di diritto: significati e prospettive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, 1313;

STORTONI-TASSINARI, *La responsabilità degli enti: quale natura? Quali soggetti?*, in *Ind. pen.*, 2006, 13 ss;

STRATENWERTH, *Zukunftssicherung mit dem Mitteln des Strafrechts?*, in *ZStW*, 1993;

SURACE, *La morte del lavoratore per l'esposizione alle polveri di amianto: condizioni perché sussista la responsabilità del datore di lavoro*, in *Cass. pen.*, 2010, 211 ss;

TELESCA, *Osservazioni sulla L. n. 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 17 luglio 2015;

TIEDEMANN, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 615 ss;

TIEDMANN, *L'uropeizzazione del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, 1 ss;

TINTI, *Reati ambientali, legge degli orrori*, in *Il Fatto Quotidiano*, 27 marzo 2015; SANTOLOCI, *In Italia ci si ammala e si muore di "parametri". Disastri ambientali a norma di legge (da evitare con la nuova legge sui delitti ambientali)*, in www.dirittoambiente.net;

TORTORA, *Le autorizzazioni ambientali per la gestione dei rifiuti*, Napoli, 2014;

TRAVI, *La responsabilità della persona giuridica nel d.lgs. 231/2001: prime considerazioni di ordine amministrativo*, in *Le società*, 2001, 1305;

TRINCHERA, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001: un'altra sentenza di assoluzione. Disorientamento interpretativo o rigoroso garantismo?*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 31 maggio 2013;

TRINCHERA, *Caso Ilva: la Cassazione esclude la confisca per equivalente del profitto dei reati ambientali*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it;

VAGLIASINDI, *La direttiva 2008/99/CE e il Trattato di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano?*, in *Dir. comm. intern.*, 2010, 458 ss

VALENTE, *Manuale di diritto penale dell'ambiente*, Milano, 2009

VENEZIANI, *Responsabilità dell'ente. La commissione del reato nell'interesse o vantaggio dell'ente*, in *Enti e responsabilità da reato*, in CADOPPI-GARUTI-VENEZIANI, Torino, 2010;

VERGINE, *Il c.d. disastro ambientale: l'involuzione interpretativa dell'art. 434 cod. pen.*, in *Ambiente & Sviluppo*, parte I e II, 2013, 514 ss e 644 ss;

VERGINE, *Il reato di omessa bonifica: due decisioni interrompono un prolungato silenzio*, *Ambiente & Sviluppo*, 2009, 981;

VERGINE, *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2009, 1, 10;

VERGINE, *Precetti e sanzioni penali: dalla Direttiva n. 2008/98/CE alla Direttiva 2008/99/CE sui rifiuti. Quali modifiche al codice dell'ambiente?*, (a cura di GIAMPIETRO, Milano, 2009, 276 ss;

VERGINE, *Rossi di vergogna, anzi paonazzi...leggendo la legge comunitaria 2009*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2011, 2, 129 ss;

VERGINE, *Scarichi nell'aria (reati relativi)*, in *Dig. disc. pen.*, Vol. XIII, Torino, 1997, 44 ss;

VERGINE, *Ambiente, nel diritto penale (tutela dell')*, in *Dig. disc. pen.*, Appendice, IX, Torino, 1995, 756 ss;

VERGINE, *Tanto tuonò...che piove! A proposito dell'art. 3, d.l. n. 136/2013*, in *Ambiente & Sviluppo*, I, 2014;

VERNA, *Reazioni del collegio sindacale ad inosservanze alla legge e allo statuto*, in *Le Società*, 2007, VII, 832;

VERNERO-DE SANCTIS, *Il collegio sindacale quale organismo di vigilanza: la ridefinizione legislativa dei requisiti di indipendenza, professionalità, continuità di azione*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2013, II, 145;

VIGNOLI, *Societas puniri potest: profili critici di un'autonoma responsabilità dell'ente collettivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 909;

VINCIGUERRA, *Quale specie di delitto?*, in VINCIGUERRA-CERESA GASTALDO-ROSSI, *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse*, Padova, 2004;

VIOLANTE, *Le due "formule magiche" della promozione dello sviluppo sostenibile e della protezione dell'ambiente*, in BARBIERA, *Urbanistica contrattata e tutela dell'ambiente*, Bari, 2007;

VITALI-BURDESE, *La legge 3 agosto 2007, n. 123: prime riflessioni in tema di responsabilità degli enti*, in *Resp. amm. soc. enti*, 4, 2007, 134;

VITARELLI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 703 ss;

VOLTAN, *Riflessioni sulla nomina dell'organismo di vigilanza nelle società di piccole dimensioni*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2013, IV, 157;

VON GIERKE, *Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtssprechung*, Berlino, 1887;

ZALIN, *La tutela penale dell'ambiente. Prospettiva di riforma nel quadro della normativa europea*, in *Riv. giur. amb.*, 2009, 3-4, 471 ss;

ZALIN, *Eco-reati e modelli organizzativi 231, alla luce delle linee Fise di Assoambiente*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2016, III, 31;

ZANALDA, *La responsabilità degli enti per gli infortuni sul lavoro prevista dalla legge 3 agosto 2007, n. 123*, in *Resp. amm. soc. enti*, 4, 2007, 100 ss;

ZANOTTI, *Il ruolo della sanzione penale nella tutela dell'ambiente*, in DELL'ANNO-PICOZZA, *Trattato di diritto dell'ambiente, Vol. I, Principi generali*, Padova, 2012, 379;

ZIRULIA, *Causalità e amianto: l'eterno "duello" tra i consulenti tecnici delle parti*, in *Corr. merito*, 2012, 277 ss;

ZIRULIA, *Amianto e responsabilità penale: causalità ed evitabilità dell'evento in relazione alle morti derivate da mesotelioma pleurico*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 11 gennaio 2011;

ZIRULIA, *Ancora oscillazioni della giurisprudenza di legittimità sulle "morti da amianto"*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 11 ottobre 2012;

ZIRULIA, *Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 9 dicembre 2014;

ZIRULIA, *Thyssenkrupp, fu omicidio volontario. Le motivazioni della Corte d'Assise*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

GIURISPRUDENZA

- Corte Cost. 28 maggio 1987, n. 210;
- Corte Cost. 30 dicembre 1987, n. 641;
- Corte Cost. 26 luglio 2002, n. 407, in *Dir. e giust.*, 2002, 34, 40;
- Corte Cost. 10 luglio 2002, n. 407, in *Foro it.*, 2003, I, 688;
- Corte Cost. 20 dicembre 2002, n. 536, in *Giur. it.*, 2004, 6;
- Corte Cost. 14 novembre 2007, n. 378, in *Giur. cost.*, 2007, 6;
- Corte Cost., 25 giugno 2008, n. 327;
- Corte Cost. 5 marzo 2009, n. 61, in *Giur. cost.* 2009, 2, 545;
- Cass. pen., sez. III, 28 ottobre 1993, n. 9727, in *Cass. pen.*, 1995, 1936;
- Cass. pen., sez. un., 6 ottobre 1979, n. 5172, in *Giur. it.*, 1980, I, 1, 464;
- Cass. pen., 23 maggio 1986, in *Cass. pen.*, 1988, 1252;
- Cass. pen., S.U., 10 luglio 2002, n. 30328, in *Riv. pen.*, 2002, 885;
- Cass. pen., sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, in *Cass. pen.*, 2007, 1, 74;
- Cass. pen., sez. V, 11 ottobre 2006, n. 40330, in *Cass. pen.* 2008, 1, 363;
- Cass. pen., sez. VI, 20 febbraio 2007, n. 19342, in *Riv. pen.* 2007, 10, 995;
- Cass. pen., sez. III, 16 gennaio 2008, n. 9418, in *Riv. giur. amb.*, 2008, 5, 827;
- Cass. pen., sez. un. 27 marzo 2008, n. 26654, in *Guida dir.*, 2013, 22, 73;
- Cass. pen., sez. IV, 9 luglio 2009, n. 36083, in *Cass. pen.*, 2010, 1938;
- Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735, in *Cass. pen.* 2011, 5, 1876;
- Cass. pen. sez. III, 14 luglio 2011, n. 46189, in *Riv. pen.*, 2012, 9, 884;
- Cass. pen., sez. V, 26 aprile 2012, n. 40380, in *Guida dir.*, 2012, 46, 94;
- Cass. pen., sez. VI, 25 gennaio 2013, n. 21192, in *Guida dir.*, 2013, 25, 74;
- Cass. pen., sez. VI, 25 maggio 2013, n. 24557, in *Dir. e giust.*, 2013, 6 giugno;
- Cass. pen., sez. un., 2 luglio 2013, n. 26654, in *Guida dir.*, 2013, 22, 73;

Cass. pen., sez. V, 18 dicembre 2013, n. 4677, P.G. in proc. Impregilo S.p.A., in *Dir. proc. pen.*, 2014, 1425 ss;

Cass. pen., sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 2, 988;

Cass. pen., S.U. 24 aprile 2014, n. 38343, in *Cass. pen.*, 2015, 2, 426;

Cass. pen., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 3, 1542;

Cass. pen., sez. V, 28 novembre 2014, n. 10265, in *Cass. pen.*, 2014, 10, 3234;

Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2015, n. 18073, in *Resp. amm. soc. enti*, 2015, 3, 207;

Cass. pen., sez. IV, 23 giugno 2015, n. 31003, in *Dir. & giust.*, 2015, 17 luglio;

Cass. pen. sez. IV, 17 dicembre 2015, n. 2544, in *Guida dir.*, 2016, 12, 88;

Corte d'Ass. Torino, sez. II, 14 novembre 2011, in *Foro it.*, 2012, 4, II, 248;

Corte Ass. App. Torino, sez. I, 28 febbraio 2013, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 3, 1557;

Trib. Venezia, 2 novembre 2001, in *Cass. pen.*, 2003, 267;

Trib. Pordenone, 4 novembre 2002, in *Foro it.*, 2004, II, 318;

Trib. Roma, 4 aprile 2003, in *Foro it.*, 2004, 317;

Trib. Milano, 20 settembre 2004, in *Guida dir.*, n. 47, 2004, 77;

Trib. Milano, 28 ottobre 2004, in *Foro it.*, 2005, II, 269;

Trib. Milano, 14 dicembre 2004, in *Foro it.*, 2005, 10, 527;

Trib. Napoli, 26 giugno 2007, in *www.rivista231.it*;

Trib. Milano 28 aprile 2008, in *Foro Ambr.*, 2008, 3, 329 ss;

Trib. Milano, G.u.p., 17 novembre 2009, Impregilo S.p.a., in *Le Società*, 2010, 473;

Trib. Trani, sez. Molfetta, 11 gennaio 2010, in *Dir. proc. pen.*, 2010, 840 ss;

Trib. Pinerolo, 23 settembre 2010, in *Riv. dott. comm.*, 2012, 4, 918;

Trib. Cagliari, G.i.p., 4 luglio 2011, in *Riv. dott. comm.*, 2012, 4, 169;

Trib. Novara, G.u.p., 1° gennaio 2010, in *Riv. dott. comm.*, 2012, 4, 917;

Trib. Tolmezzo, G.u.p., 10 gennaio 2012, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*;

Trib. Milano, uff. G.i.p., 8 marzo 2012, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*;

Trib. Camerino, 9 aprile 2013, in *Riv. pen.*, 2013, 6, 695;

Trib. Torino, sez. I, 10 gennaio 2013, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 31 maggio 2013.